

Indice sommario

DOTTRINA

Gallone Giorgio: I danni di entità superiore al valore commerciale di un veicolo, tra risarcimento per equivalente, reintegrazione in forma specifica e compensatio lucri cum damno, pag. 1

GIURISPRUDENZA

Assicurazione obbligatoria

Certificato di assicurazione e contrassegno – Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile – Sussistenza di un valido rapporto assicurativo – Necessità – Esclusione – Esistenza di un contrassegno autentico – Sufficienza – Contrassegno falsificato o contraffatto – Esonero di responsabilità dell'assicuratore – Configurabilità – Limiti – Assenza di un comportamento colposo dell'assicuratore ingenerante l'affidamento del danneggiato – Necessità. ♦ Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2018, n. 18519, G. c. P., *m.*, pag. 77

Risarcimento danni – Azione nei confronti del responsabile del danno e del suo assicuratore – Intervento volontario dell'assicuratore del danneggiato – Ammissibilità – Esclusione. ♦ Trib. civ. Torino, sez. IV, 30 novembre 2018, n. 5576, Carrozeria T. di A.M. c. L.A. ed altri, pag. 69

Risarcimento danni – Persone trasportate – Ciclomotore sprovvisto di copertura assicurativa – Sinistro verificatosi in assenza di veicolo antagonista – Applicabilità dell'art. 141 cod. ass. – Esclusione. ♦ Giud. pace civ. Ugento, 17 ottobre 2018, n. 141, A.D. c. A. S.p.a. ed altri, pag. 74

Cassazione penale

Provvedimenti ricorribili – Applicazione della pena su richiesta delle parti – Fattispecie di ricorso del P.M. ex art. 606, comma 2 c.p.p. in caso di omissione della sospensione della patente di guida. ♦ Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2018, n. 29179 (c.c. 23 maggio 2018), P.G. in proc. S., *m.*, pag. 77

Circostanze del reato

Attenuanti – Riparazione del danno – Applicabilità in caso di lesioni conseguenti a guida in stato di ebbrezza – Esclusione – Ragioni. ♦ Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2018, n. 31634 (ud. 27 aprile 2018), G., *m.*, pag. 77

Depenalizzazione

Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Rappresentanza in giudizio – Amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore – Violazioni del Codice della strada – Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale. ♦ Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2018, n. 26990, G. c. Min. Interno ed altra, pag. 22

Falsità in atti

In atti pubblici – Falsità ideologica – Attività del pubblico ufficiale non menzionata nell'atto ma costituente presupposto o condizione della attestazione – Falso deducibile per implicito – Sussistenza – Fattispecie relativa a falsa certificazione

ne, da parte del direttore dei lavori, della messa in sicurezza di una strada. ♦ Cass. pen., sez. V, 20 giugno 2018, n. 28594 (c.c. 28 marzo 2018), B. ed altro, pag. 49

Fonti del diritto

Legge penale – Successione di leggi – Norme extrapenalistiche – Successione di regolamenti comunitari – Modificazioni – Applicabilità dell'art. 2, comma secondo, c.p. – Condizioni – Configurabilità del reato di cui all'art. 484 c.p. – Sussistenza – Fattispecie relativa alla falsificazione del modulo di assenza alla guida formato dall'autotrasportatore. ♦ Cass. pen., sez. V, 11 giugno 2018, n. 26580 (ud. 21 febbraio 2018), L.P., pag. 55

Guida in stato di ebbrezza

Accertamento – Alcoltest – Intervallo di cinque minuti tra la prima e la seconda prova – Termine minimo – Ragioni. ♦ Cass. pen., sez. IV, 30 maggio 2018, n. 24386 (ud. 27 aprile 2018), V., pag. 59

Declaratoria di estinzione del reato – Sospensione o revoca della patente – Competenza del prefetto – Fattispecie relativa a revoca della patente di guida. ♦ Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2018, n. 27405 (ud. 10 maggio 2018), Q., *m.*, pag. 77

Rifiuto di sottoporsi ad accertamento mediante etilometro – Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti – Sanzioni amministrative accessorie – Sospensione della patente di guida – Confisca del veicolo – Applicabilità – Ragioni. ♦ Cass. pen., sez. IV, 6 agosto 2018, n. 37804 (c.c. 23 maggio 2018), C., pag. 32

Matrimonio

Rapporti patrimoniali – Fondo patrimoniale – Esecuzione su beni e frutti – Iscrizione di ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 – Obbligazione tributaria per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada – Ammissibilità – Limiti – Onere probatorio. ♦ Cass. civ., sez. III, 23 agosto 2018, n. 20998, R. c. Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., pag. 30

Norme di comportamento in genere

Pedoni – Circolazione di pedoni – Diritto di precedenza – Semaforo verde – Obbligo di attenzione rispetto agli altri utenti della strada – Obbligo di moderare la velocità – Sussistenza. ♦ Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2018, n. 27404 (ud. 10 maggio 2018), R., pag. 53

Obblighi del conducente in caso di incidente

Soccorso all'investito – Obbligo di assistenza – Ferite in senso tecnico – Necessità – Esclusione – Stato di difficoltà – Sufficienza. ♦ Cass. pen., sez. IV, 11 maggio 2018, n. 21049 (ud. 6 aprile 2018), B., pag. 65

Omicidio

Colposo – Aggravanti – Violazione delle norme sulla circolazione stradale – Contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 c.s. – Concorso materiale

– Sussistenza. ♦ Cass. pen., sez. IV, 13 luglio 2018, n. 32221 (ud. 20 giugno 2018), C., pag. 38

Stradale – Nuova disciplina – Fattispecie autonoma di reato – Configurabilità – Conseguenze in tema di procedibilità. ♦ Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2018, n. 27425 (ud. 24 maggio 2018), P.G. in proc. B., pag. 51

Patente

Guida senza patente – Reato depenalizzato che sia anche estinto per prescrizione – Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa – Esclusione. ♦ Cass. pen., sez. V, 16 maggio 2018, n. 21686 (ud. 28 febbraio 2018), I., *m.*, pag. 77

Patente a punti – Decurtazione – Cumulo con la sanzione pecuniaria – Conseguenze in tema di competenza e di liquidazione delle spese processuali – Esclusione. ♦ Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2018, n. 12517, C. c. Comune di Catania, pag. 62

Patente a punti – Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente – Dedotta non conoscenza da parte del proprietario del veicolo dell'identità del conducente – Giustificato motivo – Individuazione. ♦ Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2018, n. 30939, Ministero dell'Interno c. Studio R. s.r.l., pag. 19

Revoca e sospensione – Revoca – Sanzione amministrativa della revoca della patente prevista dall'art. 222, comma 2, c.s. – Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. – Manifesta infondatezza – Ragioni. ♦ Cass. pen., sez. IV, 13 luglio 2018, n. 32239 (c.c. 20 giugno 2018), T., pag. 36

Revoca e sospensione – Sospensione – Guida di veicolo in stato di alterazione psicofisica – Distinzione fra ipotesi in cui derivino lesioni o morte ed altre ipotesi di reato – Articoli 222 e 223 c.s. – Conseguenze in tema di sospensione della patente. ♦ Cass. civ., sez. VI, ord. 8 maggio 2018, n. 10983, Prefettura U.T.G. di Arezzo c. S., pag. 67

Rilasciata da stato estero – Validità nel territorio dello stato italiano – Falsificazione del documento – Sussistenza del reato previsto dagli artt. 477 e 482 c.p. – Condizioni. ♦ Cass. pen., sez. V, 17 maggio 2018, n. 21929 (ud. 17 aprile 2018), R., *m.*, pag. 77

Peculato

Per appropriazione – Cessione a terzi del bene pubblico per finalità private – Uso temporaneo – Configurabilità – Fattispecie relativa alla consegna a terzi di un lampeggiante blu in uso alle autovetture dell'autorità giudiziaria. ♦ Cass. pen., sez. VI, 23 luglio 2018, n. 34940 (ud. 17 maggio 2018), P.M. in proc. D.F., pag. 34

Pedoni

Circolazione dei pedoni – Divieto di effettuare allenamenti sportivi sulla carreggiata stradale – Attività di "jogging" – Equiparazione – Esclusione. ♦ Cass. pen., sez. IV, 13 luglio 2018, n. 32221 (ud. 20 giugno 2018), C., pag. 38

Prova penale

Valutazione – Indizi – Criterio di verosimiglianza e massime d'esperienza – Utilizzabilità – Condizioni – Fattispecie relativa a reato di fuga del conducente coinvolto in un sinistro stradale con feriti. ♦ Cass. pen., sez. IV, 22 maggio 2018, n. 22790 (ud. 13 aprile 2018), *M., m.*, pag. 78

Rapina

Elemento oggettivo – Sottrazione di autovettura munita di GPS – Reato consumato – Sussistenza – Fondamento. ♦ Cass. pen., sez. II, 4 settembre 2018, n. 39711 (ud. 12 giugno 2018), *C.*, pag. 27

Reato

Elemento soggettivo – Dolo – Dolo eventuale. ♦ Cass. pen., sez. IV, 30 marzo 2018, n. 14663 (ud. 8 marzo 2018), *P.C. in proc. A., m.*, pag. 78

Elemento soggettivo (psicologico) – Colpa – Colpa cosciente – Nozione – Fattispecie in tema investimento mortale, da parte di un automobilista, di un pedone che svolgeva attività di "jogging" sulla carreggiata. ♦ Cass. pen., sez. IV, 13 luglio 2018, n. 32221 (ud. 20 giugno 2018), *C.*, pag. 38

Responsabilità da sinistri stradali

Destinatari delle norme del codice della strada – Utenti della strada – Indicazione – Fattispecie relativa a incidente provocato dall'invasione della carreggiata da parte di una puledra sfuggita alla custodia del proprietario. ♦ Cass. pen., sez. IV, 13 luglio 2018, n. 32223 (ud. 20 giugno 2018), *G., m.*, pag. 78

Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli – Mancanza di collisione diretta tra veicoli – Estensione – Condizioni. ♦ Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2018, n. 19197, *B. c. Allianz S.p.a, m.*, pag. 78

Riciclaggio

Elemento oggettivo – Provenienza illecita della cosa – Ciclomotore – Sostituzione della targa – Configurabilità del reato – Sussistenza – Ragioni. ♦ Cass. pen., sez. II, 4 settembre 2018, n. 39702 (ud. 17 maggio 2018), *G.*, pag. 29

Risarcimento del danno

Valutazione e liquidazione – Invalità personale – Derivante da sinistro stradale – Inabilità temporanea o invalidità permanente – Art. 4 D.L. n. 857/1976 – Criteri per la determinazione del

reddito per il lavoro dipendente e per il lavoro autonomo – Reddito dichiarato dal lavoratore autonomo – Nozione – Valutazione del reddito costituente base imponibile – Necessità. ♦ Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2018, n. 11759, *T. c. G. Italia S.p.a.*, pag. 64

Truffa

Elemento oggettivo – Artifici o raggiri – Mancato pagamento del pedaggio autostradale – Transitato attraverso un varco viacard senza apposita tessera – Configurabilità della truffa – Sussistenza. ♦ Cass. pen., sez. VII, 18 luglio 2018, n. 33299 (c.c. 27 marzo 2018), *C.*, pag. 35

Veicoli

Targhe di riconoscimento – Circolazione con autoveicolo con targa originale parzialmente modificata – Integrazione del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. – Sussistenza – Ragioni – Fattispecie relativa all'apposizione sulla targa di nastro adesivo. ♦ Cass. pen., sez. V, 10 maggio 2018, n. 20799 (ud. 22 febbraio 2018), *C., m.*, pag. 78

Tassa di circolazione – Veicolo sottoposto a fermo amministrativo trascritto presso il PRA – Obbligo di pagamento – Esenzione – L.R. Toscana 22 settembre 2003, n. 49, art. 8 quater – Violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost. – Questione infondata di legittimità costituzionale. ♦ Corte cost., 5 novembre 2018, n. 192 (c.c. 10 ottobre 2018), *A.E. c. Regione Toscana*, pag. 17

Velocità

Limiti fissi – Accertamento – Apparecchi rilevatori – Postazioni di rilevamento – Segnalazione – Prima e dopo eventuali intersezioni – Obbligo. ♦ Cass. civ., sez. VI, ord. 27 novembre 2018, n. 30664, *F. c. Prefetto di Pordenone*, pag. 21

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

Sospensione e revoca della patente di guida (artt. 129 e 130), pag. 79

LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Circ. (Min. traspr.) 24 settembre 2018, Prot. n. 22720. Nuovo Processo omologativo WLTP ed immatricolazione dei veicoli delle classi M1, N1

ed N2. Periodo transitorio: modifiche della carta di circolazione, pag. 87

D.L. 4 ottobre 2018, n. 113. Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 1° dicembre 2018, n. 132, ed errata corregge in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 292 del 17 dicembre 2018, ed errata corregge in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 293 del 18 dicembre 2018, pag. 83

Circ. (Min. traspr.) 8 novembre 2018, Prot. n. 27648/23.18.01. Israele. Scadenza Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida, pag. 87

Prov. (Ivass) 14 novembre 2018, n. 79. Criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, pag. 81

Circ. (Min. traspr.) 15 novembre 2018, Prot. n. 0018529. Quiz per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di viaggiatori, pag. 87

Circ. (Min. traspr.) 16 novembre 2018, Prot. n. 28543. Circolare prot. n. 26868 del 30 ottobre 2018 - chiarimenti e modello di autodichiarazione, pag. 87

Circ. (Min. traspr.) 27 novembre 2018, Prot. n. 29673. Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria - Applicazione della circolare prot. n. 17984 del 24.07.2018, pag. 88

Circ. (Min. traspr.) 29 novembre 2018, Prot. n. RU/30115. Articolo 120 C.d.S. - Ricorsi avverso il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida. Messa alla prova e riconsegimento della patente, pag. 88

ARCHIVIO GIURIDICO DELLA CIRCOLAZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELLA RESPONSABILITÀ

Rivista mensile di dottrina,
giurisprudenza e legislazione

Direttori

Corrado Sforza Fogliani

Giorgio Gallone

Direttore responsabile

Giorgio Albonetti

Anno 2019

I DANNI DI ENTITÀ SUPERIORE AL VALORE COMMERCIALE DI UN VEICOLO, TRA RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE, REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA E COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO (*)

di Giorgio Gallone

SOMMARIO

1. L'esegesi della giurisprudenza di legittimità in tema di costo delle riparazioni superiori al valore commerciale di un veicolo. 2. Il valore da attribuire ad un bene danneggiato diverso dal veicolo ai fini della misura del danno da risarcire. 3. Il diritto del danneggiato a non riparare il veicolo incidentato prima di proporre l'azione diretta nei confronti del responsabile del danno e dell'impresa di assicurazione. 4. Le riparazioni di un veicolo c.d. antieconomiche. 5. Il risarcimento per equivalente e quello in forma specifica. 6. La nostra critica all'impostazione della sentenza della Cassazione n. 2402 del 1998 (aspetti di diritto sostanziale). 7. La nostra critica all'impostazione della sentenza della Cassazione n. 2402 del 1998 (aspetti di diritto processuale). 8. La nostra critica alla tesi della compensatio lucri cum damno in tema di danni riportati ad un veicolo; 8.1) *Il recente intervento delle S.U. della S.C. in tema di compensatio lucri cum damno.*

1. L'esegesi della giurisprudenza di legittimità in tema di costo delle riparazioni superiori al valore commerciale di un veicolo

In tema di sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli il problema dell'entità e dei limiti alla risarcibilità dei danni alle cose ha assunto una notevole rilevanza non solo economica ma anche sociale vista la frequenza con cui lo stesso si presenta (1). Ecco perché questa materia è stata negli ultimi decenni molto "arata" dalla giurisprudenza di legittimità. Il problema nasce dal fatto che il Giudice di merito, in subiecta materia, agisce in mancanza di "criteri certi ed univoci" che possono in concreto orientare la sua attività discrezionale entro "ambiti normativamente definiti".

Ciò premesso giova precisare come pochi anni dopo l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per la r.c.a. (L. 990/1969) siano state depositate, in materia di danni riportati ad un veicolo a seguito di sinistro stradale, decisioni della giurisprudenza di legittimità che alcune volte si sono poste in contrasto con i principi affermati dalla stessa nel periodo precedente, e che, talora, si sono addirittura poste in diretto contrasto tra loro.

Ad esempio, nel 1977 la Cassazione ritenne "per la prima volta" che il costo delle riparazioni di un veicolo dovesse essere determinato in base ad un'obiettiva estimazione dei relativi lavori, desumendola possibilmente dal raffronto con i prezzi che, nel luogo in cui si trova la cosa, vengono praticati da coloro che effettuano i lavori stessi, perché solo in tal modo la liquidazione del danno si sarebbe potuta ritenere corrispondente all'"effettiva perdita" subita dal danneggiato in conseguenza del fatto illecito (2). La conseguenza di tale impostazione era che le somme pagate in più rispetto a quelle ritenute "necessarie e sufficienti" per la riparazione del mezzo incidentato non potevano essere rimborsate dall'assicuratore per la r.c.a. (3).

Sempre in quel periodo la giurisprudenza di legittimità affrontò le problematiche relative al costo delle riparazioni di un veicolo qualora queste avessero superato il valore commerciale dello stesso, e nel 1975 "per la prima volta" affermò come fosse giuridicamente corretto ritenere che in luogo di computare le spese necessarie per la riparazione, e la conseguente svalutazione del veicolo riparato, si potesse tener conto della differenza fra il valore commerciale del mezzo prima del sinistro, e la somma ricavabile dalla vendita dello stesso nelle condizioni in cui si era venuto a trovare dopo il sinistro; il tutto, ovviamente, con l'aggiunta degli ulteriori pregiudizi subiti, compresi quelli relativi alle spese di nuova immatricolazione (4).

Ciononostante nel 1976, ancora in tema di "riparazioni c.d. antieconomiche di un veicolo", la Cassazione sostenne l'opposto principio secondo cui "il proprietario di un'automobile di vecchia costruzione, e perciò di esiguo valore commerciale, rimasta danneggiata a seguito di un sinistro stradale, non è tenuto a venderla e ad acquistarne un'altra parimenti usata, pretendendo dal danneggiante, a titolo di risarcimento, la sola differenza di prezzo, ben potendo farla riparare e chiedere al danneggiante l'importo corrisposto per la riparazione: il costo di queste ultime è, appunto, quello ripetibile a titolo di risarcimento del danno" (5).

Singolare è che nel redigere la massima ufficiale di tale ultima decisione sia stato anteposto al suddetto

principio quello secondo cui “ai sensi degli artt. 1227, II comma, e 2056 c.c., il danneggiato è tenuto a contenere il danno nei limiti che rappresentano una diretta conseguenza della colpa del danneggiante, non aggravando con il fatto proprio le conseguenze dannose che gli derivano dal fatto illecito altrui, ma non può esigersi che, all'uopo, egli si assoggetti ad un'attività abnorme e più onerosa di quel che comporti l'uso di un'ordinaria diligenza”. A ben vedere questo principio era contenuto solo nella disamina delle questioni di diritto effettuate dal Giudice nella motivazione, ovvero sia nella parte in cui erano esposte le ragioni che avevano indotto la S.C. a prendere quella decisione, giustificando la stessa, e non atteneva alla parte più propriamente precettiva di questa, non avendo alcuna specifica rilevanza nel corpo del dispositivo.

La redazione della massima ufficiale ha probabilmente fuorviato una parte della dottrina, la quale, nell'interpretare il contenuto della sentenza n. 587 del 1976 della Cassazione, affermò testualmente come il valore commerciale del veicolo non fosse del tutto irrilevante ai fini risarcitori, costituendo un parametro di riferimento per valutare se l'esborso necessario per le riparazioni fosse, oppure no, eccessivo ed ingiustificato (6). Sempre la dottrina, nel 1991, contribuì, peraltro, ad ingenerare ulteriore confusione, asserendo che di certo il costo delle riparazioni era perfettamente ripetibile quale risarcimento del danno, salvo, però, “nel caso in cui fosse stato manifestamente sproporzionato rispetto al valore commerciale del veicolo: in tale ipotesi l'operato del soggetto danneggiato non sarebbe stato conforme a quanto disposto dall'art. 1227, II comma, c.c.” (7).

Eppure, in una decisione sempre della metà degli anni 70, per l'esattezza del 1976, la Cassazione aveva sancito come l'art. 1227, II comma, c.c., nell'escludere il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza, si riferisse ad un contegno del danneggiato successivo all'evento dannoso che, inseritosi nello svolgimento delle conseguenze di questo, ne avesse prodotto un aggravamento. Non rientrava, pertanto, nella previsione della citata norma il comportamento di quel creditore che avesse sottoposto la cosa danneggiata a costose riparazioni, invece di venderla e sostituirla con altra eguale, in quanto tale contegno tendeva invece ad eliminare o a diminuire il danno anteriore al fine di continuare a disporre del bene come prima (8).

Ma vi è di più, circa tre anni dopo la Cassazione affermò come fosse errato ritenere che il valore venale di un bene costituisse il limite massimo, incondizionatamente insuperabile, per il risarcimento di qualsiasi danno inferto alla cosa stessa, non potendosi limitare il risarcimento sulla base delle caratteristiche oggettive della cosa danneggiata: la liquidazione andava, infatti, di volta in volta determinata con riferimento alle circostanze del caso concreto (9).

Non si può, comunque, sottacere come le ultime due decisioni richiamate, nonché quelle citate nella nota pre-

cedente di questo testo, “non avessero ad oggetto il risarcimento dei danni ad un veicolo”.

Ed è proprio questo il punto nodale della vicenda: il problema nasce dal fatto che la S.C., in relazione all'assoma dell'integrale risarcimento del danno, singolarmente tende, in *subiecta materia*, a privilegiare il c.d. “criterio oggettivo” (*aestimatio rei*) della misura del danno al mezzo, e ciò sul presupposto che questo tipo di res, per usare le parole della giurisprudenza di legittimità, “rappresenta un bene destinabile alla definitiva rottamazione, se non anche quando sia già stato materialmente soppresso” (10).

A nostro modo di vedere solo in quest'ultima ipotesi, ovvero sia qualora il veicolo sia irrimediabilmente distrutto, ci sembra corretto ritenere che se la res non è in nessun caso riparabile la liquidazione del danno dovrà essere effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito (11).

Se, invece, il mezzo non è irrimediabilmente distrutto, non si vede per quale motivo, secondo una prassi diffusa negli ispettorati sinistri delle imprese di assicurazione, il “risarcimento” dovrebbe essere “limitato” al mero valore commerciale dello stesso in base alla media delle stime pubblicate nelle apposite riviste specializzate (colore giallo, oppure colore azzurro?), il tutto con l'ulteriore detrazione del valore presumibilmente ricavabile dal relitto (12).

Qualora in un giudizio fosse seguito quest'ultimo criterio in tale ipotesi sussisterebbe il ragionevole dubbio se, in realtà, sia corretto ritenere che il danneggiato è in pratica “costretto”, nel caso di rilevanti danni alla res, a non riparare il mezzo ed a rottamarlo (13), e ciò pure nel caso in cui, ad esempio, lo stesso fosse in ottime condizioni, ed avesse un chilometraggio nettamente inferiore rispetto ad un veicolo del medesimo tipo immatricolato nello stesso anno (14).

I “disorientamenti” in *subiecta materia* della giurisprudenza di legittimità, abbinati alle “evidenze mostrate nelle massime ufficiali”, hanno favorito la creazione di due distinti ed opposti orientamenti da parte della giurisprudenza di merito (15).

Un primo orientamento, più aderente ai principi enunciati dalla sentenza della Cassazione n. 587 del 1976, ritiene che in *subiecta materia* vada applicato il c.d. criterio soggettivo (*id quod interest*) sancito dall'art. 1223 c.c., il quale espressamente pone l'accento sulla “perdita subita dal creditore”, dovendosi, quindi, valutare l'interesse del danneggiato rispetto a quello specifico bene (16). D'altronde, sin dal diritto romano si riteneva che dovesse *utilitatem actoris venire in aestimationem non quanti res sit* (17).

Altro orientamento della giurisprudenza di merito, più aderente, invece, ai principi enunciati dalla sentenza della Cassazione n. 4034 del 1975, e n. 2402 del 1998 (18), di cui parleremo in maniera ampia nel paragrafo n. 4, conferisce sostanzialmente primaria importanza alla tipologia del bene danneggiato, ovvero sia il veicolo, con la conseguenza che per quest'ultimo vi sarebbe un criterio di quantificazio-

ne del danno ad hoc e settoriale. Seguendo questo pensiero sarebbe preferibile, nella materia del risarcimento dei danni riportati da un mezzo a seguito di sinistro stradale, l'adozione del c.d. criterio oggettivo (*aestimatio rei*), nel senso che la stima del danno dovrebbe essere effettuata considerando il valore del bene o del diritto leso (19).

In relazione alla misura del danno da risarcire vediamo adesso di verificare qual è, secondo la giurisprudenza di legittimità, il valore da attribuire ad un bene danneggiato "diverso dal veicolo".

2. Il valore da attribuire ad un bene danneggiato diverso dal veicolo ai fini della misura del danno da risarcire

Costituisce un principio generale quello secondo cui, nella valutazione dell'entità del danno da fatto illecito, si debba tener conto di qualsiasi pregiudizio economico causato dal fatto del terzo, donde l'obbligo alla restitutio in integrum che si attua imponendo all'autore del danno di rimettere il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe venuto a trovare qualora il fatto colposo non si fosse verificato (20).

La quasi totalità della giurisprudenza della Cassazione afferma che il risarcimento deve essere diretto alla completa reintegrazione del patrimonio del danneggiato, con la conseguenza che la misura del danno da risarcire non deve necessariamente essere contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve coprire l'intero pregiudizio subito dal soggetto leso (21).

La S.C. ha, ad esempio, ritenuto che qualora parte di un appartamento abbia bisogno, in conseguenza dell'illecito altrui, della ritinteggiatura di alcune pareti, e questa, per esigenze di uniformità di colore che si traducono in condizioni di normale abitabilità, debba essere estesa anche alle rimanenti pareti, il diritto del proprietario dell'immobile di conseguire, a titolo di risarcimento, il rimborso dell'intera somma occorrente per tale lavoro non possa trovare limitazioni in relazione alla vetustà della precedente tinteggiatura, nonché all'eventuale vantaggio ricevuto, "essendosi in presenza di un esborso utile per la totale eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito che di certo non può essere addossato al danneggiato medesimo" (22).

Ancora, sempre secondo la Cassazione, ove siano state danneggiate talune parti di una abitazione che, per esigenze di uniformità anche in relazione alle condizioni di normale abitabilità, richiedano un intervento ripristinatorio più esteso, il diritto del proprietario dell'immobile di conseguire, a titolo di risarcimento, il rimborso dell'intera somma occorrente per questo lavoro non può trovare limitazioni in riferimento all'eventuale vantaggio ricevuto, "essendosi in presenza di un esborso per la totale eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito che non può essere addossato al danneggiato stesso" (23).

Ad avviso della S.C. l'obbligo dell'integrale ripristino ex art. 2043 c.c. sussiste pure nel caso in cui lo stesso possa risultare per il danneggiante ancora più oneroso del ri-

sarcimento per la perdita totale del bene danneggiato, ad esempio qualora il risarcimento risulti superiore al valore venale della res (24). Ciò in quanto, in tema di liquidazione del danno, la locuzione perdita subita, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o delle diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenute, includendo anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, poiché il *vinculum iuris*, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce comunque una posta passiva del patrimonio del danneggiato, patrimonio che è l'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica di cui una persona è titolare (25). In altre parole il carattere patrimoniale del danno riguarda non solo l'accertamento di un saldo negativo nello stato patrimoniale della vittima ma anche l'incidenza in concreto di una diminuzione dei valori e delle utilità (susceptibili secondo una valutazione tipica che si riflette, altresì, sul quantum risarcitorio di commisurazione in denaro) di cui il danneggiato può disporre: il patrimonio consiste, infatti, ai fini della tutela aquiliana, in quell'insieme di beni, valori ed utilità tra loro collegati sotto il profilo e mediante un criterio funzionale (26). Di conseguenza, la patrimonialità del danno non implica sempre e necessariamente un esborso monetario da parte della vittima, né una perdita di reddito o di prezzo, potendo configurarsi anche come diminuzione dei valori o delle utilità economiche del danneggiato (27), fermo restando, comunque, che il requisito normativo della patrimonialità attiene al danno, e non già al bene leso dal fatto dannoso (28).

Viola, pertanto, i suddetti principi di diritto il Giudice di merito che contenga la liquidazione del danno nei limiti del valore del bene danneggiato (29).

Secondo parte della giurisprudenza di merito anche nella materia relativa ai danni al veicolo dovrebbe, però, essere applicato il c.d. criterio soggettivo (*id quod interest*), sancito, come visto, dall'art. 1223 c.c., il quale pone espressamente l'accento sulla "perdita subita dal creditore", dovendosi, come detto, valutare "l'interesse del danneggiato rispetto a quello specifico bene" (30).

3. Il diritto del danneggiato a non riparare il veicolo incidentato prima di proporre l'azione diretta nei confronti del responsabile del danno e dell'impresa di assicurazione

Come è noto il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo, e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso: questo principio di certo è valido a prescindere dagli esborsi materialmente "già effettuati" (31). Il danneggiato da sinistro stradale non ha, infatti, l'obbligo di riparare il veicolo prima di proporre l'azione diretta nei confronti del responsabile del danno e dell'impresa di assicurazione, né ha l'obbligo di rottamare necessariamente il mezzo in caso di "presunte riparazioni antieconomiche" (32).

Al principio sopra esposto fa da corollario un secondo principio della S.C., ribadito, però, costantemente in riferimento ai danni relativi a beni diversi dal veicolo, in base al quale il danneggiato che abbia ottenuto il risarcimento del danno, costituito dalle spese necessarie per il ripristino della cosa, non deve necessariamente utilizzare il tandundem assegnatogli dal Giudice per provvedere alle riparazioni in questione, ben potendo disporre del corrispondente importo nel modo che ritiene più opportuno (33).

In altre parole non si può subordinare la condanna al risarcimento alla condizione che il danneggiato utilizzi effettivamente la somma per eliminare la causa e le conseguenze del danno: secondo la Cassazione il debitore-danneggiante non può, pertanto, dolersi, sotto il profilo di un "ingiustificato arricchimento", che il danneggiato abbia impiegato il risarcimento per fini diversi da quelli della riparazione, non potendosi configurare immotivata locupletazione di chi, avendo subito un danno, "di quel danno sia stato esattamente risarcito" (34).

Proprio partendo da tale ultimo presupposto la S.C. nel 1998, in tema di danni ad un veicolo (ma su queste problematiche torneremo nel paragrafo successivo), affermò "per la prima volta" l'ulteriore principio in base al quale la domanda di risarcimento del danno subito da un mezzo a seguito di un sinistro stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare le riparazioni del veicolo, "rappresenta in effetti" una domanda di risarcimento in forma specifica (35). Ritenne la Cassazione come la parte danneggiata non avesse l'obbligo di impiegare la somma ricevuta dal risarcimento per effettuare le riparazioni necessarie, ma che il Giudice del merito poteva, però, discostarsi dai preventivi di spesa prodotti se riteneva che le somme indicate sugli stessi superassero notevolmente il valore di mercato del veicolo incidentato.

4. Le riparazioni di un veicolo c.d. antieconomiche

Come abbiamo visto nel 1998 la Cassazione affrontò il problema relativo al costo delle riparazioni di un veicolo notevolmente superiore al valore di mercato del stesso (36). In questa decisione, riprendendo un principio già affermato dalla stessa nel 1975 (37), quindi pochi anni dopo l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per la r.c.a., venne precisato come il risarcimento del danno possa avvenire per equivalente, ovvero in denaro (art. 2056 c.c.), oppure in forma specifica (art. 2058 c.c.), come il risarcimento abbia la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza del fatto dannoso. Inoltre la Cassazione ritenne che la liquidazione del danno non debba necessariamente essere contenuta nei limiti di valore del bene deteriorato, dovendo avere per oggetto l'intero pregiudizio subito dalla parte lesa, visto che il risarcimento è diretto alla completa restitutio in integrum (in forma specifica o per equivalente) del patrimonio del proprietario della res (38).

Dopo queste due ineccepibili premesse la S.C. asserì, però, che nella responsabilità aquiliana "il primo punto da

porre in rilievo" è quello secondo cui il proprietario di un veicolo non ancora riparato non possa realizzare una locupletazione per effetto del danno subito, trovando il risarcimento presupposto e limite nell'effettiva perdita subita dal patrimonio.

Ad avviso della Cassazione è sì vero che la parte danneggiata non ha l'obbligo di impiegare la somma ottenuta a titolo di risarcimento per effettuare le riparazioni necessarie (39), e, quindi, a maggior ragione, di anticipare dette somme per poi poter esibire le relative fatture di spesa, visto che ai fini della valutazione e liquidazione dei danni ben possono essere utilizzati dal Giudice del merito, come elementi di prova per la formazione del suo convincimento, i preventivi di spesa con l'indicazione specifica dei prezzi dei lavori e delle merci (40). Ma è vero anche che il Giudice può discostarsi dalle somme indicate negli stessi se ritiene che queste ultime superino notevolmente "il valore di mercato" del veicolo incidentato.

In tale ipotesi, secondo la S.C., e l'affermazione non ha precedenti in materia, la domanda di risarcimento dei danni subiti ad un veicolo a seguito di incidente stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione del mezzo, "rappresenta in effetti una domanda di risarcimento in forma specifica" (41).

In caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo sinistrato, ed il costo richiesto per le riparazioni necessarie, il Giudice potrà, in luogo di quest'ultimo, condannare il danneggiante e l'impresa di assicurazione al risarcimento del danno per equivalente (42).

A norma dell'art. 2058, II comma, del codice civile il Giudice, allorché sia stato richiesto il risarcimento in forma specifica, può, infatti, disporre che questo avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore (43).

Ad avviso della Cassazione del 1998 si ha eccessiva onerosità, ai sensi della citata norma, proprio qualora il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica, in qualsiasi dei due modi sopra indicati (riparazioni effettuate direttamente dal danneggiante, o corresponsione delle somme al danneggiato per effettuare dette riparazioni), superi in misura appunto eccessiva, date le circostanze del caso, il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente. In base a questo orientamento qualora, infatti, si provveda al risarcimento per equivalente l'elemento principale per computare la somma da liquidare sarebbe costituito dalla differenza di valore tra bene integro e bene leso, pur senza escludere eventuali altri pregiudizi subiti. Invece, nel caso in cui si richieda il risarcimento in forma specifica la domanda può consistere sia nella pretesa che il debitore provveda al ripristino della situazione materiale da restaurare, come nella domanda di una somma di denaro corrispondente alle spese necessarie per tale ripristino nell'ipotesi in cui il creditore stesso intenda provvedere personalmente (44).

Seguendo tale pensiero la differenza tra la riparazione in forma specifica, ed il risarcimento per equivalente, consisterebbe nel fatto che nella prima la somma di denaro sarebbe calcolata sui costi per le riparazioni, o il ripristino in genere della situazione materiale, mentre nel secondo sarebbe computata sulla base della diminuzione patrimoniale subita (differenza di valore del bene prima e dopo della lesione, oltre ad ogni altro eventuale pregiudizio subito) (45). Per quanto attiene al pregiudizio la sentenza si riferisce, ad esempio, alle somme occorrenti per l'immatricolazione di un nuovo veicolo, ed alle spese di demolizione e di deposito delle targhe del mezzo incidentato, il tutto, però, con la detrazione del valore del relitto (46). In ogni caso, qualora la liquidazione del danno sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca dall'evento dannoso, e tale valore venga poi espresso dal Giudice in termini monetari che tengono conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione, il proprietario del veicolo incidentato avrà diritto anche al risarcimento del mancato guadagno che lo stesso provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della somma (47).

In conclusione, la sentenza della Cassazione del 1998 ha ritenuto che qualora la somma richiesta dal danneggiato superi notevolmente il valore di mercato del veicolo, da una parte la stessa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante, e, dall'altra finisce per costituire una vera e propria locupletazione per il danneggiato (48).

Quest'ultimo principio è stato successivamente ripreso da tre decisioni della Cassazione: nelle stesse è stato affermato come la regola dell'eccessiva onerosità per il debitore di cui al II comma dell'art. 2058 c.c. si sostanzia in quella della corrispondenza tra danno e risarcimento, e, sicuramente, si avrebbe una violazione di tale regola "allorché si consentisse al proprietario di un veicolo di sostituire i componenti usurati del mezzo con pezzi di ricambio nuovi" (49).

In tali sentenze si ribadisce il concetto secondo cui sarebbe da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie alla stessa risultassero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c. (ma su tali problematiche si rinvia al paragrafo n. 6) (50). Nel caso in cui la riparazione del pregiudizio subito vada oltre la ricostituzione della situazione anteriore, e produca un vantaggio economico al danneggiato, il Giudice deve tenerne conto, "corrispondentemente riducendo la misura del risarcimento" (ma su tali problematiche si rinvia ai paragrafi n. 8.1 e n. 8.2) (51). Altrimenti il risarcimento in forma specifica si risolverebbe in un indebito vantaggio per il danneggiato, il quale potrebbe ottenere un rimborso superiore al valore stesso del veicolo usato nel momento in cui il sinistro è avvenuto (52).

In sintesi, visto che il veicolo nel momento in cui si verifica un incidente ha un determinato valore di mercato, secondo la Cassazione il costo delle riparazioni non deve superare

tale valore in virtù del "principio dell'antieconomicità" delle stesse (53): il danno subito, quindi, dovrà essere pari alla perdita del mezzo, cioè al valore commerciale che aveva un "veicolo analogo" al momento del sinistro stradale (54).

Avendo il codice civile previsto, per la completa restituzione in integrum del patrimonio leso, il risarcimento per equivalente e la reintegrazione in forma specifica (quest'ultima applicabile anche alle obbligazioni contrattuali), vediamo adesso in maniera molto sintetica di analizzare le differenze che intercorrono tra queste due forme di risarcimento.

5. Il risarcimento per equivalente e quello in forma specifica

Il risarcimento per equivalente e la reintegrazione in forma specifica rappresentano forme riparatorie che hanno in comune il presupposto del danno inteso come diminuzione patrimoniale, e devono essere commisurati alla diminuzione stessa. Secondo le S.U. della S.C. entrambe le forme riparatorie sono espressione della medesima esigenza di eliminazione del pregiudizio derivante dall'illecito, e si distinguono esclusivamente per le "differenti modalità di attuazione" (55). Non a caso l'art. 2058 c.c. è contenuto nel titolo IX del Libro IV del codice civile, dedicato ai fatti illeciti, e l'art. 2043 c.c. parla genericamente di risarcimento quale unica reazione prevista per il danno; di conseguenza il risarcimento in forma specifica non può che essere inteso come species del genus ipotizzato dalla norma generale, e l'espressione "reintegrazione in forma specifica" come altro modo di chiamare il risarcimento (56).

All'"unitarietà dell'obbligazione risarcitoria" corrispondono "due modalità di risarcimento" che garantiscono la realizzazione del principio della riparazione integrale del danno come equivalente della perdita economica subita. La scelta dell'una o dell'altra azione compete, comunque, non già al danneggiante, bensì al solo danneggiato, il quale ben può rifiutare una forma di risarcimento diversa da quella richiesta (57).

Ad avviso della Cassazione il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell'eadem res dovuta, tende a realizzare una forma più ampia (e, di regola, più onerosa per il debitore) di ristoro del pregiudizio da quest'ultimo arrecato, e ciò perché l'oggetto della pretesa azionata "non è costituito da una somma di denaro", ma dal conseguimento, da parte del danneggiato, di "una prestazione del tutto analoga, nella sua specificità ed integrità, a quella alla quale il danneggiante era tenuto" (58). Già nel lontano 1960, infatti, la S.C. affermò come il risarcimento ex art. 2058 c.c. potesse consistere: 1) nella prestazione di una cosa uguale a quella distrutta; 2) nella riparazione materiale delle avarie cagionate alla cosa in modo da restituirla nella precisa condizione anteriore; 3) nell'eseguire a spese dell'obbligato, autore del danno, le opere necessarie a ricondurre la cosa nello stato primitivo, eliminando ciò che è stato fatto in violazione del diritto del proprietario della cosa (59).

Qualora l'attore richieda la reintegrazione in forma specifica rientra, come visto in precedenza, nei poteri discrezionali del Giudice del merito attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente, costituendo quest'ultimo un minus rispetto al risarcimento in forma specifica, e rappresentando il sostitutivo legale sussidiario, mediante prestazione dell'*eadem res debita*, con la conseguenza che la relativa richiesta è ricompresa implicitamente nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica (60). Ecco perché, nel caso in cui l'attore abbia proposto con l'atto di citazione una richiesta di reintegrazione in forma specifica, la domanda formulata in corso di causa di pagamento di una somma pari al costo necessario per riparare il danno rappresenta una mera modificazione (emendatio) e non già un mutamento (mutatio) della domanda (61).

La domanda di risarcimento del danno per equivalente (per la quale gli artt. 2043 e 2056 del codice civile non prevedono, invece, alcuna forma di eccessiva onerosità per il debitore) costituisce una richiesta di reintegrazione del patrimonio del danneggiato che si realizza semplicemente mediante l'attribuzione allo stesso di una somma di denaro, atteggiandosi, quindi, come la forma, per così dire, tipica di ristoro del pregiudizio subito dal danneggiato per effetto dell'illecito (62).

6. La nostra critica all'impostazione della sentenza della Cassazione n. 2402 del 1998 (aspetti di diritto sostanziale)

Nel 1985 una parte della dottrina affermò "per la prima volta" che il risarcimento in forma specifica reagiva ad un danno diverso da quello risarcito per equivalente: nel primo caso, infatti, il danno sarebbe quello materiale, percepibile nel mondo reale, mentre nel secondo il danno sarebbe quello patrimoniale in senso proprio, misurato con il criterio della differenza e, dunque, frutto di un computo meramente ideale (63). Corollario di tale impostazione è che il medesimo fatto, ovvero il danno ingiusto, dovrebbe essere considerato e qualificato sotto due profili differenti, a seconda che si richieda il risarcimento in forma specifica o quello per equivalente (64). Così operando il quantum in denaro dovuto ex art. 2058 c.c. sarebbe diverso da quello dovuto ex art. 2056 c.c..

Una parte minoritaria della giurisprudenza di legittimità, partendo dal corretto presupposto che il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana possa avvenire in forma specifica, o per equivalente, avendo entrambi la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza del fatto dannoso, ha aderito al pensiero dottrinario sopra esposto, ritenendo che sussista una differenza, in relazione al quantum *debeatur* (ci riferiamo alla somma da erogare al danneggiato) fra la riparazione in forma specifica, ed il risarcimento per equivalente. Nella prima, infatti, la somma dovuta dovrebbe essere calcolata sui costi occorrenti per la riparazione della cosa, mentre nella seconda

la somma si riferirebbe alla mera differenza tra il bene integro, cioè nel suo stato originario, ed il bene danneggiato (65). E questa è l'impostazione che a partire dal 1998 la Cassazione ha seguito in tema delle c.d. riparazioni antieconomiche di un veicolo.

In base a tale pensiero qualora la riparazione del pregiudizio subito vada oltre la ricostituzione della situazione anteriore, e produca un "vantaggio economico" in capo al danneggiato, acquistando il bene un maggior pregio per effetto delle riparazioni, il Giudice dovrebbe tenerne conto "riducendo" in maniera corrispettiva la "misura del risarcimento" (ma sulla *compensatio lucri cum damno*, in riferimento ai danni ad un veicolo, si rinvia specificamente ai paragrafi n. 8. e 8.1) (66).

È stata, ad esempio, ritenuta giustificata la riduzione della misura del risarcimento, consistente nella somma occorrente per il totale rifacimento del pavimento di un immobile non riparabile parzialmente, in considerazione del fatto che dal completo rifacimento dello stesso, le condizioni estetiche e funzionali del pavimento sarebbero divenute migliori rispetto a quelle preesistenti al suo danneggiamento (67).

Secondo questa impostazione il risarcimento non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dallo stesso (68), con la conseguenza che potrebbe essere assunto, come indice per la determinazione della misura del risarcimento dovuto, un raffronto sintetico e globale tra il valore della cosa prima e dopo l'evento dannoso (69).

Ma è corretto ritenere che la somma di denaro necessaria alla reintegrazione in forma specifica potrebbe essere superiore rispetto a quella a cui avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c. (70)? Ed è vero che il risarcimento per equivalente è pari alla sola differenza tra il valore del bene prima e dopo l'evento dannoso, mentre tale valore viene superato nel risarcimento in forma specifica, riguardando i costi occorrenti per l'intera riparazione della cosa (71)?

A nostro modo di vedere nel nostro ordinamento non esistono due specie di obbligazioni risarcitorie: la categoria unitaria del danno, che si rende risarcibile in quanto conseguenza patrimoniale negativa della lesione di una situazione giuridica soggettiva, è fonte di un'obbligazione risarcitoria per la quale l'ordinamento prevede due modalità alternative di attuazione che, come è stato ritenuto dalla miglior dottrina, molto critica dell'orientamento inaugurato dalla decisione della Cassazione n. 2402 del 1998, altro non sono se non "fogge diverse di una sola entità" (72).

In altre parole unica è l'obbligazione risarcitoria, mentre le due forme di risarcimento rappresentano solo "le modalità alternative di attuazione della stessa". Occorre, infatti, qualificare il danno come requisito unitario, che

non consente alcuna distinzione, per di più derivata dall'“esterno”, nel senso che lo stesso sarebbe variabile a seconda del rimedio risarcitorio di volta in volta prescelto dal danneggiato nell'atto introduttivo (73), o, aggiungiamo noi, e crediamo che ciò sia concesso alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, dell'interpretazione della domanda effettuata dal Giudice del merito come nella prassi avviene nella materia del risarcimento dei danni riportati ad un veicolo.

Opinando diversamente di certo si presenterebbe una questione di legittimità costituzionale, ex art. 3 Cost., dell'art. 2058 c.c., il quale si configurerebbe come norma portante un'obbligazione risarcitoria di contenuto economico diverso, che, ad arbitrio del danneggiato, potrebbe esporre il responsabile ad un costo del risarcimento superiore al costo di quello per equivalente (74).

Inoltre, qualora non si seguisse tale pensiero, il risarcimento in forma specifica diventerebbe una variabile indipendente, in contrasto con un'idea di responsabilità come regola di una razionalità conseguita mediante il calcolo in anticipo del costo del danno e del costo di prevenzione di esso (75). Non sarebbe, infatti, calcolabile un danno che può essere liquidato in base a parametri diversi, rimanendo a priori sconosciuto di quale criterio si farà uso in sede di liquidazione del danno. Peraltro non sarebbe razionale una disciplina che facesse scaturire da una stessa condotta effetti alternativi diversi, rimettendone la scelta all'arbitrio del soggetto privato che da tale diversità potrebbe trarne un vantaggio.

L'alternativa rispetto al risarcimento per equivalente non consente di ritenere che sia diverso il danno da risarcire, ma impone, invece, di pensare al danno come una lesione giuridica alla quale consegue un ammanco, e la lesione è tale a prescindere dal mezzo risarcitorio che il danneggiato ritiene di scegliere. È stato osservato in dottrina come l'ipotizzata diversità di costi non possa che essere il frutto di un equivoco, poiché se il risarcimento in forma specifica correttamente inteso non può che ripristinare, tenendo conto delle condizioni anteriori e posteriori, la stessa situazione qualitativa e quantitativa che preesisteva al fatto responsabilità, il risarcimento per equivalente non può che essere il prezzo corrispondente a tale ripristino (76). D'altronde il danneggiato, qualora si avvalga della scelta attribuitagli dall'art. 2058 c.c., non pretende il risarcimento di un danno ulteriore che si aggiunge alla perdita o alla diminuzione di valore del bene, visto che la pretesa avanzata dall'attore mira al soddisfacimento del medesimo diritto di credito (77).

Alla luce di quanto detto ci sembra contestabile l'affermazione della Cassazione secondo cui il quantum del risarcimento per equivalente sarebbe calcolato in base ai criteri cui rinvia l'art. 2056 c.c., mentre quello del risarcimento in forma specifica si riferirebbe ai costi del ripristino, e ciò alla luce dell'unitaria natura del danno, e dell'identità di funzione del risarcimento (78).

7. La nostra critica all'impostazione della sentenza della Cassazione n. 2402 del 1998 (aspetti di diritto processuale)

Secondo la Cassazione del 1998, a fronte di una richiesta di reintegrazione in forma specifica, allorché il costo per ripristinare il mezzo risulti notevolmente superiore al valore di mercato, il Giudice ha il potere, ex art. 2058, Il comma, c.c., di non accogliere “la domanda così come formulata”, e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente attraverso la corresponsione di una somma pari alla “differenza tra il valore del bene prima e dopo l'evento dannoso” (79).

A ben vedere nel caso esaminato dalla S.C. “la domanda così come formulata” non era, però, di reintegrazione in forma specifica, bensì di risarcimento per equivalente, e se è vero che qualora l'attore richieda la reintegrazione in forma specifica il Giudice può disporre il risarcimento per equivalente, lo stesso non è possibile nel caso inverso, ovverosia nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia espressamente richiesto nell'atto introduttivo il risarcimento per equivalente.

Ad avviso di chi scrive quest'ultimo rilievo indubitabilmente mostra la non particolare solidità delle considerazioni svolte dalla Cassazione del 1998, visto che le stesse contrastano palesemente con il principio generale, ribadito in maniera costante dalla stessa Cassazione, secondo cui non è consentito al Giudice, senza violare l'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato), disporre la reintegrazione in forma specifica qualora il danneggiato abbia richiesto il risarcimento per equivalente (80).

L'attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente può essere disposta dal Giudice d'ufficio, nell'esercizio del suo potere discrezionale, esclusivamente se sia stata proposta domanda di reintegrazione in forma specifica: soltanto in questo caso è possibile, secondo la Cassazione, passare dal più (reintegrazione in forma specifica) al meno (risarcimento per equivalente), nell'ambito dello stesso petitum (81). In altre parole i poteri d'ufficio del Giudice sono previsti dal capoverso dell'art. 2058 c.c. soltanto nel caso in cui sia stata richiesta la reintegrazione in forma specifica, e non sono assolutamente estensibili alla diversa ipotesi di domanda risarcitoria per equivalente: in tal caso questa tutela non può venire in considerazione, essendo il danneggiante tenuto a risarcire il danno senza limiti diversi dall'effettivo ammontare dello stesso (artt. 1223, 2056 e 2740 c.c.) (82).

Corollario di tale impostazione è che qualora l'oggetto della domanda originaria concerna il risarcimento del danno per equivalente, costituisce mutatio libelli, non consentita dall'art. 184 c.p.c., chiedere nella precisazione delle conclusioni la reintegrazione in forma specifica, risultando mutato il petitum originario non coincidente con la riparazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato (83). La reintegrazione in forma specifica non è, infatti, neppure per implicito compresa nella domanda di

richiesta di risarcimento per equivalente (84), costituendo qualcosa di più rispetto a questa (85); tutto ciò, come detto, fermo restando che in subiecta materia le parti attrici formulano nella quasi totalità dei casi una domanda di risarcimento per equivalente.

Orbene, se è vero che spetta al Giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, nonché delle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, e qualificare l'azione esercitata, è anche vero che il Giudice deve rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia al petitum richiesto sulla base del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (86).

Se, quindi, l'attore, nel caso esaminato dalla Cassazione nel 1998 (87), aveva richiesto il risarcimento per equivalente, il collegio non poteva interpretare e qualificare la domanda come se lo stesso avesse, "in effetti" (per usare la terminologia della decisione del 1998, nonché delle successive della S.C. richiamate in precedenza), richiesto la reintegrazione in forma specifica: ciò, come visto, non è consentito.

8. La nostra critica alla tesi della compensatio lucri cum danno in tema di danni riportati ad un veicolo

Nel 2001 la S.C. ritenne per "la prima volta" (ma, al riguardo, giova precisare come la Cassazione, pur avendo talvolta parlato di indebita locupletazione del danneggiato (88), non abbia successivamente ribadito il principio, peraltro sostenuto solo da una parte minoritaria della giurisprudenza di merito) (89) come la regola secondo la quale il risarcimento non può creare a favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio "un valore economico maggiore" della differenza patrimoniale negativa indotta dallo stesso, costituisse, in realtà un'applicazione dell'istituto della compensatio lucri cum danno (90). Questo prevede che nella valutazione quantitativa del danno vadano detratti gli eventuali vantaggi che il fatto dannoso abbia procurato al danneggiato come conseguenza diretta ed immediata (91). Nell'ipotesi in cui la riparazione del pregiudizio subito ad un veicolo sia andata oltre la ricostituzione della situazione anteriore, ed abbia prodotto un vantaggio economico al proprietario dello stesso, seguendo tale pensiero il Giudice non potrebbe non tenerne conto, e dovrebbe ridurre in maniera corrispondente la misura del risarcimento (92).

Nel corpo della stessa sentenza, in maniera singolare, si legge, comunque, come "sia ben difficile che a seguito delle riparazioni che si rendono necessarie a causa del fatto dannoso un mezzo acquisti un valore commerciale più elevato, mentre è più frequente che aumenti il complesso delle utilità che il veicolo produce, e ciò grazie alle sostituzioni dei pezzi che ne garantiscono una più elevata funzionalità" (93).

Al di là dell'evidente incongruenza, ci si chiede, però, se in realtà sia corretto ritenere che l'eventuale vantaggio economico, ottenuto dal proprietario di un veicolo di non recente costruzione per la riparazione dello stesso, rappresenti in effetti una conseguenza immediata e diretta dell'illecito, ovverosia del sinistro stradale (94).

Da decenni la giurisprudenza di legittimità, in relazione ai danni alle cose (95), afferma come, nella liquidazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato in conseguenza di un fatto illecito, perché possa detrarsi un incremento patrimoniale acquisito dal danneggiato medesimo è necessario che l'incremento, così come il pregiudizio, costituiscano conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto (96).

Il principio secondo cui ove dal fatto illecito derivi qualche vantaggio per il danneggiato deve tenersene conto nella liquidazione del danno, sottraendolo dal risarcimento, è applicabile esclusivamente nel caso in cui il pregiudizio e l'incremento patrimoniale costituiscano entrambi la conseguenza immediata e diretta del medesimo fatto, quali suoi effetti contrapposti (97). Nella compensatio lucri cum danno è, infatti, necessario che il pregiudizio e l'incremento patrimoniale abbiano fondamento nella stessa serie causale, ovverosia che si presentino come due aspetti in contrapposizione di un "medesimo evento", avente in sé stesso l'idoneità fisica a determinare, oltre il danno, anche l'effetto vantaggioso (98).

Qualora, invece, il vantaggio patrimoniale non sia stato determinato dal danneggiante con il suo fatto illecito, non trovando la sua causa immediata e diretta nell'illecito, generatore del danno, e costituendo lo stesso soltanto l'occasione, ovverosia un mero antecedente fattuale, il principio della compensatio lucri cum danno non può trovare applicazione (99).

Inoltre, nell'ipotesi in cui il fatto generatore del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato sia diverso da quello che, invece, ha procurato un vantaggio, questo non può ridurre il pregiudizio derivato al danneggiato (100). L'incremento patrimoniale ed il pregiudizio non possono avere il loro titolo in fatti diversi, dovendo derivare da un unico rapporto, cioè da un'unica situazione o da un unico illecito, nel senso che se il lucro trae la sua fonte e la sua ragione giuridica da un titolo di diversa natura, ed indipendente dal fatto illecito generatore del danno, non si può procedere alla compensazione (101).

Il nesso eziologico, oltre, ovviamente, all'unicità del titolo, rappresentano, relativamente ai danni alle cose, le condizioni imprescindibili per la computabilità degli eventuali vantaggi, risultando altrimenti il danno e l'effetto favorevole chiaramente indipendenti tra loro (102).

In altre parole il Giudice deve con rigore accertare, caso per caso, se il pregiudizio e l'incremento patrimoniale, dei cui effetti economici viene chiesta la compensazione, siano o meno direttamente dipendenti da un fatto illecito del terzo (103), avente in sé la normale idoneità a

determinare l'effetto vantaggioso (104). Ai fini della determinazione dell'esatta misura del danno risarcibile il Giudice può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio, visto che sotto il profilo processuale l'eccezione della *compensatio lucri cum damno* è, secondo il costante orientamento della S.C., rilevabile d'ufficio, trattandosi di una eccezione in senso lato (105). Con essa non viene, infatti, prospettata alcun ampliamento dell'iniziale oggetto della controversia, che rimane circoscritto alla valutazione globale delle conseguenze dirette dell'illecito nella sfera economica del danneggiato (106).

È stata, ad esempio, negata dalla giurisprudenza di legittimità efficacia compensativa al lucro derivante dall'aumento di valore di una parte di un fondo, dovuto all'esecuzione di un'opera pubblica, nei confronti del danno prodotto al diritto di proprietà per l'occupazione illegittima dell'altra parte del fondo. In questo caso il vantaggio non deriva, infatti, dal fatto illecito, bensì da un fatto diverso e successivo, ovvero dall'esecuzione dell'opera pubblica (107).

Ancora, ad avviso della Cassazione si deve escludere che possa prendersi in considerazione, ai fini di una sua detrazione dall'entità economica del danno prodotta da immissioni industriali, l'eventuale maggior valore che l'immobile da queste interessate possa aver acquisito per essersi venuto a trovare in una zona di sviluppo industriale a seguito dell'approvazione del locale piano regolatore (108).

8.1. Il recente intervento delle S.U. della S.C. in tema di *compensatio lucri cum damno*

Di recente le Sezioni Unite, con quattro sentenze gemelle, si sono occupate della figura della *compensatio lucri cum damno* in vicende ove gli illeciti non avevano, però, cagionato danni alle cose, bensì lesioni personali, o il decesso. Nelle ipotesi considerate il vantaggio acquisito al patrimonio del danneggiato in connessione con il fatto illecito derivava da un titolo diverso, e, in particolare, vi erano "due soggetti obbligati" sulla base di fonti differenti (109). Nei casi esaminati dalle S.U. della S.C. vi era, infatti, un secondo soggetto, diverso da quello che aveva cagionato l'illecito, chiamato per legge o per contratto ad erogare un "beneficio", ed in presenza di una duplicità di posizioni pretensive del danneggiato verso due soggetti diversi, tenuti ciascuno in base ad un titolo differente, di certo sussisteva la necessità di assicurare una reintegra completa nel patrimonio di chi aveva subito un danno, ma ciò "senza duplicazioni".

Ad esempio, nella prima delle quattro sentenze gemelle si legge testualmente che: "in tema di *compensatio lucri cum damno*, la detrazione dell'attribuzione patrimoniale occasionata dall'illecito dall'ammontare del risarcimento del danno ad esso conseguente presuppone, sul piano funzionale, che il beneficio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito, e, sul piano strutturale, che ad esso si accompagni un

meccanismo di surroga o di rivalsa capace di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per il responsabile.

Secondo le S.U. della S.C. deve, pertanto, escludersi la detraibilità del valore capitale della pensione di reversibilità erogata ai familiari superstiti dal risarcimento loro spettante per la morte della vittima dell'illecito, trattandosi di una prestazione con funzione previdenziale che rinviene la sua causa necessaria, oltre che nella previsione di legge, nel sacrificio del lavoratore attraverso il versamento dei contributi, e che non prevede alcun "subentro" dell'INPS verso i terzi responsabili del fatto illecito che ha determinato la morte del familiare. Dall'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale subito dal familiare di una persona deceduta per fatto illecito altrui non deve, quindi, essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, e ciò in virtù della natura non risarcitoria dell'erogazione previdenziale che è attribuita alle condizioni stabilite dalla legge come effetto dei contributi versati nel corso del rapporto di lavoro, e che si ricollega al fatto-decesso in quanto tale, senza che debba essere attribuita alcuna rilevanza alla sua causa".

Come si può vedere il problema affrontato dalla S.U. è ben diverso da quello relativo alla "compensazione" in tema di danni al veicolo, ma, in tutte e quattro le decisioni, la stessa ha, comunque, espressamente precisato come: "restino fuori dai quesiti rivolti alle Sezioni Unite tutte le ipotesi in cui, pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni, ed, al contempo, obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria". Ed è questo proprio il caso che qui ci occupa, ove il soggetto responsabile è lo stesso che è tenuto, insieme ad un'impresa di assicurazione, a risarcire il danno (110).

Le S.U. della S.C. hanno, comunque, ritenuto, per quel che qui interessa, come la sollecitazione a compiere la verifica in tema di assorbimento del beneficio nel danno in base ad un test eziologico unitario, secondo il medesimo criterio causale prescelto per dire risarcibili le poste dannose, non possa spingersi fino al punto di attribuire rilevanza ad ogni "vantaggio indiretto o mediato", perché ciò condurrebbe ad un'eccessiva dilatazione delle poste imputabili al risarcimento, finendo con il considerare il verificarsi stesso del vantaggio un "merito da riconoscere al danneggiante" (111). Si tratta di un esito interpretativo che discende pianamente dall'insegnamento della dottrina, la quale ha evidenziato come le conseguenze vantaggiose, al pari di quelle dannose, possano computarsi solo finché rientrano nella serie causale dell'illecito, da determinarsi secondo un criterio adeguato di causalità, sicché il beneficio non è computabile in detrazione con l'applicazione della *compensatio* allorché trovi altrove la sua fonte, e nell'illecito solo un coefficiente causale (112).

D'altronde, ad avviso delle S.U. affidare il criterio di selezione tra i casi in cui ammettere o negare il cumulo all'asettico utilizzo delle medesime regole anche per il vantaggio finisce per ridurre la quantificazione del danno, e l'accertamento della sua stessa esistenza, ad una "mera operazione contabile", trascurando così la doverosa indagine, da parte del Giudice, sulla ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato. Invece, ai fini della delineazione di quel criterio di selezione proprio da tale indagine occorre muovere, fermo restando che la determinazione del vantaggio computabile richiede che quest'ultimo sia "causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito".

In altre parole occorre verificare il collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria; non corrisponde, infatti, al principio di razionalità-equità che la sottrazione del vantaggio sia consentita in tutte quelle vicende in cui l'elisione del danno finisca per "avvantaggiare esclusivamente il danneggiante", apparendo preferibile, in tali evenienze, "favorire chi senza colpa abbia subito l'illecito" rispetto a chi, colpevolmente, lo abbia causato: d'altronde, sarebbe del tutto illogico premiare chi si sia comportato in modo negligente attraverso un "alleggerimento della propria posizione debitoria".

A nostro modo di vedere ci sembra emblematica l'affermazione secondo cui affidare il criterio di selezione tra i casi in cui ammettere o negare il cumulo all'"asettico utilizzo" delle stesse regole anche per il vantaggio finisce per ridurre la quantificazione del danno, e l'accertamento della sua stessa esistenza, ad una "mera operazione contabile" (113), quella che gli addetti ai lavori definiscono "operazione relitto". Ciò è proprio quello che accade in subiecta materia, laddove la giurisprudenza di legittimità, talvolta anche in maniera laconica, si limita, ad esempio, a rigettare un ricorso sul mero presupposto che "il Giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio della rilevanza della comprovata antieconomicità della riparazione" (114).

L'eventuale "vantaggio" di avere a disposizione, a seguito delle riparazioni, un veicolo "in condizioni migliori", a ben vedere non deriva in via diretta ed immediata dal fatto illecito, ma da circostanze ad esso del tutto estranee, costituendone soltanto l'occasione. Peraltro, il supposto aumento di valore della cosa è solo una conseguenza dell'avvenuto risarcimento, che opera in un momento diverso e successivo all'illecito. La S.C. ha, infatti, più volte affermato, anche a Sezioni Unite, come l'effetto dell'istituto della compensatio lucri cum damno, che si riconnette al criterio di determinazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c., si verifica esclusivamente allorché il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell'illecito, quali suoi effetti contrapposti, e non pure quando il fatto generatore del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato sia diverso da quello che gli abbia, invece, procurato un vantaggio (115).

Partendo da tale ultimo presupposto una parte minoritaria della giurisprudenza di merito ritiene che potrebbe, altresì, sussistere un concorso di colpa da parte del proprietario di un veicolo in relazione ai danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (116).

Come detto in precedenza, però, da oltre quarant'anni la S.C. ha affermato che non rientra nella previsione dell'art. 1227, II comma, c.c., il comportamento di quel creditore che sottoponga la cosa danneggiata a costose riparazioni, anziché venderla e sostituirla con altra uguale, in quanto tale contegno tende ad eliminare o a diminuire il danno anteriore al fine di continuare a disporre della res come prima (117). L'art. 1227, II comma, c.c., si riferisce, infatti, ad un contegno del danneggiato successivo all'evento dannoso che, inseritosi nello svolgimento delle conseguenze di questo, ne abbia prodotto un aggravamento (118).

(*) Il presente scritto è contenuto nella monografia dal titolo: "Le procedure liquidative ed il danno al trasportato nella r.c.a.", di prossima pubblicazione da parte della Casa editrice La Tribuna, nella collana Tribuna d'autore. Nel prossimo numero della Rivista verrà pubblicato uno scritto dal titolo "Il danno al veicolo nel Codice delle Assicurazioni".

NOTE

(1) Si veda, in argomento in dottrina, CAMERIERI, *Danno da sinistro stradale, dovere di diligenza del danneggiato e diritto alla reintegrazione in forma specifica*, in *Giust. civ.* 1986, I, 2259. È stato al riguardo osservato in dottrina (VIANELLO, *Osservazioni critiche sul rapporto tra risarcimento per equivalente e reintegrazione in forma specifica in tema di danno da sinistro stradale*, in *DPA* 1987, 131) come occorra considerare che i costi risarcitori si riflettano sul sistema, e ciò perché il problema diventa comunque un problema a cui è interessata l'intera collettività.

(2) Cass. 3 giugno 1977, n. 2268, in *RGCT* 1978, 48.

(3) Si veda per tutte, per la giurisprudenza di merito, A. Palermo 18 febbraio 1991, in *Temi sic.* 1991, 23. Ma su tali problematiche si rinvia allo scritto di Giorgio Gallone dal titolo *Le allegazioni probatorie nell'ambito del risarcimento del danno ad un veicolo*, pubblicato in *questa Rivista* nel fascicolo n. 12 del 2018.

(4) Cass. 5 dicembre 1975, n. 4034, in *RCP* 1976, 724.

(5) Cass. 23 febbraio 1976, n. 587, in *RGCT* 1977, 211.

(6) VIANELLO, *Osservazioni critiche sul rapporto tra risarcimento per equivalente e reintegrazione in forma specifica in tema di danno da sinistro stradale*, in *DPA* 1987, 131; COLA, *Brevi note in tema di riparazioni antieconomiche di vetture incidentate e dovere di diligenza del danneggiato*, in *RGCT* 1981, 416.

(7) ALIBRANDI, *In tema di danni riportati dai veicoli a causa di sinistri stradali*, in *questa Rivista* 1991, 371.

(8) Cass. 6 settembre 1976, n. 3109, in *RCP* 1977, 474.

(9) Cass. 17 febbraio 1979, n. 1066, in *RCP* 1979, 483. Il principio sopra esposto è perfettamente conforme a quello enunciato per due volte dalla Cassazione, sempre nella metà degli anni 70, secondo cui "la liquidazione del danno non deve necessariamente essere contenuta entro i limiti di valore del bene danneggiato". Ad avviso della prima sentenza (Cass. 8 marzo 1974, n. 619, in *RCP* 1975, 557) "in tema di determinazione del quantum risarcibile la liquidazione del danno non deve necessariamente essere contenuta entro i limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio che dal danneggiamento è derivato al creditore, in quanto il risarcimento è diretto alla completa restituzione in integrum (in forma specifica o per equivalente) del patrimonio del danneggiato". Ad avviso della seconda (Cass. 11 dicembre 1974, n. 4179, in *RCP* 1975, 459) "la responsabilità ex art. 2043 c.c. comporta

l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato di diritto violato, e ciò anche nel caso in cui tale ripristino possa risultare per il danneggiante ancora più oneroso del risarcimento per la perdita totale del bene danneggiato".

(10) Cass. 9 ottobre 2012, n. 17217, in *Banca Dati DeJure*. È stato osservato in dottrina (COLA, *Brevi note in tema di riparazioni antieconomiche di vetture incidentate e dovere di diligenza del danneggiato*, in *RGCT* 1981, 416) come pretendere che il proprietario di un veicolo incidentato possa ritenersi pago, a titolo di risarcimento, di ricevere una somma di denaro pari al valore di mercato di un mezzo in analoghe condizioni d'uso sia certamente iniquo. Basti pensare che, normalmente, per un proprietario il suo veicolo ha un valore maggiore, per motivi facilmente intuibili, rispetto ad altri mezzi usati in analoghe condizioni, talché la fungibilità stessa può essere seriamente discussa. Il tutto, si badi bene, a prescindere dal c.d. valore affettivo.

(11) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 21 marzo 2011, n. 6363, in *Banca Dati DeJure*. In generale sull'argomento, si veda anche, in giurisprudenza, Cass. 17 febbraio 1995, n. 1712, in *RCP* 1995, 533. Nel senso, invece, che pure in tali ipotesi il danneggiato possa pretendere un risarcimento superiore al valore del veicolo qualora lo stesso fosse stato in un ottimo stato di manutenzione, si veda, per la giurisprudenza di merito, G.d.P. Davoli 12 maggio 2004, in *questa Rivista* 2004, 902.

(12) È stato osservato dalla giurisprudenza di merito (G.d.P. Bari 5 luglio 1997, in *questa Rivista* 1997, 1008) come allorché il mezzo danneggiato abbia notevole vetustà non può essere riconosciuto al proprietario l'integrale rimborso delle spese di riparazione: tutto ciò a meno che non venga provato dall'interessato che, nonostante l'usura, il mezzo era in stato di buona agibilità e conservazione tale da giustificare l'elevato costo per la rimessa in ripristino. Sui valori monetari riportati dai due tipi di "Eurotax", si veda, in dottrina, BIONDI, *Diritto alla riparazione del veicolo: valore pre-sinistro, diligenza del danneggiato ed eccessiva onerosità*, in *questa Rivista* 1995, 295.

(13) Nel senso che il proprietario di un veicolo ha il diritto di farlo riparare, e di chiedere l'importo delle riparazioni, si veda, per la giurisprudenza di merito, G.d.P. Catania, 7 aprile 1998, in *questa Rivista* 1999, 795; P. Catania 2 gennaio 1997, in *questa Rivista* 1997, 169; T. Perugia 10 febbraio 1987, in *questa Rivista* 1987, 794.

(14) Si veda, in argomento in dottrina, GENTILE, *Responsabilità da incidente stradale*, in *questa Rivista* 1998, 1015. Sulla rilevanza della manifestazione di volontà del proprietario a continuare ad utilizzare il veicolo incidentato a cui era abituato, si veda, per la giurisprudenza di merito, T. Rovigo, 18 novembre 2002, in *questa Rivista* 2003, 610.

(15) In generale sull'argomento, si veda in dottrina, ROSSETTI, *L'assicurazione obbligatoria della rca*, Torino 2010, 431, PANTANO, *Chiose in tema di riparazioni antieconomiche di veicoli incidentati*, in *Ras. giur. umbra* 1997, 455; CAMERIERI, *Danno da sinistratale, dovere di diligenza del danneggiato e diritto alla reintegrazione in forma specifica*, in *Giust. civ.* 1986, I, 2259; GIANNINI, *Il danno da sinistro stradale*, Milano 1983, 66.

(16) G.d.P. Milano 22 giugno 2012, in *Banca Dati DeJure*; G.d.P. Torino 28 aprile 2008, in *Banca Dati DeJure*; G.d.P. Siracusa 14 maggio 2004, in *Il merito* 2005, 5, 51; G.d.P. Davoli 12 maggio 2004, in *questa Rivista* 2004, 902; G.d.P. Bari 21 ottobre 2003, in *Giur. it. rep.* 2005, v. Danni in materia civile 622; T. Rovigo 18 novembre 2002, in *questa Rivista* 2003, 610; T. Cremona 21 maggio 2001, in *questa Rivista* 2001, 834; G.d.P. Roma 30 maggio 1998, in *RGCT* 1998, 557; G.d.P. Catania 7 aprile 1998, in *questa Rivista* 1999, 795; A. Lecce 23 gennaio 1998, in *questa Rivista* 1999, 808; G.d.P. Pescara 28 febbraio 1998, in *PQM* 1998, I, 66; A. Lecce 17 luglio 1997, in *questa Rivista* 1998, 1013; P. Perugia 3 gennaio 1997, in *Rass. giur. umbra* 1997, 454; P. Catania 2 gennaio 1997, in *questa Rivista* 1997, 169; T. Busto Arsizio 18 giugno 1994, in *questa Rivista* 1995, 924; T. Perugia 10 febbraio 1987, in *questa Rivista* 1987, 794; T. Forlì 24 maggio 1985, in *questa Rivista* 1986, 44; T. Forlì 25 maggio 1985, in *RCP* 1986, 379; A. Genova 6 marzo 1985, in *Giust. civ.* 1986, I, 2257; P. Foligno 2 febbraio, 1984, in *questa Rivista* 1984, 451; P. Trieste 17 novembre 1980, in *RGCT* 1981, 416; A. Milano 17 febbraio 1978, in *questa Rivista* 1978, 341; T. Roma 16 giugno 1976, in *Temi rom.* 1976, 593; P. Bologna 23 gennaio 1971, in *Giur. mer.* 1972, 281; A. Bologna 8 novembre 1968, in *Giur. it.* 1969, I, 2, 302.

(17) *Digesto* Lib. XXV, Tit. VII., Volumi 1-2, 1753.

(18) Cass. 4 marzo 1998, n. 2402, in *questa Rivista* 1998, 566.

(19) T. Taranto 4 novembre 2016, in *Banca Dati DeJure*; G.d.P. Verona 5 ottobre 2015, in *questa Rivista* 2016, 154; G.d.P. Palermo 1 marzo 2011, in *questa Rivista* 2011, 614; G.d.P. Bari 10 settembre 2007, in *Banca Dati DeJure*; T. Roma 26 marzo 2005, in *Banca Dati DeJure*; T. Roma 22 febbraio 2005, in *Il merito* 2005, 12, 52; G.d.P. Casamassima 31 maggio 2004, in *questa Rivista* 2004, 1021; G.d.P. Casamassima, 6 febbraio 1998, in *questa Rivista* 1998, 362; G.d.P. Torino 10 ottobre 1997, in *questa Rivista* 1998, 65; G.d.P. Roma 6 giugno 1997, in *RGCT* 1997, 885; T. Teramo 29 maggio 1997, in *PQM* 1997, 39; T. Forlì 9 marzo 1994, in *questa Rivista* 1994, 1073; P. Taranto 9 marzo 1993, in *Giur. it.* 1994, I, 2, 1068; P. Torino 2 febbraio 1993, in *Ass.* 1993, II, 2, 164; A. Palermo 18 febbraio 1991, in *Temi Siciliana* 1991, 23; T. Asti 1 febbraio 1988, in *questa Rivista* 1988, 750; T. Monza 12 maggio 1981, in *RCP* 1982, 88; P. Imola 17 novembre 1978, in *Dir. prat. ass.* 1979, 563; A. Milano 10 ottobre 1978, in *Giur. mer.* 1980, 311; A. Aquila 3 gennaio 1978, in *RCP* 1978, 895; P. Jesi 21 luglio 1972, in *Dir. prat. ass.* 1974, 313; P. Pinerolo 4 gennaio 1967, in *Arch. resp. civ.* 1969, 486; P. Roma 10 aprile 1964, in *Temi rom.* 1964, 612.

(20) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 17 aprile 1968, n. 1150, in *RCP* 1969, 224; Cass. 28 settembre 1965, n. 2052, in *Giust. civ. mass.* 1965, 1054; Cass. 13 aprile 1964, n. 858, in *Giust. civ. mass.* 1964, 386; Cass. 12 luglio 1961, n. 1661, in *Giust. civ. mass.* 1961, 725. Nello stesso senso si veda, per la giurisprudenza di merito, in relazione ai danni riportati da un veicolo, G.d.P. Pescara 28 febbraio 1998, in *PQM* 1998, I, 66.

(21) Cass. 12 maggio 2017, n. 11797, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 5 febbraio 2013, n. 2720, in *Foro. it. rep.* 2013, v. Danni in materia civile 219, Cass. 2 luglio 2010, n. 15726, in *Vita not.* 2010, 1495; Cass. 25 settembre 1997, n. 9399, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 16 dicembre 1988, n. 6856, in *Giur. it. rep.* 1988, v. Danni in materia civile 204; Cass. 17 febbraio 1979, n. 1066, in *RCP* 1979, 483; Cass. 8 marzo 1974, n. 619, in *RCP* 1975, 557.

(22) Cass. 3 aprile 1982, n. 2063, in *Giur. it. rep.* 1982, v. Danni in materia civile 30.

(23) Cass. 8 gennaio 2013, n. 259, in *Contratti* 2013, 449.

(24) Cass. 11 dicembre 1974, n. 4179, in *RCP* 1975, 459.

(25) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 27 ottobre 2016, n. 21760, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 10 marzo 2016, n. 4718, in *Foro. it. rep.* 2016, v. Danni in materia civile 157; Cass. 10 novembre 2010, n. 22826, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 20 agosto 2009, n. 18515, in *Banca Dati DeJure*. Si veda, in tal senso in dottrina, VERDE, *Brevi note in tema di riparazioni antieconomiche*, in *questa Rivista* 2003, 671.

(26) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 5 luglio 2002, n. 9740, in *Giust. civ.* 2002, I, 209.

(27) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 30 novembre 2015, n. 24367, in *Banca Dati DeJure*. Si veda anche in argomento, da ultimo in giurisprudenza, Cass. 9 ottobre 2018, n. 24830, in *Banca Dati DeJure*.

(28) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 5 luglio 2002, n. 9740, in *Giust. civ.* 2002, I, 209.

(29) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 12 maggio 2017, n. 11797, in *Banca Dati DeJure*.

(30) G.d.P. Milano 22 giugno 2012, in *Banca Dati DeJure*; G.d.P. Torino 28 aprile 2008, in *Banca Dati DeJure*; G.d.P. Siracusa 14 maggio 2004, in *Il merito* 2005, 5, 51; G.d.P. Davoli 12 maggio 2004, in *questa Rivista* 2004, 902; G.d.P. Bari 21 ottobre 2003, in *Giur. it. rep.* 2005, v. Danni in materia civile 622; T. Rovigo 18 novembre 2002, in *questa Rivista* 2003, 610; T. Cremona 21 maggio 2001, in *questa Rivista* 2001, 834; G.d.P. Roma 30 maggio 1998, in *RGCT* 1998, 557; G.d.P. Catania 7 aprile 1998, in *questa Rivista* 1999, 795; A. Lecce 23 gennaio 1998, in *questa Rivista* 1999, 808; G.d.P. Pescara 28 febbraio 1998, in *PQM* 1998, I, 66; A. Lecce 17 luglio 1997, in *questa Rivista* 1998, 1013; P. Perugia 3 gennaio 1997, in *Rass. giur. umbra* 1997, 454; P. Catania 2 gennaio 1997, in *questa Rivista* 1997, 169; T. Busto Arsizio 18 giugno 1994, in *questa Rivista* 1995, 924; T. Perugia 10 febbraio 1987, in *questa Rivista* 1987, 794; T. Forlì 24 maggio 1985, in *questa Rivista* 1986, 44; T. Forlì 25 maggio 1985, in *RCP* 1986, 379; A. Genova 6 marzo 1985, in *Giust. civ.* 1986, I, 2257; P. Foligno 2 febbraio, 1984, in

questa Rivista 1984, 451; P. Trieste 17 novembre 1980, in *RGCT* 1981, 416; A. Milano 17 febbraio 1978, in questa Rivista 1978, 341; T. Roma 16 giugno 1976, in *Temi rom.* 1976, 593; P. Bologna 23 gennaio 1971, in *Giur. mer.* 1972, 281; A. Bologna 8 novembre 1968, in *Giur. it.* 1969, I, 2, 302.

(31) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 27 ottobre 2016, n. 21760, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 10 marzo 2016, n. 4718, in *Foro it. rep.* 2016, v. Danni in materia civile 157; Cass. 10 novembre 2010, n. 22826, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 27 gennaio 2010, n. 1688, in *Resp. civ.* 2010, 841; Cass. 5 luglio 2002, n. 9740, in *Giust. civ.* 2002, I, 209; Cass. 3 ottobre 1987, n. 7389, in questa Rivista 1988, 766.

(32) Sull'argomento si rinvia, comunque, al prossimo numero della Rivista, nella quale verrà pubblicato, nella rassegna di dottrina, uno scritto di Giorgio Gallone dal titolo "Il danno al veicolo nel Codice delle Assicurazioni".

(33) Cass. 5 luglio 2002, n. 9740, in *Giust. civ.* 2002, I, 209; Cass. 4 marzo 1998, n. 2402, in questa Rivista 1998, 566; Cass. 26 febbraio 1979, n. 1264, in *Giur. it. rep.* 1979, v. Danni in materia civile 108; Cass. 8 marzo 1974, n. 619, in *RCP* 1975, 557.

(34) Cass. 8 marzo 1974, n. 619, in *RCP* 1975, 557.

(35) Cass. 4 marzo 1998, n. 2402, in questa Rivista 1998, 566.

(36) Cass. 4 marzo 1998, n. 2402, in questa Rivista 1998, 566.

(37) Ci riferiamo a Cass. 5 dicembre 1975, n. 4034, in *RCP* 1976, 724. Per quanto attiene alla giurisprudenza di merito, si veda, P. Taranto 9 marzo 1993, in *Foro it.* 1994, I, 2, 1068; A. Aquila 3 gennaio 1978, in *RCP* 1978, 895.

(38) Nello stesso senso si veda, nella giurisprudenza di legittimità, in relazione, però, a beni diversi dal veicolo, Cass. 12 maggio 2017, n. 11797, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 5 febbraio 2013, n. 2720, in *Foro it. rep.* 2013, v. Danni in materia civile 219, Cass. 2 luglio 2010, n. 15726, in *Vita not.* 2010, 1495; Cass. 25 settembre 1997, n. 9399, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 16 dicembre 1988, n. 6856, in *Giur. it. rep.* 1988, v. Danni in materia civile 204; Cass. 17 febbraio 1979, n. 1066, in *RCP* 1979, 483; Cass. 8 marzo 1974, n. 619, in *RCP* 1975, 557.

(39) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 5 luglio 2002, n. 9740, in *Giust. civ.* 2002, I, 209; Cass. 26 febbraio 1979, n. 1264, in *Giur. it. rep.* 1979, v. Danni in materia civile 108; Cass. 8 marzo 1974, n. 619, in *RCP* 1975, 557.

(40) Su tali problematiche si rinvia allo scritto Le allegazioni probatorie nell'ambito del risarcimento del danno ad un veicolo, pubblicato in questa Rivista nel n. 12 del 2018.

(41) Cass. 4 marzo 1998, n. 2402, in questa Rivista 1998, 566. Tale principio è stato successivamente ribadito in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. 9 luglio 2018, n. 18016, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 8 gennaio 2016, n. 124, in questa Rivista 2016, 419; Cass. 26 maggio 2014, n. 11662, in *Danno e resp.* 2014, 1135; Cass. 28 aprile 2014, n. 9367, in *RCP* 2014, 996; Cass. 18 marzo 2014, n. 6195, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 21 marzo 2011, n. 6336, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 21 ottobre 2010, n. 21012, in *Studium iuris* 2011, 191; Cass. 26 febbraio 2008, n. 4990, in *Banca Dati DeJure*.

(42) A ben vedere già nel 1975 la Cassazione (Cass. 4 dicembre 1975, n. 4034, in *RCP* 1976, 724) aveva affrontato un problema analogo, e la massima ufficiale così recitava: "per provvedere ai sensi dell'art. 2058 c.c. alla reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, della situazione economica nella quale si trovava il danneggiato prima del fatto illecito è giuridicamente corretto ritenere che, in caso di danni a veicoli, in luogo di computare le spese necessarie per la riparazione, e la conseguente svalutazione del veicolo riparato, si tenga conto della differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente, e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione, e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato". Ancora, nell'anno successivo, ovvero nel 1976, la Cassazione (Cass. 23 febbraio 1976, n. 587, in *RGCT* 1977, 211), nell'attestare che "il proprietario di un'autovettura di vecchia costruzione, e per ciò, di esiguo valore commerciale, rimasta danneggiata da sinistro stradale, non è tenuto a venderla, ed acquistarne un'altra parimenti usata, pretendendo

dal danneggiante, a titolo di risarcimento, la differenza di prezzo, ma può farla riparare e chiedere al responsabile l'importo della riparazione", nella disamina delle questioni del diritto operate nella motivazione, ovvero nella parte in cui erano esposte le ragioni che avevano indotto la Cassazione a prendere quella decisione, affermò che "qualora il risarcimento in forma specifica fosse risultato eccessivamente oneroso per il debitore il Giudice poteva, ai sensi dell'art. 2058, II comma, c.c., disporre che il risarcimento avvenisse solo per equivalente". A ben vedere quest'ultimo principio non atteneva alla parte più propriamente preletiva della decisione, non avendo alcuna specifica rilevanza nel corpo del dispositivo, e non era contenuto nella massima ufficiale. Infine, occorre precisare come negli anni 60 la Cassazione (Cass. 17 maggio 1966, n. 1262, in *Banca e Borsa* 1967, II, 232) avesse affermato che, nel caso in cui un veicolo fosse stato danneggiato mentre era depositato in un'officina, il danneggiante non poteva essere condannato, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento di una somma corrispondente al prezzo di listino della macchina, né alla consegna di un'altra macchina nuova della stessa marca e dello stesso tipo di quella rimasta danneggiata, poiché in tal modo sarebbe stato attribuito al danneggiato qualcosa di più e di diverso, e cioè una macchina nuova al posto di quella da lui consegnata, e già usata, seppure per breve tempo.

(43) È stato osservato in dottrina (BIONDI, *Diritto alla riparazione del veicolo: valore pre-sinistro, diligenza del danneggiato ed eccessiva onerosità*, in questa Rivista 1995, 295), come il termine di paragone per misurare l'eccessiva onerosità in subiecta materia non è dato dal valore pre-sinistro, bensì da un valore che, partendo da esso, lo supera, e che, in base alle circostanze di fatto, può essere considerato "più oneroso", ma non ancora "eccessivamente oneroso".

(44) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 4 marzo 1998, n. 2402, in questa Rivista 1998, 566.

(45) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 4 marzo 1998, n. 2402, in questa Rivista 1998, 566.

(46) Questo principio è stato affermato sin dalla lontana Cass. 5 dicembre 1975, n. 4034, in *RCP* 1976, 724.

(47) Si veda, per tutte in giurisprudenza, Cass. 21 ottobre 2010, n. 21012, in *Studium iuris* 2011, 191.

(48) Cass. 4 marzo 1998, n. 2402, in questa Rivista 1998, 566. Nello stesso senso si veda, per la giurisprudenza di merito, G.d.P. Palermo 1 marzo 2011, in questa Rivista 2011, 614; G.d.P. Bari 10 settembre 2007, in *Banca Dati DeJure*.

(49) In tale ultimo senso, si veda, Cass. 22 maggio 2003, n. 8052, in questa Rivista 2003, 1073. Nello stesso senso si veda, per la giurisprudenza di merito, G.d.P. Casamassima 31 maggio 2004, in questa Rivista 2004, 1021. Le altre due sentenze della giurisprudenza di legittimità sono: Cass. 26 maggio 2014, n. 11662, in *Danno e resp.* 2014, 1135; Cass. 4 novembre 2013, n. 24718, in questa Rivista 2013, 1093.

(50) Cass. 26 maggio 2014, n. 11662, in *Danno e resp.* 2014, 1135; Cass. 22 maggio 2003, n. 8052, in questa Rivista 2003, 1073.

(51) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 14 giugno 2001, n. 8062, in questa Rivista 2001, 820.

(52) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 18 marzo 2014, n. 6195, in *Banca Dati DeJure*.

(53) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 28 aprile 2014, n. 9367, in *RCP* 2014, 996; Cass. 18 marzo 2014, n. 6195, in *Banca Dati DeJure*.

(54) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 21 marzo 2011, n. 6336, in *Banca Dati DeJure*. È stato osservato da una parte della dottrina (ANTINOZZI, *Danno agli autoveicoli e riparazioni antieconomiche*, in *DPA* 1979, 564) come i veicoli siano un bene fungibile, prodotto in larga serie; di conseguenza, non è difficoltoso, sempre tenuto conto del luogo di residenza del danneggiato, il reperimento di altro bene avente le medesime caratteristiche di quello danneggiato. È stato osservato nella giurisprudenza di merito (P. Grosseto, 28 aprile 1980, in *Giur. mer.* 1981, 1282) come il costo delle riparazioni, per essere risarcibile, non può superare il prezzo di acquisto di un veicolo corrispondente a quello danneggiato per caratteristiche e condizioni, aggiungendo, peraltro, a detto valore commerciale, il costo della relativa ricerca e delle spese

amministrative e fiscali necessarie. Se, però, in ragione della rarefazione di determinati modelli di veicoli, il reperimento di un mezzo simile non fosse possibile, non potrà negarsi al danneggiato il diritto ad ottenere la riparazione anche ad un costo superiore al valore ante-sinistro. In maniera analoga è stato ritenuto da altra giurisprudenza di merito (P. Milano 12 dicembre 1991, in *RCP* 1992, 832) che il risarcimento possa anche oltrepassare il valore ante sinistro del veicolo: l'obbligazione risarcitoria può, infatti, dirsi adempiuta soltanto dalla prestazione di una somma non inferiore al prezzo di mercato di un veicolo "effettivamente reperibile" di caratteristiche ed efficienza analoghe", integrate dal costo della ricerca e della sostituzione.

(55) Cass. S.U. 28 maggio 2014, n. 11912, in *Foro. it. rep.* 2014, v. Cosa giudicata 32.

(56) Si veda, in tal senso in dottrina, CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano 2006, 817.

(57) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 21 maggio 2004, n. 9709, in *Giust. civ.* 2005, I, 1048; Cass. 25 luglio 1997, n. 6985, in *Arch. civ.* 1998, 633; Cass. 26 giugno 1993, n. 7090, in *Giust. civ.* 1994, I, 750.

(58) Cass. 22 gennaio 2015, n. 1186, in *Giur. it. rep.* 2015, v. Appalto 30; Cass. 20 ottobre 2014, n. 22223, in *Foro. it. rep.* 2014, v. Procedimento civile 187; Cass. 18 settembre 2013, n. 21337, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1700, in *Giur. it. rep.* 2009, v. Locazione 107; Cass. 16 giugno 2005, n. 12964, in *Giur. it. rep.* 2005, v. Danni 779; Cass. 16 gennaio 1997, n. 380, in *Giur. it. rep.* 1997, v. Danni in materia civile 328.

(59) Cass. 3 agosto 1960, n. 2269, in *Giur. it.* 1962, I, 1, 472. Successivamente, in tema di danno ambientale, la S.C. (Cass. 6 gennaio 1978, n. 39, in *Rass. giur. Enel* 1979, 782) affermò come l'azione di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica possa esplicarsi: a) nella restituzione della cosa sottratta; b) nella dazione di cosa appartenente allo stesso genere; c) nella eliminazione di quanti illecitamente fatto; d) nel rifacimento di quanto illecitamente disfatto. È stato osservato in dottrina (CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano 2006, 840) come in materia ambientale il risarcimento in forma specifica da alternativa eventuale è diventato modello prioritario di risarcimento, con questo segnando un'evoluzione dell'ordinamento, il quale, invece, in generale attribuisce posizione pozziore al risarcimento per equivalente.

(60) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 29 settembre 2017, n. 22814, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 19 gennaio 2017, n. 1361, in *Foro it. rep.* 2017, v. Danni civ.: liquidazione e valutazione 154; Cass. 21 settembre 2014, n. 20308, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 13 febbraio 2013, n. 3509, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 8 gennaio 2013, n. 259, in *Contratti* 2013, 449; Cass. 20 novembre 2012, n. 20378, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 1 aprile 2008, n. 8447, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 8 marzo 2006, n. 4925, in *questa Rivista* 2007, 204; Cass. 15 luglio 2005, n. 15021, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 29 aprile 2005, n. 8985, in *Giust. civ. mass.* 2005, 927; Cass. 11 giugno 2004, n. 11083, in *Giust. civ. mass.* 2004, 1320; Cass. 21 maggio 2004, n. 9709, in *Giust. civ.* 2005, I, 1048; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004, in *Giur. it. rep.* 2004, v. Danni in materia civile 693; Cass. 22 febbraio 2001, n. 2613, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 12 novembre 1997, n. 11160, in *Giur. it. rep.* 1997, v. Responsabilità civile 133; Cass. 16 gennaio 1997, n. 380, in *Giur. it. rep.* 1997, v. Danni in materia civile 328; Cass. 29 novembre 1996, n. 10624, in *Giust. civ. mass.* 1996, 1624; Cass. 10 maggio 1995, n. 5103, in *Giur. it. rep.* 1995, v. Responsabilità civile 67; Cass. 20 agosto 1993, n. 8797, in *Giust. civ. mass.* 1993, 1306; Cass. 5 marzo 1988, n. 2300, in *Giur. it. rep.* 1988, v. Procedimento civile 70; Cass. 29 settembre 1987, n. 7298, in *questa Rivista* 1988, 762; Cass. 25 novembre 1983, n. 7080 in *Giust. civ. mass.* 1983, 2410; Cass. 29 aprile 1982, n. 2710, in *questa Rivista* 1982, 1220; Cass. 20 giugno 1977, n. 2583, in *Giust. civ.* 1978, I, 324; Cass. 7 febbraio 1975, n. 471, in *Giust. civ. mass.* 1975, 224; Cass. 22 luglio 1971, n. 2422, in *Giust. civ. mass.* 1971, 1919; Cass. 25 ottobre 1960, n. 2897, in *Sett. cass.* 1961, 45; Cass. 30 aprile 1958, n. 1442, in *Giust. civ. mass.* 1958, 521; Cass. 28 febbraio 1955, n. 589, in *Giust. civ. mass.* 1955, 196.

(61) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 16 maggio 2017, n. 12168, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 22 gennaio 2015, n. 1186, in *Foro. it. rep.* 2015, v. Appalto 30; Cass. 20 ottobre 2014, n. 22223, in *Foro it. rep.* 2014, v. Procedimento civile 187; Cass. 18 settembre 2013, n. 21337, in

Banca Dati DeJure; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1700, in *Giur. it. rep.* 2009, v. Locazione 107; Cass. 31 maggio 2007, n. 12775, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 16 giugno 2005, n. 12964, in *Giur. it. rep.* 2005, v. Danni 779.

(62) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 22 gennaio 2015, n. 1186, in *Foro. it. rep.* 2015, v. Appalto 30; Cass. 20 ottobre 2014, n. 22223, in *Foro it. rep.* 2014, v. Procedimento civile 187; Cass. 18 settembre 2013, n. 21337, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 16 giugno 2005, n. 12964 in *Giur. it. rep.* 2005, v. Danni 779; Cass. 16 gennaio 1997, n. 380, in *Giur. it. rep.* 1997, v. Danni in materia civile 328.

(63) SALVI, *Il danno extracontrattuale*, Napoli 1985, 35.

(64) SALVI, *Il danno extracontrattuale*, Napoli 1985, 36.

(65) Cass. 21 novembre 2017, n. 27546, in *Foro it. rep.* 2017, v. Danni civ. 221; Cass. 3 luglio 1997, n. 5993, in *Giur. it. rep.* 1997, v. Danni in materia civile 332.

(66) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 5 giugno 2012, n. 8992, in *Foro. it. rep.* 2012, v. Danni in materia civile 152.

(67) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 4 marzo 1983, n. 1636, in *Giur. it. rep.* 1983, v. Danni in materia civile 96.

(68) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 5 giugno 2012, n. 8992, in *Foro. it. rep.* 2012, v. Danni in materia civile 152.

(69) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 25 maggio 1972, n. 1656, in *RCP* 1972, 628.

(70) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 22 maggio 2003, n. 8052, in *questa Rivista* 2003, 1073; Cass. 14 giugno 2001, n. 8062, in *questa Rivista* 2001, 820; Cass. 4 marzo 1998, n. 2402, in *questa Rivista* 1998, 566.

(71) Si veda, in argomento in giurisprudenza, Cass. 21 novembre 2017, n. 27546, in *Foro it. rep.* 2017, v. Danni civ. 221; Cass. 3 luglio 1997, n. 5993, in *Giur. it. rep.* 1997, v. Danni in materia civile 332.

(72) CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano 2006, 823.

(73) Si veda in tal senso in dottrina, CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano 2006, 822.

(74) Si veda, in tal senso in dottrina, CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano 2006, 824.

(75) Si veda, in argomento in dottrina, CALABRESI, *Costo degli incidenti e responsabilità civile*, Milano 1975.

(76) CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano 2006, 821.

(77) Si veda, in tal senso in dottrina, REALMONTE, *Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno*, Milano 1967, 103.

(78) Si veda in tal senso, CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano 2006, 824.

(79) Cass. 4 marzo 1998, n. 2402, in *questa Rivista* 1998, 566.

(80) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 1 aprile 2008, n. 8447, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 21 maggio 2004, n. 9709, in *Giust. civ.* 2005, I, 1048; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552, in *Giust. civ. mass.* 2002, 94; Cass. 25 novembre 1983, n. 7080, in *Giust. civ. mass.* 1983, 2410; Cass. 18 gennaio 1978, n. 2401, *Giur. it. rep.* 1978, v. Appello civile 57.

(81) Cass. 7 aprile 1983, n. 2468, in *Giur. it. rep.* 1983, v. Danni in materia civile 122.

(82) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 25 luglio 1997, n. 6985, in *Arch. civ.* 1998, 633. Nello stesso senso si veda, per la giurisprudenza di merito, T. Forlì 9 marzo 1994, in *questa Rivista* 1994, 1073.

(83) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 1 aprile 2008, n. 8447 in *Banca Dati DeJure*; Cass. 13 dicembre 2007, n. 26239, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 21 giugno 2000, n. 8424, in *Foro it.* 2000, v. Appello civile 47; Cass. 2 marzo 1988, n. 2300, in *Giur. it. rep.* 1988, v. Procedimento civile 70; Cass. 4 marzo 1983, n. 1636, in *Giur. it. rep.* 1983, v. Appello civile 54; Cass. 18 maggio 1978, n. 2401, in *Giust. civ. mass.* 1978, 983.

(84) Cass. 1 aprile 2008, n. 8447, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 21 maggio 2004, n. 9709, in *Giust. civ.* 2005, I, 1048; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552, in *Giust. civ. mass.* 2002, 94; Cass. 25 novembre 1983, n. 7080, in *Giust. civ. mass.* 1983, 2410. Si veda anche, in argomento in giurisprudenza, Cass. 20 novembre 2012, n. 20378, in *Banca Dati DeJure*.

(85) Cass. 10 dicembre 2012, n. 22382, in *Banca Dati DeJure*.

(86) Si veda, in argomento in giurisprudenza, Cass. 9 luglio 2009, n. 16118, in *Banca Dati DeJure*.

(87) Cass. 4 marzo 1998, n. 2402, in *questa Rivista* 1998, 566.

(88) Si veda, in argomento in giurisprudenza, Cass. 5 giugno 2012, n. 8992, in *Foro it. rep.* 2012, v. Danni in materia civile 152.

(89) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, P. Pinerolo, 4 gennaio 1967, in *Arch. resp. civ.* 1969, 486; P. Roma 10 aprile 1964, in *Temi rom.* 1964, 612. In senso contrario, si veda Trib. Lucera, 30 gennaio 1964, in *Giur. it. rep.* 1964, v. Responsabilità civile 312.

(90) Cass. 14 giugno 2001, n. 8062, in *questa Rivista* 2001, 820.

(91) È stato, ad esempio, ritenuto che qualora la cosa danneggiata acquisti, per effetto delle riparazioni, un valore maggiore, il relativo vantaggio, determinabile dal Giudice in via equitativa, vada detratto dal risarcimento, e ciò senza che rilevi come l'intervento eseguito (nella specie per il rifacimento integrale di vasche ed argini di una salina in luogo del restauro delle strutture danneggiate) sia l'unico praticabile, nonché economicamente meno dispendioso di altri rimedi (Cass. 22 giugno 2005, n. 13401, in *Dir. e giust.* 2005, 32, 34). In senso diametralmente opposto la Cassazione ha affermato che non possono compensarsi i danni subiti dai condomini per infiltrazioni d'acqua, muffe, condense, etc. cagionati ad uno stabile per un difetto di costruzione, con il vantaggio indiretto e riflesso costituito dall'isolamento esterno del fabbricato quale unico rimedio necessario per eliminare i menzionati danni da parte del costruttore (Cass. 29 novembre 1994, n. 10218, in *Giur. it. rep.* 1994, v. Danni in mat. civ. 243).

(92) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 14 giugno 2001, n. 8062, in *questa Rivista* 2001, 820.

(93) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 14 giugno 2001, n. 8062, in *questa Rivista* 2001, 820.

(94) È stato osservato in dottrina (GALLIZIOLI, *Note critiche in tema di compensatio lucri cum damno*, in *Riv. dir. civ.*, II, 332) come tale impostazione vada contro la comune esperienza. Secondo l'opposto pensiero (BRONZETTI, *La compensatio lucri cum damno*, in *Arch. resp. civ.* 1967, 740) in questa ipotesi la compensazione dovrebbe considerarsi di tutta evidenza.

(95) Nella presente trattazione non verrà trattato il problema della *compensatio lucri cum damno* in riferimento ai danni alla persona, eccezione fatta per qualche riferimento contenuto nel paragrafo successivo.

(96) Si veda, per tutte in giurisprudenza, Cass. 28 gennaio 2002, n. 985, in *Giust. civ. mass.* 2002, 142; Cass. 15 febbraio 1997, n. 1417, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 27 gennaio 1982, n. 543 in *RCP* 1982 489; Cass. 16 marzo 1981, n. 1457, in *RCP* 1981, 739; Cass. 9 febbraio 1976, n. 424, in *RCP* 1977, 256. È stato osservato in dottrina (PERETTI GRIVA, *A proposito della compensatio lucri cum damno*, in *Foro pad.* 1951, 1123) come il lucro nascente, per essere computato in detrazione, debba avere le stesse caratteristiche giuridiche del danno, cioè che sia una conseguenza diretta ed immediata del fatto lesivo. Alle stesse conclusioni giunge altra dottrina (SCOGNAMIGLIO, *In tema di "compensatio lucri cum damno"*, in *Foro it.* 1952, I, 635), la quale, però, ritiene che debbano essere prese in considerazione anche le "conseguenze mediate ed indirette". Occorre, comunque, che tra il fatto illecito ed il vantaggio intercorra un nesso di causalità regolare, e non già meramente occasionale (VENDITTI, *Dei limiti di applicazione della "compensatio lucri cum damno"*, in *Giust. civ.* 1956, I, 660). Ma su tale ultime problematiche torneremo successivamente nel presente paragrafo.

(97) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. S.U. 5 marzo 2009, n. 5287, in *Banca Dati DeJure*; Cass. S.U. 25 novembre 2008, n. 28056, in *Banca Dati DeJure*. Nello stesso senso, si veda per tutte da ultimo, Cass. 9 marzo 2018, n. 5841, *questa Rivista* 2018, 506; Cass. 21 settembre 2015, n. 18589, in *Banca Dati DeJure*.

(98) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, in relazione ai danni alle cose, Cass. 7 gennaio 2000, n. 81, in *Giust. civ.* 2001, I, 2511; Cass. 27 giugno 1986, n. 4267, in *RGCT* 1987, 80; Cass. 4 maggio 1965, n. 800, in *questa Rivista* 1966, 91; Cass. 22 gennaio 1965, n. 119, in *questa Rivista* 1965, 411. In senso contrario, si veda in dottrina, LAZZARA, *Il problema dei vantaggi connessi con il fatto illecito. La c.d. compensatio lucri cum damno*, in *Studi in onore di Zingali*, Milano, 1965, III, 413. Secondo tale autore non si vede per quale motivo debbano essere rilevanti solo i benefici collegati da un nesso causale con l'evento dannoso. Secondo la Cassa-

zione va, invece, esclusa la *compensatio lucri cum damno* tra il vantaggio derivato al proprietario di un fondo dalla costruzione di una contigua strada pubblica, ed il danno, dal medesimo subito, per frane ricollegabili non già all'opera pubblica in se, bensì al comportamento illecito della P.A. che, nella relativa esecuzione, abbia trascurato di effettuare gli interventi indispensabili ad evitare movimenti franosi del terreno (Cass. 27 giugno 19886, n. 4267, in *RGCT* 1987, 80).

(99) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 9 marzo 2018, n. 5841, in *questa Rivista* 2018, 506; Cass. 20 maggio 2013, n. 12248, in *Foro it. rep.* 2013, v. Danni in materia civile 284; Cass. 5 novembre 2002, n. 15485, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 17 luglio 1999, n. 7612, in *Foro it. rep.*, v. Danni civili 262. È stato al riguardo osservato in dottrina come in ogni caso non possa tenersi conto dei vantaggi arrecati da altre eventuali azioni del danneggiante. La S.C. ha, ad esempio, escluso che l'occupante abusivo di un immobile, condannato al risarcimento del danno cagionato all'IACP, potesse pretendere la compensazione tra il danno prodotto all'ente pubblico ed il vantaggio dallo stesso ricevuto per effetto di lavori di ristrutturazione dell'alloggio cui egli aveva provveduto: questi non sono la conseguenza immediata e diretta dell'illecito commesso, costituendo l'occupazione abusiva solo l'occasione, e non già la causa dell'asserito vantaggio (Cass. 12 maggio 2003, n. 7269, in *Giust.* 2003, 20, 2283). Ancora, sempre secondo la Cassazione si deve escludere l'operatività della compensazione tra il danno prodotto ad un ente pubblico a seguito del crollo di un edificio interessato da lavori di ristrutturazione, ed il vantaggio conseguito dal medesimo ente per l'adibizione dell'area di sedime di detto fabbricato a parcheggio comunale a pagamento (Cass. 9 marzo 2018, n. 5841, in *Banca Dati DeJure*). È stato osservato dalla S.C. (Cass. 27 febbraio 1957, n. 701, in *RCP* 1957, 148) come il rapporto di mera occasionalità non possa giustificare la compensazione, altrimenti "si scuoterebbe anche il principio di equità" che sta alla base della compensazione stessa. È stato osservato in dottrina (PULEO, v. *Compensatio lucri cum damno*, in *Enc. vir.* VIII, Milano 1961, 31; SCOGNAMIGLIO, *In tema di "compensatio lucri cum damno"*, in *Foro it.* 1952, I, 635) come in ogni caso non possa tenersi conto dei vantaggi arrecati da altre eventuali azioni del danneggiante.

(100) Si veda per tutte, da ultimo, Cass. 9 marzo 2018, n. 5841, in *questa Rivista* 2018, 506; Cass. S. U. 5 marzo 2009, n. 5287, in *Banca Dati DeJure*; Cass. S.U. 25 novembre 2008, n. 28056, in *Banca Dati DeJure*.

(101) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 18 settembre 2017, n. 21567, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 30 settembre 2014, n. 20548, in *Foro it. rep.*, v. Danni in materia civile 246; Cass. 20 maggio 2013, n. 12248, *Foro it. rep.* 2013, v. Danni in materia civile 284; Cass. 2 marzo 2010, n. 4950, in *Giur. it. rep.* 2010, v. Danni in materia civile 189; Cass. 31 maggio 2003, n. 8828, in *Corr. giur.* 2003, 1024; Cass. 21 agosto 1998, n. 8321, in *Giust. civ. mass.* 1998, 1746; Cass. 30 luglio 1987, n. 6624, in *Giur. it. rep.* 1987, v. Danni in materia civile 205; Cass. 16 giugno 1987, n. 5287, in *Giur. it. rep.* 1987, v. Danni in materia civile 206; Cass. 27 giugno 1986, n. 4267, in *RGCT* 1987, 80; Cass. 19 luglio 1983, n. 4978, in *RCP* 1984, 356; Cass. 10 ottobre 1970, n. 1914, in *Giust. civ. mass.* 1970, 1015, Cass. 10 aprile 1970, n. 974, in *Giust. civ. mass.* 1970, 541; Cass. 9 maggio 1969, n. 1578, in *Giust. civ.* 1968, I, 294; Cass. 22 gennaio 1965, n. 119, in *questa Rivista* 1965, 411; Cass. 13 aprile 1964, n. 858, in *RCP* 1964, 684. È stato osservato in dottrina (BRONZETTI, *La compensatio lucri cum damno*, in *Arch. resp. civ.* 1967, 740) come qualora il lucro ed il danno abbiano titolo diverso, e, quindi, causa diversa, non possano giuridicamente compensarsi, perché, non derivando il lucro in modo diretto ed immediato dal fatto illecito che ha prodotto il danno, non esiste quell'"indebito arricchimento" che costituisce il fondamento della *compensatio*. La S.C. ha escluso che l'Enel, condannata al risarcimento del danno ambientale cagionato in occasione del disastro del Vajont, potesse pretendere la compensazione tra il danno prodotto ai comuni interessati ed il vantaggio dagli stessi ricevuto attraverso la percezione dei vari contributi statali erogati, trattandosi di crediti eterogenei, sorti in momenti diversi e per cause diverse (Cass. 19 giugno 1996, n. 5650, in *Foro it.* 1996, I, 3062). Ma sul danno ambientale si rinvia alla nota numero 60.

(102) Si veda, in tal senso in dottrina, BUSCARINI, *Sulla compensatio lucri cum danno*, in *RCP* 1984, 358. È stato osservato in dottrina (CAVATORTA, *Giurisprudenza della Cassazione in tema di "compensatio lucri cum danno"*, in *Arch. resp. civ.* 1967, 800) come, una volta accertato il danno ed il lucro, occorra verificare che gli stessi trovino la loro fonte nello stesso titolo, o, quantomeno, nello stesso fatto.

(103) Si veda per tutte, per la giurisprudenza di legittimità. Cass. 9 maggio 1969, n. 1578, in *Giust. civ.* 1968, I, 294. Nello stesso senso, si veda in dottrina, DE CUPIS, *Il danno: teoria generale della responsabilità civile*, Milano 1979, I, 315. Secondo tale autore affinché la delimitazione della compensatio lucri cum danno non perda il proprio valore è necessario che il rapporto causale non solo sussista, ma presenti anche una certa consistenza nei confronti del lucro non meno che del danno. Il lucro ed il danno, per potersi compensare, debbono, comunque, derivare causalmente dallo stesso fatto.

(104) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 14 maggio 1997, n. 4237, in *Giust. civ. mass.* 1997, 735; Cass. 12 marzo 1997, n. 2209, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 15 aprile 1990, n. 2802, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 26 ottobre 1973, n. 2782, in *Giur. it. rep.* 1973, v. Responsabilità civile 112; Cass. 10 ottobre 1967, n. 2377, in *Giur. it. rep.* 1967, v. Responsabilità civile 218.

(105) Cass. 22 maggio 2018, n. 12566, in *Banca Dati DeJure*, Cass. 11 luglio 2017, n. 17082, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 23 maggio 2017, n. 12905, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 15 novembre 2016, n. 23237, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 10 novembre 2016, n. 22931, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 24 settembre 2014, n. 20111, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 20 gennaio 2014, n. 991, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 14 gennaio 2014, n. 533, in *Foro it. rep.* 2014, v. Appello civile 49; Cass. 8 marzo 1996, n. 1862, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 15 gennaio 1990, n. 116, in *Giur. it. rep.* 1990, v. La voro e prev. (controv) 274; Cass. 12 marzo 1986, n. 1677, in *Not. giur. lav.* 1986, 547. Nel senso che compete a chi eccepisce la compensatio lucri cum danno provare il lucrum di controparte, ed il suo ammontare, si veda, in giurisprudenza, Cass. 5 aprile 2017, n. 8853, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 8 gennaio 2003, n. 77, in *Arch. civ.* 2003, 1211; Cass. 16 marzo 1981, n. 1457, in *RCP* 1981, 739.

(106) Nel senso che compete a chi eccepisce la compensatio lucri cum danno provare il lucrum di controparte, ed il suo ammontare, si veda, in giurisprudenza, Cass. 5 aprile 2017, n. 8853, in *Banca Dati DeJure*; Cass. 8 gennaio 2003, n. 77, in *Arch. civ.* 2003, 1211; Cass. 16 marzo 1981, n. 1457, in *RCP* 1981, 739.

(107) Cass. 29 luglio 1974, n. 2290, in *RCP* 1975, 115.

(108) Cass. 29 novembre 1999, n. 13334, in *Danno e resp.* 2000, 324. In senso analogo, si veda, Cass. 16 giugno 1987, n. 5287, in *Giur. it. rep.* 1987, v. Danni in mat. civ. 206; Cass. 9 aprile 1975, n. 1302 in *Giur. it. rep.* 1975, v. Responsabilità civile 139.

(109) Cass. 22 maggio 2018, n. 12564, in *Danno e resp.* 2018, 410; Cass. 22 maggio 2018, n. 12565, in *Danno e resp.* 2018, 417; Cass. 22 maggio 2018, n. 12566, in *Danno e resp.* 2018, 420; Cass. 22 maggio 2018, n. 12567, in *Danno e resp.* 2018, 422.

(110) È stato al riguardo osservato in dottrina (LAZZARA, *Il problema dei vantaggi connessi con il fatto illecito. La c.d. compensatio lucri*

cum danno, in *Studi in onore di Zingali*, Milano, 1965, III, 413) come il danneggiato, ricevendo il risarcimento da uno dei debitori solidalmente obbligato, non possa null'altro pretendere dall'altro condebitore, ed una corretta applicazione dei principi dell'obbligazione solidale esclude la possibilità di un arricchimento del danneggiato.

(111) È stato osservato in dottrina (LAZZARA, *Il problema dei vantaggi connessi con il fatto illecito. La c.d. compensatio lucri cum danno*, in *Studi in onore di Zingali*, Milano, 1965, III, 413) come debba essere evitata ogni soluzione che legittimi il responsabile del danno a trarre un qualsiasi guadagno dal suo comportamento anti giuridico.

(112) Si veda in tal senso in giurisprudenza, Cass. 22 maggio 2018, n. 12564, in *Banca Dati DeJure*. Si veda anche, in tal senso in dottrina, BELLISARIO, *Compensatio lucri cum danno: il responso delle Sezioni Unite*, in *Danno e responsabilità*, 2018, 438.

(113) È stato osservato in dottrina (LAZZARA, *Il problema dei vantaggi connessi con il fatto illecito. La c.d. compensatio lucri cum danno*, in *Studi in onore di Zingali*, Milano, 1965, III, 413) come la determinazione del risarcimento non possa esaurirsi in una mera comparazione matematica del patrimonio del danneggiato nei due diversi momenti.

(114) Cass. 8 aprile 2016, n. 6834, in *Banca Dati DeJure*.

(115) Cass. S.U. 5 marzo 2009, n. 5287, in *Banca Dati DeJure*; Cass. S. U. 25 novembre 2008, n. 28056, in *Banca Dati DeJure*. Nello stesso senso, si veda da ultimo, Cass. 9 marzo 2018, n. 5841, in *questa Rivista* 2018, 506. È stato osservato in dottrina (VENTRELLA, *Costo "obiettivo" delle riparazioni di auto danneggiate in incidenti stradali*, in *RGCT* 1978, 48) come l'eventuale maggior danno dovuto ad eventuale successiva negligenza del danneggiato non può ritenersi eziologicamente collegato al fatto illecito in modo diretto ed immediato.

(116) T. Monza 12 maggio 1981, in *RCP* 1982, 88; A. Milano 10 ottobre 1978, in *Giur. mer.* 1980, 311. Sempre per la giurisprudenza di merito, in senso contrario si veda, G.d.P. Siracusa 14 maggio 2004, in *Il merito* 2005, 550; A. Lecce 23 gennaio 1998, in *questa Rivista* 1998, 808; A. Lecce 17 febbraio 1997, in *questa Rivista* 1997, 1014; A. Milano 17 febbraio 1978, in *questa Rivista* 1978, 341.

(117) Cass. 6 settembre 1976, n. 3109, in *RCP* 1977, 474. Non si può, comunque, sottacere, come visto in precedenza, che nel caso esaminato dalla S.C. il bene danneggiato era una res diversa dal veicolo.

(118) Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 6 settembre 1976, n. 3109, in *RCP* 1977, 474. Pure in tale ipotesi non si può, comunque, sottacere come il caso esaminato dalla S.C. riguardasse un bene danneggiato diverso dal veicolo. Nel senso, invece, favorevole anche in relazione ai danni ad un veicolo, si veda, per la giurisprudenza di merito, P. Bologna 23 gennaio 1971, in *Foro pad.* 1972, 303. È stato osservato dalla giurisprudenza di merito (P. Trieste 17 novembre 1980, in *RGCT* 1981, 416) come il comportamento vietato al creditore è quello che, inserendosi nel processo eziologico dopo il sinistro, ne aggravi colposamente le conseguenze; questa condotta appare, però, radicalmente diversa da quella di colui il quale si sia limitato a servirsi dell'opera di un artigiano per avere un preventivo di spesa, ovvero per far riparare il proprio veicolo. Nello stesso senso, si veda in dottrina, ATTIANESE, *Riparazioni antieconomiche: annosa questione*, in *questa Rivista* 2001, 835.

CORTE COSTITUZIONALE 5 NOVEMBRE 2018, N. 192 (C.C. 10 OTTOBRE 2018)

PRES. LATTANZI – REL. MORELLI – RIC. A.E. C. REGIONE TOSCANA

Veicoli | Tassa di circolazione | Veicolo sottoposto a fermo amministrativo trascritto presso il PRA | Obbligo di pagamento | Esenzione | L.R. Toscana 22 settembre 2003, n. 49, art. 8 quater | Violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost. | Questione infondata di legittimità costituzionale.

È infondata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), Cost. - in relazione all'articolo 5, comma 36, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1983, n. 53 e 119, secondo comma, Cost. - la questione di legittimità dell'art. 8-quater L.R. Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), nel testo introdotto dall'art. 33 della legge della stessa Regione 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) nella parte in cui prevede che la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo tributario. (l.r. 22 settembre 2003, n. 49, art. 8 quater) (1)

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2017, n. 47, pubblicata in *questa Rivista* 2017, 293, ha dichiarato infondata analoga questione.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro la Regione Toscana ed Equitalia servizi di riscossione spa - Agenzia Riscossione Napoli, per l'annullamento di una cartella esattoriale emessa per mancato pagamento della tassa automobilistica, che il ricorrente assumeva non dovuta, in quanto relativa a periodo in cui l'autovettura di sua proprietà era gravata da fermo amministrativo, l'adita Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione seconda, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater, ultimo comma (recte: comma 4), della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto all'originario testo normativo dall'art. 33 della legge

della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle L.R. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011», e per il quale, con riferimento ai titoli per a sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, «la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo tributario»; che, secondo la rimettente, la disposizione denunciata contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione - in relazione all'art. 5, comma 37, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 - e con l'art. 119, secondo comma, Cost. E ciò per le medesime ragioni per le quali la sentenza di questa Corte n. 288 del 2012 (le cui motivazioni il giudice a quo fa proprie) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di altra norma regionale, ritenuta di analogo contenuto (art. 10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge finanziaria 2012)»;

che, in questo giudizio incidentale, si è costituita la Regione Toscana, eccependo l'inammissibilità o la non fondatezza dell'odierna questione, in quanto identica a quella dichiarata non fondata con sentenza n. 47 del 2017.

Considerato che, effettivamente, con la sentenza n. 47 del 2017 (di cui non tiene conto la rimettente), questa Corte ha già dichiarato «non fondata [identica] questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall'art. 33 della legge della medesima Regione 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle L.R. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011», sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione»;

che, in detta decisione, questa Corte ha, infatti, chiarito come il «fermo amministrativo» - al quale è correlata l'esenzione dal pagamento del tributo prevista dall'art.

5, comma 37, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), come convertito, nella legge 28 febbraio 1982, n. 53, e cui identicamente si riferiva, escludendo l'esenzione stessa, la disposizione della Regione Marche caducata dalla sentenza n. 288 del 2012 - sia diverso dal cosiddetto "fermo fiscale". Atteso anche che a quest'ultimo «non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione del 1982, in quanto solo successivamente il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo, all'interno dell'art. (91-bis, poi rifluito nell'art.) 86, del D.P.R. n. 602 del 1973, come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada»;

che l'esclusione della sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel periodo di fermo della vettura disposto dall'agente della riscossione - quale

propriamente prevista dal censurato art. 8-quater della legge reg. Toscana n. 49 del 2003 - «non si pone, dunque, in contrasto con la esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo disposto dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria) prevista, in via di eccezione, dal D.L. n. 953 del 1982, e rientra, invece, nella regola - innovativamente introdotta dallo stesso - che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo» (sentenza n. 47 del 2017) ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio);

che, rispetto a tali motivazioni, alcuna replica né alcun argomento di segno contrario si rinviene nella ordinanza in esame;

che la questione sollevata dalla rimettente è, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, 29 NOVEMBRE 2018, N. 30939

PRES. PETITTI – EST. COSENTINO – P.M. CELESTE (DIFF.) – RIC. MINISTERO
DELL'INTERNO (AVV. GEN. STATO) C. STUDIO R. S.R.L.

Patente | Patente a punti | Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente | Dedotta non conoscenza da parte del proprietario del veicolo dell'identità del conducente | Giustificato motivo | Individuazione.

✂ Ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, c.s., come modificato dall'art. 2, comma 164, lett. b), del D.L. n. 262 del 2006, conv. in legge n. 286 del 2006, ai fini dell'esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all'epoca della violazione, possono rientrare nella nozione di "giustificato motivo" soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicina nella guida. (*Mass. Redaz.*) (*nuovo c.s., art. 126 bis*) (1)

(1) Con la sentenza in epigrafe la S.C. aderisce all'indirizzo tracciato da Cass. civ. ord. 18 aprile 2018, n. 9555, in *questa Rivista* 2018, 499 che distingue la condotta del proprietario che semplicemente non ottemperò all'invito a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione da quella del proprietario che, invece, abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo adducendo giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione di responsabilità a carico del dichiarante deve essere valutata dal giudice di merito con apprezzamento in fatto non sindacabile dal giudice di legittimità. La sentenza, citata in parte motiva, Corte cost. 20 maggio 2008, n. 165, è stata pubblicata *ivi* 2009, 15, con nota di CRISTIANO BRUNO, *Art. 126 bis: in tema di diritto al silenzio la Consulta cambia tutto perché (quasi) nulla cambi.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell'Interno ricorre, sulla scorta di un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale il tribunale di Genova, confermando la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, ha negato che la società Studio R. s.r.l., proprietaria di una autovettura in relazione alla quale era stato contestato un eccesso di velocità (art. 142, comma 7, cod. strada), fosse incorsa - omettendo di co-

municare alla Polizia Stradale l'identità del conducente dell'autovettura al momento dell'infrazione - nella violazione dell'articolo 126 bis, comma 2, cod. strada.

Il tribunale ha motivato l'accoglimento dell'opposizione avverso l'ordinanza prefettizia - che, per contro, aveva ritenuto la società Studio R. s.r.l. responsabile della violazione dell'articolo 126 bis, comma 2, cod. strada - in base al rilievo che il legale rappresentante della società opponente aveva inviato alla Polizia Stradale di Savona una comunicazione in cui faceva presente che egli - "avendo utilizzato il veicolo di proprietà aziendale durante il mese di agosto con tutta la famiglia, ed essendosi alternato con la moglie alla guida" (così a pagg. 3 e 4 della sentenza) - non era in grado di dire chi fosse alla guida al momento della violazione dei limiti di velocità.

Secondo il Tribunale genovese, il legale rappresentante della società sanzionata, inviando la suddetta comunicazione, avrebbe "tenuto la condotta collaborativa che secondo le indicazioni della Corte costituzionale può ritenersi idonea a scriminare l'omessa comunicazione" (così a pag. 4 della sentenza).

La società Studio R. s.r.l. non ha spiegato attività difensive in questa sede e la causa, originariamente avviata alla discussione in camera di consiglio, nell'adunanza del 2 febbraio 2018 è stata rimessa alla pubblica udienza e, quindi, è stata nuovamente discussa all'udienza del 26 settembre 2018, nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 126, comma 2, cod. strada, e successive modificazioni, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c..

Sulla questione di diritto proposta dalla difesa erariale questa Corte si è reiteratamente espressa, affermando il principio che, in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dall'articolo 126 bis, secondo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guida

da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente (si veda, nella giurisprudenza anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 2008, la sentenza n. 13748/2007 e, nella giurisprudenza posteriore a detta sentenza della Corte costituzionale, le pronunce nn. 12482/2009, 21957/2014 e 25593/2017).

Sul tema è da ultimo intervenuta l'ordinanza di questa sezione n. 9555/2018, che - riconsiderando la summenzionata giurisprudenza di legittimità alla luce delle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 165/08 - ha affermato che «in tema di sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, penultimo periodo, e 180, comma 8, del codice della strada, occorre distinguere la condotta - di per sé meritevole di sanzione - del proprietario che semplicemente non ottemperi all'invito a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione da quella del proprietario che, invece, abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo adducendo giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione di responsabilità a carico del dichiarante deve essere valutata dal giudice di merito con apprezzamento in fatto non sindacabile dal giudice di legittimità».

Il Collegio condivide e fa proprio il nucleo centrale del principio di diritto espresso nella ordinanza n. 9555/2018, là dove si afferma che la sentenza della Corte costituzionale n. 165/2008 impone di distinguere tra la condotta del proprietario del veicolo che non risponda alla richiesta di comunicazione dell'identità del conducente e la condotta del proprietario del veicolo che a tale richiesta risponda adducendo una valida giustificazione della propria non conoscenza della identità del conducente; del resto, la suddetta distinzione è stata recepita dallo stesso legislatore con l'articolo 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge n. 262/2006, convertito in legge con la legge n. 286/2006 (anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 165/2008 ma non applicabile *ratione temporis* nel giudizio dove era stato sollevato l'incidente di legittimità costituzionale definito con tale sentenza), che ha modificato il sesto periodo del comma 2 dell' articolo 126 bis cod. strada, limitando la punibilità dell'omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente all'ipotesi che tale comunicazione venga omessa "senza giustificato e documentato motivo".

In definitiva, quindi, per le fattispecie a cui si applica *ratione temporis* il testo dell'articolo 126 bis cod. strada successivo alla modifica recata dal decreto legge n. 286/2006, si tratta di stabilire se il motivo per il quale il proprietario del veicolo ha dichiarato di non conoscere l'identità del conducente sia, in primo luogo, "documentato" e, in secondo luogo, "giustificato".

Lo stabilire se il motivo addotto dal proprietario del veicolo per giustificare la propria non conoscenza dell'identità del conducente sia "documentato" costituisce certamente accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti fissati dall'articolo 360 n. 5 c.p.c.; potendosi comunque precisare, per esigenze di nomofilachia, che la correla-

zione tra il decreto legge n. 286/2006, emanato il 3 ottobre 2006, e la precedente ordinanza della Corte costituzionale n. 244/2006, pubblicata il 22 giugno 2006 (nella quale già era stata evocata la possibilità di attribuire rilievo esimente alla condotta di colui che, "presentandosi o scrivendo", avesse rappresentato l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa comunicazione dell'identità del conducente) impongono di interpretare, teleologicamente, l'aggettivo "documentato" in senso estensivo, quale sinonimo di "provato", non necessariamente con prove documentali ma anche mediante l'acquisizione di prove costituende.

Per quanto poi riguarda l'apprezzamento in ordine alla sussistenza di un motivo che giustifichi la dichiarazione di contenuto negativo del proprietario del veicolo, il Collegio ritiene che il principio, enunciato nella citata ordinanza n. 9558/2018, che assegna la funzione istituzionale di compiere tale apprezzamento al giudice di merito è certamente condivisibile con riferimento al giudizio di fatto che è insito in tale apprezzamento, ossia con riferimento alla ricostruzione del "fatto storico", vale a dire la ricostruzione degli accadimenti nei quali si risolve e si sostanzia la vicenda sottoposta al vaglio giudiziale; ma tale principio va integrato con la precisazione che la valutazione che il giudice di merito, una volta ricostruito il "fatto storico", compie sul medesimo - al fine di attribuirgli o negargli idoneità a giustificare la dichiarazione negativa - è un giudizio di diritto, come tale sindacabile in sede di legittimità.

Deve infatti, al riguardo, sottolinearsi che la nozione di "giustificato motivo" della mancata conoscenza dell'identità del conducente, da parte del proprietario del veicolo, di cui all'articolo 126 bis, comma 2, cod. strada, è forgiata dal legislatore come una nozione elastica (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali), allo scopo di consentire l'adeguamento della norma alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo. Tale nozione si risolve, pertanto, in un paradigma generico, che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione implicitamente richiama. Nell'esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto in una norma elastica, il giudice compie, dunque, un'attività di interpretazione della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (così SS.UU. 2572/2012).

Il suddetto giudizio è pertanto censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c., quando il medesimo si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente (Cass. 3645/99); fermo restando che, come accennato sopra, l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, ed è sindacabile in cassazione solo a condizione che la contestazione

non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (per l'enunciazione di tali principi, con riferimento alla clausola generale rappresentata dalla giusta causa di licenziamento, si veda Cass. 5095/2011).

Sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte deve dunque affermarsi il principio che il giudizio operato dal giudice di merito sulla qualificazione delle ragioni espresse dal proprietario del veicolo come giustificato motivo di non conoscenza dell'identità del conducente è censurabile in sede di legittimità, con il mezzo di cui all'articolo 360 n. 3 c.p.c., sotto il profilo della sua coerenza con i principi dell'ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente.

Nella specie, la censura proposta al riguardo dal Ministero dell'Interno si palesa fondata, giacché il Tribunale genovese ha trascurato di assumere, tra gli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale, il dovere del proprietario del veicolo di conoscere l'identità dei soggetti ai quali venga affidata la relativa conduzione.

In ragione dell'esistenza di tale dovere, un giustificato motivo di mancata conoscenza, da parte del proprietario del veicolo, dell'identità di chi ne abbia avuto la guida è configurabile o nei casi di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario (si consideri, oltre alle ipotesi della sottrazione delittuosa del veicolo, l'ipotesi, oggetto della sentenza di questa sezione n. 22042/09, del proprietario che dimostri di avere ceduto in comodato l'autovettura a terzi, prima della commissione dell'infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l'assunzione dell'obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell'effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione) o nella presenza di situazioni imprevedibili ed incoercibili che impediscano al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento nonostante che egli abbia (e dimostri in giudizio di avere) adottato ogni misura idonea, ed esigibile secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicini alla guida del veicolo (ad esempio, redigendo e conservando elementari annotazioni scritte).

La clausola generale del "giustificato motivo" va dunque, in definitiva, riempita di concretezza, declinandola come inesigibilità, secondo gli standard esistenti nella realtà sociale, della condotta che, nella situazione data, avrebbe consentito al proprietario di conoscere l'identità del conducente del veicolo; non potendosi ritenere, per contro, giustificato il proprietario che dichiari di ignorare chi sia il conducente del veicolo senza aver dimostrato quali misure egli abbia adottato per conservare la memoria di chi abbia detenuto il veicolo. Si tratterà di misure - ed è proprio questa la ragione per cui il legislatore ha fatto ricorso alla tecnica delle clausole generali - non catalogabili in astratto, ma la cui ragionevole esigibilità nella vita

quotidiana non può che variare in ragione della diversità delle situazioni concrete, evidente essendo che la gestione di un parco macchine aziendale è diversa dalla gestione del veicolo di un nucleo familiare; anche in quest'ultimo caso, tuttavia, chi sia intestatario del veicolo è gravato di un dovere di controllo e di memoria, nel cui adempimento potrà farsi aiutare dai componenti del nucleo e la cui inosservanza lo espone, qualora non dimostri di aver fatto quanto ragionevolmente necessario per osservarlo, alla responsabilità prevista dall'articolo 126 bis, comma 2, cod. strada.

La sentenza gravata va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Genova, che si atterrà al seguente principio di diritto: ai sensi dell'articolo 126 bis, comma 2, cod. strada, come modificato dall'articolo 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge n. 262/2006, convertito in legge con la legge n. 286/2006, ai fini dell'esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che guidava il veicolo al momento del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di "giustificato motivo" soltanto il caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento, nonostante che egli abbia (e dimostrati in giudizio di avere) adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicini alla guida del veicolo. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI, ORD. 27 NOVEMBRE 2018, N. 30664

PRES. LOMBARDO – EST. CARRATO – RIC. F. (AVV. DEL GIUDICE) C. PREFETTO DI PORDENONE

Velocità | Limiti fissi | Accertamento | Apparecchi rilevatori | Postazioni di rilevamento | Segnalazione | Prima e dopo eventuali intersezioni | Obbligo.

✍ In tema di segnaletica stradale relativa al rilevamento elettronico della velocità, è illegittimo il relativo accertamento ogni qualvolta tra il segnale ed il luogo di rilevamento della velocità vi siano intersezioni stradali e la segnalazione della postazione di rilevamento non sia stata ripetuta dopo le predette intersezioni. (*Mass. Redaz.*) (*nuovo c.s., art. 142; d.m. 15 agosto 2017 art. 2*) (1)

(1) Si richiamano i precedenti citati in parte motiva: Cass. civ. 20 maggio 2014, n. 11018, in *questa Rivista* 2014, 716, con riferimento alla ripetizione dei segnali di divieto; Cass. civ. 13 gennaio 2011, n. 680, *ivi* 2011, 394, con riguardo all'obbligo di segnalazione della presenza della postazione fissa di rilevamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. F.G., in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante pro-tempore della società F. Rappresentanze s.a.s. di G.F. & c., ha proposto ricorso per cassazione riferito a due motivi - avverso la sentenza del Tribunale

di Pordenone n. 326/2017 (pubblicata il 26 aprile 2017), con la quale veniva rigettato l'appello contro la sentenza n. 65/2016 del Giudice di pace di Pordenone, con cui era stata respinta l'opposizione formulata ai sensi dell'art. 204-bis c.d.s. 1992 avverso un verbale di accertamento del 10 febbraio 2015 elevato dal Polstrada in ordine alla violazione di cui all'art. 142, comma 9, c.d.s., mediante la quale era stata sostenuta l'illegittimità di tale verbale per l'inidoneo rispetto della segnaletica stradale avuto riguardo, in particolare, alla mancata ripetizione della stessa in seguito alle intersezioni stradali presenti sul posto. Con il primo motivo di ricorso il F. ha dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 142, comma 6-bis, c.d.s. con riferimento alla ravvisata legittimità - con la sentenza impugnata - della segnalazione fissa per segnalare un postazione mobile ai fini dell'accertamento della velocità. Con la seconda censura il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, del D.M. 15 agosto 2007 avuto riguardo al rigetto, con la sentenza di appello, anche del motivo concernente la prospettata illegittimità del compiuto accertamento senza ripetere la segnalazione relativa al rilevamento elettronico della velocità nonostante che nel tratto di strada che intercorreva tra il posizionamento del segnale fisso e la postazione mobile di controllo vi fossero diverse intersezioni con altre strade. L'intimato Prefetto della Provincia di Pordenone non ha svolto attività difensiva in questa sede. Su proposta del relatore, il quale riteneva che il secondo motivo potesse essere dichiarato manifestamente fondato (con l'assorbimento del primo), con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio, in prossimità della quale la difesa del ricorrente ha depositato memoria ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c.. Rileva il collegio che, in effetti, il secondo motivo di ricorso - che può essere esaminato preliminarmente in virtù del principio della ragione più liquida - è manifestamente fondato, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore ai sensi del citato art. 380-bis, comma 1, c.p.c.. Infatti, nel rigettare il secondo motivo di gravame, il Tribunale di Pordenone non si è conformato alla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. n. 11018/2014) che ha statuito il principio di diritto (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio) in virtù del quale, in tema di segnaletica stradale, poiché, ai sensi dell'art. 104 reg. esec. c.d.s., i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione (e il relativo onere probatorio spetta alla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore: cfr. Cass. n. 680/2011), la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l'intersezione viene meno dopo il superamento dell'incrocio, qualora non sia ribadita da un nuovo apposito segnale, in mancanza del quale rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche.

Orbene, nella fattispecie in questione, il Tribunale di Pordenone, dando atto che con il motivo di appello era

stata prospettata l'illegittimità dell'accertamento per non aver la Polstrada ripetuto la segnalazione della postazione di rilevamento (in relazione allo specifico limite di velocità presente in loco) a seguito delle due intersezioni sul posto, lo ha respinto. Tuttavia, nel ravvisarne l'infondatezza, non ha spiegato quale fosse stata la concreta dinamica del senso di circolazione dell'odierno ricorrente e ha giustificato la sua decisione sull'assunto generale - senza, però, rapportarlo all'accertamento specifico della suddetta dinamica (e, quindi, omettendo la valutazione circa la sussistenza della necessità o meno della ripetizione del segnale prescrittivo del limite di velocità) - che l'obbligo di ripetizione dell'anzidetta segnalazione costituirebbe una tutela per gli automobilisti che si immettono nella strada già in precedenza segnalata, ma successivamente alla segnalazione medesima. In ogni caso ed in senso risolutivo si osserva che la norma dedotta come violata (l'art. 2, comma 1, del D.M. 15 agosto 2007) stabilisce inequivocamente che "la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comborterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km."

Da ciò si inferisce che la disposizione normativa non limita il suo ambito applicativo alla sola ipotesi in cui l'automobilista si immetta nella strada da un punto successivo rispetto a dove è posizionata la segnalazione (circostanza, oltretutto, contestata dall'odierno ricorrente e sulla quale non è dato riscontrare che la P.A. appellata aveva assolto nel giudizio in questione il relativo onere probatorio), ma detta una disciplina che si applica ogni qualvolta tra il segnale ed il luogo di rilevamento della velocità vi siano intersezioni stradali. Da tanto deriva la sussistenza della denunciata violazione dell'art. 2, comma 1, del D.M. 15 agosto 2007. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del primo. In definitiva, l'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con conseguente rinvio della causa al Tribunale di Pordenone - in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato, che, nell'attenersi al principio di diritto precedentemente enunciato, provvederà a regolare anche le spese della presente fase di legittimità. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, 24 OTTOBRE 2018, N. 26990

PRES. GIUSTI – EST. CRISCUOLO – P.M. CAPASSO (CONF.) – RIC. G. (AVV. CECCANTI) C. MIN. INTERNO ED ALTRA (AVV. GEN. STATO)

Depenalizzazione | Ordinanza-ingiunzione | Opposizione | Rappresentanza in giudizio | Amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore | Violazioni del Codice della strada | Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

✎ È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 9, del D.L.vo n. 150

del 2011, nella parte in cui prevede, nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 205 del D.L.vo n. 285 del 1992, che il prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, possa farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di funzionari delegati, laddove sia destinataria dei proventi della sanzione, realizzando tale previsione il coordinamento con le disposizioni vigenti e presentandosi pertanto coerente con i principi e i criteri di delega contenuti nella L. n. 69 del 2009. (d.l.vo 16 settembre 2011, n. 150, art. 6; nuovo c.s., art. 205; nuovo c.s., art. 208; l. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54; nuovo c.s., art. 204 bis; l. 29 luglio 2010, n. 120, art. 39) (1)

(1) Nel medesimo senso, v. Cass. civ. 22 marzo 2017, n. 7308, in *questa Rivista* 2017, 499, con nota di ALDO CARRATO, *Opposizione a sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s.: individuazione della P.A. passivamente legittimata e conseguenze processuali in caso di errore*, e Cass. civ. 26 settembre 2016, n. 18805, *ivi* 2017, 147.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Torino con la sentenza n. 5482 del 19 agosto 2015 ha rigettato l'appello proposto da G.C. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino del 20 maggio 2014 con la quale era stata rigettata l'opposizione promossa avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Torino in data 15 ottobre 2013, a seguito del verbale di contestazione del 14 luglio 2013, redatto dalla Polizia Municipale di (*omissis*), per la violazione dell'art. 142 c.d.s., stante il superamento dei limiti orari di velocità di oltre 40 km.

Rilevava il giudice di appello che la decisione impugnata era adeguatamente motivata avendo, infatti, ampiamente giustificato le ragioni che avevano portato al rigetto dell'opposizione.

Ed, infatti, una volta escluso che la mancata audizione dell'interessato in sede di procedura prefettizia costituisca causa di nullità della procedura stessa, ribadiva che il provvedimento sanzionatorio poteva essere validamente sottoscritto anche da un diverso funzionario prefettizio a tal fine delegato.

Era da reputarsi irrilevante la contestazione circa il limite orario vigente nel tratto di strada, in quanto anche a voler ritenere che corrispondesse a 90 km/h, l'opponente viaggiava a 117 km/h.

La possibilità di delega della difesa in giudizio all'amministrazione locale trovava il fondamento normativo nella previsione di cui all'art. 6 del D.L.vo n. 150/2011. In ordine al rilievo a distanza della velocità, il Tribunale osservava che l'apparecchio era gestito dal Comune atteso che il dispositivo rilevava in loco i dati fotografici che erano poi visionati dalla centrale operativa, gestita da agenti della Polizia Municipale.

Nemmeno fondata era la dedotta violazione del diritto alla privacy, posto che il ricorso all'esternalizzazione delle procedure di invio dei verbali rispondeva ad esigenze di efficienza amministrativa, e che l'intervento delle società esterne si verifica solo quando la procedura informatica

contenente l'atto da notificare si è già compiuta essendo estraneo quindi a tale fase l'esercizio di poteri pubblicistici.

Infine, gli artt. 18 e 19 del D.L.vo n. 196/2003 legittimano il trattamento dei dati personali identificativi del responsabile dell'illecito attesa la finalità istituzionale del trattamento che prescinde quindi dal consenso dell'interessato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.C. sulla base di sette motivi.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Torino hanno resistito con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. stante l'omessa pronuncia su di una domanda (*rectius* motivo di appello) proposta dal ricorrente, in quanto si era dedotto che in realtà il Prefetto era rimasto contumace in primo grado, non potendosi quindi tenere conto dei documenti versati in atti dal Comune di (*omissis*), che, infatti, non poteva invece costituirsi per conto del primo.

L'affermazione del Tribunale secondo cui tale possibilità sarebbe prevista dall'art. 6 del D.L.vo n. 150/2011, costituisce una risposta meramente apparente alle richieste del ricorrente. Infatti, si evidenzia che una previsione di contenuto analogo a quella di cui all'art. 6 comma 9 del D.L.vo n. 150/2011 era contemplata dal comma 3 dell'art. 205 c.d.s. come modificato dal comma 1 octies dell'art. 4 del D.L. n. 151/2003, conv. in legge n. 214/2003, che consentiva al prefetto, legittimato passivo nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazioni al codice della strada, di poter delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui apparteneva l'organo accertatore, laddove questa fosse stata anche destinataria dei proventi. Si aggiunge che è pur vero che la legge n. 69 del 2009 all'art. 54 aveva conferito delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei riti civili, ma l'art. 39 comma 2 della legge n. 120/2010 aveva soppresso la detta facoltà di delega, che quindi non poteva essere autonomamente reintrodotta dal Governo nel D.L.vo n. 150/2011 emesso in attuazione della delega di cui alla legge n. 69/20069.

Il secondo motivo denuncia quindi la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 9 ed 11 del D.L.vo n. 150/2011 in quanto, richiamandosi l'*excursus* normativo di cui al primo motivo, il giudice di merito non poteva tenere conto dei documenti irrualmente prodotti dal Comune di (*omissis*), in quanto privo della legittimazione a costituirsi in giudizio.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 comma 2 e 24 della L. n. 87/1953, in quanto, sempre in relazione alla questione concernente la delegabilità della difesa in giudizio del Prefetto al Comune, il ricorrente aveva sollecitato la verifica della legittimità costituzionale della norma applicata, verifica però di cui non vi è traccia in sentenza.

I tre motivi possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione sono però infondati.

Gli stessi, infatti, presuppongono evidentemente l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 9 del D.L.vo n. 150 del 2011, che prevede che nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 205 del decre-

to legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto possa farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.

Osserva il Collegio che, quanto alla censura sollevata anche in appello circa la impossibilità di poter ritenere validamente costituito il Prefetto, tramite l'ente comunale delegato, va esclusa la ricorrenza del vizio di cui all'art. 112 c.p.c., avendo il giudice di appello disatteso la medesima, sul presupposto della applicabilità alla fattispecie della menzionata previsione di cui al D.L.vo n. 150/2011.

Risulta quindi evidente che l'intera ricostruzione del ricorrente presupponga a monte che sia ravvisata la contrarietà della norma de qua alla previsione di cui all'art. 76 Cost., in quanto frutto di un intervento del legislatore delegato in violazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge delega.

Le doglianze non possono però trovare accoglimento, essendo esclusa altresì la fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale palesati dal G.

In primo luogo la censura mossa, per la sua formulazione ed in relazione al pregiudizio che specificamente sarebbe derivato alla parte dalla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 9 citato, pecca evidentemente di carenza di specificità, in quanto si sostiene che, non essendo possibile per il Comune costituirsi tramite l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, non si sarebbe potuto tenere conto, ai fini della decisione della presente controversia, di tutti i documenti versati in atti da parte del Comune.

Tuttavia, l'art. 6 comma 8 del D.L.vo n. 150/2011 dispone che "Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza".

Questa Corte ha di recente statuito che nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative disciplinate dall'art. 6 del D.L.vo n. 150 del 2011, il termine per il deposito dei documenti diversi dalla copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o alla notificazione della violazione, è perentorio, essendo applicabile l'art. 416 c.p.c. (così Cass. n. 9545/2018), così che la possibilità di ritenere subordinata l'utilizzabilità dei documenti alla rituale costituzione della parte opposta varrebbe solo per quelli diversi dalla copia del rapporto e degli altri atti di cui all'art. 6 comma 8, ben potendosi reputare che, anche laddove si opinasse nel senso della illegittimità costituzionale della norma denunciata, la produzione di tali atti da parte del Comune sarebbe comunque consentita avuto riguardo alla possibilità che la stessa possa avvenire anche ad opera di un mero delegato al compimento di un'attività materiale di mera trasmissione.

In tal senso va, infatti, ricordato che (cfr. Cass. n. 17696/2007) nei procedimenti di opposizione di cui agli art. 22 e 23 L. 24 novembre 1981 n. 689, l'eventuale contumacia della p.a. opposta non può ritenersi di ostacolo all'accertamento, da parte del giudice, della fondatezza della pretesa sanzionatoria, sulla scorta di atti e documenti acquisiti e delle prove integrative comunque espletate, anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 12821/2003).

Ne deriva che ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, la censura andava corredata della specifica indicazione dei documenti, diversi da quelli per i quali è invece prevista obbligatoriamente la richiesta di trasmissione, e la cui acquisizione prescinde dalla valida costituzione in giudizio dell'amministrazione opposta, che invece sarebbero stati posti a fondamento della decisione, laddove i motivi di censura si limitano genericamente a lamentare la illegittima utilizzazione di tutti gli atti di accertamento e contestazione, senza permettere di discernere al loro interno quelli che invece esulavano dal novero di cui all'art. 6 comma 8.

Va in ogni caso affermata la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale.

A tal fine si rileva che l'articolo 4, comma 1-octies, del D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2003, n. 214 aveva introdotto il comma 3 dell'art. 205 del c.d.s., che prevedeva che "il prefetto, delegato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208".

Tale comma è stato poi abrogato a far data dal 13 ottobre 2010 dall'articolo 39, comma 2, della Legge 29 luglio 2010, n. 120 che però ha contestualmente introdotto il comma 4 bis dell'art. 204 bis del c.d.s., che prevedeva che "La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo".

Nelle more era però intervenuta la legge n. 69 del 2009 che all'art. 54 ha delegato il Governo "ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

Al secondo comma di tale articolo si prevedeva che la riforma dovesse realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, disponendo poi al comma 4 che "Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:

1) procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;

2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;

3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;

c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. "È stato poi emanato, in attuazione della delega, il D.L.vo n. 150/2011, che ha sottoposto alle regole del rito del lavoro i procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione ed a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada (rispettivamente artt. 6 e 7), riformulando conseguentemente anche gli artt. 204 bis e 205 del Codice della strada.

Atteso il quadro normativo scaturente dall'intervento della legge n. 120/2010, deve reputarsi che una partecipazione delle amministrazioni locali nei procedimenti di cui bus fosse ancora attuale alla data di adozione del D.L.vo n. 150/2011, essendosi, è vero, esclusa la possibilità di delega, ma riconosciuta loro una legittimazione autonoma.

La previsione di cui si denuncia l'incostituzionalità per eccesso di delega, appare invece rispondere proprio ai principi ed ai criteri di cui alla legge n. 69 del 2009, posto che con la previsione di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L.vo n. 150 del 2011, nel ripristinare la regola secondo cui la legittimazione passiva compete all'autorità emanante il provvedimento opposto (e nel caso di ordinanza - ingiunzione il Prefetto), si è assicurato il coordinamento con le disposizioni vigenti, disciplinando, con una norma di carattere evidentemente processuale, l'individuazione

del soggetto legittimato, ma al contempo assicurando, e senza che risultino violati i limiti di cui alla legge delega, una possibilità di rappresentanza in giudizio da parte degli enti che, in quanto destinatari dei proventi della sanzione, siano nella sostanza titolari di un interesse concreto alla affermazione della legittimità del provvedimento opposto.

I motivi devono quindi essere disattesi.

3. Il quarto motivo di ricorso denuncia l'omessa pronuncia su di una domanda delle parti ex art. 112 c.p.c. con la conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 168/2002 e dell'art. 2 comma 2 e 3 lett. d) del c.d.s. degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248 all. E) del 1865. Assume il ricorrente che il Tribunale aveva reputato infondato il motivo di appello concernente la possibilità di rilievo a distanza della velocità, richiamando quanto affermato dal giudice di pace circa la gestione delle apparecchiature da parte di agenti della Polizia Municipale che rilevavano in centrale i dati fotografici raccolti dalle stesse.

In realtà l'appellante aveva eccepito sin dal primo grado di giudizio l'illegittima applicazione dell'art. 4 della legge n. 168/2002, assumendo che il rilevamento a distanza era stato operato su di una strada che non rientrava nell'ambito delle categorie per le quali è possibile, atteso che la strada, posta all'interno del centro abitato, non era suscettibile nella categoria delle strade urbane di scorrimento.

A tal fine aveva anche articolato mezzi istruttori, volti a dimostrare l'assenza di semafori nelle varie intersezioni a raso, affermazione questa che non era stata nemmeno specificamente contestata.

La risposta dei giudici di merito è stata del tutto elusiva, e ciò anche a fronte di una doglianza ripresa nel terzo motivo di appello, nel quale si era contestata la possibilità per il Prefetto di includere indiscriminatamente determinate strade o tratti di esse nell'elenco di cui al menzionato art. 4.

Il motivo è fondato.

Ed, invero, costituisce principio più volte ribadito da questa Corte quello secondo cui (cfr. Cass. n. 7872/2011) il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, cod. strad., e non altre, con la conseguenza che è, pertanto, illegittimo e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche "minime" della "strada urbana di scorrimento", in base alla definizione recata dal comma 2, lett. D), del citato art. 2 cod. strad. (conf. Cass. n. 5532/2017).

Nella fattispecie, stante il richiamo del Tribunale a quanto argomentato sul punto dal giudice di pace, il quale si era limitato a riferire della circostanza che la strada teatro dei fatti di causa rientrava tra quelle individuate dal Prefetto ai sensi delle norme in esame, la decisione di

appello ha ommesso di decidere sul motivo di impugnazione che reiterava la richiesta di procedere alla disapplicazione del detto provvedimento.

Il motivo deve essere accolto e la sentenza deve essere quindi cassata nei sensi di cui in motivazione, dovendo il giudice del rinvio riscontrare se effettivamente ricorreranno le condizioni per l'adozione del decreto di cui all'art. 4 della legge n. 168/2002.

4. Il quinto motivo lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c. o l'omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, in quanto la sentenza gravata ha affermato che l'apparecchiatura che verifica la velocità è gestita dal Comune che rileva in loco i dati fotografici che sono poi visionati da agenti della polizia municipale presso la centrale operativa, contrastando in tal modo quanto affermato dal ricorrente e cioè che i dati de quibus fossero in prima battuta gestiti da personale della società proprietaria dell'apparecchiatura e del server al quale affluivano le immagini digitalizzate delle infrazioni.

Tale circostanza avrebbe comprovato che in realtà l'apparecchiatura non era oggetto di gestione diretta, dovendosi quindi reputare illegittima la mancata assunzione delle prove articolate sul punto.

Rileva la Corte che per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

Nel caso di specie i giudici sia in primo grado che in appello hanno ritenuto che vi fosse la prova che i fotogrammi scattati dalle apparecchiature di rilevazione della velocità fossero gestiti direttamente dal personale della Polizia Municipale, e che quindi, con un evidente accertamento in fatto, fosse esclusa la partecipazione all'attività di rilievo delle infrazioni di personale della ditta privata proprietaria delle apparecchiature. Va altresì ricordato che, come di recente ribadito da questa Corte, la mancata ammissione di prove può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, se la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze che hanno de-

terminato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (così da ultimo Cass. n. 9985/2018).

Tuttavia, nel caso in esame, trattandosi di impugnazione di una sentenza emessa all'esito di un giudizio di appello introdotto in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, attesa l'adesione del giudice di appello alle ragioni che sostengono la decisione di prime cure, trova applicazione la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 348 ter c.p.c. che preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 comma 1 c.p.c., dovendosi pertanto pervenire alla declaratoria di inammissibilità del motivo in esame.

5. Il sesto motivo denuncia la violazione dell'art. 115 c.p.c., ovvero l'omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio, con la conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 133 del D.L.vo n. 167/2000 e degli artt. 11, 18 e 19 del D.L.vo n. 196/2003.

Rileva il ricorrente che il giudice di appello a fronte del motivo di appello con il quale si contestava la violazione della legge sulla privacy stante l'affidamento della potestà pubblica di certificazione e di notificazione dell'atto impugnato ad una società privata e che costituiva un'evidente violazione del divieto di affidamento a terzi privati di pubbliche funzioni, con conseguente illegittimo trattamento dei dati personali, la sentenza d'appello ha rilevato che l'utilizzo di procedure esternalizzate risponde a criteri di efficienza amministrativa, non potendosi invocare la tutela della privacy in quanto le attività affidate alla società privata intervenivano quando la procedura informatica contenente l'atto da notificare si è già compiuta, ed il completamento nella fase attuativa non implica l'esercizio di poteri pubblicistici.

Le considerazioni sviluppate in occasione della disamina del motivo che precede, appaiono suscettibili di richiamo anche per quanto attiene alla censura in esame, atteso che anche in tal caso il rigetto del motivo di opposizione, fondato sulla pretesa violazione della legge sulla privacy, si fonda su quello che è un vero e proprio accertamento in fatto operato dai giudici di merito, e peraltro in maniera conforme nei due gradi di giudizio, operando quindi la preclusione di cui al menzionato ultimo comma dell'art. 348 ter c.p.c.

Va però evidenziato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che (cfr. Cass. n. 8415/2016) la disciplina sul trattamento dei dati personali e quella sulla circolazione dei veicoli operano su piani differenti, di talché la violazione degli obblighi di informativa rileva in base allo specifico apparato sanzionatorio a tutela dei dati personali, non può impattare sulla regolarità e contestabilità dei verbali di infrazione elevati ai sensi del Codice della strada. La violazione delle prescrizioni di cui al D.L.vo n. 196/2003 è prevista da un sistema di tutela approntato per la tutela dei dati personali, il cui rispetto è presidiato da un autonomo apparato sanzionatorio, che non può interferire sul diverso piano delle sanzioni per le violazioni al codice della strada, soprattutto laddove, come nel caso in esame, la pretesa violazione non investe direttamente l'attività di accertamento, ma, a detta di quanto dedotto dal ricorrente, la sola successiva fase di compilazione del verbale e di inoltramento al contravventore.

Inoltre, e proprio con specifico riferimento ad una analoga vicenda, valga richiamare quanto affermato da Cass. n. 5532/2017, già sopra citata, la quale nell'esaminare la doglianza della parte privata concernente la violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dai dipendenti della ditta privata, a suo dire sostituitisi agli agenti della polizia municipale nella creazione e nella notificazione del documento adoperato per la contestazione dell'illecito, ha rilevato l'inammissibilità della censura, in quanto, come nel caso di specie, oltre a non indicare, l'autore della violazione, non illustrava come tale asserita violazione potesse incidere sulla legittimità dell'ordinanza ingiunzione.

6. Il settimo motivo, infine, lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 55/2014, in quanto a fronte di un valore dichiarato della controversia di € 546,60 sono stati liquidati € 2800,00 di spese legali nonostante l'attività difensiva della controparte si fosse limitata alla sola fase di studio ed a quella introduttiva del giudizio. La liquidazione risulterebbe evidentemente esorbitante rispetto alle somme che a tale titolo possono essere mediamente riconosciute. Il motivo, stante la cassazione della sentenza per effetto dell'accoglimento del quarto motivo, è assorbito, dovendo il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese delle precedenti fasi.

7. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al motivo accolto, ed il giudice del rinvio che si designa nel Tribunale di Torino in composizione monocratica ed in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. II, 4 SETTEMBRE 2018, N. 39711 (UD. 12 GIUGNO 2018)

PRES. DIOTALLEVI – EST. DI PAOLA – P.M. MOLINO (CONF.) – RIC. C.

Rapina | Elemento oggettivo | Sottrazione di autovettura munita di GPS | Reato consumato | Sussistenza | Fondamento.

Integra il delitto di rapina anche la condotta di sottrazione di un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottratta. (*c.p., art. 628*) (1)

(1) Praticamente in termini, v. Cass. pen., sez. II, 26 gennaio 2010, n. 3307, in *questa Rivista* 2010, 616. Si vedano, inoltre, nel medesimo senso, Cass. pen., sez. V, 26 febbraio 2014, n. 9394, *ivi* 2014, 1029 e Cass. pen., sez. IV, 3 febbraio 2003, n. 4824, *ivi* 2003, 285.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 26 ottobre 2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dalla sentenza del Tribunale di (*omissis*), in data 20 settembre 2012, nei confronti di V.C., in ordine ai delitti di rapina, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

2. L'imputato era stato tratto in arresto nella flagranza dei delitti contestati, dopo aver messo in atto una pericolosa fuga, dalla zona dell'aeroporto di Roma ove aveva sottratto una vettura sino all'abitato di (*omissis*) ove veniva bloccato grazie ad un dispositivo attuato dalla polizia giudiziaria che poneva degli ostacoli fissi sull'arteria che sarebbe stata imboccata dal malvivente. Conclusa la marcia contro un veicolo fermo, e sopraggiunta alle spalle una delle vetture della polizia che inseguiva il ladro, il C. prima con una manovra a retromarcia urtava la vettura degli inseguitori, poi usciva dall'abitacolo e cercava di proseguire la fuga, venendo bloccato dagli agenti solo dopo una colluttazione.

2.1. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, deducendo con il primo motivo di ricorso il vizio della motivazione rappresentato dall'omessa assunzione di una prova decisiva, espressamente indicata dal ricorrente (la testimonianza di un soggetto assunto ad informazioni nel corso delle investigazioni difensive), senza dare conto degli specifici motivi per cui la prova omessa dovesse ritenersi superflua o non necessaria.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione della legge penale, in relazione all'art. 628 c.p. per avere escluso la corretta qualificazione del fatto che non integrava l'ipotesi della rapina impropria ma, al contrario, quella del furto mancando l'elemento della violenza correlato all'impossessamento della refurtiva. Al riguardo deduceva l'assenza di elementi di prova in ordine sia alla condotta di speronamento, mediante una manovra a retromarcia, posta in essere dall'imputato, sia alla successiva condotta aggressiva in danno degli agenti operanti, in virtù delle contrastanti dichiarazioni dei testimoni escussi a dibattimento. Aggiungeva il ricorrente che, quanto al profilo dell'impossessamento, la condotta dell'imputato si era arrestata alla soglia del tentativo essendosi realizzata la sola sottrazione e non anche l'impossessamento (essendo stato immediatamente localizzato il veicolo rubato mediante il sistema GPS ivi installato).

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 62, n. 6, 99 e 69, ult. comma, c.p.; la sentenza impugnata avrebbe irrogato una pena eccessiva, omettendo di riconoscere l'attenuante dell'intervenuto risarcimento del danno, e non considerando l'atteggiamento collaborativo dell'imputato e la mancata costituzione come parti civili delle persone offese dai reati contestati. Censurava, altresì, il giudizio di bilanciamento operato tra la contestata aggravante e le circostanze attenuanti riconosciute.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto formulato in modo confuso e privo di puntuali riferimenti ai vizi denunciati, oltre che del tutto generico nelle censure dirette verso la sentenza impugnata.

2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; dalla lettura della sentenza della Corte d'appello si apprezza immediatamente come il provvedimento con cui fu rigettata la richiesta, relativa a quello che il ricorrente

indica come teste a discarico, nella realtà dello svolgimento del processo corrispondeva al rigetto dell'istanza diretta ad acquisire le dichiarazioni rese dal soggetto indicato che era stato ascoltato in sede di indagini difensive, ma non era stato indicato nella lista testimoniale a discarico, né al momento delle richieste di prova ex art. 495 c.p.p. Legittimamente, quindi, il Tribunale aveva rigettato l'istanza motivando con la necessità di assumere nel contraddittorio la prova testimoniale indicata dalla difesa; inoltre, la motivazione ha chiarito l'equivoco indotto dal ricorrente, circa il fatto che il teste in questione fosse presente nel corso dell'udienza in cui era stata formulata la richiesta istruttoria, avendo la corte puntualmente chiarito che l'indicazione contenuta nel verbale d'udienza ("a questo punto viene fatto accomodare il teste della difesa che al momento della chiamata risultava già in aula") era riferita ad altro diverso testimone, regolarmente ammesso e escusso a dibattimento.

Posta questa premessa, risulta logicamente corretta, oltre che adeguata rispetto alla valutazione del materiale probatorio a disposizione della Corte, la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria attraverso l'esame di quel teste, non essendo dimostrata la decisività della prova rispetto al complesso dei dati probatori acquisiti mediante l'escussione dei testimoni presenti ai fatti e coinvolti nell'episodio.

2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché generico e privo di specificità, nella misura in cui ripropone le identiche censure già svolte con l'atto di appello, senza peraltro confrontarsi con le argomentazioni della sentenza d'appello.

La tesi della difesa, secondo la quale difetterebbero adeguati elementi di prova per dimostrare che l'imputato avesse posto in essere condotte violente (urtando a retro-marcia l'autovettura degli inseguitori, che l'aveva raggiunto dopo essere stato costretto a bloccare la marcia; colpendo con pugni e calci gli agenti di p.g. che lo inseguivano) è smentita dall'agevole considerazione che ciascuno dei testi escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale ha fornito indicazioni sui fatti direttamente osservati e percepiti, fatti che non coprono l'intero arco delle condotte e delle vicende accadute a partire dal momento in cui l'imputato dovette arrestare la marca del veicolo rubato. Pertanto, è logicamente comprensibile che possano apparentemente rilevarsi delle difformità nelle dichiarazioni dei testi, ma esse si giustificano, come risulta già dal testo della sentenza di primo grado in cui si precisava che mentre i testi intervenuti per primi, per bloccare l'imputato appena sceso dall'auto, avevano descritto le condotte violente da lui poste in essere per opporsi agli agenti di p.g., un terzo componente di altra pattuglia, giunto poco dopo, aveva rilevato che il malvivente "si divincolava e scalcia-va e non si faceva ammanettare" sino a quando era proprio il teste sopraggiunto che riusciva a bloccare le reazioni del C. Al contrario, ben può essere avvenuto che coloro i quali si trovavano nella vettura tamponata dal ricorrente a conclusione della sua fuga (e che non avevano riferito

sugli atti di violenza posti in essere dal C.) non fossero stati in grado di apprezzare in tutta la sua evoluzione la fase del tentativo di fuga e della reazione violenta del C., sia per la posizione del veicolo in cui si trovavano, sia per la genericità delle indicazioni rese. La sentenza, inoltre, ha indicato gli argomenti logici che sorreggono la ricostruzione operata (la posizione del veicolo rubato e di quello della Polizia, i segni apprezzati sul cofano anteriore della vettura della Polizia, il rumore di due distinti scontri udito da uno dei testi, l'esser finiti a terra, appena usciti dalle rispettive vetture, sia l'imputato che i suoi inseguitori, la necessità dell'intervento di un terzo agente per bloccare definitivamente il fuggitivo).

A fronte di una motivazione completa e esaustiva, gli argomenti del ricorrente si limitano a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, senza invece indicare vizi della motivazione che la renderebbero carente, contraddittoria o manifestamente illogica.

Così fissato l'accertamento dei fatti, è evidente la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, nella parte in cui ritiene che il fatto contestato al C. dovesse essere qualificato quale ipotesi di furto del veicolo, mancando la dimostrazione dell'uso della violenza da parte dell'imputato per garantirsi l'impunità e per sottrarsi all'arresto da parte delle forze dell'ordine; allo stesso modo, è manifestamente infondata l'affermazione del ricorrente che ritiene al più integrata la fattispecie tentata del delitto contestato (ovvero, del meno grave furto del veicolo) essendosi realizzata unicamente una momentanea sottrazione della vettura, sotto il costante controllo da parte del sistema satellitare che, quindi, impediva l'impossessamento della vettura; al riguardo, è sufficiente rammentare che «Il delitto di furto deve considerarsi consumato anche quando oggetto della sottrazione sia un'autovettura munita di sistema di anti-furto satellitare, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero» (sez. V, n. 42774 del 21 settembre 2016, L., Rv. 268471; nello stesso senso sez. V, n. 9394 del 20 gennaio 2014, T., Rv. 259536, nonché, con riferimento alla fattispecie del delitto di rapina, sez. II, n. 3307 del 11 dicembre 2009, dep. 2010, C., Rv. 246263).

2.3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'esclusione dell'invocata circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. è stata correttamente motivata dalla sentenza impugnata, sulla scorta del rilievo del solo risarcimento del danno morale in favore del proprietario del veicolo oggetto di sottrazione, senza alcun ristoro per il danno patrimoniale (trattandosi di veicolo destinato al noleggio e che dagli atti risultò essere stato fermo per due mesi in conseguenza della rapina consumata) e in assenza di alcun risarcimento operato in favore degli agenti di p.g., che avevano riportato le lesioni ad opera dell'imputato. Allo stesso modo, in modo legittimo la sentenza ha escluso la congruità della somma offerta e accettata dal proprietario della vettura rapinata, alla stregua del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale « Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante pre-

vista dall'art. 62, primo comma, n. 6, c.p., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice» (sez. II, n. 9143 del 24 gennaio 2013, C., Rv. 254880). Quanto, poi, alle censure relative all'operato giudizio di bilanciamento tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e la contestata (e ritenuta) recidiva, il motivo è assolutamente generico, limitandosi a dedurre l'ipotizzata insussistenza della recidiva, a fronte di indicazioni puntuali e specifiche della motivazione circa gli elementi di fatto che hanno condotto a formulare il giudizio di accentuata pericolosità in ragione del numero e della gravità delle precedenti condanne.

3. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro due-mila in favore della cassa delle ammende. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. II, 4 SETTEMBRE 2018, N. 39702 (UD. 17 MAGGIO 2018)

PRES. DIOTALLEVI – EST. DI PAOLA – P.M. PINELLI (CONF.) – RIC. G.

Riciclaggio | Elemento oggettivo | Provenienza illecita della cosa | Ciclomotore | Sostituzione della targa | Configurabilità del reato | Sussistenza | Ragioni.

Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa - per il quale è necessaria, ai fini della circolazione, la dotazione della targa indicata dall'art. 97, D.L.vo 3 aprile 1992, n. 285, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione - vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo, ostacola l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell'agente. (*nuovo c.s., art. 97; c.p., art. 648*) (1)

(1) Principio più volte affermato dalla S.C. Ex multis, v. Cass. pen., sez. II, 18 dicembre 2017, n. 56391, in *questa Rivista* 2018, 208; Cass. pen., sez. II, 18 luglio 2013, n. 30842, *ivi* 2014, 244 e Cass. pen., sez. II, 5 dicembre 2005, n. 44305, in *www.laTribunaplus.it*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'appello di Bari, con sentenza in data 21 marzo 2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Foggia, in data 21 novembre 2007, nei confronti di G.G. in relazione al reato di cui all'art. 648 bis c.p.

2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, deducendo con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge in riferimento agli artt. 648 bis e 712 c.p.; la sentenza di condanna era fondata sulla circostanza

dell'apposizione, da parte dell'imputato, sul ciclomotore di provenienza furtiva rinvenuto nella sua disponibilità, della targa prevista per quella tipologia di veicoli; il ricorrente sottolineava come tale condotta non fosse in nulla idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, poiché la targa non era mezzo di individuazione di un determinato ciclomotore ma, piuttosto, della persona cui la targa era stata rilasciata; dagli atti del processo non risultava che il numero di telaio del ciclomotore fosse stato alterato o manomesso; la motivazione sul punto della Corte era illogica, poiché aveva affermato che la targa utilizzata poteva essere apposta solo se il veicolo fosse stato di lecita provenienza. Da ciò desumeva il ricorrente la carenza di motivazione anche in ordine alla consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa del veicolo, circostanza che avrebbe imposto una differente qualificazione giuridica del fatto integrante al più l'ipotesi contravvenzionale dell'art. 712 c.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto è manifestamente infondato.

2.1. Nella definizione della condotta tipica del delitto di riciclaggio previsto e punito dall'art. 648 bis c.p. il legislatore ha individuato distinte categorie di atti materiali e giuridici: quelli che hanno ad oggetto la sostituzione, in senso fisico, del denaro, dei beni o delle altre utilità che risultino di provenienza delittuosa; gli atti di trasferimento, mediante negozi giuridici, delle medesime cose considerate dalla norma; infine, la categoria residuale, destinata a garantire la massima estensione della tutela, che individua ogni altra operazione, materiale o giuridica, che abbia la finalità (comune anche alle altre categorie di atti) di ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa.

Alla stregua della definizione contenuta nella norma, è evidente che la condotta realizzata mediante l'esecuzione di un'operazione volta a ostacolare la provenienza delittuosa delinea una tipologia di reato a forma libera, la quale deve risultare caratterizzata dal tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obiettivo di ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa del denaro o del bene (sez. II, n. 39756 del 5 ottobre 2011, C., Rv. 251194). In linea con tale inquadramento e considerando l'interesse tutelato dalla norma, si è affermato che il delitto di riciclaggio ricorre anche nell'ipotesi in cui il compimento delle operazioni, pur non impedendolo in modo definitivo, sia comunque idoneo a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (sez. II, n. 52549 del 20 ottobre 2017, V., Rv. 271530).

2.2. Applicando tali coordinate alle fattispecie aventi ad oggetto l'accertamento di operazioni poste in essere su vetture e altri veicoli di provenienza delittuosa, si è più volte affermato che configura il delitto di riciclaggio anche la mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione delittuosa dell'autovettura (da ultimo sez. II, n. 56391 del 23 novembre 2017, Q., Rv. 271553; sez. II, n. 30842 del 3 aprile 2013,

G., Rv. 257059; sez. II, n. 44305 del 25 ottobre 2005, A., Rv. 232770) e ciò perché la targa di un'autovettura costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della res con il proprietario che ne è stato spogliato (così già sez. II, n. 9026 del 11 giugno 1997, Rv. 208747).

2.3. I principi su esposti operano anche in relazione alla condotta del soggetto che, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa per il quale è necessaria, ai fini della legittima circolazione, la dotazione della targa indicata dall'art. 97 D.L.vo 285/1992, vi apponga la targa di sua proprietà, in quanto attraverso tale condotta si produce l'effetto di ostacolo all'identificazione della provenienza del bene, che la norma intende sanzionare.

L'apposizione della targa personale, su di un veicolo di provenienza illecita, costituisce un primo ostacolo all'individuazione della provenienza del mezzo, fornendo un'apparenza di legittima disponibilità del veicolo al soggetto che abbia apposto la targa sul ciclomotore. Infatti, la disciplina prevista dall'art. 97 D.L.vo 285/1992 richiede per la circolazione dei ciclomotori determinate formalità tra le quali sono comprese il possesso del certificato di circolazione (contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario) e della targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.

La circostanza che la targa è personale, non esclude che essa concorra ad identificare la provenienza del veicolo; infatti la targa è «abbinata ad un solo veicolo» (art. 97, comma 2) e, per tale ragione, il titolare la trattiene in caso di vendita del ciclomotore; la targa, dunque, concorre nell'individuare il ciclomotore e, quindi, la sua provenienza (come è confermato dalla stessa disposizione, al comma 3: «ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli (...), da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione»).

Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non è affatto illogica nella parte in cui ha affermato che l'apposizione della targa prevista per la circolazione dei ciclomotori è possibile solo ove il mezzo sia di provenienza lecita (emergendo, nel caso opposto, l'incompatibilità giuridica tra la titolarità della targa e quella del veicolo su cui viene apposta).

3. L'infondatezza del motivo di ricorso sulla questione principale sollevata, assorbe le altre considerazioni svolte in punto di prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del ciclomotore, così come dell'astratta possibilità di una diversa qualificazione giuridica del fatto.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro due-mila a favore della Cassa delle ammende. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, 23 AGOSTO 2018, N. 20998

PRES. VIVALDI – EST. DI FLORIO – P.M. CARDINO (CONF.) – RIC. R. (AVV.TI CINI E PICCIOLI) C. EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. (AVV. SAMMARCO)

Matrimonio | Rapporti patrimoniali | Fondo patrimoniale | Esecuzione su beni e frutti | Iscrizione di ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 | Obbligazione tributaria per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada | Ammissibilità | Limiti | Onere probatorio.

✍ In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria (nella specie, per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e per omesso pagamento di tributi) sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore precedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa. (*c.c., art. 167; c.c., art. 170; c.c., art. 2808; d.p.r. 29 marzo 1973, n. 602, art. 77*) (1)

(1) Principio ripreso da Cass. civ. 29 gennaio 2016, n. 1652 e Cass. civ. 23 novembre 2015, n. 23876, entrambe in *www.latribunaplus.it*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. R.L. ricorre, affidandosi a sei motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva respinto l'impugnazione da lui proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Pesaro di rigetto della domanda avanzata nei confronti di Equitalia Marche S.p.a. (già Marcheriscossioni S.p.a.) per ottenere il risarcimento dei danni a lui derivati dall'iscrizione - a suo dire illegittima - di due distinte ipoteche, iscritte sugli immobili oggetto del fondo patrimoniale che aveva costituito alcuni anni prima.

Il R. aveva dedotto, nei gradi di merito, che l'iscrizione ipotecaria relativa agli importi da lui dovuti alla società di riscossione, per cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada ed per omesso pagamento di tributi, doveva essere ricondotta a debiti estranei ai bisogni della famiglia ed, in quanto tale, doveva ritenersi illegittima per violazione dell'art. 170 c.c..

2. L'intimata ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza in relazione all'art. 132 n. 2, c.p.c., per erronea indicazione, sia nell'epi-

grafe che nel dispositivo, del soggetto giuridico convenuto e cioè "Equitalia Marche S.p.a." e non "Equitalia Centro S.p.a.", società che si era costituita con autonomo atto, nel corso del giudizio d'appello.

1.2 Con il secondo motivo, lamenta, ex art. 360 n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 170 c.c., anche in relazione all'art. 2697 c.c.:

assume che i giudici d'appello, con la pronuncia impugnata, avevano impropriamente posto a suo carico l'onere della prova concernente l'estraneità, ai bisogni della famiglia, del fatto che aveva generato i crediti per cui era stata iscritta l'ipoteca; lamenta altresì che non era stato considerato che il creditore era a conoscenza di tale circostanza, vista la natura sanzionatoria e non riparatoria dell'esecuzione.

1.3 Con il terzo motivo, il ricorrente, ex art. 360, comma 1, n. 4, deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., ed, ex art. 360 n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 167 e 342 c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c.: lamenta che, nonostante la società di riscossione non avesse contestato la dedotta estraneità dei crediti ai bisogni familiari ed avesse prodotto le cartelle esattoriali comprovanti la fonte del credito, la Corte non aveva esaminato l'eccezione da lui mossa né, applicando correttamente l'art. 115, aveva ritenuto incontestati i fatti dedotti.

1.4 Con il quarto ed il quinto motivo, il R., ex art. 360 n. 3, c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 132, 342 e 345 c.p.c., in relazione ai crediti derivanti da tributi che la Corte aveva ritenuto oggetto di pronuncia del primo giudice, nonostante che essa fosse riferita soltanto alle sanzioni amministrative: lamenta che in tal modo, i giudici d'appello avevano impropriamente integrato la motivazione, travalicando, con ciò, i propri poteri. Assume, conseguentemente, che sulla specifica questione - in relazione alla quale era fondata una parte, sia pur quantitativamente inferiore del complessivo credito - doveva ritenersi che la Corte aveva omesso di pronunciarsi.

1.5 Con il sesto motivo, infine, lamenta, ex art. 360 n. 3, c.p.c., la violazione o erronea applicazione degli artt. 1226, 2043 e 2056 c.c., della L. n. 602 del 1973, art. 77, e degli artt. 23 e 53 Cost., per manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva affermato che egli non aveva subito, comunque, alcun danno risarcibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato in ragione di quanto previsto dall'art. 110 c.p.c.: Equitalia Centro S.p.a., infatti, è succeduta, nel corso del giudizio d'appello, ad Equitalia Marche S.p.a. ed il giudizio è regolarmente proseguito nei suoi confronti.

Pertanto l'erronea indicazione della ragione sociale nell'epigrafe della sentenza costituisce una mera irregolarità che non configura il vizio dedotto.

3. Gli altri motivi proposti devono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione logica che li accomuna: essi sono tutti infondati.

Le censure mosse alla sentenza impugnata, infatti, sono complessivamente incentrate sulla questione concernente l'aggregabilità del fondo patrimoniale per crediti esattoriali (nel caso in esame consistenti in sanzioni amministrative ed in omissioni contributive) questione che,

tuttavia, è posta sullo sfondo della vicenda concernente la presente controversia la quale ha per specifico oggetto un'azione risarcitoria e non riguarda i possibili rimedi azionabili nell'ambito del processo esecutivo.

3.1. Al riguardo, deve precisarsi che questa Corte, dopo alcuni arresti (cfr. Cass. 19667/2014, Cass. 15354/2015 e Cass. 10794/2016) che avevano affermato che l'esecuzione richiamata dall'art. 170 c.c., fosse estranea all'iscrizione ipotecaria che, quindi, doveva ritenersi generalmente consentita, ha statuito più specificamente, con principio al quale questo Collegio intende dare continuità, che "in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia" (cfr. Cass. 23876/2015).

In conseguenza di ciò, il debitore deve necessariamente dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore precedente, ma anche che il debito nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari.

3.2. Ciò posto, i beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.

E, al riguardo, è stato affermato che "l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore precedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari". (cfr. Cass. 4011/2013; Cass. 5385/2013)

3.3. Tanto premesso, il secondo ed il terzo motivo, concernenti proprio l'erronea ripartizione dell'onere probatorio, sono infondati in quanto la Corte territoriale, nel porre a carico del ricorrente l'onere di provare l'estraneità dei crediti ai bisogni familiari, ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati.

3.4. Ma anche le censure contenute nel quarto e nel quinto motivo non hanno pregio: in primo luogo perché è consentito alla Corte, nell'ambito del devolutum, di integrare la motivazione (cfr. Cass. 4889/2016), motivazione che, nel caso in esame - in cui l'oggetto della lite erano e sono le pretese complessivamente contenute nelle cartelle esattoriali oggetto di esecuzione non si ritiene abbia travalicato il perimetro entro il quale erano stati proposti i motivi d'appello.

In secondo luogo, la natura del tributo non contraddice, in mancanza di prova contraria della quale era onerato il ricorrente, la circostanza che i crediti portati dai titoli esecutivi in esame, sia per violazioni del codice della strada sia per omesso pagamento di tributi (non meglio identificati), riguardassero esigenze familiari.

3.5. Infine, anche il sesto motivo è infondato.

Si osserva, infatti, che in ragione della natura risarcitoria della causa, non risulta che il R. abbia subito alcun danno ingiusto: il ricorrente, infatti, era - comunque - tenuto a pagare le sanzioni a lui inflitte, visto che, per ciò che emerge dagli atti, le cartelle esattoriali non furono oggetto di opposizione, con la conseguenza che il credito doveva ritenersi definitivamente accertato ed oggetto di legittima pretesa.

3.6. Una diversa soluzione legittimerebbe, in modo improprio, l'utilizzo del fondo patrimoniale (istituto che ha la finalità di apprestare misure di protezione per i bisogni economici della famiglia) a scopo elusivo: al riguardo, il richiamo della Corte territoriale ai principi concernenti la solidarietà economica e la ratio degli artt. 23 e 53 Cost. (cfr. pag. 11 della sentenza) configura una corretta applicazione delle fattispecie in esame, consentendo un corretto bilanciamento delle diverse esigenze.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. IV, 6 AGOSTO 2018, N. 37804 (C.C. 23 MAGGIO 2018)

PRES. FUMU – EST. DOVERE – P.M. SALZANO (CONF.) – RIC. C.

Guida in stato di ebbrezza | Rifiuto di sottoporsi ad accertamento mediante etilometro | Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti | Sanzioni amministrative accessorie | Sospensione della patente di guida | Confisca del veicolo | Applicabilità | Ragioni.

✍ In tema di reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve disporsi la sospensione

della patente di guida e la confisca del veicolo ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di sanzioni amministrative accessorie. (*c.p.p., art. 445; nuovo c.s., art. 186*) (1)

(1) Nel senso che la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c), c.s., deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, e può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620 lett. l), c.p.p. qualora a ciò non abbia provveduto il giudice di merito, v. Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2017, n. 17186, in *questa Rivista* 2017, 823. Si veda, per ulteriori ragguagli, Cass. pen., sez. IV, 9 dicembre 2013, n. 49461, *ivi* 2014, 418, secondo cui con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano ha applicato a C.A.J. la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 186, comma 7, c.d.s., disponendo altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per sei mesi e la confisca del veicolo targato (*omissis*).

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. M.G., deducendo la violazione della legge in relazione all'art. 186, comma 7, T.U. Stup.. Ad avviso dell'esponente tale disposizione prescrive la applicazione della sanzione amministrativa accessoria per il caso di condanna, mentre nel caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. vale la regola generale posta dall'art. 445 comma 1, c.p.p., per la quale quando la pena applicata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti con pena pecuniaria essa non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza ad eccezione della confisca, nei casi di cui all'art. 240 c.p..

Al comma 2-quater dell'art. 186 c.d.s. è prevista una deroga a tale previsione generale ma per il solo reato di guida in stato di ebbrezza.

L'esponente ne trae la conclusione che nella specie non poteva essere inflitta la sanzione amministrativa accessoria e non poteva essere disposta la confisca del veicolo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1. L'attuale testo dell'art. 186, comma 7 effettivamente non prevede una disposizione come quella recata dall'art. 186, comma 2-quater, che estenda espressamente all'ipotesi di applicazione della pena l'infrazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Quel testo, infatti, prevede per il caso della condanna.

Lasimetria trova origine nel fatto che allorquando venne introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. a) il comma 2-quater (unitamente ai commi 2, 2-bis e 2-ter), venne anche depenalizzato il reato di rifiuto previsto dall'allora vigente comma 7. Sicché risultò consequenziale non fare menzione nel nuovo comma 7 dei poteri del giudice, al quale era stata sottratta la materia.

Quando, con il D.L. n. 92 del 2008, venne nuovamente dato rilievo penalistico al rifiuto di sottoporsi all'accertamento finalizzato alla ricerca dei valori espressi dello stato di ebbrezza, si fece esclusivamente riferimento alla condanna, senza inserire una norma a quella recata dal comma 2-quater (una più puntuale ricostruzione delle articolate vicende della disciplina in questione può leggersi in sez. IV, n. 15184 del 24 marzo 2015 - dep. 13 aprile 2015, P.G. in proc. V., Rv. 263277).

Tuttavia questa Corte, anche nella sua massima espressione, non ha mai dubitato che in caso di applicazione della pena per il reato di rifiuto debba essere disposta la sospensione della patente di guida. Il caso esaminato da sez. un., n. 46624 del 29 ottobre 2015 - dep. 24 novembre 2015, Bordin, Rv. 265024, che ha offerto alle Sezioni Unite l'opportunità di precisare che per il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza non si applica la previsione di cui all'art. 186 c.d.s., comma 2, lett. c) nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata qualora il veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato, era proprio quello di un imputato al quale era stata applicata la pena per il reato di rifiuto ex art. 186, comma 7, c.d.s., e disposta la sospensione della patente di guida in misura che, perché raddoppiata, è stata ritenuta illegale.

Il fatto è che una norma quale quella recata dal comma 2-quater è sostanzialmente pleonastica, rinvenendosi la regola della necessaria imposizione delle sanzioni amministrative accessorie con la sentenza di applicazione della pena nelle stesse previsioni dell'art. 445 c.p.p., che da un canto, al comma 1 puntualizza che essa non comporta l'applicazione di pene accessorie e delle misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca di cui all'art. 240 c.p. (quindi non anche delle sanzioni amministrative accessorie); dall'altro, al comma 2, ultimo alinea, statuisce che "salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna".

Detto altrimenti, la regola generale è che con la sentenza di applicazione della pena va disposta la sanzione amministrativa accessoria (che non è "pena accessoria"), quando prevista a corredo del trattamento sanzionatorio "criminale", perché essa è ex lege equiparata ad una sentenza di condanna (per un esempio delle molteplici applicazioni della previsione si vedano sez. I, n. 4417 del 17 ottobre 2017 - dep. 30 gennaio 2018, G., Rv. 272294; sez. V, n. 7723 del 12 novembre 2014 - dep. 19 febbraio 2015, M. e altri, Rv. 264058; sez. I, n. 49442 del 10 ottobre 2014 - dep. 27 novembre 2014, V., Rv. 261288).

Si comprende, quindi, perché la giurisprudenza di legittimità insegna, ad esempio, che in caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, con la sentenza di "patteggiamento" il giudice deve comunque applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 c.d.s.; si sostiene, infatti, che il divieto, eccezionale, di cui all'art. 445 c.p.p. è limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria (sez. IV, n. 50060 del 4 ottobre 2017 - dep. 31 ottobre 2017, M., Rv. 271326); che con la sentenza

emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto (sez. un., n. 8488 del 27 maggio 1998 - dep. 21 luglio 1998, B., Rv. 210981).

3.2. Per ciò che concerne la confisca, poiché questa Suprema Corte ha chiarito che la confisca prevista dall'art. 186, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla L. n. 120 del 2010, ha natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria e che spetta conseguentemente al giudice penale "delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del generale principio della competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato" (cfr. Cass. sez. IV, n. 40523 del 4 novembre 2010, dep. 16 novembre 2010, Rv. 248859; si veda anche Cass. sez. IV, n. 15022 del 25 febbraio 2011, dep. 13 aprile 2011, Rv. 250229), anche la sua applicabilità con la sentenza di patteggiamento può fondarsi sulla più volte rammentata previsione dell'art. 445 c.p.p., commi 1 e 2 (sulla obbligatorietà dell'applicazione con la sentenza di condanna o di patteggiamento della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo nel caso del reato di cui all'art. 186 c.d.s., comma 7 in ragione della equiparazione tra condanna e patteggiamento si veda sez. IV, n. 17186 del 17 gennaio 2017 - dep. 5 aprile 2017, P.G. in proc. A., Rv. 269605).

Peraltro a riguardo della confisca soviene un ulteriore argomento, rappresentato dal fatto che l'art. 186, comma 7, c.d.s., nella parte in cui dispone che la condanna "comporta la sanzione amministrativa accessoria... della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c),....", opera un rinvio ed. dinamico alla disposizione menzionata (così la già citata sez. un., n. 46624 del 29 ottobre 2015 - dep. 24 novembre 2015, B., Rv. 265024). Ovvero alla disposizione che espressamente contempla la confisca del veicolo anche per il caso di sentenza di applicazione della pena.

3.3. Se ne può ricavare il seguente principio di diritto: "In tema di rifiuto di accertamento dello stato di ebbrezza, di cui all'art. 186, comma 7, c.d.s., con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. va disposta la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo salvo che non appartenga a persona estranea al reato, in quanto sanzioni amministrative accessorie imposte dall'art. 445 commi 1 e 2, c.p.p., a nulla rilevando l'assenza di una disposizione analoga a quella recata dall'art. 186 c.d.s., comma 2-quater che preveda espressamente l'applicazione delle predetta sanzione amministrativa accessoria anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti".

4. Ne discende l'infondatezza del ricorso, sostenuto dall'assunzione di una erronea lettura del quadro normativo, perché trascura la previsione dell'art. 445 c.p.p. e assegna alla disposizione di cui all'art. 186 c.d.s., comma 2-quater una valenza che non gli è propria, come di fonte della regola della necessità di espressa previsione dell'applicabilità con la sentenza di patteggiamento delle sanzioni amministrative accessorie previste per i reati previsti dall'art. 186 c.d.s..

5. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. VI, 23 LUGLIO 2018, N. 34940 (UD. 17 MAGGIO 2018)

PRES. PAOLONI – EST. CALVANESE – P.M. VIOLA (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC. D.F.

Peculato | Per appropriazione | Cessione a terzi del bene pubblico per finalità private | Uso temporaneo | Configurabilità | Fattispecie relativa alla consegna a terzi di un lampeggiante blu in uso alle autovetture dell'autorità giudiziaria.

✎ Integra il reato di cui all'art. 314 cod. pen. la condotta del pubblico agente che consenta a terzi l'utilizzo di un bene pubblico per finalità personali qualora ciò determini una lesione dell'interesse al buon andamento della P.A., anche se la condotta non ha determinato alcun danno patrimoniale per l'ente. (Fattispecie relativa alla consegna a terzi di un lampeggiante blu in uso alle autovetture dell'autorità giudiziaria, in tal modo consentendo ad un soggetto non autorizzato l'impiego di un dispositivo finalizzato ad identificare i mezzi impiegati in pubblici servizi). (c.p., art. 314) (1)

(1) Nello stesso senso, pur con riferimento a diverse fattispecie, v. Cass. pen., sez. VI, 19 settembre 2016, n. 38757, in *www.latribunaplus.it*; Cass. pen., sez. un., 2 maggio 2013, n. 19054, in *Riv. pen.* 2014, 207, con nota di VITO MICHELE DONOFRIO, *L'utilizzo del telefono d'ufficio per fini personali è condotta che integra gli estremi del solo reato di peculato d'uso*, e Cass. pen., sez. VI, 10 aprile 2013, n. 16381, *ivi* 2013, 654

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ricorre per l'annullamento della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, all'esito di giudizio abbreviato, aveva assolto D.F.L. dal reato di peculato perché il fatto non sussiste.

All'imputato era stato contestato di essersi appropriato, in qualità di addetto agli automezzi del Tribunale di Torino, di un lampeggiante in uso alle auto di servizio, che consegnava ad altra persona per farne un uso momentaneo, la quale dopo l'uso immediatamente lo restituiva (fatto commesso tra il 23 febbraio e il 2 marzo 2015).

Il Giudice riteneva che, sulla base dell'arresto delle Sezioni Unite n. 19054 del 2012, non fosse configurabile il peculato d'uso, non essendo stato apportato alcun danno di tipo economico alla p.a. e alcuna lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio (il lampeggiante risultava non utilizzato dalla metà del 2014 e non era destinato ad alcun altro servizio istituzionale al momento dei fatti).

2. Nel ricorso, si deducono i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p.:

2.1. Violazione di legge, in ordine alla ritenuta insussistenza del fatto.

Il ricorrente, pur consapevole dell'orientamento interpretativo applicato dal giudice nel caso in esame, sollecita un ripensamento dell'esegesi sul reato di peculato d'uso nel particolare caso in cui l'uso del bene pubblico non si

esaurisca nel rapporto diretto con l'agente pubblico, ma coinvolga, come nella specie, un terzo estraneo che concorra nella condotta appropriativa temporanea.

Andrebbe considerata in tal caso la lesione del buon andamento e all'imparzialità della p.a., concorrendo il pubblico agente alla realizzazione di interessi di terzi nell'utilizzazione sicuramente illecita del bene pubblico: il lampeggiante, pur avendo un esiguo valore economico, si presta ad un uso distorto (al pari della paletta di servizio o di una pistola) che viene a ledere il corretto funzionamento degli uffici pubblici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

2. Le Sezioni Unite hanno da tempo fissato le linee ermeneutiche per stabilire quando il peculato d'uso raggiunga la soglia della rilevanza penale (sez. un., n. 19054 del 20 dicembre 2012, dep. 2013, V., Rv. 255296).

Hanno così affermato la necessità che la condotta dell'agente pubblico produca una apprezzabile lesione ai beni tutelati dall'art. 314 c.p., che stante la natura plurioffensiva del reato, sono da identificarsi nel buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (sotto i profili della legalità, efficienza, probità e imparzialità, in tal senso, cfr. sez. un., n. 38691 del 25 giugno 2009, C., Rv. 244190) e nel patrimonio della stessa o di terzi.

Si tratta di una plurioffensività generalmente alternativa, con la conseguenza, in particolare, che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale non esclude la sussistenza del reato, in presenza delle lesioni dell'altro interesse, protetto dalla norma, del buon andamento della pubblica amministrazione.

Naturalmente la lesione di quest'ultimo bene giuridico assumerà connotati diversi in considerazione della tipologia di res oggetto dell'abusivo possesso.

3. Fatte queste premesse, va rilevato che la fattispecie in esame ha ad oggetto un lampeggiante di colore blu, ovvero uno strumento generalmente in uso alle forze in servizio di ordine pubblico o anche a coloro che svolgono determinati pubblici servizi (art. 177, D.L.vo n. 285 del 1995) e che porta il quivis de populo ad identificare il portatore o detentore come soggetto appartenente alle suddette categorie di persone.

Trattasi invero di un oggetto, che, allorché usato, esoneri dall'osservanza degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni relativi alla circolazione stradale e porta a identificare il suo detentore con un soggetto in servizio di ordine pubblico o assimilato; un oggetto, quindi, idoneo ad esteriorizzare ai cittadini le qualità personali di chi lo detiene e il potere connesso all'uso dello stesso.

Si ritiene infatti che il possesso di detto dispositivo, laddove contraffatto, integri il reato all'art. 497 ter comma 1, n. 1, c.p., (sez. V, n. 32964 del 29 maggio 2014, P., Rv. 260191, nella specie il lampeggiante, acquistato su internet, era stato collocato sul tetto di un'auto), proprio perché il suo uso improprio può trarre in inganno il pubblico e gli stessi addetti alla circolazione stradale.

Quindi l'aver consentito, se pur temporaneamente a terzi estranei alla p.a., di possedere il suddetto dispositivo, la cui funzione come ha spiegato la ora richiamata pronuncia è di identificare il soggetto pubblico che lo utilizza e le funzioni ad esso attribuite, costituisce un vulnus al buon andamento della pubblica amministrazione, che non può essere circoscritto, come ha ritenuto la sentenza impugnata, alla impossibilità o meno della sua utilizzazione per i servizi di tutela.

4. Ne consegue quindi l'annullamento della sentenza impugnata, affinché sia celebrato un nuovo giudizio che si atterrà ai principi sopra enunciati. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. VII, ORD. 18 LUGLIO 2018, N. 33299 (C.C. 27 MARZO 2018)

PRES. CERVADORO – EST. ARIOLLI – RIC. C.

Truffa | Elemento oggettivo | Artifici o raggiri | Mancato pagamento del pedaggio autostradale | Transito attraverso un varco viacard senza apposita tessera | Configurabilità della truffa | Sussistenza.

Integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autoveicolo attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera. (Fattispecie relativa ad autotrasportatore che, in più occasioni, impegnava il varco riservato ai clienti Viacard e si faceva rilasciare dall'operatore il biglietto di mancato pagamento che gli consentiva di guadagnare l'uscita, così dando a intendere di aver impegnato la corsia sbagliata o di avere dimenticato il titolo di pagamento). (*c.p., art. 640; c.p., art. 641; nuovo c.s., art. 176*) (1)

(1) Configura il reato di truffa anche Cass. pen., sez. II, 6 luglio 2007, n. 26289, in *questa Rivista* 2007, 1019. Cfr. Cass. pen., sez. II, 10 agosto 2018, n. 38467, *ivi* 2018, 921, che nel caso di specie ravvisa il reato di insolvenza fraudolenta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte d'appello di Bari, con sentenza in data 12 luglio 2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 21 maggio 2013, nei confronti di C.M., in relazione al reato di cui all'art. 640 c.p.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizi di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto (trattasi di più episodi di transito su autostrade con uscita dal casello Viacard facendosi emettere un rapporto di mancato pagamento), da ricondursi, stante l'assenza di qualunque artificio e raggiri, all'illecito amministrativo di cui all'art. 176 c.d.s. e, in via subordinata, alla diversa fattispecie dell'insolvenza fraudolenta.

A sostegno dei motivi di ricorso, il difensore ha depositato una memoria in data 8 marzo 2018 con cui ha ulteriormente argomentato le proprie censure. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile per essere i motivi dedotti manifestamente infondati: correttamente, infatti, è stata ricondotta al paradigma della truffa la condotta tenuta dall'imputato nel caso in esame.

Invero, a fronte della qualità dell'imputato di autotrasportatore impiegato nella ditta di cui era titolare la figlia, non risulta anzitutto asseverato nelle decisioni di merito che questi o l'impresa per cui prestava servizio fosse insolvente, elemento costitutivo della diversa ipotesi di insolvenza fraudolenta, invocata in via subordinata dalla difesa, richiedendosi che il soggetto agente "dissimuli il proprio stato di insolvenza".

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 641 c.p. non è, infatti, sufficiente che il soggetto agente intendesse sottrarsi al pagamento di quanto dovuto, ma deve risultare che non poteva far fronte all'obbligazione in ragione del suo stato di insolvenza che venne dissimulato.

Inoltre, altro argomento valorizzato dalla Corte territoriale che rileva ai fini della sussistenza della truffa, è l'esistenza di raggiri, in quanto, dalla ricostruzione del fatto per come operata dai giudici di merito, risulta che l'imputato ogniqualvolta passava per le corsie riservate ai clienti Viacard, spingendo il pulsante per mettersi in contatto con gli operatori, dichiarava sistematicamente di essere sprovvisto del titolo di pagamento, così determinando l'operatore ad emettere il biglietto di mancato pagamento che gli consentiva di guadagnare l'uscita. Tale ripetuto modus operandi, realizzato mediante una specifica condotta di facere posta in essere coscientemente dall'imputato, è idoneo ad integrare il raggio del delitto di truffa, in quanto è proprio mediante tali capziosi espedienti (dare ad intendere che si è di volta in volta impegnata la corsia sbagliata ovvero di avere dimenticato il relativo titolo di pagamento) che si è indotta in errore la Società A. per il tramite del suo operatore, così ottenendo la prestazione patrimoniale altrimenti non dovuta.

Al riguardo, va ribadito l'orientamento di legittimità espresso da questa Sezione secondo cui integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera (sez. II, sentenza n. 26289 del 18 maggio 2007 ud., dep. 6 luglio 2007, Rv. 237150). Il delitto di truffa, infatti, si distingue da quello di insolvenza fraudolenta per le modalità della condotta, atteso che nella truffa si simulano artificiosamente circostanze e condizioni non vere per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta si dissimula una condizione vera, quale quella di essere insolvente.

Infine, deve altresì ribadirsi, conformemente all'orientamento espresso a Sezioni unite di questa Corte, l'esistenza di un rapporto di sussidiarietà tra l'illecito amministrativo di cui all'art. 176, comma 17, c.d.s. e le fattispecie penali eventualmente concorrenti e, pertanto, nell'ipotesi dell'omesso pagamento da parte dell'utente dell'obbligo di paga-

mento del pedaggio autostradale mediante artifici e raggiri ben può configurarsi anche il delitto di truffa (sez. un., n. 7738 del 9 luglio 1997, Rv. 208219; sez. II, sentenza n. 11734 del 6 marzo 2008, Rv. 239750) essendo presente nella condotta un *quid pluris* rispetto all'elusione dell'obbligazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. IV, 13 LUGLIO 2018, N. 32239 (C.C. 20 GIUGNO 2018)

PRES. FUMU – EST. PEZZELLA – P.M. PICARDI (CONF.) – RIC. T.

Patente | Revoca e sospensione | Revoca | Sanzione amministrativa della revoca della patente prevista dall'art. 222, comma 2, c.s. | Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. | Manifesta infondatezza | Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, poiché tale sanzione non ha natura "sostanzialmente penale", secondo l'interpretazione dell'art. 7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo, atteso che la previsione di una sanzione amministrativa irrogata all'esito di un giudizio penale non elude le garanzie proprie del processo penale, né pone un problema di estensione dell'applicazione del divieto del "ne bis in idem", non essendo l'imputato sottoposto ad un procedimento amministrativo e ad un procedimento penale per il medesimo fatto. (In motivazione la S.C. ha precisato che la infondatezza della questione deve ritenersi anche a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 22 del 2018, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 120 cod. strada sulla revoca della patente di guida in seguito a determinati reati in materia di stupefacenti). (*nuovo c.s., art. 222*) (1)

(1) In senso analogo, con riferimento all'art. 186, comma 2-bis, c.s., v. Cass. pen., sez. IV, 11 maggio 2017, n. 23171, in *questa Rivista* 2017, 1037. Si veda, inoltre, la citata pronuncia Corte cost. 9 febbraio 2018, n. 22, pubblicata per esteso *ivi* 2018, 187, con nota di ALDO CARRATO, *La revoca della patente ai sensi dell'art. 120 c.d.s. non può più essere disposta in via automatica*, che ha dichiarato illegittimo, in relazione all'art. 3 Cost., l'art. 120, comma 2, c.s., come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. T.C. ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale le è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. la pena per il reato di cui all'art. 589 bis c.p. commesso in (*omissis*) con *exitus* a (*omissis*).

2. Il difensore ricorrente lamenta che il G.U.P. di Ferrara, con ordinanza resa a verbale all'udienza dell'8 febbraio 2018, abbia ritenuto non fondata e non rilevante la sua eccezione di incostituzionalità dell'art. 222 c.d.s. in relazione alla prevista e obbligatoria pena accessoria della revoca della patente di guida a seguito di sentenza di condanna e di patteggiamento per il reato di cui all'art. 589 bis c.p..

Reitera in questa sede la questione, in ordine all'esistenza di un bis in idem tra la sanzione amministrativa e quella penale, e soprattutto lamenta l'illogicità della previsione obbligatoria della pena accessoria senza possibilità per il giudice di poter graduare tale sanzione (soprattutto nell'ipotesi di casi "lievi"), richiamando, a suo favore, la sentenza della Corte costituzionale n. 22/2018.

In relazione alla non manifesta infondatezza della questione proposta il ricorrente argomenta in relazione al possibile contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 e 117 Cost.

Ricorda, inoltre, che tale questione era già stata avanzata a questa Corte, che con sentenza n. 42346/2017 di questa 4 sezione ne aveva dichiarato la manifesta infondatezza, ma ritiene tale decisione rivedibile proprio sulla base della sentenza, della Corte costituzionale del febbraio 2018, che si sarebbe occupata di un caso analogo, giungendo ad affermare l'incostituzionalità dell'art. 120 c.d.s. nella parte in cui, al comma 2, prevede, che il prefetto "provvede" e non che "può provvedere" alla revoca della patente.

Gli avanzati vizi di costituzionalità della norma - si sostiene - apparirebbero tendenzialmente identici.

Chiede, pertanto, che questa Corte, ritenuta l'illegalità della revoca automatica della patente di guida così come disposta nella sentenza n. 29/18 del G.U.P. di Ferrara ai sensi dell'art. 222 c.d.s., commi 2 e 3 ter voglia:

1. in via preliminare: emettere ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, D.L.vo n. 285 del 1992 nella parte in cui sancisce come obbligatoria la revoca del documento di guida in ogni caso di condanna, anche ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. ("consegue" e non "può conseguire" la revoca della patente di guida), al comma 3 ter nella parte in cui indica il minimo tempo di 5 anni per l'ulteriore conseguimento ("prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca" invece di "prima che siano decorsi fino a 5 anni dalla revoca") con trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospensione del presente giudizio, ai sensi della L. marzo 1953, n. 87, art. 23;

2. in via principale annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado per nuova valutazione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria impu-

gnata, con eventuale indicazione dell'opportunità di sollevare questione di costituzionalità delle norme de quo.

3. In data 18 aprile 2018 il P.G. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni ex art. 611 c.p.p. chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso con le conseguenti statuizioni ex art. 616 c.p.p..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I profili di doglianza sopra illustrati sono inammissibili.

2. L'art. 222 c.d.s., al comma 2 bis, prevede, dopo l'entrata in vigore della legge 23 marzo 2016 (cui sono successivi i fatti di cui all'imputazione", che "alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. consegue la revoca della patente di guida".

Si tratta di sanzione accessoria che viene applicata ex lege e che prescinde dall'essere stata o meno inserita nel patto di cui all'art. 444 c.p.p..

Questa Corte di legittimità ha, infatti, chiarito che in tema di patteggiamento, se l'accordo è condizionato dalla indicazione del tipo o dalla durata di una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria per legge, tale clausola deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella disponibilità delle parti (cfr. sez. IV, 18538 del 10 gennaio 2014, R., Rv. 259209 che, in applicazione di tale principio, ha rigettato il ricorso proprio avverso una sentenza di patteggiamento con la quale il giudice di merito, disponendo la revoca della patente, non aveva tenuto conto della pattuizione delle parti in ordine alla sola sospensione del titolo di guida). Si tratta, infatti, di sanzione amministrativa accessoria da applicarsi obbligatoriamente anche nell'ipotesi di sentenza di patteggiamento, indipendentemente dall'accordo intercorso tra le parti (cfr. sez. IV, n. 49221 del 30 novembre 2012, M., Rv. 253971; sez. IV, n. 8022 del 28 gennaio 2014, G., Rv. 258622).

3. Manifestamente infondata è la proposta questione di illegittimità costituzionale.

Quella di sottoporre ad una sanzione amministrativa accessoria più grave, qual è la revoca della patente di guida, i casi di lesioni personali stradali e di omicidio stradale di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., mantenendo la più blanda sanzione amministrativa accessoria per gli altri casi di lesioni conseguenti alla violazioni di norme del codice della strada, costituisce una precisa scelta operata dal legislatore, nel 2016, nell'esercizio della propria discrezionalità.

In proposito questa Corte di legittimità ha già avuto modo di sottolineare ripetutamente che è manifestamente infondata la questione di legittimità relativa all'art. 222 c.d.s., comma 2, quarto periodo, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, poiché tale sanzione non ha natura "sostanzialmente penale", secondo l'interpretazione dell'art. 7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo, atteso che la previsione di una sanzione amministrativa irrogata all'esito di un giudizio penale non elude le garanzie proprie del processo penale, né pone un problema di estensione dell'applicazione del di-

vieto del "ne bis in idem", non essendo l'imputato sottoposto ad un procedimento amministrativo e ad un procedimento penale per il medesimo fatto (così la citata sez. IV, n. 42346 del 16 maggio 2017, T., Rv. 270819 nella cui motivazione la Corte ha precisato che l'obbligatorietà della sanzione amministrativa rientra nell'esercizio ragionevole della discrezionalità del legislatore nazionale, trattandosi di sanzione con chiara finalità preventiva e non repressiva; ma anche, in senso conforme sez. IV, n. 23171 del 18 aprile 2017, M., Rv. 270347; sez. VII, ord. n. 27285 del 23 maggio 2018, P., n.m.).

La revoca della patente, va ancora una volta ribadito, non ha natura penale ma è una sanzione amministrativa la cui autonomia discende da scelte legislative discrezionali ed insindacabili dal giudice (Corte cost. n. 49 del 14 gennaio 2015). Dunque, rientra nei limiti dell'esercizio ragionevole del potere legislativo, più volte considerato dal giudice delle leggi non sindacabile sotto il profilo della pretesa irragionevolezza, in quanto fondata su differenti natura e finalità rispetto alle sanzioni penali.

4. Diversamente da quanto opina il ricorrente, non pare interferire con il caso che ci occupa la dichiarata incostituzionalità dell'art. 120 c.d.s. ("Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 116") in quanto nel caso di cui si è occupata la Corte costituzionale con la sentenza 22/2018 si è scrutinata una potestà, amministrativa (del Prefetto) che doveva (ora può) revocare la patente di guida in ipotesi di condanna successiva alla entrata in vigore della legge per i reati: di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 ("se le condizioni, soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente art., intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida").

Il ragionamento logico giuridico del ricorrente si fonda sull'erroneo presupposto che la revoca della patente prevista dall'art. 120 c.d.s. "riformulato" dalla Corte sia identico a quello indicato dall'art. 222 c.d.s. malgrado la sentenza abbia ben spiegato che "la revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 in esame, non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una, disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei requisiti morali prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione".

Anzi, proprio il ragionamento in diritto della Corte costituzionale può aiutare l'interprete di tali norme a concludere (come d'altra parte già risolto dalle sentenze di questa Corte sopra ricordate) che non ci si trova di fronte ad un'ipotesi di violazione del principio del ne bis in idem, posto che l'irrogazione di una sanzione amministrativa accessoria in un processo definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non equivale a dire che l'imputato sia sottoposto ad un procedimento amministrativo e ad un procedimento penale per il medesimo fatto, godendo egli delle garanzie del giusto processo all'interno del quale viene irrogata la stessa sanzione amministrativa.

L'obbligatorietà dell'irrogazione della sanzione amministrativa, dunque, ad avviso del Collegio - va qui riaffermato - deriva da una scelta legislativa rientrante nei limiti

dell'esercizio ragionevole del potere legislativo, costantemente riconosciuta dal giudice delle leggi non sindacabile sotto il profilo della pretesa irragionevolezza, in quanto fondata su natura e finalità diverse dalle sanzioni penali.

Una lettura sistematica della disposizione che impone la revoca della patente di guida, dunque, consente di ribadire la natura amministrativa, e la dimensione accessoria al procedimento penale; tant'è, come più volte ricordato da questa Corte, che in caso, di estinzione del reato deve essere eseguita dal Prefetto, ai sensi dell'art. 224 c.d.s., comma 3, (così, ex multis, sez. IV, n. 39878 del 20 gennaio 2012, A., Rv. 254958; conf. sez. IV, n. 43003 del 17 settembre 2015, P., Rv. 264752).

5. In ultimo, va rilevato che il contrasto evidenziato dalla difesa dei commi 1 e 2 con il comma 2 bis - ove è stabilito che nel caso di applicazione di pena su richiesta delle parti va operata una riduzione della pena accessoria della sospensione della patente di guida - non appare fondato, in quanto nel caso che ci occupa l'ipotesi di reato contestata è quella di cui all'art. 589 bis c.p. (omicidio colposo stradale), non richiamata dall'art. 222 c.d.s., comma 2, prima parte (ove si parla di lesioni). E anche la considerazione difensiva che chiede quale sia il discrimen tra sospensione e revoca della patente in caso di lesioni (anche gravi o gravissime) che potrebbe trovare materia di riflessione per la Corte costituzionale, in questa sede non si palesa rilevante, in quanto la sanzione accessoria, nel caso di omicidio colposo stradale è solo quella della revoca della patente di guida. Nemmeno rileva, poi, la lamentata "lieve entità" del fatto è la impossibilità da parte del giudice di valutare discrezionalmente il quantum del periodo di revoca in riferimento ai singoli casi concreti che si pongono alla sua attenzione.

6. A norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. IV, 13 LUGLIO 2018, N. 32221 (UD. 20 GIUGNO 2018)

PRES. FUMU – EST. PEZZELLA – P.M. ANIELLO (PARZ. DIFF.) – RIC. C.

Pedoni | Circolazione dei pedoni | Divieto di effettuare allenamenti sportivi sulla carreggiata stradale | Attività di "jogging" | Equiparazione | Esclusione.

Reato | Elemento soggettivo (psicologico) | Colpa | Colpa cosciente | Nozione | Fattispecie in tema investimento mortale, da parte di un automobilista, di un pedone che svolgeva attività di "jogging" sulla carreggiata.

Omicidio | Colposo | Aggravanti | Violazione delle norme sulla circolazione stradale | Contravvenzio-

ni di cui agli artt. 186 e 187 c.s. | Concorso materiale | Sussistenza.

✎ In tema di circolazione stradale, l'attività di "jogging" svolta dal pedone lungo il margine della carreggiata non rientra nel divieto di cui all'art. 190, comma 9, cod. strada, riferendosi tale disposizione esclusivamente a quelle attività, propedeutiche a competizioni sportive, che comportino un ingombro apprezzabile della carreggiata, con conseguente pericolo per la circolazione stradale. (Fattispecie in tema di omicidio colposo in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso il concorso colposo della vittima investita da un veicolo mentre correva lungo la carreggiata). (*c.p., art. 589; nuovo c.s., art. 190; nuovo c.s., art. 190*) (1)

✎ In tema di elemento soggettivo del reato, la colpa cosciente è configurabile nel caso in cui l'agente abbia previsto in concreto che la sua condotta poteva cagionare l'evento ma abbia agito con il convincimento di poterlo evitare, sicché, ai fini della valutazione della responsabilità, il giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui sia desumibile non la prevedibilità in astratto dell'evento, bensì la sua previsione in concreto da parte dell'imputato. (Fattispecie in tema di omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza stradale consistente nell'investimento, da parte di un automobilista, di un pedone che svolgeva attività di "jogging" sulla carreggiata, in cui la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'aggravante della colpa cosciente, in quanto la presenza di pedoni sulla carreggiata poteva ritenersi prevedibile anche per la prossimità di abitazioni). (*c.p., art. 43; c.p., art. 589*) (2)

✎ In tema di omicidio colposo, in relazione alla formulazione dell'art. 589 cod. pen. come risultante dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125 - anteriore all'introduzione, ex art. 1, comma 1 e 2, legge 23 marzo 2016, n. 41, delle nuove fattispecie autonome dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi e gravissime - è configurabile il concorso materiale tra l'omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale, e le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. (*c.p., art. 81; c.p., art. 84; c.p., art. 589; nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 187*) (3)

(1) Qualche utile riferimento in tema di circolazione dei pedoni e di cautele degli automobilisti nei loro confronti si ritrova in Cass. pen., sez. IV, 31 luglio 2013, n. 33207, in *questa Rivista* 2013, 1107; Cass. pen., sez. IV, 7 marzo 2013, n. 10635, *ivi* 2013, 945 e Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 1991, n. 10056, *ivi* 1992, 231.

(2) Sulla nozione di colpa cosciente, si vedano Cass. pen., sez. IV, 19 luglio 2017, n. 35585, in *www.latribunaplus.it*; Cass. pen., sez. IV, 11 giugno 2014, n. 24612, in *questa Rivista* 2014, 696 e Cass. pen., sez. IV, 15 marzo 2011, n. 10411, *ivi* 2011, 572. In dottrina, v. EDGARDO COLOMBINI, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, *ivi* 2013, 1079.

(3) Principio già espresso da Cass. pen., sez. IV, 30 novembre 2012, n. 46441, in *questa Rivista* 2013, 522. Più recentemente, Cass. pen., sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 1880, *ivi* 2016, 287, ha sottolineato che, anche in caso di concorso tra i reati di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti da cui sia derivato un incidente stradale e l'omicidio colposo, trovano simultanea applicazione le fattispecie sanzionatorie previste dagli artt. 187, comma primo bis, e 222 cod. strada che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Contra, in base alla nuova disciplina sull'omicidio stradale introdotta dalla L. n. 41/2016, Cass. pen., sez. IV, 12 giugno 2018, n. 26857, *ivi* 2018, 712, secondo cui la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strada. In dottrina, v. FRANCESCO BARTOLINI, *L'omicidio stradale - Analisi ragionata dei nuovi reati stradali introdotti dalla L. 23 marzo 2016, n. 41*, ed. La Tribuna; GIOVANNI FONTANA, *Omicidio e lesioni stradali: considerazioni sulla riforma*, in *questa Rivista* 2016, 471.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.S. è stato condannato dal Tribunale di Livorno, in assenza, con sentenza emessa il 21 settembre 2016 all'esito di rito abbreviato, alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione per il reato di omicidio colposo aggravato, e ancora alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per i reati di omissione di soccorso e di simulazione di reato, ed a quella di un anno di arresto ed Euro 3000 di ammenda per essersi posto alla guida della sua autovettura in stato di alterazione dovuto all'assunzione di stupefacenti.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 10 luglio 2017, sull'appello proposto dall'imputato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena complessiva a 7 anni di reclusione, confermando nel resto la condanna, intervenuta, nello specifico, con riguardo alle seguenti imputazioni:

a. delitto p. e p. dall'art. 61 n. 3, c.p., art. 589 comma 2 e comma 3, n. 2, c.p. perché, alla guida della propria autovettura Opel tg. (*omissis*) sulla SP (*omissis*) direzione (*omissis*) km. (*omissis*) in stato di intossicazione da assunzione di cannabinoidi, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inoltre in violazione delle norme regolatrici disciplinate dal c.d.s. (velocità eccessiva in termini assoluti - 75 km/h circa a fronte del limite imposto di 50 km/h - e relativi, soprattutto in rapporto alla scarsa visibilità dovuta al sorgere del sole) urtava L.B.R.A.M. che sulla stessa corsia in direzione opposta stava facendo jogging in banchina, cagionandone il decesso.

b. del delitto p. e p. dall'art. 61 n. 2, c.p., art. 81 cpv. c.p., art. 189 C.d.S., commi 6 e 7 perché a seguito del sinistro descritto al capo che precede e per conseguire l'impunità ometteva di fermarsi e di prestare soccorso alla parte offesa;

c. del delitto p. e p. dall'art. 61 n. 2, c.p. e art. 367 c.p. perché, al fine di conseguire l'impunità per i delitti sopra indicati, con denuncia alle forze di polizia dichiarava di avere subito il furto della propria autovettura;

d. della contravvenzione p. e p. dall'art. 187 c.d.s., commi 1 e 1 bis perché si poneva alla guida della propria - autovettura Opel tg. (*omissis*) in stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti, nella specie cannabinoidi (prelievo presso ospedale di Livorno (*omissis*) h. 9,12).

In (*omissis*).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il C., deducendo i sette motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a. Erronea interpretazione della legge penale in ordine alla applicazione dell'art. 190 c.d.s. ai fini della valutazione della responsabilità colposa del reato ex art. 589 c.p..

Si osserva in ricorso che la Corte territoriale, analizzando il motivo primo dell'atto di appello relativo al concorso di colpa derivante dalla condotta tenuta dalla vittima (che effettuava jogging sul bordo asfaltato della carreggiata nel senso contrario alla marcia), si è limitata a ritenere non condivisibile la tesi prospettata dalla difesa, sul rilievo che lo jogging non integra un "allenamento" e non sarebbe pertanto applicabile la richiamata norma di cui all'art. 190 c.d.s., comma 9 che, ricorda il ricorrente, fa divieto di "effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate" e, sugli spazi riservati ai pedoni, "di usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti".

Nell'interpretare il comma sopra citato la Corte territoriale - ci si duole - ha osservato, a pag. 6 della sentenza impugnata: "...non può condividersi la tesi del difensore appellante, che ella non si possa qualificare propriamente pedone, poiché svolgeva l'attività di jogging, vietata ai sensi dell'art. 190 c.d.s., comma 9, se non autorizzata. Invero, il disposto di tale norma...appare riferirsi ad attività che ingombrano la strada - quali sono quelle appunto che vengono autorizzate, come le maratone - coinvolgendo solitamente una pluralità di persone. E l'allenamento è l'esercizio di preparazione compiuta dall'atleta in vista di una competizione. Non si può pertanto ritenere che l'attività individuale di jogging o corsa integri propriamente un allenamento, piuttosto che un'attività salutare, priva di rilievi cronometrici e di regole tecniche".

Ebbene, per il ricorrente la lettura della norma operata dalla Corte territoriale, in adesione alle conclusioni del C.T. del P.M., si paleserebbe incoerente ed illogica, in quanto di certo la vittima stava effettuando jogging senza alcuna autorizzazione; e, del pari, jogging e allenamento sarebbero evidentemente la stessa cosa.

La tutela del pedone, come utente debole della strada - si osserva - viene attuata dal legislatore anche e soprattutto attraverso la previsione di divieti e limitazioni all'utilizzo della sede stradale, al fine di evitare l'esposizione a prevedibili pericoli. Anch'essi sono obbligati al rispetto di norme relative alla disciplina della circolazione stradale al pari di tutti i soggetti impegnati nella fase della "circolazione" ed a garanzia di tutti gli utenti della strada.

Per tale ragione, si osserva in ricorso che l'art. 175 c.d.s., che riguarda la circolazione su autostrade e strade extraurbane pone un divieto assoluto di circolazione per i pedoni, previsione completata dalle dettagliate norme di comportamento del successivo art. 190 c.d.s..

In ogni caso, per il ricorrente apparirebbe evidente, sulla scorta di una mera interpretazione letterale, che il divieto di effettuare allenamenti sia collegato al periodo successivo, che riguarda manifestazione sportive non autorizzate, dalla congiunzione "e", che ha evidentemente valenza alternativa. Per di più, dalla semplice osservazione che non esistono allenamenti autorizzati su strada, possiamo trarre conferma del fatto che il riferimento alla "autorizzazione" riguarda solo ed esclusivamente le manifestazioni sportive (come appunto le maratone a cui ha fatto cenno la Corte). Del resto, si evidenzia che il termine "allenamento", in ambito sportivo, è riferito allo svolgimento di attività fisica che può essere preparatoria, o meno, ad una gara.

Di certo, per il ricorrente, la lettura dell'art. 190 c.d.s., comma 9 data dalla Corte territoriale non sarebbe condivisibile, in quanto fugherebbe qualsiasi dubbio la inequivocabile interpretazione del comma 1 della medesima norma secondo cui "i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione". Tale comma, infatti, è riferito esplicitamente ai soli "pedoni", i quali, al di là di qualsivoglia dubbio interpretativo, sono solamente coloro che camminano a piedi.

Pertanto, in alcun modo, la condotta tenuta dalla povera vittima potrebbe essere riportata alla previsione normativa del comma 1 sopra citato come effettuato dal giudice di merito con una frettolosa motivazione.

Il ricorrente evidenzia che il c.d. runner, ovvero chi svolge jogging o corsa come dir si voglia, si trova in una situazione completamente diversa da quella del semplice pedone, in quanto quest'ultimo, camminando, resta sempre in piena attenzione ed in pieno controllo. Al contrario, per chi corre subentrano diversi fattori: la velocità della corsa (mediamente tra i 9 ed i 12 km/h ma, fino ai 22 km/h in caso di professionisti che, in caso d'impatto, viene a sommarsi a quella dell'investitore), la stanchezza e l'affaticamento muscolare; tutti fattori che provocano, senza dubbio, una notevole dilatazione dei tempi di reazione, i quali tenderanno ad incrementarsi per quanto meno allenata sarà la persona. E, di certo, l'appannamento dei riflessi e le diminuite capacità di reazione nella fase di impegno di una carreggiata, che rendono probabile la commissione di imprudenze e/o la violazione di qualsiasi norma di comportamento del codice della strada, sono fattori che devono essere applicati e valutati a tutti i soggetti che impegnano una carreggiata e non solo a chi si trova alla guida di un'autovettura.

Quanto sopra, troverebbe conferma per il ricorrente nel caso de quo; infatti, la vittima ha percepito la situazione di pericolo e/o attuato una manovra evasiva in modo tardivo ed inefficace (probabilmente proprio perché stava correndo ed era stanca trovandosi sulla via del ritorno); ciò, nono-

stante si trovasse con il sole basso alle spalle e, pertanto, in una situazione di avvistabilità di gran lunga più favorevole rispetto a quella dell'imputato che, non appena impegnata la curva verso sinistra (a circa 200 metri dall'impatto), venne repentinamente accecato dall'abbagliamento solare.

Il difensore ricorrente ricorda di avere sottolineato nei motivi d'appello la circostanza (riscontrabile dalla visione diretta delle fotografie accluse agli atti) che la strada, nel punto d'impatto, non permetteva a un pedone di procedere all'esterno della carreggiata sul lato ove procedeva la vittima; al contrario, sul lato opposto vi erano più di due metri di manto erboso esterno alla carreggiata che gli avrebbero permesso di camminare o di correre in assoluta sicurezza.

La Corte d'appello - ci si duole - non ha neppure valutato la circostanza limitandosi ad affermare, con argomentazioni non condivisibili, che la condotta della vittima rientrava nella previsione normativa dell'art. 190 c.d.s., comma 1 e, pertanto, risultava ininfluenza sulle modalità del sinistro e nella produzione dell'evento.

Ad avviso del ricorrente, così facendo, in buona sostanza, il giudice del gravame del merito ha finito per attribuire all'imputato una responsabilità colposa esclusiva, omettendo di svolgere l'esame comparativo necessario di fronte a due distinte condotte commissive. Al contrario, avrebbe dovuto analizzare tanto il comportamento dell'imputato quanto quello della vittima secondo il consueto processo di eliminazione mentale imposto dalla ricorrenza di una forma di causalità additiva. Per farlo avrebbe dovuto valutare, per entrambe le posizioni, tutte le possibili condotte alternative.

Proprio in quest'ottica - prosegue il ricorso - era stata sollecitata una diversa valutazione della dinamica del sinistro che tenesse conto del contributo causale imputabile alla vittima.

In atti, dunque, vi sarebbe la prova che la responsabilità colposa attribuita al C. avrebbe dovuto essere attenuata dal concorso colposo della vittima che correva sulla carreggiata in violazione dell'art. 190 c.d.s., comma 9.

b. Erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 3, c.p..

Il ricorrente evidenzia che il presupposto di partenza per la configurazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 3, c.p. (la cd. colpa con previsione dell'evento o colpa cosciente), è quello della realizzazione di una condotta cd. sconsiderata.

In caso di sinistri mortali, occorrerebbe ab origine che la condotta del reo si discosti in modo significativo da quella ideale; cosicché lo stesso, pur assumendosi un significativo profilo di rischio, agirebbe confidando nella sua capacità di mantenere il controllo. Ma, si sottolinea in ricorso, non ogni violazione di normativa cautelare aziona l'aggravante altrimenti la stessa diverrebbe una costante in tutti gli incidenti stradali. L'ipotesi della colpa cosciente si realizza, quando l'agente, pur ponendo in essere una condotta assolutamente spericolata e totalmente incurante delle regole, e pur avendo consapevolezza di tale pericolosità astratta, confida superficialmente nella propria abilità alla guida. La volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale

tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.

Ebbene, nel motivare sul punto il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia affermato (il richiamo è sempre a pag. 6 della sentenza impugnata): "...la presenza di pedoni lungo la strada era assolutamente prevedibile, anche per la prossimità di abitazioni, come appare dalle fotografie dei luoghi. E il C. doveva essere conscio di poter causare incidenti, per l'assunzione di stupefacenti, per il superamento del limite di velocità imposto, per le condizioni del suo veicolo, seppur non volesse l'evento che si è verificato, confidando con spavalderia nelle proprie capacità".

In ricorso si contesta tale assunto, evidenziando che la colpa con previsione ricorre quando l'agente prevede, in concreto che la sua condotta possa cagionare l'evento (il richiamo è alla pronuncia di questa sez. IV, n. 24612/2014, Izzo, Rv. 259239). Il giudice che valuta la responsabilità, pertanto, deve indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui desume non la prevedibilità in astratto, bensì la previsione in concreto da parte dell'imputato del decesso della vittima, non evincibile dalla gravità della violazione in sé considerata. Non basta, come nel caso, un generico riferimento alla prossimità di abitazioni risultante dalle fotografie allegate. Peraltro, il ricorrente lamenta che non sarebbe dato comprendere a quali fotografie faccia riferimento la Corte d'appello in quanto, da tutte le foto allegate alla consulenza dinamica del C.T. M., sarebbe agevole constatare che nessuna abitazione, casa, casolare od altro risulta individuabile lungo la strada interessata dal sinistro (cfr. carte 4, 5, 7, C.T. M. cit.).

L'applicazione dell'aggravante de qua, risulterebbe motivata dal giudicante sulla scorta di condotte che configurano ex se autonomi reati contestati all'imputato (art. 187 c.d.s.), o da elementi in ogni caso privi ab origine di quel gradiente di spericolatezza su cui si fonda la fattispecie circostanziale in trattazione (superamento del limite di velocità e condizione del veicolo).

La Corte d'appello - ci si duole - ha posto l'accento sull'esistenza di una colpa particolarmente intensa nella condotta tenuta dall'imputato, ricavata dal contenuto della rappresentazione e, successivamente, ha ritenuto accertata la rappresentazione dell'evento dalla gravità della colpa allo stesso attribuibile, operando una sorta di ragionamento tautologico.

Si evidenzia in ricorso che tanto la prevedibilità quanto la previsione sul versante soggettivo devono essere accertate non attraverso il riferimento ad un modello astratto, ma avuto riguardo al soggetto concreto autore del reato.

Sul punto, il ricorrente lamenta che, tanto il giudice del primo grado quanto quello d'appello, abbiano operato un generico riferimento allo stato di ebbrezza, omettendo di indicare però gli elementi dai quali avrebbero desunto una definita condizione di alterazione dell'agente. E, a parte il contenuto della consulenza tossicologica svolta dal C.T. del P.M., risulterebbe evidente l'assenza di circostanze utili a valutare l'effettivo stato di alterazione del C.. Infatti, a ben vedere: a) l'imputato non ha mai perso il controllo del mezzo effettuando un leggero spostamento (di appena 40

cm.) verso il lato destro della carreggiata di marcia inreazione all'abbagliamento solare; b) al momento dell'impatto l'autovettura procedeva perfettamente parallela al senso di marcia; c) il valore di thc rilevato nel sangue (2.6 ng/ml) è di poco superiore al valore medio e pertanto non certo un indice di sicuro riferimento. Quanto alla velocità dell'auto-mezzo, evidenzia il ricorso che dalla C.T. dinamica del P.M. la stessa doveva essere prossima ai 75/80 km/h al momento dell'urto, a fronte di un limite di 50 km/h. E viene rilevato in proposito che un tale eccesso di velocità oggi non attiverebbe neppure la normativa sopravvenuta di cui all'art. 589 bis comma 5, n. 1, c.p., che, appunto, in caso di incidente su strada extraurbana prevede come aggravante della condotta il superamento del limite di velocità di almeno 50 km/h.

Ad avviso del ricorrente una tale velocità avrebbe potuto essere considerata spericolata solo in diverse circostanze di tempo e di luogo, come, ad esempio, in un centro abitato, in presenza di intersezioni, con attraversamenti pedonali e regolazione semaforica o in ora serale. Ma l'incidente de quo è avvenuto su strada extraurbana ad unica carreggiata con doppio senso di marcia, caratterizzata da un lunghissimo rettilineo pianeggiante con una leggera curva verso sinistra, in condizione diurna e senza incroci, semafori o strisce pedonali in prossimità.

Ed allora, il ricorrente dubita che, in simili condizioni e con una tale motivazione, si possa considerare il superamento di 25 km/h del limite di velocità una condotta "spericolata". Le stesse considerazioni - si osserva in ricorso - valgono per una circostanza come quella del vetro sporco anch'essa utilizzata per l'attivazione di un'aggravante di tal peso.

Peraltro la carreggiata nella direzione di marcia dell'imputato era larga 3 mt., non molto, considerando che l'ingombro dell'autovettura era superiore ai 2 mt. con un residuo di spazio, a destra ed a sinistra del mezzo, di appena 40/50 cm.

Il C., a ben vedere, secondo la tesi proposta dal difensore ricorrente, ha sempre mantenuto un corretto controllo dell'auto-mezzo nella direzione di marcia, ed ha operato solamente una istintiva correzione di marcia dopo l'abbagliamento, spostandosi leggermente verso destra ed utilizzando tutta la carreggiata sulla quale stava viaggiando. Purtroppo, sul bordo estremo della stessa stava procedendo, controsenso e di corsa, la vittima in una situazione nella quale l'avvistabilità era per lei ottimale ma, al contrario, per l'imputato compromessa dall'abbagliamento e dalle condizioni del parabrezza.

Lo stesso C.T. del P.M., trattando la materia dell'evitabilità del sinistro, ha affermato che l'unica possibilità del C. sarebbe stata quella di prevedere l'abbagliamento e ridurre la velocità; ma anche così facendo, a parere del ricorrente, non vi sarebbe stata la certezza di evitare l'impatto.

In conclusione la motivazione non indicherebbe gli elementi sintomatici che consentono di ritenere prevedibile e previsto l'evento non essendo sufficiente, in proposito, il generico riferimento alla gravità della colpa ed alla prevedibilità in astratto; del pari risultano inappropriati ed infondati i riferimenti atti a giustificare l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 3, c.p..

c. Erronea applicazione dell'art. 367 c.p. per omessa applicazione dell'art. 49 c.p. ed omessa motivazione in ordine all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6.

Dato conto di essere consapevole del fatto che la ritrattazione della falsa denuncia, per aver efficacia al fine di escludere la sussistenza del reato, deve essere immediata e spontanea (il richiamo è alla sentenza n. 28695/2011 di questa Corte) e che, di fatto, quindi, una tale condotta, nel caso di simulazione diretta, per integrare il "ravvedimento operoso" deve escludere anche la sola possibilità di investigazioni ed accertamenti preliminari. In tale caso, la condotta di denuncia rappresenta un reato impossibile per inidoneità dell'azione ex art. 49 (sentenza n. 45067/2014). L'effetto utile di ritrattazione è invece escluso quando lo stesso non arrechi alcun efficace contributo alle indagini, avendo già l'autorità investigativa ricostruito autonomamente la consistenza dei fatti (il richiamo è alla sentenza n. 38111/2009).

Il difensore ricorrente ricorda di avere impugnato la sentenza di primo grado con il secondo motivo d'appello proprio a tal fine, ma la Corte d'appello, ha respinto il motivo dedotto, affermando: "Quanto alla simulazione di reato, si osserva che il C. finì per ammettere la verità solo dopo che i Carabinieri, ricevute le sue due telefonate, si portarono da lui, presso il luogo dell'asserto rinvenimento dell'automobile, e raccolsero le sue dichiarazioni. La sua condotta, pertanto, determinò investigazioni ed accertamenti preliminari. E le ammissioni non furono spontanee, ma provocate dalla contestazione dell'inverosimiglianza nella sua versione".

Ci si duole, tuttavia, che tale motivazione appaia generica e priva di quei necessari riferimenti che avrebbero potuto darle corpo. Infatti, a ben vedere, recarsi dal C. ad assumere una dichiarazione scritta fu ovviamente il primo accertamento effettuato dai Carabinieri, preliminare a qualsivoglia ulteriore indagine. Pertanto, al primo contatto diretto, avvenuto a pochissima distanza di tempo dalla denuncia, il C. ebbe immediatamente a ritrattare correggendo prontamente la propria versione dei fatti, come risulta dal verbale di spontanee dichiarazioni allegato in atti.

Il ricorrente si chiede, allora, a quali investigazioni e/o accertamenti preliminari faccia riferimento la Corte.

La prova sarebbe travisata perché l'odierno ricorrente, al primo contatto avuto con gli agenti intervenuti ritrattò immediatamente la sua falsa denuncia operata telefonicamente e sottoscrisse un verbale di spontanee dichiarazioni pienamente confessorio (viene richiamata la seconda telefonata fatta ai Carabinieri è delle 7:34 e poco dopo le 9:00 il C. era già in Ospedale ad effettuare le analisi, mentre il verbale di spontanee dichiarazioni venne redatto in data (*omissis*) ore 10:15).

Nel caso, la carenza di motivazione appare evidente dal testo sopra riportato.

Il C. non ha mai sottoscritto alcuna denuncia ed anzi, come detto, al primo contatto diretto con la stessa autorità a cui aveva esposto telefonicamente denuncia verbale, a distanza di pochissimo tempo dal quest'ultima, ha immediatamente ritrattato.

Inoltre, ci si duole, che la Corte non solo ha ritenuto tardiva la ritrattazione, ma poi ha completamente omesso di valutare tale condotta al fine dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 comma 1, n. 6 seconda ipotesi, c.p., ossia quale condotta spontanea ed efficace, diretta ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato (sentenza n. 11284/1984).

d. Erronea applicazione dell'art. 187 c.d.s., commi 1 e 1 bis.

Secondo il ricorrente le affermazioni della Corte d'appello in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 187 c.d.s. risulterebbero palesemente prive dei necessari presupposti normativi. Viene ricordato che la fattispecie criminosa in trattazione risulta integrata dalla concorrenza di due elementi: l'uno, obiettivamente rilevabile, lo stato di alterazione, per il quale possono valere indici sintomatici; l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze possono provocare in concreto nei singoli soggetti.

Ebbene, l'apparato motivazione della sentenza risulterebbe totalmente carente di elementi a supporto del primo dei suddetti elementi, e nello stesso, si può individuare solo il seguente periodo (pag. 8 sent. cit.): "Quanto all'influenza degli stupefacenti assunti sulla condotta di guida, è sufficiente osservare che la consulenza in atti attesta l'assunzione di tali sostanze da 3 a 5 ore prima dell'analisi, avvenute poco meno di due ore dopo il sinistro, cosicché è da concludersi che furono assunte tempo prima - desumibile dalla consulenza in una o due ore prima del sinistro - di porsi alla guida dell'auto. Ed è da ritenersi che l'assenza di prudenza durante la guida, il procedere ad elevata velocità nonostante le condizioni del parabrezza e la prevedibile difficoltà di avvistare ostacoli, siano state quanto meno influenzate dall'uso di stupefacenti".

Rileva tuttavia il ricorrente che proprio le conclusioni del C.T. del P.M., Dott. C.S., cui si riferisce la Corte, non permettono di esprimere una tale certezza. Infatti, a ben vedere, il consulente non parla di certezza ma dice espressamente, a pag. 9 della propria consulenza, che "...si può quindi affermare che il valore riscontrato nel campione ematico analizzato sia inferiore rispetto a quello presente al momento del sinistro e che sia compatibile con uno stato di alterazione psico-fisica in seguito ad assunzione di cannabinoidi".

Apparirebbe, pertanto, evidente che il giudizio di compatibilità a cui fa riferimento il C.T. sia privo di quei necessari riscontri per valutare l'effettivo o meno stato di alterazione, tenuto conto che il valore rilevato di THC nel sangue era di poco superiore al valore medio, e che dalla C.T. si ricava che non è stata effettuata alcuna visita medica all'imputato e neppure alcuna analisi di conferma.

Rileva ancora il ricorrente come il C.T. non sia stato in grado nemmeno di esprimere certezze in ordine ai tempi di assunzione dello stupefacente; infatti nell'elaborato considera (pag. 5 C.T. citata): "da un punto di vista temporale l'accertamento sulla matrice ematica è in grado di

dare indicazioni relative ad assunzioni recenti, cioè avvenute al massimo entro 3 - 5 ore, sebbene questo intervallo temporale possa variare in funzione della sostanza e della dose utilizzata".

In sostanza, secondo la tesi proposta in ricorso il dato temporale a cui fa riferimento la Corte d'appello nel periodo sopra riportato, non sarebbe basato su alcun elemento certo e non sarebbe riscontrato da alcun indice sintomatico esterno che possa confermarlo. Del resto, ai fini dell'integrazione del reato, non sono consentite valutazioni quantitative con valore presuntivo, infatti, la norma non vieta la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ma solo in caso di alterazione psico-fisica correlata con l'uso delle dette sostanze.

e. Erronea applicazione dell'art. 187 c.d.s. in quanto assorbito dall'art. 589 comma 3, n. 2, c.p..

Rileva il ricorrente che la Corte d'appello ha ritenuto il concorso di reati tra la fattispecie criminosa di cui all'art. 589 comma 3, n. 2, c.p. e quella prevista dall'art. 187 c.d.s. senza spendere sul punto, in motivazione, parola alcuna.

Al contrario, il giudice di prime cure aveva motivato sul punto, riferendosi però ad una giurisprudenza elaborata intorno alla fattispecie criminosa dell'art. 186 c.d.s. che, secondo il ricorrente, non sarebbe conferente con de quo.

Questa difesa aveva sostenuto l'esistenza di un concorso apparente con la conseguenza che il reato di cui all'art. 187 c.d.s. risulterebbe assorbito nella fattispecie aggravata di cui all'art. 589 comma 3, n. 2, c.p. (introdotta dal D.L. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125 del 2008).

Il ricorrente ricorda che questa Corte di legittimità ha ripetutamente preso in esame il concorso tra la fattispecie aggravata dell'art. 589 c.p. ed il reato contravvenzionale di cui all'art. 186 c.d.s. ritenendoli autonomamente configurabili. Tuttavia, nel caso in esame, la medesima condotta (guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti) integrerebbe, contemporaneamente, la contravvenzione prevista dal codice della strada e la specifica circostanza che aggrava il delitto di omicidio colposo e, pertanto, si potrebbe fondatamente sostenere che la contravvenzione venga assorbita nella fattispecie delittuosa. Ciò in quanto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie generale (art. 187 c.d.s.) sono contenuti in un'altra fattispecie speciale (l'omicidio colposo aggravato), che ne contiene a sua volta in più almeno uno ulteriore, c.d. "specializzante", in aggiunta o in specificazione, ossia la morte.

In questo caso - prosegue il ricorrente - il concorso apparente fra norme può essere affermato anche seguendo la tesi che inserisce tra i presupposti di applicabilità dell'art. 15 c.p. l'identità od omogeneità del bene giuridico protetto dalle norme concorrenti. Infatti, sia la norma incriminatrice di cui all'art. 187 c.d.s. (specie nella forma aggravata dell'incidente stradale di cui al comma 1-bis, come nel caso), sia la norma incriminatrice di cui all'art. 589 c.p. condividono il bene giuridico protetto, consistente, almeno in via principale, nella incolumità personale.

Accanto al principio di specialità (che opera sul piano dei rapporti tra fattispecie normative astratte), viene

ancora ricordato, sono stati elaborati il principio di sussidiarietà e il principio di assorbimento. Il principio di sussidiarietà si applica per risolvere la relazione tra norme che prevedono gradi diversi di offesa del medesimo bene giuridico. E in applicazione di questo principio, l'offesa maggiore assorbe quella minore e, di conseguenza, l'applicazione di una determina la non applicazione dell'altra. Quando non sia lo stesso legislatore ad indicare questo rapporto tra norme attraverso l'utilizzo di una clausola di riserva (art. 323 c.p.), l'interprete dovrà procedere in via interpretativa attraverso una valutazione dello scopo che le norme perseguono. Orbene, nel nostro caso, secondo il ricorrente, anche applicando il principio di sussidiarietà, sarebbe facile individuare come l'art. 589 c.p. (soprattutto nella forma aggravata della previgente formulazione) prevedeva un'offesa maggiore all'incolumità della persona rispetto al reato di cui all'art. 187 c.d.s., seppur nella forma aggravata dall'aver provocato un incidente stradale.

Ad identico risultato si pervenirebbe utilizzando il principio di assorbimento, che trova applicazione in quei casi in cui la realizzazione di un reato comporta, secondo l'id quod plerumque accidit, la consumazione di un altro reato, il quale perciò, secondo una valutazione normativo-sociale, finisce con il risultare assorbito dal primo. In altre parole, la valutazione negativa del fatto concreto appare interamente già compresa nella norma che prevede il reato più grave. Di conseguenza, la contemporanea applicazione delle due norme penali produrrebbe, come nel caso, un'ingiusta duplicazione della pena.

Oltretutto, l'assorbimento non presuppone nemmeno l'identità dei beni giuridici protetti dalle norme apparentemente concorrenti, risultando sufficiente che gli scopi perseguiti dalle norme in concorso siano omogenei.

Apparirebbe allora evidente che anche il principio di assorbimento consente di ritenere applicabile solo la norma incriminatrice di cui all'art. 589 c.p.. Infatti, quest'ultima, soprattutto nella forma aggravata di cui si tratta (di cui al D.L. n. 92 del 2008), già conterrebbe in sé (risulta chiaramente dalla formulazione) la valutazione negativa espressa dal reato di cui all'art. 187 c.d.s., comma 1-bis, aggravato dall'aver causato un incidente stradale.

La Corte del merito, pertanto, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto applicare il solo art. 589 comma 3, n. 2, c.p., che tutela il bene giuridico di maggior rango (l'incolumità personale concretamente lesa, e non solo messa in pericolo).

f. Erronea e/o mancata applicazione dell'art. 81 cpv. c.p. in relazione alle fattispecie criminose di cui all'art. 589 comma 2 e comma 3, n. 2, c.p., art. 61 n. 3, c.p. e art. 187 c.d.s., commi 1 e 1 bis.

Per quanto concerne la tematica della continuazione tra reati colposi, tanto il giudice di prime cure quanto la Corte d'appello nella loro decisione si sono attenuti al principio secondo cui la "unicità del disegno criminoso", tipica del reato continuato, non è configurabile nei reati colposi; in questi ultimi l'evento non è voluto dall'agente, così che la condotta, genericamente voluta, non può considerarsi in alcun modo diretta a realizzare l'evento.

Ma nelle contestazioni mosse al C., il reato di omicidio colposo è stato ritenuto aggravato dalla circostanza di cui all'art. 61 n. 3, c.p. (c.d. colpa cosciente), e siamo pertanto di fronte ad un caso in cui l'agente realizza il reato colposo agendo nonostante la previsione dell'evento.

In una simile situazione sarebbe ben possibile configurare la continuazione con il reato contravvenzionale de quo con applicazione del cumulo giuridico delle pene (vengono richiamati gli arresti giurisprudenziali costituiti da sez. IV, 2 febbraio 2005, Procura generale appello Venezia in procedimento Z.; nonché sez. IV, 29 novembre 2006, Procura generale App. Trieste in procedimento G.; sez. IV 29 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010 n. 3559). Infatti, la novella del 2008 (D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125), ha elaborato una fattispecie criminosa particolarmente grave nell'ipotesi di cui al comma 3 vecchia versione riferita, in particolare, alla violazione di norme sulla disciplina stradale.

Se ne troverebbe riscontro nell'art. 590 bis c.p. introdotto con la medesima novella, che ha disciplinato il computo delle circostanze in riferimento agli artt. 589 e 590 c.p., statuendo, che "quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, comma 3... le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti".

Si avrebbe pertanto la conferma che lo stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti assume la veste di un vero e proprio presupposto del reato aggravato e di elemento strutturale del rapporto causale produttivo dell'evento, caratterizzato, come detto, da un trattamento sanzionatorio peculiare e particolarmente rigoroso.

In tal caso, quindi, vista la struttura dei reati delineati, sarebbe possibile configurare l'ipotesi della continuazione tra il reato di omicidio colposo (con previsione dell'evento) e la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza.

g. Erronea e/o mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. art. 62 bis c.p..

Il ricorrente rileva che, laddove il giudice di prime cure aveva totalmente omesso di motivare, la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche affermando (pag. 8 della sentenza impugnata): "La gravità del fatto, e la condotta tenuta dopo l'omicidio, la quale evidenzia l'assenza di alcun sentimento di solidarietà umana, ma il concentrarsi per evitare conseguenze per sé dannose, escludono il riconoscimento delle attenuanti generiche, non giustificabili per la sola incensuratezza e per la giovane età del C."

Il ricorrente lamenta, tuttavia, che il generico rinvio alla gravità del fatto ed alla condotta tenuta dopo l'omicidio, tocchi due punti controversi della vicenda sui quali la difesa ha formulato autonomi motivi di ricorso per cassazione e che, ictu oculi, non appaiono così concludenti come sembra ritenere la Corte d'appello.

Invero, per ciò che riguarda la gravità del fatto, la difesa ricorda di avere invocato una non corretta ponderazione della responsabilità colposa in conseguenza ad una

errata applicazione dell'art. 190 c.d.s. e, per ciò che riguarda la condotta tenuta dopo l'omicidio, ha sottolineato a più riprese l'esistenza di una pronta ritrattazione alla denuncia effettuata, manifestazione di una volontà, seppur tardiva, di assumersi le proprie responsabilità. Se a tutto ciò si associa l'incensuratezza del C. e la sua giovane età le conseguenze negative anche per lo stesso, non sarebbe dato comprendere come si possa categoricamente ed irrevocabilmente negare la concessione delle attenuanti generiche con un apparato motivazionale così insufficiente ed incongruo nello sviluppo logico.

Chiede, pertanto a questa Corte, in accoglimento del primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo motivo di ricorso, annullare l'impugnata sentenza della Corte di appello di Firenze e, per l'effetto, rinviare ad altra sezione della medesima Corte; ovvero, in accoglimento del quinto motivo, cassare con o senza rinvio la sentenza impugnata con ogni provvedimento conseguente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Risulta fondato il solo secondo motivo di ricorso sopra illustrato, per cui la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 3, c.p., con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto, dovendosi rigettare il ricorso nel resto.

2. Quanto al motivo sub a., con il quale il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, sotto il profilo della violazione di legge, per avere a suo avviso erroneamente assimilato la persona offesa, che pacificamente stava effettuando attività di jogging ad un pedone, lo stesso si palesa infondato.

In primo luogo va rilevato, infatti, che il ricorrente dà per scontato un accadimento di fatto che non pare acclarato con certezza, e cioè la circostanza che L.B.R.A.M. corresse lungo la carreggiata di marcia dei veicoli, in senso opposto alla sopravveniente autovettura del C., e non all'esterno della carreggiata. Il giudice di primo grado, sul punto, rileva, infatti, a pag. 4 della propria pronuncia, che: "La L.B. - per quanto ricavabile dalle tracce rilevate sul manto stradale e dalle dichiarazioni testimoniali (...) si manteneva sul margine sinistro (relativamente al suo senso di marcia) della carreggiata - onde avere una visione frontale dei veicoli che sopraggiungevano lungo la corsia (...) e stava procedendo sulla banchina ossia all'esterno della carreggiata, in prossimità del ciglio erboso al di là della striscia bianca continua di delimitazione esterna della carreggiata". E, a fronte della specifica doglianza, la Corte territoriale risponde che la stessa "procedeva lungo il margine della carreggiata" (così sub 1. dei motivi della decisione), fornendo una risposta non chiarificatrice sul punto.

In ogni caso ritiene il Collegio che non possa condividersi l'interpretazione che il ricorrente opera dell'art. 190 c.d.s., norma rubricata "comportamento dei pedoni" che prevede, ai commi 1 e 9: "1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della

carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila. 9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti".

La ratio del divieto di cui al comma 9, infatti, ad avviso del Collegio, è quella di vietare quelle attività (giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate) che comportino un ingombro apprezzabile della carreggiata, con il conseguente pericolo per la circolazione.

L'allenamento vietato dalla norma in questione è quello propedeutico ad una competizione sportiva, evidentemente con le stesse caratteristiche di quella (si pensi a dei corridori professionisti che si allenano con, al seguito, le auto di chi ne cronometra i tempi oppure li allena) e non può certamente riferirsi al singolo che effettua una pratica sportiva amatoriale, magari per tenersi in buona salute.

Non sarebbe ragionevole, secondo quanto ritiene il ricorrente, che si differenzi la posizione del pedone a seconda che egli cammini oppure corra sulla strada. È agevole rilevare che difficile sarebbe addirittura discriminare le due situazioni. Quando si smette di camminare e si comincia a correre? E se si marcia? E se si cammina velocemente? La persona offesa, pertanto, anche a voler ritenere che percorresse la carreggiata lungo il margine ed all'interno della stessa, si trovava nella corretta posizione che la norma sopra richiamata le assegna, ovvero procedeva in senso contrario a quello dell'auto del C..

Peraltro il motivo sul punto si palesa generico, in quanto non indica quale sarebbe stata l'efficienza causale della corsa rispetto al sinistro, accennando congetturalmente a non meglio precisate stanchezza, distrazione, velocità del pedone, senza un minimo appiglio circostanziale per individuare una concausa nella condotta della persona offesa.

3. Fondato, come si diceva, è invece, il secondo motivo di ricorso (in premessa illustrato sub b.).

Nel motivare in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante della c.d. colpa cosciente o con previsione di cui all'art. 61 n. 3, c.p. la Corte territoriale afferma a pag. 6 della sentenza impugnata): "...la presenza di pedoni lungo la strada era assolutamente prevedibile, anche per la prossimità di abitazioni, come appare dalle fotografie dei luoghi. E il C. doveva essere conscio di poter causare incidenti, per l'assunzione di stupefacenti, per il superamento del limite di velocità imposto, per le condizioni del suo veicolo, seppur non volesse l'evento che si è verificato, confidando con spavalderia nelle proprie capacità".

La motivazione, in punto di diritto, è errata, perché appare congetturale e non supportata da un'adeguata analisi del caso concreto.

Tra le fattispecie connesse ad attività che, seppur intrinsecamente pericolose, sono autorizzate dall'ordinamento se svolte nel rispetto di specifiche regole cautelari e che hanno assunto negli ultimi anni particolare rilievo ai fini della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, si deve segnalare proprio la circolazione stradale. I casi di omicidio e lesioni personali connessi alla violazione delle norme del Codice della strada rappresentano, infatti, il settore in cui sono stati maggiormente posti in rilievo i punti critici e le difficoltà applicative delle tradizionali teorie sul tema.

I concetti di dolo eventuale e colpa cosciente, in quasi tutte le fattispecie giunte all'esame di questa Corte di legittimità, sono stati ricostruiti sempre nell'ottica del tradizionale orientamento secondo il quale il dolo eventuale e la colpa cosciente hanno in comune l'elemento rappresentativo, costituito dalla previsione dell'evento, distinguendosi nell'elemento volitivo poiché, mentre nel caso del dolo eventuale l'agente opera accettando il rischio di cagionare un evento accessorio rispetto alla propria condotta, per cui l'evento stesso finisce con l'essere attratto nell'orbita della sua volontà, nel caso della colpa cosciente il soggetto esclude che l'evento astrattamente previsto si verificherà nella situazione concreta, confidando nella presenza di specifiche circostanze impeditive quali la propria abilità, l'adozione di contromisure, ovvero l'intervento di fattori esterni, anche dipendenti dalla condotta altrui, che egli ritiene ragionevolmente idonee ad impedire il verificarsi dell'evento.

La colpa con previsione, in altri termini, ricorre quando l'agente prevede, in concreto che la sua condotta possa cagionare l'evento, ma si rappresenta di essere in grado di evitarlo (vedasi ex multis questa sez. IV, n. 24612/2014, I., Rv. 259239 in un caso in cui la Corte, in relazione all'evento mortale causato da un incidente stradale, ha censurato la decisione del giudice di merito nella parte in cui riconosceva la ricorrenza della circostanza aggravante della colpa cosciente o con previsione, di cui all'art. 61 n. 3, c.p., per omessa indicazione degli elementi sintomatici da cui andava desunta non la prevedibilità in astratto bensì la previsione in concreto da parte dell'imputato del decesso della vittima, non evincibile dalla gravità della violazione in sé considerata).

Il giudice che valuta la responsabilità, pertanto, deve indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui desume non la prevedibilità in astratto, bensì la previsione dell'evento, in concreto, da parte dell'imputato, non evincibile ex se dalla gravità della violazione in sé considerata. Non basta, come nel caso, un generico riferimento alla prossimità di abitazioni risultante dalle fotografie allegate.

Ancora di recente si è affermato che, perché sussista l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3, c.p., occorre, in altri termini, che l'agente si rappresenti l'astratta possibilità della realizzazione del fatto costituente reato, ma agisca nella

convinzione o nella sicura fiducia che l'evento, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, non si sarebbe verificato (così sez. IV, n. 48081 del 11 luglio 2017, B., Rv. 271158 che ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto la colpa cosciente nella condotta dell'automobilista che aveva investito uno degli agenti presenti ad un posto di blocco, ritenendo che le condizioni materiali ridotta distanza di presumibile avvistamento, velocità sostenuta, inserimento di anabbaglianti in orario notturno e movimento della vittima - fossero incompatibili con la definizione del momento rappresentativo nella mente dell'imputato, sì da consentirgli di adeguare o modificare il proprio agire).

Si è il C. rappresentato l'evento come possibile risultato della propria condotta ed ha previsto che lo stesso non si sarebbe verificato in ragione delle sue capacità della guida? A tale interrogativo dovrà fornire una risposta il giudice del rinvio, ancorandone la soluzione ad elementi che non suonino, come nel provvedimento impugnato, come affermazioni apodittiche, valutando, con giudizio ex ante, se l'odierno ricorrente possa essersi rappresentato, in tempo utile per poter diversamente determinarsi, l'evento lesivo come concretamente realizzabile e se, e in ragione di quali valutazioni, possa essere stato animato dalla ragionevole convinzione di poterlo scongiurare (cfr. per un caso molto simile sez. I n. 10411 del 1 febbraio 2011, I., Rv. 258021).

Proprio nella citata sentenza 10411/2011 la Corte ha condivisibilmente evidenziato che un corretto giudizio di accertamento dell'elemento soggettivo del reato, in fattispecie simili a quella oggetto della sentenza - che, si ribadisce, è molto simile a quella in esame - non può ovviamente prescindere dall'analisi delle specificità del caso concreto. In particolare, l'esigenza di non svuotare di significato la dimensione psicologica dell'imputazione soggettiva, connessa alla specificità del caso concreto, impone al giudice di attribuire rilievo centrale al momento dell'accertamento e di effettuare con approccio critico un'acuta e penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica.

Si tratta di un'indagine di particolare complessità, che manca nel provvedimento oggi impugnato, dovendosi inferire atteggiamenti interni, processi psicologici attraverso un procedimento di verifica dell'id quod plerumque accidit alla luce delle circostanze esteriori che normalmente costituiscono l'espressione o sono, comunque, collegate agli stati psichici.

4. Infondato è il motivo di ricorso sub c. Come aveva già ricordato il giudice di prime cure, il C. non solo omise di fermarsi pur essendosi reso immediatamente conto della natura e della gravità delle conseguenze dell'urto, ma, dimostrando notevole spregiudicatezza, rapidamente imbastì una falsa rappresentazione dei fatti alle forze di polizia per sottrarsi alle proprie responsabilità. Negli atti - ricorda ancora la sentenza di primo grado - troviamo la

trascrizione delle conversazioni intercorse tra l'odierno ricorrente e l'operatore del servizio 112 della centrale operativa dei Carabinieri di Livorno chiamato subito dopo il tragico sinistro. Alle ore 7,29 il C. esordì dicendo: "...Sono a (*omissis*), mi hanno rubato la macchina un quarto d'ora fa, venti minuti fa. - ora con la mia ragazza la sto cercando in giro per (*omissis*).". Appena cinque minuti dopo il C. telefonò nuovamente al 112 per comunicare "...l'ho trovata, è tutta sfatta, io non so cosa cazzo è successo...".

Logicamente il giudice livornese rilevava come apparisse chiaro che la messa in scena, l'ideazione della stessa e le astute modalità esecutive, non fossero espressione di uno stato di animo come quello che aveva tentato di accreditare l'odierno ricorrente al G.i.p. in sede di convalida di arresto, ossia di chi in preda al panico aveva agito impulsivamente. Piuttosto si palesava da rimarcare la lucida e astuta costruzione di una falsa rappresentazione della realtà ideata dal C., che si era accorto della presenza degli altri automobilisti sulla scena del sinistro che avrebbero potuto dare indicazioni utili a che si risalisse a lui - per rendere plausibile agli occhi degli inquirenti l'ipotesi che l'ignoto ladro, essendosi dato alla fuga ad elevata velocità subito dopo avere commesso il furto della sua auto, durante tale fase avesse provocato il gravissimo incidente per poi abbandonare l'auto incidentata che egli asserì di avere ritrovato poco dopo grazie alle proprie ricerche con l'aiuto della fidanzata.

Ebbene, egli continuò a sostenere la parte della vittima del furto anche quando i carabinieri, poco dopo, lo raggiunsero sul luogo del preteso rinvenimento dell'auto e solo dopo essere stato messo di fronte alle incongruenze nel proprio racconto da parte dei dubitanti militari operanti, ammise di essere stato alla guida del proprio mezzo al momento del sinistro e di avere inscenato la storia del furto per allontanare da sé possibili sospetti sul suo coinvolgimento nel sinistro che sarebbe stato di lì a poco riscontrato.

Per tale ragione già il giudice di primo grado aveva ritenuto che non potesse ragionevolmente parlarsi di una ritrattazione successiva all'avvio delle investigazioni integrante ipotesi di ravvedimento operoso nel delitto di simulazione di reato, giacché costituisce ritrattazione (eventualmente valutabile ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, c.p.) solo quella che elide o attenua efficacemente le conseguenze del fatto e non quando avviene con modalità tali da non arrecare alcun efficace contributo alle indagini, avendo già l'autorità investigativa ricostruito la reale consistenza dei fatti.

Non è dunque sufficiente al riguardo l'ammissione dei fatti, come avvenuto nel caso in esame, a indagini ormai avviate, quando è già avvenuta la scoperta della simulazione. E tanto meno potrebbe sostenersi che la confessione del C. abbia fatto venir meno il reato eliminando la possibilità dell'inutile avvio delle indagini.

Nella specie, come aveva già correttamente rilevato il giudice di primo grado, le indagini erano state già avviate con il sopralluogo dei Carabinieri sul posto del presunto furto e con la raccolta le dichiarazioni testimoniali del denunciante, salvo poi riflettere criticamente sulle stesse

così da nutrire sospetti sulla loro genuinità, sospetti che il C. non riuscì a superare così determinandosi ad ammettere le proprie responsabilità.

La Corte territoriale, dal suo canto, ha argomentatamente confutato la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6, c.p., che peraltro non si confrontava criticamente con la sopra ricordata motivazione di primo grado, rilevando come "...Quanto alla simulazione di reato, si osserva che il C. finì per ammettere la verità solo dopo che i Carabinieri, ricevute le sue due telefonate, si portarono da lui, presso il luogo dell'asserto rinvenimento dell'automobile, e raccolsero le sue dichiarazioni. La sua condotta, pertanto, determinò investigazioni ed accertamenti preliminari. E le ammissioni non furono spontanee, ma provocate dalla contestazione dell'inverosimiglianza nella sua versione".

Tale motivazione appare, oltre che esauriente, anche corretta in punto di diritto.

Al riguardo è sufficiente osservare che il reato previsto e punito dall'art. 367 c.p. è un reato istantaneo e di pericolo che si perfeziona con la semplice denuncia idonea a provocare anche soltanto investigazioni di polizia giudiziaria.

Del resto, lo stesso ricorrente ha dato atto in ricorso di essere consapevole del fatto che costituisce *ius receptum* il principio che la ritrattazione della falsa denuncia, per aver efficacia al fine di escludere la sussistenza del reato, deve essere immediata e spontanea. Ha precisato questa Corte che la ritrattazione successiva all'avvio delle investigazioni dà luogo al ravvedimento operoso nel delitto di simulazione di reato solo se elida o attenui efficacemente le conseguenze del fatto e non quando avvenga a tale distanza dalla falsa denuncia da non arrecare alcun efficace contributo alle indagini, avendo già l'autorità investigativa ricostruito autonomamente la consistenza dei fatti (così sez. VI, n. 38111 del 18 giugno 2009, L.M. ed altro, Rv. 244555 in un caso in cui, come in quello per cui si procede, era stata esclusa la riconoscibilità dell'attenuante in quanto la ritrattazione era intervenuta dopo che all'esito delle indagini svolte la simulazione era stata scoperta).

5. Infondato è anche il motivo di doglianza sub d.

Già nella immediatezza dei fatti i carabinieri decisero di invitare il C. a sottoporsi all'esame tossicologico e dietro suo consenso l'odierno ricorrente fu accompagnato presso il locale nosocomio ove furono effettuati gli esami specifici a ciò dedicati con apposito test di laboratorio su campione urinario che evidenziò la presenza di metaboliti di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e cannabinoidi.

I liquidi biologici (il campione urinario e anche campioni di sangue) prelevati sull'indagato poco meno di due ore dopo il sinistro - e debitamente conservati in stato di sequestro, sono stati poi successivamente sottoposti ad approfondita perizia tecnica disposta dal P.M. che ha confermato la positività per i metaboliti dei cannabinoidi, non anche della cocaina (pur rilevati nel campione urinario ciò significando una probabile assunzione recente di tale sostanza ma risalente a 2/3 giorni prima e dunque non più correlabile a uno stato attuale di alterazione psicofisica).

Ebbene, quanto all'influenza degli stupefacenti assunti sulla condotta di guida, il giudice del gravame del merito rileva come sia sufficiente osservare che la consulenza in atti attesta l'assunzione di tali sostanze da tre a cinque ore prima dell'analisi, cosicché è da concludersi che furono assunte pochissimo tempo prima - desumibile dalla consulenza in una o due ore prima del sinistro - di porsi alla guida dell'auto. Ed è da ritenersi, secondo la logica conclusione cui perviene la Corte territoriale che l'assenza di prudenza durante la guida, il procedere ad elevata velocità nonostante le condizioni del parabrezza e la prevedibile difficoltà di avvistare ostacoli, siano state quantomeno influenzate dall'uso di stupefacenti.

Peraltro, come si legge a pag. 5 sub 6. della sentenza impugnata, nei motivi di gravame nel merito, la difesa del C. aveva solo genericamente contestato che l'imputato non aveva mai perso il controllo dell'auto, facendone derivare che le sue facoltà di guida non fossero compromesse dall'assunzione di stupefacenti, concentrando la richiesta sul punto in quella di un affievolimento di trattamento sanzionatorio.

Anche sul punto, in ogni caso, la motivazione del provvedimento impugnato appare esente dai denunciati vizi di legittimità ed opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui, a fronte di un accertamento positivo sui liquidi biologici, lo stato attuale di alterazione può essere provato valorizzando elementi sintomatici esterni ritenuti utili per neutralizzare quella valenza dimostrativa equivoca propria dell'esame sulle urine.

In particolare, va ricordato, si è ritenuto che lo stato di alterazione del conducente non debba essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (in questo senso cfr., ad es. sez. IV, n. 48004 del 4 novembre 2009, C., Rv. 245798; sez. IV, n. 11848 del 2 marzo 2010, T., Rv. 246540, sez. IV n. 49350 dell'8 novembre 2012, C., non mass.; sez. IV, n. 39160 del 15 maggio 2013, B., Rv. 256830; sez. fer. n. 35783 del 27 agosto 2013, A., non mass.; sez. IV, n. 43180 del 5 luglio 2013, E.K., non mass.).

Questo orientamento è stato e continua ad essere ribadito, in numerose altre pronunce, che hanno statuito che ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di altri liquidi fisiologici (così sez. IV, n. 6995 del 9 gennaio 2013, N., Rv. 254402 secondo cui "deve pertanto ritenersi pienamente sufficiente, ai fini dell'accertamento della colpevolezza dell'imputato, l'avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica, costituito dall'accertamento compiuto sulle sole urine, in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del

fatto, senza alcuna indispensabilità del compimento di un'analisi su due diversi liquidi biologici dell'imputato"; in senso conforme sez. IV, n. 20043 del 5 marzo 2015, T., Rv. 263890; sez. IV n. 3623 del 14 gennaio 2016, P., non massimata).

6. Anche il profilo di doglianza sub e. è, ad avviso di questa Corte, infondato.

Ritiene il Collegio che, in relazione al sistema previgente, precedente all'introduzione L. n. 41 del 2016, ex art. 1, commi 1 e 2, delle innovative fattispecie autonome dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi e gravissime (e diversamente che per quelle, cfr. la recente sez. IV, n. 26857 del 29 maggio 2018, Vercesi, non ancora mass.), vada data continuità al consolidato dictum secondo cui, anche dopo la nuova formulazione dell'art. 589 c.p. per effetto del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125, sussiste il concorso materiale tra l'omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale, e la contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (così sez. IV, n. 46441 del 3 ottobre 2012, C., Rv. 253839; conf. sez. IV, sentenza n. 1880 del 19 novembre 2015 dep. il 2016, G., Rv. 265430, che ha precisato anche che, in caso di concorso tra i reati di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti da cui sia derivato un incidente stradale e l'omicidio colposo, trovano simultanea applicazione le fattispecie sanzionatorie previste dall'art. 187 c.d.s., comma 1 bis e art. 222 c.d.s. che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, attesa la clausola di salvezza che chiude l'art. 187 c.d.s., comma 1 bis).

A tale conclusione si deve pervenire per ragioni di ordine letterale e sistematico, in quanto nel sistema previgente, novellato in ultimo nel 2008, il legislatore era intervenuto sulle norme che disciplinavano l'omicidio colposo e le lesioni colpose, prevedendo circostanze aggravanti nel caso in cui il fatto fosse stato commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Quelle norme, diversamente da quelle oggi vigenti per cui si rimanda all'articolata motivazione della citata sentenza 26857/2018, facevano riferimento non solo a chi si trovava alla guida di un veicolo, ma a chiunque, anche pedone, ciclista, etc. si rendesse responsabile di omicidio colposo o di lesioni personali colpose trovandosi in grave stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Proprio in ragione di ciò non poteva parlarsi di reato complesso, mancandone i presupposti, laddove lo stato di ebbrezza, pur nella più grave delle tre ipotesi previste nell'art. 186 c.d.s., comma 2 o di alterazione riconducibile ad assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 187 c.d.s., è un fatto che, se non direttamente collegato alla "guida" di un veicolo, non costituisce per se stesso reato.

La novella del 2008 non aveva dato luogo ad una diversa fattispecie astratta unitaria ed autonoma, né aveva

comportato una riconsiderazione della fattispecie originaria: lo stato di ebbrezza ex art. 186 c.d.s. o di alterazione riconducibile all'uso di sostanze stupefacenti ex art. 187 c.d.s., in tutto si inseriva in quella originariamente delineata, incidendo solo *quoad poenam*, per la particolare riprovevolezza della colpa, ravvisata in quelle specifiche ipotesi e pur sempre riferibile a violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale.

La guida di un veicolo, nelle condizioni descritte nel terzo comma dell'art. 589 c.p. e nell'art. 590 c.p., comma 3, ultimo periodo, rappresentava quindi un *quid pluris* che, stando maggior allarme e mettendo fortemente a rischio la pubblica incolumità, ragionevolmente riceveva specifica risposta sanzionatoria, quale (ulteriore) reato concorrente, trattandosi di un'azione autonoma e non direttamente connessa con la condotta tipica della fattispecie delittuosa nella forma aggravata della violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Quanto al motivo sub f., lo stesso si palesa inammissibile in quanto motivo nuovo, trattandosi di un vizio di violazione di legge non dedotto in appello.

7. Infondati sono, in ultimo, i profili di doglianza sub g. in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte territoriale ne ha escluso l'applicabilità affermando (pag. 8 della sentenza impugnata): "La gravità del fatto, e la condotta tenuta dopo l'omicidio, la quale evidenzia l'assenza di alcun sentimento di solidarietà umana, ma il concentrarsi per evitare conseguenze per sé dannose, escludono il riconoscimento delle attenuanti generiche, non giustificabili per la sola incensuratezza e per la giovane età del C."

Ebbene, il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con tale motivazione, che, anche sul punto, appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto - e pertanto immune da vizi di legittimità.

Come si è più volte chiarito, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. III, n. 23055 del 23 aprile 2013, B. e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche precisato che, con un indirizzo assolutamente prevalente, nel cui solco si colloca il provvedimento impugnato, che è legittima in tali casi la doppia valutazione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. II, n. 24995 del

14 maggio 2015, Rv. 264378; sez. II, n. 933 dell'11 ottobre 2013 dep. il 2014, Rv. 258011; sez. IV, n. 35930 del 27 giugno 2002, Rv. 222351) In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificare la concessione va ribadito che sarebbe stato assolutamente sufficiente che il giudice si fosse limitato a dar conto, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.

E in ogni caso è pacifico il dictum di questa Corte secondo cui, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così sez. II, n. 3609 del 18 gennaio 2011, S. ed altri, Rv. 249163; conf., ex plurimis, sez. VI, n. 7707 del 4 dicembre 2003 dep. il 2004, A. ed altri, Rv. 229768). In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificare sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, sez. I, n. 29679 del 13 giugno 2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; sez. I, n. 11361 del 19 ottobre 1992, G., Rv. 192381; sez. I n. 12496 del 21 settembre 1999, G. ed altri, Rv. 214570; sez. VI, n. 13048 del 20 giugno 2000, O. ed altri, Rv. 217882).

8. Al rigetto del ricorso in punto di responsabilità consegue la declaratoria di irrevocabilità della sentenza quanto a quest'ultima e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, liquidate come in dispositivo. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. V, 20 GIUGNO 2018, N. 28594 (C.C. 28 MARZO 2018)

PRES. GUARDIANO – EST. PISTORELLI – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. B. ED ALTRO

Falsità in atti | In atti pubblici | Falsità ideologica | Attività del pubblico ufficiale non menzionata nell'atto ma costituente presupposto o condizione della attestazione | Falso deducibile per implicito | Sussistenza | Fattispecie relativa a falsa certificazione, da parte del direttore dei lavori, della messa in sicurezza di una strada.

✍ In tema di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, l'accertamento circa la falsità del contenuto della attestazione non riguarda solo la formulazione espressa, ma anche i suoi presupposti necessari, e cioè le c.d. attestazioni implicite, quando una determinata attività, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione stessa. (Fattispecie in cui il direttore dei lavori affidati da un ente pubblico per la messa in sicurezza di una strada aveva falsamente certificato l'avvenuta eliminazione del pericolo senza però aver avuto contezza dei lavori effettivamente eseguiti). (*c.p., art. 48; c.p., art. 479*) (1)

(1) Nel medesimo senso, pur con riferimento a differente fattispecie, v. Cass. pen., sez. V, 20 febbraio 2009, n. 7718; Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2005, n. 34333 e Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 1999, n. 1399, tutte in *www.latribunaplus.it*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, ha applicato a B.F.P. e C.E. la misura interdittiva del divieto di esercitare per mesi dodici le rispettive attività professionali o imprenditoriali in riferimento ai reati di falso ideologico in atto pubblico e di tentata truffa in erogazione pubbliche, come pure rispettivamente contestati. In particolare il giudice dell'incidente cautelare ha ritenuto il B. gravemente indiziato, nella sua qualità di direttore dei lavori affidati dal comune di (*omissis*) per la messa in sicurezza di un costone roccioso sovrastante una strada statale al fine di eliminare il pericolo di crollo di materiale lapideo determinato da un pregresso incendio, abbia falsamente certificato l'avvenuta eliminazione di tale pericolo in una comunicazione diretta all'ente locale senza aver avuto contezza dei lavori effettivamente eseguiti non avendo mai presenziato nel corso dei medesimi, nonché di aver falsamente attestato successivamente nella relazione tecnica definitiva di aver effettuato i sopralluoghi funzionali alla delimitazione dell'area di intervento. Attraverso i menzionati falsi l'indagato avrebbe quindi posto altresì in essere atti idonei ed inequivocabilmente diretti a conseguire il proprio compenso traendo in inganno l'ente erogante circa l'effettivo espletamento dell'incarico affidatogli. Parimenti il Tribunale ha ritenuto sussistere i gravi indizi della responsabilità del B. per la procurata fal-

sità del provvedimento con il quale i funzionari dell'ANAS, prendendo atto della comunicazione inviata dall'indagato il 21 luglio 2017 in merito alla cessazione del pericolo di crollo, hanno ordinato la riapertura del tratto di strada precedentemente interdetto al traffico. Con riguardo a quest'ultimo reato - contestato in riferimento agli artt. 48 e 479 c.p., - i giudici del merito hanno configurato altresì la responsabilità a titolo di concorso del C., titolare della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori, in quanto, consapevole dell'intrinseca falsità della comunicazione, aveva provveduto ad inviarla personalmente al comune di (*omissis*) congiuntamente alla propria dichiarazione relativa all'avvenuto ripristino della sicurezza dell'area interessata.

2. Avverso l'ordinanza ricorrono autonomamente entrambi gli indagati a mezzo dei rispettivi difensori.

2.1 Il ricorso del B. articola tre motivi. Con il primo vengono dedotti violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla configurabilità dei presupposti del pericolo di recidivanza ritenuto dal Tribunale, il quale non avrebbe considerato l'eccezionalità dell'incarico assunto dall'indagato, di professione geologo, e dunque la sostanziale irripetibilità delle condizioni per cui egli possa avere concretamente occasione per reiterare i reati contestatigli. Con il secondo motivo analoghi vizi vengono denunciati in merito all'adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, posto che per l'appunto l'ordinaria attività professionale del B. si svolge in ambito diverso da quello della direzione dei lavori. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati in contestazione. In proposito rileva come l'attestazione contenuta nella comunicazione del 21 luglio 2017 avesse ad oggetto l'eliminazione della situazione di pericolo e non altro, giacché per sostenere la sua falsità sarebbe necessario dimostrare che i lavori di messa in sicurezza dell'area non fossero stati eseguiti ovvero che non fossero stati efficaci. Quanto alla relazione tecnica definitiva, per come risulta già dal provvedimento con cui il G.i.p. aveva rigettato l'originaria richiesta del pubblico ministero, in essa l'indagato non ha attestato di aver compiuto personalmente i sopralluoghi, ma ha semplicemente dato atto della loro esecuzione, tanto più che gli stessi non erano di sua competenza, ma dell'ente che gli aveva conferito l'incarico. Conseguentemente non sussisterebbe nemmeno il falso mediato contestato al capo C) dell'incolpazione provvisoria.

2.2 Il ricorso del C. articola due motivi. Con il primo il ricorrente deduce violazione di legge, errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestatogli. In tal senso si lamenta in particolare l'insussistenza di un qualsiasi contributo materiale da parte dell'indagato alla sua consumazione, posto che pacificamente l'autore dell'eventuale falso sarebbe esclusivamente il B., la cui comunicazione era già in origine indirizzata al comune di (*omissis*) e conteneva in allegato la dichiarazione di fine lavori redatta dal C. diretta allo stesso B..

Conseguentemente la circostanza che sia stato l'indagato a trasmettere tale documentazione all'ente conferente sarebbe un mero accidente, del tutto inidoneo a configurare una sua responsabilità concorsuale nella consumazione del reato di cui al capo C). Per altro verso in maniera apodittica il Tribunale avrebbe affermato la consapevolezza da parte del C. circa la asserita falsità della comunicazione, posto che dal suo contenuto non emerge alcuna attestazione di circostanze che l'indagato avrebbe saputo non essere vere. In particolare il B. non afferma di aver personalmente seguito l'esecuzione dei lavori. Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi della motivazione in merito all'affermata sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. In proposito il ricorrente rileva come il Tribunale abbia contraddittoriamente rilevato l'incensuratezza del C., per poi desumere il pericolo di recidivanza dall'unico episodio contestato, senza fornire una effettiva motivazione in merito alla concretezza ed attualità del suddetto pericolo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso del B. è infondato e deve essere rigettato.

1.1 Innanzi tutto è necessario ricordare come, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di falsità ideologica l'ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche alle attestazioni implicite, tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione espressa, dovendosi quindi, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 479 c.p., farsi logicamente riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso e non, per l'appunto, esclusivamente alla sua formulazione espressa (ex multis sez. V, n. 7718 del 13 gennaio 2009, F.C.S.R., Rv. 242569; sez. V, n. 1399 del 15 gennaio 1999, P.M. in proc. S., Rv. 212388). In tal senso si è dunque precisato come sia irrilevante la omessa menzione nell'atto del compimento da parte del pubblico ufficiale della eventuale attività di accertamento che costituisce indefettibile presupposto dell'attestazione (sez. un., n. 7299 del 30 giugno 1984, N., Rv. 165603).

1.2 Facendo sostanzialmente buon governo di questi principi il Tribunale ha ritenuto ideologicamente false la comunicazione e la relazione indirizzate dall'indagato all'ente che gli aveva conferito l'incarico, considerando irrilevanti le ambigue e impersonali formule dispiegate nella loro redazione nel tentativo di evitare affermazioni evocative del diretto accertamento da parte del B. di quanto attestato. Infatti l'avvenuta verifica diretta dell'esecuzione dei lavori indicati dall'impresa nella propria missiva e, soprattutto, della effettiva cessazione della situazione di pericolo che aveva reso necessario la loro effettuazione, è da ritenersi contenuto implicito della comunicazione trasmessa dall'indagato in conseguenza della sua ruolo di direttore dei lavori per conto del Comune committente. Analogamente deve concludersi in merito a quanto riportato nella relazione conclusiva, dove vengono attestati sopralluoghi cui l'indagato non può aver partecipato (né viene eccepi-

to il contrario), senza che rilevi, come obiettato nel ricorso, l'accertamento della competenza alla perimetrazione dell'area di intervento. In definitiva, l'affidamento da parte dell'ente destinatario sul significato delle attestazioni si fondava sull'implicito presupposto che il loro contenuto fosse conseguente all'effettivo espletamento dell'incarico da parte B., tanto più che egli, alla luce della natura dell'intervento appaltato, era stato prescelto proprio in ragione della sua specifica qualifica professionale, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato.

1.3 È invece irrilevante l'eventuale mancato accertamento sul buon esito dell'intervento e, cioè, se in sostanza fosse o meno stata risolta la situazione di pericolo che lo aveva richiesto. Infatti gli atti redatti dall'indagato devono considerarsi ideologicamente falsi a prescindere da tale accertamento, dovendosi in proposito ricordare come quelli contestati sono reati di pericolo posti a tutela della pubblica fede e non già dell'incolumità pubblica. In tal senso ciò che rileva non è dunque se il rischio per quest'ultima fosse o meno stato eliminato, ma soltanto se quanto implicitamente attestato dall'indagato fosse o meno vero. Conseguentemente infondate devono ritenersi le censure proposte con il terzo motivo del ricorso.

1.4 Manifestamente infondate si rivelano invece le doglianze proposte con i primi due motivi. Per la configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c), c.p.p., non è necessario sussista il pericolo che vengano realizzati fatti identici a quelli contestati, bensì che vengano consumati delitti "della stessa specie" di quelli per cui si procede. È dunque irrilevante che l'indagato venga eccezionalmente nominato direttore dei lavori in pubblici appalti (circostanza peraltro solo assertivamente prospettata dal ricorrente), atteso che anche nell'ambito della sua "ordinaria" attività di geologo non mancano le occasioni per fornire false attestazioni. Conclusioni che valgono anche con riferimento all'adeguatezza e proporzionalità della misura interdittiva applicata, posto che sostanzialmente identiche sono state le obiezioni svolte in proposito con il ricorso. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente ex art. 161 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

2. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo al ricorso proposto nell'interesse del C..

2.1 Quanto alla configurabilità del suo concorso nel reato di cui al capo C), il Tribunale non ha spiegato perché debba essere ritenuto contributo agevolatore alla consumazione del falso mediato il mero invio dalla sua utenza di posta elettronica della comunicazione indirizzata all'ente conferente. In altri termini, non essendo evidenziato alcun coinvolgimento dell'indagato nella redazione della suddetta comunicazione ovvero un pregresso accordo con il B. in merito al suo contenuto, la mera eventuale consapevolezza da parte del C. che il coindagato non avesse effettivamente eseguito il proprio incarico non è di per sé sufficiente ad attribuire rilevanza concorsuale alla sua condotta, non essendo egli tenuto a verificare la veridicità di quanto attestato da quest'ultimo. Peraltro anche la ritenuta consapevolezza del C. sul comportamento del B. è frutto dell'indimostrata convinzione che egli abbia avuto

diretta contezza del medesimo, senza che sia stato precisato se egli avesse effettivamente partecipato personalmente all'esecuzione dei lavori.

2.2 Meramente apparente è poi la motivazione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari, posto che le argomentazioni spese in proposito dai giudici del riesame per dimostrare la sussistenza del pericolo di recidivanza risultano invero calibrate con riguardo alla posizione del B., cui sono contestati una pluralità di falsi ed un delitto contro il patrimonio, mentre al C. viene imputato un contributo comunque marginale nella consumazione di un unico falso, peraltro realizzato nell'interesse del coindagato e non proprio.

2.3 Alla luce delle rilevate lacune motivazionali, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato nei confronti del C. con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. IV, 14 GIUGNO 2018, N. 27425 (UD. 24 MAGGIO 2018)

PRES. PICCIALLI – EST. MENICETTI – P.M. SALZANO (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC. B.

Omicidio | Stradale | Nuova disciplina | Fattispecie autonome di reato | Configurabilità | Conseguenze in tema di procedibilità.

🔪 Gli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen prevedono autonome figure di reato e non circostanze aggravanti ad effetto speciale rispettivamente degli artt. 589 e 590 cod. pen. e pertanto per la procedibilità del reato di lesioni colpose stradali non è richiesta la querela. (*c.p., art. 589; c.p., art. 589 bis; c.p., art. 590; c.p., art. 590 bis*) (1)

(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2017, n. 29721, in *questa Rivista* 2017, 800. In dottrina, v. FRANCESCO BARTOLINI, *L'omicidio stradale*, ed. La Tribuna.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza in data 9 ottobre 2017, dichiarava non doversi procedere nei confronti di B.E., imputato del reato di cui all'art. 590 bis c.p., per difetto di querela.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia lamentando inosservanza dell'art. 590 bis in punto di procedibilità ed errata applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Deduce che i nuovi delitti di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. costituiscono fattispecie autonome di reato e non ipotesi aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose, con la conseguenza che il reato ascritto al B. è perseguibile d'ufficio, in difetto di espressa previsione di perseguibilità a querela di parte.

3. L'imputato, tramite i propri difensori di fiducia, ha depositato memoria ex art. 611 c.p.p. con la quale prospetta la qualificazione della norma come circostanza aggravante, conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale, e chiede il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

2. La questione che si pone attiene alla qualificazione giuridica dell'art. 590 bis comma 1, c.p., se sia circostanza aggravante ovvero fattispecie autonoma di reato.

Il Tribunale di Brescia ha ritenuto trattarsi di una circostanza aggravante, che dunque non ha mutato il regime di procedibilità a querela del reato di lesioni personali colpose occorse in ambito stradale.

Ha osservato sul punto che, a fronte degli argomenti formali a sostegno della tesi della natura di fattispecie autonoma di reato, quali l'autonoma collocazione della norma e la previsione di una distinta sanzione edittale, nonché l'intestazione della stessa L. n. 41 del 2016 ("Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali"), vi sarebbero altri argomenti di ordine sistematico ed ermeneutico, che invece militerebbero nel senso della collocazione della norma nell'ambito delle circostanze aggravanti.

Primo tra questi, il rilievo che l'intero "micro-sistema" delle lesioni si impernia su due fattispecie base, l'art. 582 comma 1, c.p. per l'ipotesi dolosa, e l'art. 590 comma 1, c.p., per quella colposa, alle quali sono applicabili varie circostanze, tra cui quelle contenute nell'art. 590 bis c.p..

Una seconda considerazione è che il riconoscimento della natura di fattispecie autonoma condurrebbe poi all'elusione della disciplina dell'arresto in flagranza, avendo la L. n. 41 del 2016, art. 5, comma 1, introdotto l'arresto facoltativo per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime ex art. 590 bis commi 2, 3, 4 e 5, c.p., ed il comma 6 previsto poi che "il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato". Orbene, osserva il giudice di merito, se si intendessero le lesioni colpose stradali ex art. 590 bis c.p. quali fattispecie autonoma, come da rubrica intitolata "lesioni personali stradali", l'art. 189 c.d.s., comma 8, non potrebbe essere applicato al delitto che esso menziona, perché la fattispecie ex art. 590 c.p. non ammette in nessun caso l'arresto; inoltre, la stessa disposizione non sarebbe applicabile neppure alle lesioni personali stradali, trattandosi di fattispecie autonoma non espressamente richiamata. Soltanto qualificando l'art. 590 bis c.p. come un catalogo di circostanze aggravanti del delitto ex art. 590 c.p., le lesioni stradali rientrerebbero nel più ampio novero delle lesioni personali colpose, con conseguente piena operatività della previsione ex art. 189, comma 8, c.d.s..

3. Gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata non sono corretti e sono smentiti da una serie di rilievi.

Primo fra tutti il dato testuale: la L. n. 41 del 2016 è intitolata "Introduzione del reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali" ed indica chiaramente la vo-

lontà del legislatore di introdurre nel sistema due nuove figure di reato, che descrivono condotte specifiche e specializzanti rispetto alle generiche fattispecie base di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) c.p., e che sono state autonomamente disciplinate, con l'evidente intento di operare un efficace contrasto ai reati che conseguono a condotte di guida caratterizzate dalla violazione delle regole prudenziali della circolazione stradale e provocano un sempre crescente numero di vittime.

Dunque, sotto il profilo testuale, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Brescia, appare assai significativo che la disciplina in esame sia stata introdotta nel c.p. con articoli autonomi, rubricati ciascuno con il titolo del relativo reato - e segnatamente l'art. 589-bis "omicidio stradale" e l'art. 590-bis "lesioni personali stradali" e con previsione di distinte pene edittali.

Va inoltre sottolineato (come già statuito da questa sez. IV, con sent. n. 29721 del 1 marzo 2017, in proc. V. e n. 42346 del 16 maggio 2017, in proc. T.) che nell'ambito di tali figure criminose sono previste delle specifiche circostanze aggravanti ed attenuanti.

Le prime sono richiamate dall'art. 590-quater c.p., che, nel disciplinare il computo delle circostanze, menziona esplicitamente le circostanze aggravanti di cui all'art. 589-bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, art. 589-ter, art. 590-bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6", chiaramente escludendo la natura circostanziale delle ipotesi incriminatrici di cui al comma primo degli artt. 589-bis e 590-bis c.p..

Una circostanza attenuante specifica è inoltre prevista dal comma 7 dei predetti articoli del c.p., che prevede una diminuzione della pena fino alla metà qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole.

La previsione di specifiche circostanze che aggravino o attenuino le pene edittali dei reati stradali colposi in esame è indubitabilmente indicativa nella natura autonoma e non circostanziale di tali fattispecie incriminatrici.

Va infine rilevato che la L. n. 41 del 2016 ha apportato modifiche all'art. 222 c.d.s., qualificando espressamente come "reati" - e non come circostanze aggravanti - le fattispecie criminose di omicidio e lesioni stradali, facendo derivare dalla condanna o dal patteggiamento "per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p." la revoca della patente di guida.

Deve allora ribadirsi, concludendo l'analisi della nuova normativa, che l'art. 590-bis delinea una figura autonoma di reato e non una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto previsto e punito dall'art. 590 c.p. e pertanto non necessita di querela di parte ai fini della sua procedibilità.

4. Limpugnata sentenza predibattimentale di prescrizione deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di Brescia, che si atterrà nel nuovo giudizio al principio di diritto affermato in questa sede di legittimità. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 14 GIUGNO 2018, N. 27404
(UD. 10 MAGGIO 2018)

PRES. PICCIALLI – EST. MENICETTI – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. R.

Norme di comportamento in genere | Pedoni | Circolazione di pedoni | Diritto di precedenza | Semaforo verde | Obbligo di attenzione rispetto agli altri utenti della strada | Obbligo di moderare la velocità | Sussistenza.

✍ In tema di responsabilità da sinistri stradali, il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa; ne deriva che anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l'automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, seppur colpevole, di pedoni che si attardano nell'attraversamento, ed è tenuto a moderare la velocità per essere in grado di affrontare l'eventualità del mancato rispetto della precedenza da parte di terzi. (*c.p., art. 40; c.p., art. 43; nuovo c.s., art. 145*) (1)

(1) Principio consolidato nella giurisprudenza della S.C. Ex multis, v. Cass. pen., sez. IV, 16 luglio 2015, n. 30989, in *questa Rivista* 2016, 54; Cass. pen., sez. IV, 16 giugno 2011, n. 24121, *ivi* 2012, 253 e Cass. pen., sez. IV, 7 dicembre 2000, n. 12789, *ivi* 2001, 188.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Roma con sentenza in data 10 novembre 2016 confermava la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino nei confronti di R.S., responsabile del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale.

2. Secondo quanto accertato dai giudici di merito la R., mentre procedeva alla guida della sua auto sulla (*omissis*) in direzione (*omissis*), per colpa generica e per inosservanza degli artt. 140, 141 e 146 c.d.s., giunta all'altezza della progressiva chilometrica km. (*omissis*), aveva ommesso di arrestare la marcia nonostante il semaforo ivi collocato segnasse la luce rossa per la sua direzione di marcia, ed a causa anche della velocità superiore al massimo consentito e di disattenzione, aveva investito con esiti mortali D.P.A., la quale, conducendo a piedi la sua bicicletta, stava attraversando la sede stradale da sinistra verso destra.

A fondamento del giudizio di colpevolezza, la Corte territoriale richiamava le deposizioni di tre testimoni (C.D., D.S.S. e F.A.), i quali avevano concordemente affermato che al momento dell'impatto l'impianto semaforico per la R. segnava luce rossa, e gli accertamenti compiuti dagli operanti della Polizia di Stato, che avevano subito escluso difetti nel funzionamento del semaforo. Di contro, riteneva non decisiva la testimonianza di Re.La., che aveva invece dichiarato in dibattimento che al momento in cui la R. aveva superato il semaforo, questo proiettava luce verde, in quanto la teste non era stata sentita nell'immediatezza

del fatto ed era comparsa solo successivamente a rendere dichiarazioni agli inquirenti; riteneva, del pari, non decisiva ai fini difensivi, la testimonianza di M.A., all'epoca dei fatti direttore del servizio di manutenzione degli impianti semaforici presso la struttura di (*omissis*) servizi per la mobilità, in quanto questi, pur riferendo di lavori svolti immediatamente dopo l'incidente stradale sul semaforo in questione, in ragione di un malfunzionamento, non aveva consentito con le sue dichiarazioni di provare con certezza che la R. avesse attraversato con la luce verde.

Poco rilievo attribuiva invece la Corte territoriale alla questione relativa alla velocità, secondo il consulente del P.M. di poco superiore a 70 km/h e secondo il consulente di parte di poco inferiore al detto limite consentito, in quanto comunque non consona allo stato dei luoghi, stante il ben visibile attraversamento pedonale in corrispondenza del semaforo.

Rimarcavano ancora i giudici di appello che, stante l'attraversamento della P. da sinistra verso destra, una condotta di guida più prudenziale avrebbe consentito all'automobilista di adottare una manovra di emergenza, idonea ad evitare l'esito mortale dell'investimento, tenuto conto che la R. non aveva neppure tentato di frenare, e ciò a dimostrazione della sua totale mancanza di attenzione e diligenza nel superamento di strisce pedonali ed impianto semaforico.

3. Ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi.

3.1. Con il primo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova in ordine all'affermazione di penale responsabilità della R., con particolare riguardo alle deposizioni dei testi D.S.S. e F.A., che, contrariamente a quanto si legge in sentenza, non erano stati in grado di riferire nulla circa la luce del semaforo nella direzione dell'imputata al momento dell'attraversamento della sede stradale da parte della P.

3.2. Con il secondo motivo la ricorrente estende i medesimi vizi al mancato esame di quanto sostenuto dalla difesa nell'atto di appello circa le molteplici prove emerse in relazione alla grave anomalia presentata dai semafori posti in corrispondenza dell'incrocio teatro dell'incidente, anomalia di tale gravità da essere stata idonea a provocare il sinistro. Precisa in particolare che alla lanterna del semaforo pedonale era erroneamente ed inspiegabilmente affiancata la lanterna ripetitiva del verde, deputata al traffico veicolare (*omissis*), ruotata di 90° e rivolta pertanto ai pedoni invece che ai veicoli: tale scorretto orientamento e appaiamento delle lanterne - veicolare e pedonale - aveva determinato in capo ai pedoni l'erronea convinzione che il semaforo a loro deputato fosse verde, mentre verde era il semaforo deputato al traffico dei veicoli, ma erroneamente rivolto ai pedoni. Questa circostanza era emersa dall'escussione dei testi M., Re. e L. e da varie prove documentali in atti, non valutate dalla Corte di Roma. Osserva ancora che dalle dichiarazioni testimoniali era emerso che la P. stava attraversando in bicicletta, cioè pedalando, e non sulle strisce pedonali ma obliquamente, secondo anche

lo schizzo planimetrico redatto dalla Polstrada, e dunque anche sotto questo profilo la motivazione della sentenza impugnata era contraddittoria e travisata.

3.3. Con il terzo motivo si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il giudizio di bilanciamento in soli termini di equivalenza della riconosciuta attenuante del risarcimento del danno con la contestata aggravante.

3.4. Con il quarto ed ultimo motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non è fondato.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 606 lett. e), c.p.p. sotto il duplice profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e del travisamento della prova.

Come è stato ripetutamente ed univocamente affermato da questa Corte di legittimità, nel caso di sentenze di primo e secondo grado che concordino nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della statuizione di responsabilità (la c.d. "doppia conforme"), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di cassazione sia ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, in caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati del primo giudice (sez. IV, n. 7986 del 18 novembre 2016, Rv. 269217; sez. IV, n. 4060 del 21 gennaio 2014, Rv. 258438), ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. IV, n. 44765 del 22 dicembre 2013, Rv. 256837). A ciò si aggiunge che il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia "essenziale", ovvero idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando sempre gli evidenziati limiti del "devolutum" in caso di c.d. doppia conforme.

2.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata non è incorsa il tale vizio.

Come già detto, il Tribunale ha valorizzato le deposizioni rese da tre testimoni presenti al fatto, trascrivendo in sentenza i passaggi essenziali delle loro dichiarazioni. Si è riferito in particolare a C.D., il quale aveva visto il semaforo, posizionato in alto, che segnava il rosso e subito dopo la bicicletta che "saltava in aria", mentre la Smart continuava la marcia; a D.S.S., che mentre sopraggiungeva nel senso opposto a quello della R., aveva visto la Smart che aveva colpito, mentre il semaforo era rosso, una ragazza che transitava in sella ad una bicicletta, facendola "volare in alto" e "scaraventandola sul lato destro della carreggiata....quasi nella cunetta"; a F.A., che dopo essersi fermato davanti al semaforo rosso, in corrispondenza dell'intersezione in questione, era ripartito ed aveva visto la Smart e la ragazza a terra.

Di qui la inequivoca conclusione, confermata dalla Corte territoriale anche per l'indifferenza dei testimoni rispetto al fatto ed ai soggetti coinvolti, che al momento dell'impatto la Smart stava attraversando nonostante la luce rossa le imponesse di arrestare la marcia, come anche emerso dalle dichiarazioni rese in dibattimento da Li.Gi., assistente capo della Polizia Stradale intervenuta subito dopo l'occorso, che in base ai primi rilievi aveva accertato che la D.P. stava attraversando la strada da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia dell'auto, con il velocipede in prossimità delle strisce pedonali, ed era stata investita quando si trovava pressoché trasversale all'asse stradale, senza che la Smart lasciasse segni di frenata visibili sull'asfalto.

I giudici di appello non hanno poi mancato di esaminare la dichiarazione della teste a discarico, Re.La.Ol.El., la quale era sicura di aver visto il semaforo verde per l'auto della R., ritenendole, del pari del primo giudice, non attendibili per una serie di considerazioni: in primo luogo perché tale teste non era stata identificata e sentita al momento del sinistro, ma indicata solo successivamente dalla difesa; in secondo luogo perché la sua sola dichiarazione, resa a distanza di tempo, non era idonea a scalfire la compattezza delle risultanze probatorie a carico dell'imputata, costituite - come già detto - da una serie di univoche dichiarazioni testimoniali, confermate e costanti nel tempo.

Si tratta di un ragionamento logico ineccepibile, che trae conclusioni corrette dall'analisi dei dati fattuali acquisiti nel processo.

3. Con il secondo motivo la ricorrente ripropone la tesi, anch'essa esaminata e disattesa dalla Corte di merito, di un malfunzionamento del semaforo.

Il motivo non ha pregio.

Il Tribunale ha richiamato sul punto la deposizione del teste Li., già menzionato, il quale aveva appurato che i semafori funzionavano tutti regolarmente, ed ha ritenuto insufficiente a scalfire tale dato sia l'"anomalia" riscontrata dal consulente della difesa L., sia la dichiarazione del teste M.A., al tempo direttore del servizio di manutenzione degli impianti semaforici presso la struttura di (*omissis*), servizi per la mobilità, che aveva riferito di una nota del

suo Ufficio in merito ad un controllo effettuato il giorno successivo all'incidente che ci occupa, per un possibile mal orientamento di "una lanterna veicolare dritto (*omissis*) direzione GRA e 1 ripetitrice di svolta su palina".

La Corte ha richiamato le argomentazioni del primo giudice, valorizzando in maniera ragionevole la circostanza che i lavori svolti sul semaforo in questione subito dopo l'incidente per cui è processo non avevano consentito di appurare con certezza che la R. avesse superato l'intersezione con la luce verde in suo favore, dato che - come già esposto - i testi escussi non avevano avuto alcuna incertezza nel riferire che il semaforo era funzionante e proiettava luce rossa per l'automobilista.

3.1. Sempre nel secondo motivo di ricorso la difesa sottolinea l'incertezza in ordine ad un attraversamento da parte della D.P. avvenuto mentre conduceva la bicicletta a mano o in sella al velocipede.

La circostanza è stata ritenuta dalla Corte di merito di scarso rilievo, a fronte del profilo di colpa accertato a carico dell'imputata, che ha investito la ciclista in prossimità di un incrocio regolato da semaforo in prossimità di un attraversamento pedonale, mentre la D.P. procedeva, ben visibile, da sinistra verso destra.

Del tutto corretta appare poi la considerazione, da parte dei giudici di appello, anche di un profilo di colpa generica, che comunque attiene, attecchendosi ad elemento di chiusura, agli estremi di colpa specifica contestati nel capo di incolpazione, nel senso della valorizzazione dello stato dei luoghi, dell'assenza di tracce di frenata, di una velocità che, pur se prossima al limite consentito, non era adeguata al traffico del momento, alla vistosa disattenzione nella guida.

Si rimarca che in tema di responsabilità da sinistri stradali, anche il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa. Ne deriva che pure nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l'automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, perfino colpevole, di pedoni che si attardino nell'attraversamento (sez. IV, n. 12789 del 18 ottobre 2000, Rv. 218473) ed è pertanto tenuto a moderare la velocità in prossimità di un incrocio, per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza, anche il mancato rispetto della precedenza di parte di terzi (sez. IV, n. 30989 del 6 febbraio 2015, Rv. 264314).

Tali regole cautelari dovevano essere rispettate, con estremo rigore, dalla odierna imputata, nel momento in cui attraversava la sede stradale, in violazione del divieto costituito dal semaforo rosso.

Tanto è stato correttamente ritenuto dalla Corte di Roma.

4. In ordine al terzo motivo, la Corte ha implicitamente disatteso la richiesta formulata con l'atto di appello di concessione delle circostanze attenuanti generiche: ha confermato infatti la pronuncia di prime cure anche sul punto, in considerazione della particolare gravità della

condotta colposa accertata. Ha provveduto invece a ridurre la pena inflitta dal Tribunale, concedendo l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, e nel far ciò ha fatto corretto richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p., irrogando una sanzione penale nei limiti che hanno consentito l'applicazione dei doppi benefici di legge.

Anche sul punto la motivazione è adeguata ed immune da vizi di legittimità.

5. Infine, la durata della sospensione della patente di guida, contestata con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, è stata determinata secondo equità in ragione del fatto commesso, e, data la notevole distanza dal massimo editale previsto in quattro anni dall'art. 222 c.d.s., non necessitava di più approfondite argomentazioni.

Più volte questa Suprema Corte si è infatti pronunciata nel senso che nel determinare la durata della sospensione della patente di guida il giudice dispone di un potere discrezionale, e che solo qualora intenda fissarla in misura notevolmente distante dal minimo di legge, o addirittura nel massimo, ha il dovere di indicare le ragioni della sua decisione, indicando specificamente, tra i criteri soggettivi ed oggettivi enunciati dall'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (ex multis, sez. IV, n. 35839 del 12 marzo 2013, Rv. 256956; sez. I, n. 24213 del 13 marzo 2013, Rv. 255825).

6. Il ricorso deve perciò essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. V, 11 GIUGNO 2018, N. 26580 (UD. 21 FEBBRAIO 2018)

PRES. VESSICHELLI – EST. TUDINO – P.M. LIGNOLA (CONF.) – RIC. L.P.

Fonti del diritto | Legge penale | Successione di leggi | Norme extrapenali | Successione di regolamenti comunitari | Modificazioni | Applicabilità dell'art. 2, comma secondo, c.p. | Condizioni | Configurabilità del reato di cui all'art. 484 c.p. | Sussistenza | Fattispecie relativa alla falsificazione del modulo di assenza alla guida formato dall'autotrasportatore.

✍ In tema di falsità in atti e registri, la configurabilità del reato di cui all'art. 484 cod. pen. non è esclusa dalla sopravvenienza di regolamenti comunitari che, modificando il regime di una certificazione vigente all'epoca della condotta, ne eliminano con efficacia "ex nunc" l'obbligatorietà, in quanto le fonti normative sovranazionali non contribuiscono a definire il precetto penale attraverso il meccanismo della "norma penale in bianco", ma costituiscono solo un requisito del fatto descritto nel precetto penale che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cod. pen. (Fattispecie relativa alla falsificazione del modulo di assenza alla guida formato dall'autotrasportatore previsto dal D.L.vo 4 agosto 2008, n. 144, attuativo, della direttiva 2006/22/CE, la cui obbligatorietà è stata eliminata dal Reg. UE

2014/165, Commission clarification n. 7) (c.p., art. 484; dir. 15 marzo 2006, n. 22) (1)

(1) In senso conforme si esprimono Cass. pen., sez. III, 1 ottobre 2014, n. 40551, in *Riv. pen.* 2015, 491 e Cass. pen., sez. III, 18 aprile 2011, n. 15481, *ivi* 2012, 796. Si richiama opportunamente anche Cass. pen., sez. un., 16 gennaio 2008, n. 2451, pubblicata per esteso *ivi* 2008, 245, che in tema di successione di leggi penali, afferma che la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice, esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso se tale norma è integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di (omissis) del 4 luglio 2014 con la quale L.P.M. è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di falsità in registrazioni imposte dalla legge e soggette ad ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, così qualificato il fatto originariamente ascritti ai sensi dell'art. 483 c.p..

La corte territoriale ha ritenuto, pur all'esito delle deduzioni defensionali, che il L.P., in qualità di titolare di una ditta di autotrasporti ed in concorso con il conducente di un suo autoarticolato, separatamente giudicato, avesse falsamente formato il modulo di assenza alla guida, riportante dati in contrasto con quanto attestato dal disco cronotachigrafo digitale.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, articolando diversi ordini di doglianze.

2.1 Con il primo motivo, deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 34 del regolamento UE 165/2014. Tale provvedimento normativo sovranazionale, intervenendo sul regolamento CE 561/2006, ha eliminato l'obbligo di compilazione del foglio delle assenze, con conseguente abrogazione dell'art. 484 c.p. nella parte in cui il precetto viene ad essere integrato attraverso il rinvio alla fonte extrapenale. L'obbligo di conformità al diritto Europeo impone la disapplicazione della normativa interna incompatibile, di guisa che l'eliminazione dell'obbligo di compilazione della attestazione di cui si contesta la falsità comporta l'abolitio criminis della norma penale in bianco che sanziona la relativa condotta, in quanto l'obbligatorietà della registrazione si configura come elemento costitutivo della condotta penalmente rilevante, che ne determina il disvalore e ne giustifica la sanzione penale.

2.2 Censura, con il secondo motivo, erronea applicazione degli artt. 49 e 484 c.p., per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto natura di certificazione al registro delle assenze, trattandosi, invece, di atto privo di attitudine probatoria, ad uso interno e che costituisce mero strumento di collaborazione tra l'azienda privata e l'autorità di Pubblica Sicurezza, al fine di rendere più agevole la ricostruzione dell'attività lavorativa del dipendente. Funzione certificativa può, invece, essere riconosciuta solo agli scontrini stampati dal cronotachigrafo digitale, la cui obbligatoria installazione a bordo del veicolo è finaliz-

zata proprio alla registrazione ed alla verifica che l'attività di guida si svolga nel rispetto delle regole dettate dal legislatore. L'accertata divergenza tra quanto risultante dal foglio delle assenze e quanto, invece, registrato dal cronotachigrafo non ha determinato alcuna violazione, tanto che non risultano irrogate sanzioni amministrative, con conseguente innocuità della accertata difformità, limitata ad un atto privo di valenza probatoria.

2.3 Con il terzo motivo, prospetta vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, non avendo i giudici di merito correttamente applicato la regola di giudizio del ragionevole dubbio ed avendo, invece, fondato la dimostrazione del dolo su argomentazioni generiche, essenzialmente legate alla posizione societaria rivestita dall'imputato, omettendo di considerare profili di negligenza o mera inosservanza, anche in considerazione dell'assenza di interesse al mendacio, fondata sul sostanziale rispetto delle prescrizioni di guida, e sulla mancata consapevolezza del falso, come evincesi dalla consegna del registro all'autorità di Pubblica Sicurezza da parte del conducente.

2.4 Il quarto motivo di ricorso contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, per non avere i giudici di merito correttamente apprezzato l'assenza di qualsivoglia profilo di danno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

2. Il tenore delle censure che introducono il tema del rapporto tra applicazione della legge penale e mutamento del quadro normativo sovranazionale che sul fatto previsto dalla norma incriminatrice incide questione dedotta, per la prima volta, con il ricorso per cassazione - impone talune preliminari considerazioni.

2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, "In tema di successione di leggi penali nel tempo, il principio di retroattività della norma favorevole, affermato dall'art. 2 comma 2, c.p., non si applica in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato e quindi sulla fattispecie tipica, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto, delimitando la portata del comando" (sez. V, sentenza n. 11905 del 16 novembre 2015 ud. (dep. 21 marzo 2016) Rv. 266474, n. 46669 del 2011 Rv. 252194, n. 2451 del 2008 Rv. 238197).

2.2 I principi che regolano l'incidenza sulla struttura del reato delle norme extrapenali sono stati progressivamente declinati dalla giurisprudenza di questa Corte, e le Sezioni Unite hanno definito i parametri ai quali fare, di volta in volta, riferimento, al fine di verificare se lo ius novum interferisca con la definizione del precetto ovvero abbia esso stesso efficacia retroattiva, o se si limiti, invece, a modificare la situazione di fatto a cui la norma incriminatrice si riferisce, senza che tale circostanza sia in grado di operare retroattivamente sul reato già commesso (sez. un., sentenza n. 2451 del 27 settembre 2007 ud. (dep. 16 gennaio 2008) Rv. 238197, P.G. in procedimento T.).

Richiamando la necessità di una puntuale verifica della fattispecie incriminatrice astratta, in linea di continuità con il metodo delineato nella sentenza S.U. 26 marzo 2003, n. 25887, G., la Corte ha rilevato come, ai fini della verifica dell'applicabilità dell'art. 2 comma 2 c.p.p. non basti "riconoscere che oggi il fatto commesso dall'imputato non costituirebbe più reato, ma occorre prendere in esame la fattispecie e stabilire se la norma extrapenale modificata svolga in collegamento con la disposizione incriminatrice un ruolo tale da far ritenere che, pur essendo questa rimasta letteralmente immutata, la fattispecie risultante dal collegamento tra la norma penale e quella extrapenale sia cambiata e in parte non sia più prevista come reato. In questo caso ci si trova in presenza di un'abolitio criminis parziale, analoga a quella che si verifica quando è la stessa disposizione penale ad essere modificata con l'esclusione di una porzione di fattispecie che prima ne faceva parte (...). La successione avvenuta tra norme extrapenali non incide invece sulla fattispecie astratta, ma comporta più semplicemente un caso in cui, in concreto, il reato non è più configurabile, quando rispetto alla norma incriminatrice la modificazione della norma extrapenale comporta solo una nuova e diversa situazione di fatto".

Di guisa che solo nel primo caso si può parlare di modificazioni mediate della norma incriminatrice, da trattare, alla stregua dell'art. 2 c.p., come una successione di norme penali.

2.3 In applicazione dei predetti principi, le decisioni di legittimità hanno individuato l'incidenza delle modifiche o abolizioni di norme sovranazionali sulle norme incriminatrici di riferimento, verificando l'applicabilità dell'art. 2 c.p..

Sicché è stata esclusa l'efficacia abrogatrice del precetto, mediata dall'adozione di atti normativi sovranazionali, nei casi in cui tali disposizioni afferissero a requisiti del fatto descritto nella norma incriminatrice e non dispiegassero funzione integratrice del precetto penale (sez. III, sentenza n. 28681 del 27 gennaio 2017 ud. (dep. 9 giugno 2017) Rv. 270335, in fattispecie relativa ad operazioni di esportazione verso l'Iran di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione, reato previsto dall'art. 16, comma 1, D.L.vo n. 96 del 2003, nella quale la S.C. ha escluso che l'intervento del Reg. UE n. 2015/1861, che ha eliminato tale nazione dall'elenco dei Paesi soggetti a restrizioni commerciali, rientrasse nell'ambito di applicazione dell'art. 2 c.p., non essendo riconducibile al meccanismo della "norma penale in bianco", che opera solo in relazione ad atti subordinati nella gerarchia delle fonti; sez. III, sentenza n. 40551 del 25 giugno 2014 ud. (dep. 1 ottobre 2014) Rv. 260757, che ha ritenuto come la configurabilità del reato di cui all'art. 292 del D.P.R. n. 43 del 1973, non è esclusa dalla sopravvenienza di regolamenti comunitari che, modificando il regime doganale vigente all'epoca della condotta, sottraggano determinate attività economiche all'obbligo di corresponsione dei diritti di confine, in quanto le fonti normative sovranazionali non contribuiscono a definire il precetto penale, attraverso il meccanismo della "norma penale in bianco", alla stregua degli atti subordinati nella gerarchia delle fonti, ma co-

stituiscono solo un requisito del fatto descritto nel precetto penale, che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2 c.p.).

4. Al fine di verificare l'applicabilità, nel caso in esame, dell'art. 2 c.p., occorre procedere alla verifica strutturale della fattispecie secondo il metodo delineato dalla sentenza a sezioni unite n. 2451 del 27 settembre 2007, enucleando il ruolo della norma extrapenale nella definizione del precetto.

4.1 Nell'ambito della fattispecie criminosa di cui all'art. 484 c.p., il precetto individua una condotta di falsificazione di indicazioni contenute in registrazioni soggette all'attività ispettiva di pubblica sicurezza, quando ne sia obbligatoria la tenuta.

Nella struttura della norma, il riferimento alla legge extrapenale investe l'obbligatorietà della registrazione e dunque - con riferimento alla fattispecie concreta in esame - rinvia alla fonte che impone l'obbligo di tenuta del modulo di assenza alla guida.

4.2 Il modulo di controllo delle assenze dei conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo è stato introdotto dal D.L.vo n. 144 del 2008, attuativo della direttiva 2006/22/CE. Tale modulo prevede che l'assenza da parte dei conducenti nei ventotto giorni precedenti - per malattia, per ferie annuali oppure per guida di un altro veicolo - sia documentata attraverso un modulo in formato elettronico, compilato in ogni sua parte e conservato a bordo del mezzo per essere esibito agli eventuali controlli.

Il Reg. UE 165/2014, Commission Clarification numero 7, pur prevedendo e consigliando l'uso del modulo di controllo, ne ha eliminato l'obbligatorietà. Con Circ. del Ministero dell'Interno n. 5933 del 1 settembre 2016, sono state fornite indicazioni ermeneutiche in merito all'obbligo di conservare a bordo del camion il modulo assenze dell'autista, nel senso che resta ferma la facoltà dell'impresa di trasporto di redigere il modulo in esame, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell'arco dei ventotto giorni, ma la sua omissione non è (più) soggetta a sanzioni.

4.3 Da quanto premesso consta come, all'atto della consumazione del reato (*omissis*) la registrazione predetta fosse obbligatoria.

Occorre, pertanto, stabilire se la rilevanza penale delle relative false attestazioni sia stata o meno abolita in seguito alla modificazione della legge extrapenale.

In altre parole, nel caso in esame occorre verificare se il venir meno dell'obbligatorietà del modulo di assenza alla guida abbia inciso sulla fattispecie di cui all'art. 484 c.p., con effetto retroattivo, o abbia solo dato luogo a una modificazione della situazione di fatto presupposta, esonerando il soggetto obbligato dalla relativa attestazione.

4.4 La funzione della predetta norma extrapenale nell'ambito della fattispecie non investe il contenuto dell'incriminazione, delineando il precetto, ma costituisce solo un profilo di fatto a cui è, attualmente, riconnes-

sa l'irrelevanza penale della fattispecie. La sopravvenuta facoltatività del documento mendace esclude, difatti, l'esistenza di un presupposto di fatto a cui, attualmente, è subordinata la rilevanza penale della condotta, ma non esclude che il falso sia stato consumato su una certificazione pro tempore obbligatoria.

Trattasi di una ricostruzione svolta alla stregua delle valutazioni che hanno ritenuto irrilevante lo *ius novum* in tema di calunnia (sez. VI, 8 aprile 2002, n. 14352, B., rv. 226425; sez. VI, 21 maggio 1999, n. 8827, Z., rv. 214674; sez. VI, 21 novembre 1988, n. 12673, C., rv. 180011) e di evasione dell'IVA (sez. V, 11 maggio 2006, n. 21197, F., rv. 234113), in cui si è ritenuto che "il cambiamento avvenuto nella normativa extrapenale, modificando il contesto giuridico, ha determinato una diversità del fatto e non della fattispecie" (S.U. Rv. 238197, *ibidem*), di guisa che da quando non è più obbligatorio il modulo non è più configurabile il reato, ferma però rimanendone la configurabilità fino al momento in cui invece lo stesso doveva essere tenuto.

4.5 La situazione di fatto e di diritto antecedente al Reg. UE 165/2014 e quella successiva sono diverse e richiede, logicamente un trattamento, anche penale, diverso: l'esclusione dell'obbligatorietà della registrazione non importa una modificazione del precetto penale in quanto tale, contenuto nell'art. 484 c.p.. Deriva, invece, dal regolamento UE n. 165/2014, che, con decorrenza dalla sua data di applicazione - fissata nel 2 marzo 2015 - il predetto non è più obbligatorio, senza che tuttavia tale circostanza sia stata in grado di operare retroattivamente sul reato già commesso (in senso analogo, *ex plurimis*, sez. I, n. 12918 del 13 marzo 2015, Rv. 263367; sez. III, sentenza n. 15481 del 11 gennaio 2011, Rv. 250119, riferita alla diversa fattispecie della ripermizzazione di aree naturali protette).

Si tratta, dunque, dell'intervento di una fonte sovranazionale che rappresenta un requisito del fatto descritto nel precetto penale e non rientra, perciò, nell'ambito di applicazione dell'art. 2 c.p., non essendo riconducibile al cosiddetto meccanismo della "norma penale in bianco", che opera solo in relazione ad atti subordinati nella gerarchia delle fonti.

Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto, secondo cui la configurabilità del reato di cui all'art. 484 c.p. non è esclusa dalla sopravvenienza di regolamenti comunitari che, modificando il regime di una certificazione soggetta ad ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza vigente all'epoca della condotta, ne eliminino con efficacia *ex nunc* l'obbligatorietà, in quanto le fonti normative sovranazionali non contribuiscono a definire il precetto penale, attraverso il meccanismo della "norma penale in bianco", alla stregua degli atti subordinati nella gerarchia delle fonti, ma costituiscono solo un requisito del fatto descritto nel precetto penale, che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2 c.p..

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.

5. Per le stesse ragioni, è infondato il secondo motivo, che costituisce replica della prima doglianza formulata con riferimento all'attitudine probatoria del modulo.

Il valore di certificazione del modulo deve essere riguardato alla luce della disciplina vigente al *tempus commissi delicti*, concorrendo - peraltro ancora oggi, ove lo stesso sia facoltativamente formato - con la documentazione estratta dal disco cronotachigrafo digitale a documentare gli elementi rilevanti ai fini della sicurezza della guida.

6. - Il terzo motivo di ricorso è connotato da specificità in quanto si risolve in una mera critica rivolta alla sentenza impugnata, con il cui tessuto motivazionale il ricorrente omette di confrontarsi. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente espresso dalla sentenza delle sezioni unite n. 8825 del 27 ottobre 2016, dep. 2017, G., Rv. 268823, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili "non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato" (sez. V, n. 28011 del 15 febbraio 2013, S., Rv. 255568), in quanto le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo "non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato" (sez. II, n. 11951 del 29 gennaio 2014, Rv. 259425)".

6.1 La difesa si limita a disconoscere la sottoscrizione del modulo, rivendicando alternativamente la natura colposa dell'inosservanza e la irrilevanza di questa a fini contravvenzionali, ma non contrasta adeguatamente, sul piano logico, la motivazione della sentenza impugnata che si integra con la conforme sentenza di primo grado - che ha correttamente rilevato e razionalmente giustificato gli indicatori del dolo generico, con un percorso argomentativo che si sottrae a censure in sede di legittimità.

7. Analogamente inammissibile, per avere ad oggetto una censura non consentita, è il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, a fronte di specifica deduzione, la Corte territoriale ha escluso alla luce della personalità dell'imputato e della odiosità del fatto per cui si procede.

Devesi, a riguardo, richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., così, tra le tante, Cass. pen., V, 13 aprile 2017 n. 43952, P.), non essendo imposto l'esame di tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p. (cfr., in tal senso, Cass. pen., II, 18 gennaio 2011 n. 3609, S.; Cass. pen., III, 19 marzo 2014 n. 28535, L.; Cass. pen., II, 20 gennaio 2016 n. 3896, D.C.).

Ed anche sotto siffatto profilo, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo i giudici di merito puntualmente richiamato i parametri valutati, operandone una ponderazione ispirata a razionalità e coerenza, che si sottrae a censure in questa sede di legittimità.

8. A tanto consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, *ex art.* 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 30 MAGGIO 2018, N. 24386
(UD. 27 APRILE 2018)

PRES. IZZO – EST. BRUNO – P.M. PRATOLA (PARZ. DIFF.) – RIC. V.

Guida in stato di ebbrezza | Accertamento | Alcoltest | Intervallo di cinque minuti tra la prima e la seconda prova | Termine minimo | Ragioni.

✂ Ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall'art. 186 cod. strada, l'intervallo di cinque minuti che, ai sensi dell'art. 379 del Regolamento al codice della strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica. (*nuovo c.s., art. 186; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 379*) (1)

(1) Analogamente si veda Cass. pen., sez. IV, 21 luglio 2017, n. 36065, in *questa Rivista* 2018, 68. Utili riferimenti si rinvengono anche in Cass. pen., sez. IV, 18 aprile 2017, n. 18791, *ivi* 2017, 1039, secondo cui l'intervallo di almeno cinque minuti previsto dall'art. 379 Reg. esec. cod. strada per l'effettuazione delle misurazioni necessarie all'accertamento dello stato di ebbrezza deve essere calcolato considerando il momento di inizio sia della prima che della seconda misurazione, ovvero quello in cui entrambe sono terminate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza emessa in data 16 giugno 2016, la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Asti, dichiarava V.G. responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante dell'orario notturno e dell'aver cagionato un incidente stradale, condannando il predetto imputato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2000,00 di ammenda, oltre alla revoca della patente di guida.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato a mezzo del difensore il quale deduceva in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173 comma 1, disp. att. c.p.p., i seguenti motivi:

Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità e della contraddittorietà del ragionamento seguito dal giudice d'appello nel pervenire alla pronuncia di condanna. Secondo la difesa doveva reputarsi valida la interpretazione dei fatti fornita dal primo giudice, il quale aveva ritenuto non affidabile il risultato della prova dell'alcoltest essendo riportata sugli scontrini la dicitura del volume insufficiente. Contro il risultato emergente dagli scontrini, il ricorrente aveva fornito sufficienti elementi di contrasto in punto di correttezza delle rilevazioni alcolemiche e, al tempo stesso, a sostegno della lamentata loro erroneità e della conseguente inutilizzabilità, era stata evidenziata la insussistenza di una sintomatologia correlata allo stato di ebbrezza. Quanto alle anomalie relative alla prova strumentale avvenuta con l'apparecchio DRAGER mod. (*omissis*), gli scontrini di entrambe le prove, oltre ad indicare la misurazione del

tasso alcolemico, recavano la dicitura: volume insufficiente, che dimostra una non corretta espirazione.

Questa indicazione era già da sola indice di mal funzionamento dell'apparecchio. Pertanto, i risultati delle misurazioni erano del tutto inidonee a fondare una pronuncia di responsabilità, come peraltro sostenuto in talune pronunce della Corte di legittimità.

Oltre a ciò, tale rilevazione contrastava con il comportamento tenuto nell'occasione dal V., come emergente dalle dichiarazioni rese dal teste Maresciallo M.A.

Il verbalizzante, al quale veniva letta integralmente la frase riportata nel verbale di accertamento dei valori ("Il soggetto nei due minuti antecedenti al test ha respirato in modo regolare e al momento del test gli è stato chiesto di inspirare lentamente e di soffiare all'interno dell'apposito boccaglio monouso il più a lungo possibile, con calma e in modo uniforme"), confermava che l'attuale ricorrente si era comportato esattamente nel modo descritto nel verbale.

Esisterebbe quindi un insanabile contrasto tra il comportamento serbato dal ricorrente all'atto della misurazione ed il risultato del test.

La difesa rilevava inoltre che i due scontrini riportavano numeri non progressivi (2339 e 2341). Sulla mancanza dello scontrino recante il numero 2340, il M.llo M. riferiva che durante l'effettuazione del test, altro equipaggio aveva adoperato l'apparecchiatura. Di qui, secondo la difesa, la inesatta procedura di misurazione che aveva condotto ad un erroneo risultato, non essendovi prova in atti di una completa e adeguata preparazione dell'apparecchio prima della seconda misurazione praticata sulla persona del ricorrente.

Si rilevava inoltre che non era stato volutamente rispettato l'intervallo di cinque minuti tra una misurazione e l'altra e che la seconda misurazione aveva subito una inspiegabile impennata del valore (da 2,09 g/l a 2,14 g/l).

Infine, si rappresentava che il ricorrente non presentava alcuna sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza.

Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per violazione dell'art. 603 comma 3, c.p.p., con riferimento al principio contenuto nell'art. 6, paragrafo 3, lett. D), Corte EDU e art. 533 comma 1, c.p.p..

La difesa rappresentava che il ricorrente era stato assolto in primo grado dal Tribunale di Asti il quale, alla luce delle due prove di alcoltest riportanti la dicitura "volume insufficiente" e delle dichiarazioni del teste Maresciallo M. (il quale non aveva rilevato in capo al V. sintomi di ebbrezza), aveva escluso l'ipotesi di reato contestata all'imputato. Tale sentenza assolutoria, fondata anche sulle dichiarazioni del Maresciallo M., era stata, su impugnazione Pubblico Ministero, riformata dal Giudice d'appello.

Tuttavia, la Corte d'appello di Torino, nel ribaltare il verdetto assolutorio, non aveva provveduto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruttoria dibattimentale attraverso l'esame del teste Maresciallo M. che aveva reso in primo grado le dichiarazioni in precedenza richiamate. Di conseguenza la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata

per violazione dei principi stabiliti nella nota sentenza a Sezioni Unite n. 27620 del 28 aprile 2016 nel caso D..

Terzo motivo: violazione dell'art. 606 lett. e), c.p.p., per carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Come risulta dalla lettura della sentenza di primo grado, la difesa dell'imputato aveva chiesto l'applicazione del minimo della pena, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e i doppi benefici di legge. Tale ultima richiesta era stata del tutto negletta dal giudice d'appello che non aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, senza offrire motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso risultano infondati e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

La motivazione offerta dalla Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non risulta meritevole di censure. La sentenza, invero, ha offerto adeguata risposta a tutte le deduzioni difensive e risulta immune dai vizi logici prospettati dal ricorrente.

2. In via principale, poiché il giudice d'appello ha ribaltato il verdetto assolutorio del Tribunale d'Asti, assume carattere prevalente la risoluzione della questione sollevata dalla difesa circa la mancata rinnovazione del dibattimento in grado di appello con nuova escussione del Maresciallo M.A..

Occorre sul punto richiamare i principi elaborati in materia dalle giurisprudenze di legittimità.

Da lungo tempo si è affermato che il giudice di appello, il quale ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle raggiunte dal giudice di primo grado, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della sentenza di primo grado, delle notazioni critiche di dissenso, essendo necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, che consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (così sez. un., n. 6682 del 4 febbraio 1992, M., Rv. 191229).

Tali principi sono stati successivamente approfonditi ed ampliati, essendosi affermato che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della sua incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (così sez. un., n. 33748 del 12 luglio 2005, M., Rv. 231679). Si è precisato, sulla base dei principi espressi dalla pronuncia delle Sezioni Unite, M., che il giudice debba evidenziare carenze e aporie della decisione non condivisa, sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decum impugnato (cfr. sez. II, n. 50643 del 18 novembre 2014, Rv. 261327) e che debba dare alla decisione una nuova e

compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (così Sez. VI, n. 1253 del 28 novembre 2013, Rv. 258005; sez. VI, n. 46742 del 8 ottobre 2013, Rv. 257332; sez. IV, n. 35922 del 11 luglio 2012, Rv. 254617).

Il tema coinvolge quello della corretta interpretazione del canone di giudizio del "ragionevole dubbio", quale limite alla riforma di una sentenza assolutoria, avendo le Sezioni Unite di questa Corte affermato nella sentenza Dasgupta che: "per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", inserito nell'art. 533 comma 1, c.p.p. ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46 (ma già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v. sez. un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, Rv. 222139), si è più volte avuto modo di puntualizzare che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio" (ex plurimis, sez. III, n. 6817 del 27 novembre 2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; sez. I, n. 12273 del 5 dicembre 2013, dep. 2014, C., Rv. 262261; sez. VI, n. 45203 del 22 ottobre 2013, P., Rv. 256869; sez. II, n. 11883 del 8 novembre 2012, dep. 2013, B., Rv. 254725; sez. VI, n. 8705 del 24 gennaio 2013, Farre, Rv. 254113; sez. VI, n. 46847 del 10 luglio 2012, A., Rv. 253718); posto che, come incisivamente osservato da sez. VI, n. 40159 del 3 novembre 2011, Galante, la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza" (così in motivazione, sez. un., n. 27620 del 28 aprile 2016, D., Rv. 267486).

Sotto altro profilo, nel caso in cui la *reformatio in peius* sia frutto di una diversa valutazione di prove dichiarative, per effetto della sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2011 nel caso Dan c/Moldavia, si è chiarito che il giudice ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale e di escutere nuovamente i dichiaranti, qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (cfr., ex multis, sez. V, n. 29827 del 13 marzo 2015, Rv. 265139; sez. VI, n. 44084 del 23 settembre 2014, Rv. 260623; sez. III, n. 11658 del 24 febbraio 2015, Rv. 262985).

La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione nel caso D., chiamata a risolvere il profilo della rilevanza d'ufficio - in sede di giudizio di cassazione - della violazione dell'art. 6 CEDU, per avere, il giudice d'appello, riformato la sentenza assolutoria di primo grado, esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni di testimoni e senza procedere a nuova escussione degli stessi, ha puntualizzato importanti principi in materia. In particolare, si è ivi affermato che: il mancato rispetto, da parte del giudice dell'appello, del dovere di procedere alla rinnovazione delle fonti dichiarative, in vista di una *reformatio in peius*, va inquadrato non nell'ambito di una violazione di legge ma in quello di un vizio di motivazione; l'esigenza di rinnovazione della prova dichiarativa si può prospettare anche nell'ambito di un giudizio abbreviato o

in caso di impugnazione ai soli effetti civili; la necessità, per il giudice di appello, di procedere anche d'ufficio alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante; il dovere di rinnovare gli apporti dichiarativi si configura con riguardo a quelli ritenuti decisivi ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.

La pronuncia in commento si fa carico di specificare quali siano le prove decisive, affermando il seguente principio: "Costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa conclusione delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna" (sez. un., n. 27620 del 28 aprile 2016, D., Rv. 267491).

Deve peraltro aggiungersi, che la necessità di provvedere alla rinnovazione della istruttoria, mediante riassunzione della prova dichiarativa, deve escludersi nel caso in cui: 1. L'apporto dichiarativo, che non può formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice; 2. Nell'ambito della prova dichiarativa, non si discuta del suo contenuto probatorio, ma della qualificazione giuridica.

Invero, sul punto, nella motivazione della più volte citata sentenza delle Sezioni Unite nel caso D., si è precisato: "Non potrebbe invece ritenersi "decisivo" un apporto dichiarativo il cui valore probatorio, che in sé considerato non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità (per questo ordine di idee, v. sez. VI, n. 47722 del 6 ottobre 2015, A., Rv. 265879; sez. II, n. 41736 del 22 settembre 2015, D.T., Rv. 264682; sez. III, n. 45453 del 18 settembre 2014, P., Rv. 260867; sez. VI, n. 18456 del 1 luglio 2014, dep. 2015, M., Rv. 263944). Neppure può ravvisarsi la necessità della rinnovazione della istruzione dibattimentale qualora della prova dichiarativa non si discuta il contenuto probatorio, ma la sua qualificazione giuridica, come nel caso di dichiarazioni ritenute dal primo giudice come necessitanti di riscontri ex art. 192 commi 3 e 4, c.p.p., e inquadrabili dall'appellante in una ipotesi di

testimonianza pura (v. in tal senso sez. III, n. 44006, del 24 settembre 2015, 8., Rv. 265124)"

3. Con riferimento al caso in esame occorre rilevare, alla luce dei principi richiamati, come la motivazione della sentenza censurata non sia incorsa nei vizi lamentati dalla difesa.

Infatti, la sentenza impugnata non è pervenuta alla decisione di condanna sulla scorta di una rivalutazione della prova orale acquisita dal Tribunale: il giudice d'appello ha conferito alla prova dichiarativa il medesimo significato assegnato dal Tribunale e la stessa difesa non evidenzia, nei motivi di ricorso, alcuna diversificata valutazione delle dichiarazioni rese dal teste M.llo M.A. da parte del giudice d'appello.

La lettura della sentenza impugnata consente di affermare che il ribaltamento della decisione assolutoria assunta in primo grado è avvenuto unicamente sulla base di una diversa valutazione della prova documentale, rappresentata dagli scontrini attestati l'esito dell'alcoltest.

Sulla base di tali considerazioni, deve affermarsi che, nel caso in esame, il giudice di appello non era tenuto a procedere alla riassunzione della testimonianza del M.llo M., in quanto l'esito assolutorio è dipeso da una diversa interpretazione della prova non dichiarativa (accertamento effettuato mediante etilometro) e non da una diversa interpretazione della prova dichiarativa, poiché la testimonianza del M. in alcun modo è stata rivisitata dalla Corte territoriale.

4. Quanto alla doglianza di cui al primo motivo ricorso, la circostanza dell'asserito malfunzionamento dell'apparecchiatura è infondata. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato in plurime pronunce che solo la dicitura dell'errore nello scontrino della rilevazione è indicativa del funzionamento difettoso. In proposito, si veda la recente sentenza di questa sezione, n. 6636 del 19 gennaio 2017 Rv. 269061, in cui si è affermato che è configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", qualora l'apparecchio non segnali espressamente l'avvenuto errore. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale principio è evincibile dall'esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un "messaggio di servizio" teso ad evidenziare che l'aspirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria).

Nel caso in esame, come rilevato dalla Corte territoriale, non vi è stato alcun messaggio di errore e non è stata fornita alcuna prova rigorosa del cattivo funzionamento dell'apparecchiatura.

La Corte territoriale ha affermato che riveste valore preponderante ed assorbente il fatto che il ricorrente non abbia fornito alcuna prova dell'imperfetto funzionamento della strumentazione adoperata per l'effettuazione del test

o di eventuali errori nella metodologia applicata all'atto dell'esecuzione della prova. È insegnamento costante di questa Corte, quello in base al quale, in materia di guida in stato di ebbrezza, in caso di esito positivo dell'alcoltest è onere dell'imputato fornire la eventuale prova contraria, dimostrando con idonee allegazioni che l'apparecchiatura adoperata per il prelievo non era correttamente funzionante o che erano stati commessi errori di metodo nella esecuzione dell'aspirazione (cfr. ex multis sez. IV, n. 40722 del 9 settembre 2015 Rv. 264716; sez. IV, n. 42084 del 4 ottobre 2011 Rv. 251117).

La distanza temporale tra le due misurazioni non è argomento idoneo ad introdurre un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato e non costituisce elemento atto ad inficiare l'esito dell'alcoltest. È il caso di rammentare che l'art. 379, comma 2, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, (Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s.) prescrive che le due prove siano "effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti". Tale disposizione individua il dato temporale minimo da rispettare tra le due misurazione. La ratio di tale previsione risiede nella necessità di monitorare al meglio la curva alcolemica, così da verificare e confermare, a di là di ogni ragionevole dubbio, che il soggetto presenti nel sangue un tasso di alcol superiore al consentito. Tale prioritaria esigenza, tuttavia, comporta solo che detto termine non possa essere inferiore all'intervallo minimo di cinque minuti e non che il lasso temporale non possa superare la predetta durata (in tal senso sez. IV sent. n. 49740 del 28 novembre 2014).

Parimenti irrilevante, come evidenziato dalla Corte d'appello, è la circostanza che l'apparecchiatura sia stata adoperata per effettuare altro test da una diversa pattuglia, nell'intervallo tra le due misurazioni praticate sulla persona del ricorrente. Sul punto, la Corte territoriale ha rilevato che non risultano evidenze tecniche o scientifiche che consentano di presumere l'irregolarità dell'utilizzo dello strumento, ovvero che la prova intermedia effettuata da altro soggetto abbia potuto falsare l'esito della seconda prova effettuata sulla persona del V.

La Corte territoriale ha altresì affermato che anche il valore crescente della misurazione, accertato in occasione della seconda prova, non era elemento eccentrico o incompatibile con l'andamento della curva alcolemica (non essendo noto l'orario di assunzione delle bevande alcoliche rispetto al momento dell'accertamento).

Si tratta di argomentazioni logiche che non soffrono dei vizi lamentati dalla difesa e rispondenti a principi più volte espressi in casi analoghi dalla Corte regolatrice. Con riferimento all'andamento della curva di assorbimento dell'alcol, questa Corte ha avuto modo di precisare che: "In tema di guida in stato di ebbrezza, è valida la rilevazione del tasso alcolemico effettuata mediante l'alcoltest anche nel caso in cui la prima prova spirometrica abbia dato un risultato inferiore alla seconda, dovendosi escludere che la curva di assorbimento dell'alcol nell'organismo abbia uno sviluppo decrescente" (così sez. IV, n. 20545 del 19 febbraio 2016, Rv. 266842).

5. Quanto ai benefici invocati dalla difesa, la Corte territoriale ha offerto una motivazione implicita del rigetto, evidenziando che il V. aveva già due precedenti penali specifici per guida in stato di ebbrezza risalenti agli anni 2001 e 2002 e che la condotta posta in essere era connotata da indubbia gravità, avuto riguardo "all'accertato valore di alcool nel sangue, all'incidente provocato e alla successiva fuga". L'evidenza delle risultanze del certificato penale in atti e le considerazioni espresse dal giudice d'appello nella motivazione, consentono di affermare che la Corte abbia offerto motivazione delle ragioni del diniego, pur non avendo fatto esplicito riferimento alla richiesta difensiva.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, 21 MAGGIO 2018, N. 12517

PRES. LOMBARDO – EST. PENTA – RIC. C. (AVV. AZZARO) C. COMUNE DI CATANIA (AVV. BARBAGALLO)

Patente | Patente a punti | Decurtazione | Cumulo con la sanzione pecuniaria | Conseguenze in tema di competenza e di liquidazione delle spese processuali | Esclusione.

✎ In materia di infrazioni al codice della strada, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il cumulo della sanzione pecuniaria, di valore determinato, e della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, non rende la causa di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione del giudice competente, né rileva ai fini della liquidazione delle spese processuali, che restano parametrare sull'importo della sola sanzione pecuniaria. (*nuovo c.s., art. 126 bis; nuovo c.s., art. 204 bis; c.p.c., art. 9; c.p.c., art. 91*) (1)

(1) La sentenza in epigrafe ripropone la medesima fattispecie contenuta in Cass. civ. 16 giugno 2014, n. 13598, pubblicata per esteso in questa Rivista 2014, 789.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 28 giugno 2010 il Comune di Catania proponeva appello avverso la sentenza n. 7872/09 emanata dal Giudice di pace di Catania in data 29 gennaio 2010 con la quale era stato accolto il ricorso da C.G.L. proposto avverso il verbale di contestazione n. 5068635/08/V/O per violazione dell'art. 146/3 del c.d.s. emesso dalla Polizia Municipale di Catania, compensandosi interamente tra le parti le spese del processo. Costituitasi in giudizio la appellata, chiedendo il rigetto del proposto gravame, il Tribunale di Catania, con sentenza del 7 luglio 2014, accoglieva il gravame e, per l'effetto, rigettava l'opposizione. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.G.L., sulla base di tre motivi. Il Comune di Catania ha resistito con controricorso. In prossimità dell'udienza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione “del principio di temerarietà della lite e della L. n. 69/2009”, per averla il Tribunale condannata al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio, nonostante al momento del deposito del ricorso in opposizione l'orientamento prevalente della Suprema Corte fosse in senso contrario a quello poi condiviso da S.U. n. 17355/2009 (secondo cui, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti) e per aver applicato la responsabilità aggravata pur in assenza dei due presupposti imprescindibili - mala fede o colpa grave - e di una specifica nota spese.

1.1. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, in nessun passaggio della motivazione della sentenza impugnata si fa riferimento alla condanna per lite temeraria, essendosi il tribunale limitato (cfr. la penultima pagina) a censurare “la assoluta infondatezza della temeraria opposizione in prime cure esperita”. In secondo luogo, il superamento, da parte del giudice, dei limiti massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando e, pertanto, per l'ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati analiticamente singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza dover espletare un'ammissibile indagine sugli atti di causa (cfr., di recente, sez. I, sentenza n. 22983 del 29 ottobre 2014), laddove nella fattispecie la ricorrente si è limitata a sostenere l'eccessività (“spropositata”) della liquidazione operata dal tribunale a fronte dell'entità esigua della pretesa sanzionatoria in gioco. In terzo luogo, la liquidazione delle spese processuali relative al doppio grado del giudizio di merito va effettuata, in caso di riforma della sentenza di primo grado, anche in mancanza di una richiesta in tal senso (sez. lav., sentenza n. 11423 del 1 giugno 2016) e di una nota specifica delle spese di parte (sez. I, sentenza n. 10663 del 13 maggio 2011). Inoltre, nel riformare la sentenza di primo grado, il giudice d'appello deve procedere ad una nuova regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito complessivo della lite.

La doglianza concernente l'asserita “violazione e falsa applicazione della L. n. 69/2009” è estremamente generica, non essendosi la ricorrente neppure peritata di indicare la disposizione che sarebbe stata violata o mal applicata. Infine, nessuna censura sul piano dell'esistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” (si pensi alla oséillante soluzione data alla questione in giurisprudenza), tali da eventualmente giustificare la compensazione, integrale o parziale, delle spese, è stata sollevata. In ogni caso, a tal ultimo proposito, per quanto erroneamente abbia affermato (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) che la sentenza n. 25676/2009 (che ancora avallava la tesi prospettata dalla C.) fosse anteriore alla pronuncia a sezioni unite (atteso

che la prima risulta pubblicata in data 4 dicembre 2009 e, quindi, oltre quattro mesi dopo quella a sezioni unite - la n. 17355/2009, infatti, risulta pubblicata il 24 luglio 2009 -), il tribunale (quale giudice d'appello), a ben vedere, ha inteso stigmatizzare la condotta dell'allora appellata la quale, sebbene ormai l'orientamento di segno contrario dovesse considerarsi superato dalla detta pronuncia a sezioni unite, persisteva, ancora con la comparsa conclusionale depositata il 31 marzo 2014, nel configurarlo quale “costante giurisprudenza della Corte di cassazione” (cfr. pag. 7 della sentenza). Senza tralasciare che il giudizio di appello risulta instaurato con atto di citazione notificato in data 28 giugno 2010 e, quindi, allorquando l'intervento nomofilattico era già avvenuto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione “dell'enunciato Nomofilattico reso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione con sent. n. 17355 del 14 luglio 2009”, per avere il Tribunale applicato alla fattispecie la menzionata sentenza, anziché quella successiva n. 25676 del 4 dicembre 2009.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Nel richiamare le considerazioni già espresse nell'analisi del precedente motivo, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, n. 3, c.p.c. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. La ricorrente, invece, ha del tutto omesso di indicare quali norme di legge sarebbero state violate. Inoltre, il Tribunale ha correttamente applicato il principio enunciato da Cass. S.U. n. 17355/2009, il quale, peraltro, per l'autorevolezza dell'organo dal quale proviene e proprio per la funzione nomofilattica affidata alle Sezioni Unite, prevale su eventuali pronunce di segno contrario adottate dalle sezioni semplici, vieppiù se si considera che, ai sensi del terzo comma dell'art. 374 c.p.c., se una sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, deve rimettere a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. È sufficiente, peraltro, una lettura del provvedimento di segno contrario fatto proprio dalla C. per rilevare che l'apparente contrasto è inconsapevole, non avendo il collegio neppure menzionato la decisione a sezioni unite medio tempore intervenuta. In ogni caso, la ricorrente non ha esposto valide ragioni per discostarsi dall'orientamento cui il Tribunale ha inteso aderire.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 14 c.p.c. e degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per aver il Tribunale ritenuto, ai fini della

quantificazione delle spese processuali, la causa di valore indeterminabile, laddove ella aveva impugnato la sola sanzione pecuniaria di euro 143,00, e non anche la misura accessoria della decurtazione dei punti dalla patente.

3.1. Il motivo è, per quanto di ragione, fondato. Invero, in materia di infrazioni al codice della strada, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il cumulo della sanzione pecuniaria, di valore determinato, e della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, non rende la causa di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione del giudice competente, né rileva ai fini della liquidazione delle spese processuali, che restano parametrare sull'importo della sola sanzione pecuniaria (sez. VI-2, sentenza n. 13598 del 16 giugno 2014). Ne deriva che il Tribunale avrebbe dovuto calcolare le spese di giudizio avuto riguardo al valore della causa quale risultante dall'importo della sanzione.

4. Il ricorso, pertanto, merita di essere accolto limitatamente al terzo motivo, con conseguente rinvio della causa, anche ai fini delle spese processuali, al Tribunale di Catania in differente composizione soggettiva. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, 15 MAGGIO 2018, N. 11759

PRES. ARMANO – EST. DELL'UTRI – P.M. CARDINO (CONF.) – RIC. T. (AVV. COMINOTTO) C. G. ITALIA S.P.A. (AVV. BALATA)

Risarcimento del danno | Valutazione e liquidazione | Invalidità personale | Derivante da sinistro stradale | Inabilità temporanea o invalidità permanente | Art. 4 D.L. n. 857/1976 | Criteri per la determinazione del reddito per il lavoro dipendente e per il lavoro autonomo | Reddito dichiarato dal lavoratore autonomo | Nozione | Valutazione del reddito costituente base imponibile | Necessità.

✎ L'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976, come modificato dalla legge di conversione n. 39 del 1977, nel disporre che in caso di danno alle persone (nella specie, da sinistro stradale), quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito da lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni, attribuisce rilievo, alla stregua della sua testuale formulazione, al reddito da lavoro netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini dell'applicazione della sopraindicata imposta ed ha riguardo, quindi, non al reddito che residua dopo l'applicazione dell'imposta stessa ma alla base imponibile di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 597 del 1973, e cioè all'importo che il contribuente è tenuto a dichiarare ai fini dell'imposta sopraindicata, dovendo inoltre intendersi

per reddito dichiarato dal danneggiato quello risultante dalla differenza fra il totale dei compensi conseguiti (al lordo delle ritenute d'acconto) ed il totale dei costi inerenti all'esercizio professionale - analiticamente specificati o, se consentito dalla legge, forfettariamente conteggiati - senza possibilità di ulteriore decurtazione dell'importo risultante da tale differenza, per effetto del conteggio delle ritenute d'imposta. **sofferte dal professionista.** (d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, art. 3; d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 4) (1)

(1) Negli stessi termini, v. Cass. civ. 9 luglio 2008, n. 18855, in *www.latribunaplus.it*. Si veda, inoltre, in tema di risarcimento del danno conseguente a lesioni personali, ove il danneggiato svolga un'attività di lavoro autonomo, Cass. civ. 27 aprile 2010, n. 10053, *ibidem*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa in data 11 marzo 2015, la Corte d'appello di Trento, in parziale accoglimento dell'appello proposto da T.R., e in riforma per quanto di ragione della decisione del giudice di primo grado, ha rideterminato gli importi, già posti a carico della G. Italia s.p.a., a titolo di risarcimento dei danni sofferti dal T. a seguito del sinistro stradale dallo stesso dedotto in giudizio.

2. A fondamento della decisione assunta, per quel che ancora interessa in questa sede, la corte territoriale ha rilevato come, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di guadagno del danneggiato, dovesse utilizzarsi, quale parametro di riferimento, il relativo reddito (nella specie, da lavoro autonomo) al netto del prelievo fiscale sullo stesso.

3. Avverso la sentenza d'appello, T.R. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione.

4. La G. Italia s.p.a. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 137, D.L.vo n. 209 del 2005, (c.d. codice delle assicurazioni private), per avere la corte territoriale erroneamente utilizzato, quale parametro per il calcolo della perdita della capacità di guadagno del danneggiato, il reddito al netto del prelievo fiscale, dovendo al contrario ritenersi che il riferimento al reddito netto, contenuto nell'art. 137 cit., sarebbe da intendersi alla stregua del reddito al netto dei costi di produzione, e non già al netto delle imposte dovute al fisco.

2. La censura è fondata.

3. La doglianza dell'odierno ricorrente ha riguardo alla corretta interpretazione della nozione di reddito netto contenuta nell'art. 137, D.L.vo n. 209 del 2005, quale parametro di riferimento per la liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno.

4. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come il testo dell'art. 137 cit. appare formulato in modo identico al testo del previgente art. 4, D.L. n. 857 del 1976, così come modificato dalla legge di conversione n. 39/77, secondo cui, "nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del ri-

sarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'inabilità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge".

5. Ciò posto, varrà evidenziare come, con riguardo al testo dell'art. 4, D.L. n. 857 del 1976, (così come modificato dalla legge di conversione n. 39/77), questa Corte abbia già affermato il principio di diritto ai sensi del quale l'art. 4, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1977, n. 39, nel disporre che in caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'inabilità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito da lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni, attribuisce rilievo, alla stregua della sua testuale formulazione, al reddito da lavoro netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini dell'applicazione della sopraindicata imposta ed ha riguardo, quindi, non al reddito che residua dopo l'applicazione dell'imposta stessa ma alla base imponibile di cui all'art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e cioè all'importo che il contribuente è tenuto a dichiarare ai fini dell'imposta sopraindicata, dovendo inoltre intendersi per reddito dichiarato dal danneggiato quello risultante dalla differenza fra il totale dei compensi conseguiti (al lordo delle ritenute d'acconto) ed il totale dei costi inerenti all'esercizio professionale - analiticamente specificati o, se consentito dalla legge, forfettariamente conteggiati - senza possibilità di ulteriore decurtazione dell'importo risultante da tale differenza, per effetto del conteggio delle ritenute d'imposta sofferte dal professionista (sez. III, sentenza n. 18855 del 9 luglio 2008, Rv. 604213 - 01).

6. Tale orientamento (da ritenere consolidato, avuto riguardo alle precedenti affermazioni desumibili da sez. III, sentenza n. 5680 del 20 giugno 1996, Rv. 498197 - 01; cfr. altresì sez. III, sentenza n. 23917 del 9 novembre 2006, Rv. 592692 - 01) è da questo Collegio integralmente condiviso e fatto proprio, dovendo assicurarsene la piena continuità.

7. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del ricorso, dev'essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Trento, cui è altresì rimesso di provvedere in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. IV, 11 MAGGIO 2018, N. 21049 (UD. 6 APRILE 2018)

PRES. PICCIALLI – EST. SERRAO – P.M. ZACCO (DIFF.) – RIC. B.

Obblighi del conducente in caso di incidente | Soccorso all'investito | Obbligo di assistenza | Ferite in senso tecnico | Necessità | Esclusione | Stato di difficoltà | Sufficienza.

Il reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, presuppone quale antecedente non punibile un incidente stradale da cui sorge l'obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l'integrità fisica della persona. (*nuovo c.s., art. 189*) (1)

(1) Per un esaustivo commento giurisprudenziale all'art. 189 c.s., si rinvia a POTITO L. IASCONI, *Il nuovo codice della strada e il regolamento*, ed. La Tribuna, Piacenza 2018.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Firenze nei confronti di B.J. in relazione ai reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a L.D. e P.T., che avevano riportato lesioni personali visibili e giudicate guaribili rispettivamente in 10 e 15 giorni, a seguito di tamponamento avvenuto in (*omissis*).

2. Il fatto era così ricostruito dal giudice di primo grado in base alle risultanze istruttorie: l'imputato, alla guida dell'autovettura Volvo (*omissis*) di sua proprietà, aveva tamponato l'autovettura Honda (*omissis*) condotta da L.D., con P.T. quale trasportata; sebbene le due donne manifestassero sintomatologia dolorosa (la L. in stato di agitazione e confusione e la P. con la mano al collo), l'imputato era ripartito effettuando manovra di inversione ad U ed era stato rivenuto dalla Polizia Municipale presso la sua abitazione.

La Corte di appello ha, quindi, integrato tale motivazione rimarcando che l'imputato si era fermato ed aveva manifestato preoccupazione per la carenza di copertura assicurativa, avvedendosi al contempo del forte stato di agitazione della L. e del fatto che la P. manifestasse dolori al collo, ciononostante rimettendo in moto l'auto ed allontanandosi piuttosto velocemente dal luogo del sinistro; la visita al Pronto Soccorso aveva stabilito diagnosi di distorsione del rachide cervicale per la L. e di distorsione del rachide cervico-dorso-lombare in artrosi cervicale per la P.

3. Ricorre per cassazione B.J. censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a) erronea applicazione dell'art. 189, comma 6, c.d.s., per difetto dell'elemento soggettivo, considerato che le circostanze del sinistro, consistito in un tamponamento avvenuto mentre le auto erano ferme al semaforo, rende-

va assolutamente impossibile per il B. realizzare di aver causato un incidente dal quale sarebbero derivate lesioni, tanto più che le persone offese non avevano espresso la necessità di un soccorso immediato;

b) mancanza di motivazione in ordine al primo motivo di appello concernente la riconducibilità del c.d. colpo di frusta e dello stato di agitazione al concetto di ferita, come previsto dal reato di omissione di soccorso ex art. 189, comma 7, c.d.s.;

c) mancanza di motivazione sul diniego di circostanze attenuanti generiche in presenza di elementi circostanziali che ne avrebbero giustificato la concessione.

4. All'odierna udienza le parti civili L.D. e P.T. hanno depositato conclusioni e nota spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si rileva che il primo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.

Si tratta di questioni non proposte con l'appello. Secondo quanto affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto dell'artt. 606 comma 3, c.p.p., e 609 comma 2, c.p.p., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluto con l'impugnazione (sez. IV, n. 10611 del 4 dicembre 2012, dep. 2013, B., Rv. 25663101). Dalla lettura di tali disposizioni in combinato disposto con l'art. 609, comma 1, c.p.p., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (sez. V, n. 28514 del 23 aprile 2013, G.G., Rv. 25557701; sez. II, n. 40240 del 22 novembre 2006, R., Rv. 23550401; sez. I, n. 2176 del 20 dicembre 1993, dep. 1994, E., Rv. 19641401).

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

2.1. A fronte di elaborate argomentazioni difensive volte all'accertamento del presupposto fattuale dell'obbligo di prestare assistenza imposto dall'art. 189, comma 7, c.d.s., costituito letteralmente dalla presenza di persone ferite che necessitino di assistenza, nella sentenza impugnata tale questione risulta affrontata a pag. 4: "Il B. ebbe quindi modo di essere consapevole, cagionando il tamponamento con danno alla parte posteriore dell'autovettura condotta dalla L. e vedendo sia la L. che la P. in condizioni di forte disagio e di dolorazione, della necessità per queste ultime di ricevere soccorso".

2.2. Occorre, in proposito, ricordare che la condotta omissiva sanzionata dall'art. 189, comma 7, c.d.s., può considerarsi una ipotesi speciale del delitto di omissione di soccorso previsto dall'art. 593, comma 2, c.p., (per la de-

finizione del reato ex art. 189, comma 7, c.d.s., in termini di omissione di soccorso, sez. IV, n. 20649 del 10 maggio 2012, S., n.m.; sez. IV, n. 9128 del 2 febbraio 2012, B., n.m. sul punto), del quale condivide l'oggettività giuridica e la condotta dell'omessa assistenza alla persona ferita, con l'aggiunta:

a) dell'elemento tipico del reato proprio mediante individuazione, nell'utente della strada al cui comportamento sia comunque ricollegabile l'incidente, del soggetto sul quale grava l'obbligo di garanzia, genericamente indicato nella norma generale in "chiunque";

b) di un antefatto non punibile, concretato dall'essersi verificato un sinistro stradale, idoneo a concretare una situazione di pericolo attuale, da cui sorge l'obbligo di agire.

Secondo la preferibile interpretazione della norma generale, il bene giuridico tutelato dal reato in questione (inserito tra i delitti contro la vita e l'incolumità personale) è da individuarsi in un bene di natura superindividuale, quello della solidarietà sociale, da preservarsi soprattutto quando siano in discussione i beni della vita e della incolumità personale di chi versa in pericolo. In particolare, lo stato di pericolo è espressamente previsto per la fattispecie di cui all'art. 593 comma 2, c.p., e proprio la necessità di prevenire un danno futuro impone l'obbligo di un intervento soccorritore. Nella materia della circolazione stradale, il legislatore ha introdotto, come si evince dal tenore dell'art. 189, comma 1, c.d.s., la presunzione che il verificarsi di un incidente determini una situazione di pericolo ed ha, conseguentemente, individuato nei soggetti coinvolti nel sinistro i titolari della posizione di garanzia, imponendo loro l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. Assistenza significa quel soccorso che si rende necessario, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo e dei mezzi, per evitare il danno che si profila. Trattasi, in sostanza di reato istantaneo di pericolo, il quale ultimo va accertato con valutazione ex ante e non ex post.

2.3. Il reato in esame trova, dunque, il suo fondamento nell'obbligo giuridico di attivarsi previsto dall'art. 189, comma 1, cod. strada, che attribuisce all'utente della strada, coinvolto in un sinistro comunque riconducibile al suo comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso. La posizione di garanzia trova, nel caso in esame, la sua ratio nel dato di esperienza per cui i protagonisti del sinistro sono in condizione di percepirne nell'immediatezza le conseguenze dannose o pericolose, dunque di evitare, indipendentemente dall'ascrivibilità agli stessi di tali conseguenze, che dal ritardato soccorso delle persone ferite possa derivarne un danno alla vita ed all'integrità fisica.

2.4. Poste tali premesse, viene in luce la condivisibilità delle argomentazioni difensive tendenti ad ottenere un giudizio che tenesse conto sia delle modalità del sinistro, trattandosi di un tamponamento che a seconda dei casi potrebbe provocare gravi conseguenze ovvero danni minimi, sia delle condizioni di salute delle persone offese quali apparivano immediatamente dopo l'urto, descritte nella stessa sentenza in termini di "forte disagio e di dolorazione".

3. Tuttavia la censura non coglie nel segno, posto che il provvedimento impugnato risulta correttamente motivato laddove ha ritenuto comprovata la situazione di pericolo alla quale l'art. 189, comma 7, c.d.s., collega la fonte dell'obbligo giuridico di prestare soccorso, immediatamente percepibile dallo stesso imputato al quale le persone offese avevano manifestato lo stato di difficoltà direttamente provocato dal sinistro, anche in quanto inerente al pregiudizio all'integrità psico-fisica derivatone. Il Collegio, pur consapevole che questa stessa Sezione ha in una precedente pronuncia trattato un caso in cui il giudice di merito aveva escluso che da un semplice trauma non direttamente percepibile come ferita potesse sorgere l'obbligo giuridico di prestare soccorso (sez. IV, n. 17220 del 6 marzo 2012, T., in motivazione), ritiene necessario rimarcare che nel caso sottoposto all'esame della Corte l'imputato era stato assolto dal reato previsto dall'art. 189, comma 7, c.d.s., onde il punto della decisione concernente l'insussistenza dell'obbligo di prestare soccorso in presenza di un mero trauma, essendo stato proposto ricorso dal solo imputato, non era stato valutato dal giudice di legittimità.

In ogni caso, risulta opportuno ribadire che il bene giuridico tutelato dalla norma non consente di escludere l'obbligo di prestare soccorso qualora le conseguenze del sinistro non si siano manifestate in ferite nel senso tecnico del termine, essendo necessario ma sufficiente che si tratti di esiti indicativi del pericolo che dal ritardato soccorso possa derivare un danno alla vita o all'integrità fisica della persona.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato; segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili L.D. e P.T., liquidate come in dispositivo. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI, ORD. 8 MAGGIO 2018, N. 10983

PRES. LOMBARDO – EST. ORICCHIO – RIC. PREFETTURA U.T.G. DI AREZZO (AVV. GEN. STATO) C. S.

Patente | Revoca e sospensione | Sospensione | Guida di veicolo in stato di alterazione psicofisica | Distinzione fra ipotesi in cui derivino lesioni o morte ed altre ipotesi di reato | Articoli 222 e 223 c.s. | Conseguenze in tema di sospensione della patente.

Le ipotesi di guida in stato di alterazione psicofisica dalle quali siano derivate lesioni o omicidio rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 222, commi 2 e 3, cod. strada, in relazione alle quali il provvedimento della sospensione provvisoria della patente deve essere adottato dal Prefetto previa valutazione della sussistenza di "fondati elementi di una evidente responsabilità"; viceversa, quando dallo stato di alterazione non derivino tali reati, il provvedimento sospensivo della patente integra - ex art. 223, comma 1, cod. strada -

un atto dovuto privo di discrezionalità. (*nuovo c.s., art. 222; nuovo c.s., art. 223; l. 24 novembre 1981, n. 689*) (1)

(1) Nel senso che il provvedimento di sospensione della patente previsto dall'art. 189 c.s., adottato in relazione alle "altre ipotesi di reato" ex art. 223, terzo comma, c.s., tra cui quella di omissione di soccorso, costituisce misura provvisoria di polizia volta cautelatamente ad impedire che il conducente costituisca fonte di pericolo per la circolazione in previsione dell'irrogazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente, sicché integra gli estremi dell'atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura e che prescinde dall'accertamento degli elementi costitutivi del reato e da ogni indagine sull'elemento psicologico, dovendo l'autorità amministrativa verificare soltanto che la violazione contestata rientri tra quelle previste, v. Cass. civ. 31 dicembre 2014, n. 27559, in *questa Rivista* 2015, 445 e Cass. civ. 26 luglio 2001, n. 10176, *ivi* 2002, 527.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

È stata impugnata dalla Prefettura - U.T.G. di Arezzo la sentenza n. 791/2016 del Tribunale di Arezzo con ricorso fondato su tre ordini di motivi (risultante notificato al difensore della parte intimata che non ha svolto attività difensiva).

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione, in sede di appello, dell'anzidetto Tribunale, in riforma della sentenza del Giudice di prime cure, accoglieva l'opposizione di S.A. ed annullava il Decreto della Prefettura di Arezzo prot. n. 951/2011, compensando le spese.

Il suddetto decreto, per la precisione, statuiva la sospensione ex art. 223 c.d.s., della patente di guida dello S. a seguito del verbale, di cui in atti, con cui veniva accertata la guida di veicolo in stato di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanza stupefacente.

La sentenza oggi gravata dall'Avvocatura erariale innanzi a questa Corte, riteneva - in particolare - che "...non vi era prova di guida in stato di alterazione causato da precedente assunzione di sostanze stupefacenti".

1.- Col primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 222 e 187 c.d.s.) in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c..

2.- Col secondo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (art. 187 c.d.s.) in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c..

3.- Col terzo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (art. 61 c.p.c.) in relazione all'art. 360 n. 4, c.p.c..

4.- Deve esaminarsi in via preliminare, atteso il suo carattere del tutto dirimente, il solo primo motivo del ricorso.

Con quest'ultimo si deduce l'erroneità della gravata decisione del Tribunale in ordine alla pretesa necessità che il Giudice investito dell'opposizione doveva, nell'ipotesi, svolgere il proprio operato non solo sul controllo formale del provvedimento prefettizio, ma anche sulla consistenza di "fondati elementi di evidente responsabilità".

E, quindi, sempre secondo l'impugnata sentenza, accertare "secondo un'opzione scientifica non arbitraria... la persistenza, dopo l'assunzione di sostanza stupefacente, di principio attivo comprovante uno stato di alterazione in atto al momento della guida del veicolo".

Il motivo è fondato.

Il ragionamento decisorio del Tribunale è errato in quanto applica alla concreta fattispecie per cui è giudizio (art. 223 c.d.s., comma 1, guida in stato di alterazione senza lesioni colpose o omicidio derivanti dalla circolazione) quanto - viceversa - previsto per le sole ipotesi di cui all'art. 222, commi 2 e 3.

Solo per tali ultime ipotesi (quando cioè dall'uso delle sostanze stupefacenti derivino lesioni o omicidio), in sostanza, il Prefetto deve procedere ad una valutazione dei "fondanti elementi di una evidente responsabilità", riferibile - nella fattispecie - a reati di particolare importanza.

Viceversa, allorché non derivino tali reati, il Prefetto - ex art. 223 c.d.s., comma 1, "dispone la sospensione della patente", che integra un atto dovuto privo di discrezionalità (come aveva ritenuto correttamente il Giudice di Pace).

Il principio (erroneamente invocato con l'impugnata sentenza) già affermato da Cass. S.U. n. 13226/2007 è riferibile alla sola ipotesi di sospensione della patente di guida nell'ipotesi del verificarsi dei detti reati.

Del tutto differente è, poi, l'ipotesi - non rapportabile a quella oggetto dell'odierno esame del ricorso - della revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120 c.d.s., commi 1 e 2.

Il conclusione il dirimente motivo esaminato è fondato e comporta l'accoglimento del proposto ricorso.

5.- Conseguentemente l'impugnata sentenza va cassata con rimessione degli atti al Tribunale di Arezzo in diversa composizione, che provvederà a decidere la controversia uniformandosi al principio innanzi enunciato. (*Omissis*)

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO SEZ. IV, 30 NOVEMBRE 2018, N. 5576

EST. SEMINI – RIC. CARROZZERIA T. DI A.M. (AVV. PERRINI) C. L.A. ED ALTRI

Assicurazione obbligatoria | Risarcimento danni | Azione nei confronti del responsabile del danno e del suo assicuratore | Intervento volontario dell'assicuratore del danneggiato | Ammissibilità | Esclusione.

✂ Nella causa di risarcimento da sinistro stradale promossa dal danneggiato contro il responsabile del danno ed il suo assicuratore è inammissibile l'intervento volontario dell'assicuratore del danneggiato. (*d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 148*) (1)

(1) Aderisce all'indirizzo di cui in massima Giud. pace civ. Legnago 21 novembre 2013, n. n. 431, in *questa Rivista* 2014, 139 alla cui ampia nota di riferimenti giurisprudenziali e dottrinali si rinvia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Carrozzeria T. di M.A. conveniva in giudizio la A.S.L. Italia S.p.A., il sig. L.A. e la compagnia U. Assicurazioni S.p.a., agendo quale cessionaria del credito facente capo alla sig.ra L.M., proprietaria del veicolo Fiat Punto (*omissis*), assicurato per la r.c.a. presso G. Italia; in particolare, l'attore allegava che in data 13 marzo 2015 il veicolo di proprietà della sig.ra L. era stato urtato dal mezzo Ford Transit (*omissis*), assicurato per la r.c.a. presso U. Ass.ni S.p.a., di proprietà di A.S.L. Italia S.p.a. e condotto nell'occasione dal sig. L.A. (che stava uscendo da un parcheggio). Parte attrice affermava che i conducenti dei veicoli coinvolti avevano compilato e sottoscritto il modello CAI (nel quale il sig. L. aveva ammesso confessoria mente "... uscivo dal parcheggio..."), che a seguito del sinistro la Fiat Punto aveva riportato danni materiali per € 4.000,00 e che per sopperire alla indisponibilità del mezzo durante il tempo necessario per le riparazioni (pari a cinque giorni lavorativi) la sig.ra L. era stata costretta a noleggiare un veicolo sostitutivo per un costo di € 274,50 oltre Iva. Quindi, la Carrozzeria T. richiama l'atto di cessione del credito intercorso con la danneggiata, sosteneva la responsabilità del veicolo antagonista, richiama, in punto quantum, la documentazione tutta prodotta e riteneva in re ipsa il danno da fermo tecnico, rilevando a tal fine la mera circostanza che il danneggiato fosse stato privato del mezzo per un certo tempo; chiedeva pertanto la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di € 4.000,00 per i danni materiali

ed € 274,50 quale costo del nolo del veicolo sostitutivo e/o comunque il risarcimento del c.d. danno da fermo tecnico nella misura da liquidarsi in via equitativa, col favore delle spese anche stragiudiziali. Nella contumacia dei convenuti, interveniva in giudizio la compagnia G. Italia S.p.A., la quale preliminarmente sosteneva la legittimità del proprio intervento - quale impresa gestoria - in forza dalla c.d. C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), intervento ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza di merito quale intervento litisconsortile autonomo oltre ad avere l'intervenuta interamente gestito la fase stragiudiziale; nel merito, anche alla luce della perizia redatta dal proprio fiduciario, contestava la ricostruzione della dinamica del sinistro indicata in citazione, la compatibilità dei danni riportati dai mezzi coinvolti e il modulo CAI allegato da controparte. L'intervenuta rilevava poi la mancanza di prova in ordine alla necessità oggettiva e concreta del noleggio, contestava - alla luce della giurisprudenza di legittimità - che il danno da fermo tecnico potesse ritenersi danno in re ipsa, aggiungeva che tale voce di credito era stata ritenuta non cedibile dalla giurisprudenza di merito; quanto alle spese stragiudiziali riteneva tale importo non riconoscibile sia in quanto si trattava di voci comunque liquidabili nelle spese giudiziali sia in quanto non era provata la necessità e giustificatezza di tali spese, in relazione ad una vicenda che non presentava particolari difficoltà. Con sentenza n. 424/17, depositata in data 30 gennaio 2017, il Giudice di pace riteneva ammissibile l'intervento di G. Italia S.p.A., in quanto l'art. 1268 c.c. consentiva la modificazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio e nel caso di specie l'assunzione del debito altrui era avvenuta in ragione della sottoscrizione della CARD e del mandato irrevocabile di rappresentanza; ancora osservava che "l'ammissibilità dell'intervento volontario dell'impresa del danneggiato nel giudizio intentato nei confronti dell'impresa del responsabile consente alle compagnie di gestire il contenzioso non alterando i loro rapporti, come delineati nella Convenzione CARD, senza alcun pregiudizio per l'attore/danneggiato..." ed infine che l'intervento in questione doveva qualificarsi come intervento litisconsortile "atteso che l'interveniente assume solidalmente le obbligazioni risarcitorie (asseritamente) già in capo a U." Ancora, con la sentenza oggi impugnata il Giudice di pace: in punto an riteneva provato il fatto storico sulla base del modulo di constatazione amichevole sottoscritto dai conducenti, dell'applicazione dell'art. 232 c.p.c. (non essendosi il sig. L. presentato a rendere l'interrogatorio formale) ed in considerazione del fatto che nulla era stato provato in contrario dalla compagnia; in punto

quantum richiamava le conclusioni della disposta CTU che aveva quantificato i danni materiali in € 3.632,63, nulla riconosceva a titolo di spese di perizia di parte “trattandosi di facoltà della parte che agisce in giudizio”, determinava in sei i giorni di fermo tecnico (come indicato dal perito), liquidando a tale titolo la somma di € 100,00 in via equitativa e nulla riconosceva a titolo di danno per il noleggio della vettura sostitutiva, mancando la prova della infettibilità del noleggio; quanto alle spese stragiudiziali, osservava come le stesse erano comprese nella liquidazione delle spese di lite; infine, compensava le spese di CTU, ponendole per il 50% a carico di parte attrice e per la restante metà a carico dell'intervenuta giacché “la consulenza si è resa necessaria a fronte delle valutazioni differenti di entrambe le parti, ridimensionate dalla espletata consulenza”; compensava in egual misura le spese di lite, ponendole per il 50% a carico di parte attrice e per il restante 50% a carico dei convenuti e dell'intervenuta, “stante la parziale soccombenza sulle rispettive domande, anche in relazione alla ostinata resistenza di parte attrice all'intervento volontario”. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Carrozzeria T. di M.A., censurando in primo luogo la ritenuta ammissibilità dell'intervento in giudizio di G. Italia S.p.A. per tali ragioni: a) l'intervento non può ritenersi né intervento adesivo ad adiuvandum per avere la compagnia escluso di volersi costituire “in sostituzione” di U. Ass.ni S.p.A. né quale intervento adesivo autonomo “non risultando invero giuridicamente configurabile un interesse dell'assicuratore del danneggiato alla soccombenza del proprio assicurato rispetto al responsabile civile”; b) l'intervento di G. Italia non può neppure trovare legittimazione dalla CARD, atteso che tale convenzione conferisce alla compagnia assicurativa del danneggiato (c.d. Gestionaria) un potere di gestione e liquidazione dei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 141 e 149 cod. ass. per conto dell'assicuratore del responsabile civile, ma non l'autorizza ad agire in giudizio in nome di quest'ultima o come sua rappresentante (tanto che G. Italia sosteneva di intervenire in nome proprio; c) la procedura di risarcimento ex art. 149 cod. ass. non derogava ai principi regolatori della materia ed il mandato alla gestione e liquidazione del sinistro per conto dell'impresa del responsabile non trasforma l'assicuratore del danneggiato in un debitore solidale del responsabile civile, come invece pareva sostenere il Giudice di primo grado; d) ancora, l'intervento della compagnia del danneggiato, anche quando quest'ultimo ha optato per l'azione di cui all'art. 144 C.d.A. e 2043 c.c., significa vanificare l'interpretazione costituzionalmente orientata di cui alle pronunce n. 180/09, 154 e 192/10 Corte costituzionale, compromettendo l'esercizio di quella facoltà di scelta posta a fondamento della stessa legittimità costituzionale dell'istituto del risarcimento diretto; e) non può infine richiamarsi l'istituto della delegazione di pagamento cumulativa, tale non essendo la convenzione CARD posto che la stessa manca del carattere della trilateralità, giacché il creditore-danneggiato non solo è terzo estraneo, ma nel caso di specie si è opposto alla sostituzione del debitore con un soggetto

terzo che, non evocato in causa, vi interviene al fine non di soddisfarne ma di contrastarne le pretese. Ancora, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la ripetizione delle spese del proprio CTP (pari ad € 704,55) ed ha liquidato la somma di € 100,00 per giorni 6 di fermo tecnico, rigettando la domanda di rimborso del costo del nolo: a tal riguardo ha richiamato la giurisprudenza in ordine alla c.d. prova della necessità, invero circostanza valutativa, frutto di una decisione di opportunità ed ultronea rispetto al riconoscimento di un risarcimento fondato su circostanze oggettive, quali l'impossibilità di servirsi del mezzo incidentato nel periodo delle riparazioni; infine, ha sottolineato come il Giudice di pace aveva comunque omesso la liquidazione delle spese stragiudiziali, in quanto in sentenza erano stati liquidati solo i valori relativi ai parametri medi di legge ed ha sottolineato l'ingiustizia della statuizione in punto compensazione spese di lite e di CTU, sia in quanto il perito d'ufficio aveva quantificato il danno al veicolo in misura di poco inferiore rispetto alla richiesta attorea sia in quanto in ogni caso parte attrice nessuna domanda aveva assunto nei confronti di G. Italia S.p.A., non essendo quindi configurabile nei suoi confronti alcuna reciproca soccombenza. Contumaci gli appellati, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello, sulle conclusioni in epigrafe riportate la causa è stata trattenuta a decisione.

Sull'ammissibilità dell'intervento di G. Italia S.p.A.

La prima questione da esaminare riguarda l'ammissibilità o meno dell'intervento volontario spiegato nel giudizio di primo grado da G. Italia S.p.A.: giudizio promosso dal danneggiato (o meglio dal cessionario del credito) nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile (U. Ass.ni S.p.A.), nonché del responsabile (ossia del proprietario del veicolo antagonista) e del conducente del mezzo. L'intervento è stato svolto da G. Italia in forza della Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD), quale impresa gestoria avente ‘un palese interesse ad intervenire nel presente giudizio’ giacché in caso contrario, essendo stata regolarmente informata dall'impresa debitrice dell'esistenza di tale contenzioso, “il proprio mancato intervento volontario determinerebbe l'obbligo di rimborsare a quest'ultima, oltre all'importo del danno e delle relative spese di resistenza, anche un importo corrispondente al doppio dei diritti di gestione, con un macroscopico aumento dei costi di gestione” (cfr. pag. 3 atto di intervento). Ancora, si legge nella comparsa di intervento volontario, G. Italia è intervenuta senza formulare “difese nell'interesse della convenuta U. Ass.ni S.p.A., né vuole sostituirsi ad essa, né ne chiede l'estromissione”. Ebbene, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione CARD (pur non prodotta, ma liberamente consultabile) detta Convenzione “ha lo scopo di definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto, ai rimborsi tra imprese aderenti ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 e successive modifiche” (comma 1); ancora,

“con la sottoscrizione della Convenzione, ogni impresa assume una duplice veste: quella di Gestionaria quando provvede alla trattazione ed alla liquidazione del sinistro in nome e per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile; quella di Debitrice quando i danni provocati dal proprio assicurato vengono gestiti per suo conto dall'impresa Gestionaria; quest'ultima ha diritto di essere rimborsata dalla Debitrice secondo la quota di responsabilità convenzionale attribuibile al proprio assicurato” (comma 3). Ai sensi dell'art. 1 bis, poi, “Con la sottoscrizione della presente Convenzione le imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria”.

Peraltro, come chiarito dalla Corte costituzionale, “Il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato. Del resto, dati i limiti imposti dalla legge delega e la necessità, già sottolineata, di interpretare la normativa delegata nel significato compatibile con principi e criteri direttivi della delega stessa, la scelta del danneggiato di procedere nei soli confronti del responsabile civile trova fondamento nella normativa codicistica, non esplicitamente abrogata. Allo stesso modo in cui fu pacificamente ritenuto che l'introduzione, con l'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dell'azione diretta contro l'assicuratore non elideva l'ordinaria azione di responsabilità civile nella circolazione stradale (art. 2054 cod. civ.: v., da ultimo, Cass., sentenza 11 giugno 2008, n. 15462), parimenti, la disciplina confermativa dell'azione diretta (art. 144 Cod. ass.) e l'introduzione di un'ipotesi speciale di essa, quella contro il proprio assicuratore (art. 149), non può aver precluso l'azione di responsabilità civile. A favore del carattere alternativo e non esclusivo dell'azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore, depone, poi, oltre all'interpretazione coerente della delega (dalla quale non sembra emergere la possibilità di uno stravolgimento del sistema), uno dei principi fondamentali della stessa, che è quello (art. 4, comma 1, lettera b) della “tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli avuto riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”. In presenza di tale formula, appare coerente con le finalità della legge delega un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli, che si estrinseca attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di tutela” (cfr. Corte cost. n. 180/09). Del resto, già era stata affermata la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 D.L.vo n. 209/05 “nel senso, cioè, che essa si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittima a dolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliere la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso” (cfr. Corte. cost. ordinanza n. 441/08). L'art. 149 D.L.vo n. 209/05 (che disciplina l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione che

ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato) prevede poi, al comma 6, l'intervento dell'assicuratore del responsabile nella procedura di risarcimento diretto al fine di “estromettere la compagnia del danneggiato, ricostruendosi in dottrina il rapporto tra le due compagnie con riferimento alla figura del mandato ex lege, così da attribuire all'impresa del danneggiato il ruolo di mandatario dell'impresa assicurativa del responsabile, caricandola di tutti gli obblighi su questa gravanti e salvo rivalsa successiva. Ciò vale con riferimento all'ipotesi dell'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia che copre la sua responsabilità civile. Al contrario, nel contesto dell'azione esperita nei confronti del responsabile e della sua compagnia assicurativa, di cui all'art. 144 D.L.vo n. 209/05, non è previsto l'intervento dell'assicuratore del danneggiato, intervento che inoltre in tal caso - come del resto nel caso di specie - viene effettuato non in ausilio dell'assicurato, bensì per ostacolare l'accoglimento della pretesa attorea e ciò a fronte del disinteresse manifestato dal responsabile civile e dalla relativa compagnia assicurativa, rimasti contumaci: infatti nel caso di specie l'intervenuta (G. Italia, impresa di assicurazione del danneggiato cfr. doc. 1) ha contestato “la ricostruzione della dinamica indicata in citazione, la compatibilità dei danni riportati dai mezzi coinvolti e il modulo CAI allegato da controparte”, richiamando - anche in punto quantum - l'onere probatorio a carico del danneggiato. Dunque, tale intervento non solo non trova fondamento normativo nell'ipotesi disciplinata dall'art. 144 D.L.vo n. 209/05 e non è conforme alla ratio di tutela dell'assicurato, ma difetta altresì dei requisiti di cui agli artt. 105 e 100 c.p.c., non avendo l'assicuratore del danneggiato alcun interesse alla soccombenza del proprio assicurato di fronte al responsabile civile evocato in giudizio (e alla sua compagnia, nel caso di specie rimasti entrambi contumaci. Come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito, quindi, “Nella causa di risarcimento da sinistro stradale promossa dal danneggiato contro l'assicuratore del responsabile, quando ricorrono i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, è inammissibile l'intervento volontario dell'assicuratore del danneggiato” (cfr. Tribunale Milano n. 8157/14). Quanto, poi, agli accordi intervenuti fra assicuratori, con riferimento in particolare alla o.c.d. convenzione CARD invocata da G. Italia a sostegno della tesi della configurabilità di un mandato ex lege, appare dirimente la considerazione che si tratta di atti di natura privatistica, privi di efficacia esterna nei confronti di terzi e pertanto inidonei a legittimare l'esercizio di diritti altrui al di fuori dei casi e dei modi contemplati dalla legge: ed invero ai sensi dell'art. 1 la convenzione in esame “ha lo scopo di definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema del risarcimento diretto, ai rimborsi tra imprese aderenti ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni...”. Dunque, non è ammissibile l'intervento operato in forza della Convenzione CARD dalla società G. Italia quale impresa gestionaria, senza formulare “difese nell'interesse

della convenuta U. Ass.ni S.p.a., né vuole sostituirsi ad essa, né ne chiede l'estromissione" (così nella comparsa di costituzione); nemmeno possono trovare applicazione gli artt. 1273 e 1268 c.c. in quanto delegazione cumulativa (negozio trilaterale tra delegante, delegato e delegatario) e accollo (accordo tra debitore e terzo, con necessità di adesione del creditore alla convenzione) importano il coinvolgimento del creditore, nella specie rimasto estraneo agli accordi interni tra le compagnie. Non solo, ma ai sensi dell'art. 1 bis della Convenzione CARD (Convenzione peraltro non prodotta dall'intervenuta) "ogni impresa aderente conferisce sin d'ora, per tutti i casi in cui si troverà ad assumere la veste di debitrice, ad ogni altra impresa aderente che verrà correlativamente ad acquisire il ruolo di Gestionaria il potere di rappresentarla in giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 c.p.c., in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro... Ciascuna impresa accetta sin d'ora il conferimento della rappresentanza processuale e si obbliga pertanto a costituirsi in giudizio in nome e per conto della debitrice".

Ora, l'intervenuta non risulta avere prodotto né la Convenzione CARD, né il mandato irrevocabile di rappresentanza conferito da U. a Generali Italia: nel presente giudizio l'intervenuta è rimasta contumace, quindi non è stato possibile visionare il relativo fascicolo di primo grado ed in ogni caso i documenti richiamati non risultano indicati nell'elenco documenti in calce alla comparsa di intervento volontario. Il fatto, poi, che si verta nella diversa ipotesi dell'art. 144 cod. ass. esclude la validità del conferimento di una rappresentanza processuale volontaria ex art. 77 c.p.c. all'impresa del danneggiato, giacché come è noto la rappresentanza processuale, intesa quale potere di agire ovvero di resistere in giudizio per il dominus nonché di conferire, in suo nome, la procura al difensore, può essere attribuita ad un terzo solo congiuntamente alla rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto poi dedotto in giudizio.

In particolare, «La rappresentanza processuale volontaria può essere conferita esclusivamente a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art. 77 c.p.c., il quale menziona, come possibili destinatari dell'investitura processuale, soltanto il "procuratore generale e quello preposto a determinati affari", sul fondamento del principio dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), inteso non solo come obbiettiva presenza o probabilità della lite, ma altresì come "appartenenza" della stessa a chi agisce (nel senso che la relazione della lite con l'agente debba consistere in ciò che l'interesse in lite sia suo): più precisamente, dalla lettura combinata degli artt. 100 e 77 c.p.c. si desume la regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare l'interessato nella totalità dei suoi affari (procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi, paragonabile ad un'azienda commerciale o ad un suo settore (istitutore)» (cfr. Cass. n. 43/17 e Cass. n. 20432/18). Ne deriva pertanto che "Qualora il danneggiato opti per la procedura c.d. ordinaria e, quindi, per l'azione giudiziale nei confronti del responsabile del danno e della sua com-

pagnia di assicurazione ex art. 148 cod. ass., è illegittimo il mandato conferito alla compagnia del danneggiato a costituirsi in giudizio in nome e per conto della compagnia del danneggiante ai sensi dell'art. 77 c.p.c. Ne consegue, inoltre, che è inammissibile l'intervento adesivo autonomo dell'impresa assicuratrice del danneggiato, derivante dal predetto mandato, in forza della convenzione CARD fra le stesse imprese di assicurazione" (cfr. Tribunale Bologna 16 aprile 2014 n. 8885).

Sugli altri motivi di appello (nell'ordine di cui all'atto di citazione).

L'appellante si duole del mancato riconoscimento del diritto alla ripetizione delle spese del proprio CTP; si legge nella sentenza impugnata: "Non sono dovute le richieste relative alle spese di perizie di parte eventualmente sostenute dall'attrice, trattandosi di facoltà della parte che agisce in giudizio, non rientrando nel concetto di prevedibilità del danno di cui all'art. 1225 c.c.".

Tuttavia, come insegna la Suprema Corte, la spesa sostenuta per l'attività svolta dal CTP nominato in causa rientra tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 25 novembre 1975, n. 3946; Cass., 16 giugno 1990, n. 6956; Cass. 3 il gennaio 2013, n. 84) e, nel caso di specie - come nel presente - "le spese in parola non sono certamente tali, trattandosi non già di spesa non necessaria relativa ad una scelta della parte ed antecedente il procedimento", come affermato nella sentenza impugnata, ma di spesa inerente all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa e alla successiva compilazione della relazione del consulente di parte, la cui nomina costituisce facoltà della parte espressamente prevista dall'art. 201 c.p.c." (cfr. Cass. n. 3380/15 e Cass. n. 84/13). Nel caso di specie, con ordinanza 11 marzo 2016 è stata disposta CTU estimativa; all'udienza di giuramento del CTU parte attrice ha nominato il proprio consulente (E.P.), il quale ha partecipato alle operazioni peritali, formulato le proprie osservazioni alla bozza (cfr. CTU e documenti ad essa allegati) ed ha emesso la propria parcella per € 704,55, documento depositato da parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado (e già indicato come allegato alle note conclusive autorizzate). Tale importo deve pertanto essere riconosciuto e ricompreso tra gli esborsi da liquidare in favore di parte attrice, essendosi altresì precisato che "La condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione" (cfr. Cass. n. 4357/03).

L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto il ristoro del danno da noleggino "stante la mancata prova della indefettibilità del medesimo noleggino" (così in sentenza) e non potendosi tale danno presumere alla stregua di quello da fermo tecnico.

Si tratta di questione - quella della prova del c.d. danno da fermo tecnico - assai controversa, che ha visto contrapporsi due orientamenti: l'uno, più risalente, secondo cui il danno in questione può essere provato anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso cui era destinato (cfr. Cass. n. 2109/72. Cass. n. 23916/06 e Cass. n. 13215/15). Per un diverso e più recente orientamento (a far data dalla pronuncia n. 970/96), invece, il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, ma può essere risarcito soltanto al cospetto "di esplicita prova" non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso del mezzo.

Rilevano quindi le più recenti pronunce in forza delle quali "L'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni (c.d. fermo tecnico) è un danno che deve essere allegato e dimostrato. La prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo" (cfr. Cass. n. 20620/15, nonché Cass. n. 19294/16 e Cass. n. 13718/17). Nel caso di specie, il CTU ha determinato in cinque giorni la durata del fermo tecnico per le riparazioni ed il Giudice di pace ha liquidato a parte attrice equitativamente la somma di € 100,00 a tale titolo; agli atti risulta poi la fattura relativa al noleggio dell'auto sostitutiva 'x fermo tecnico 5 gg. x 45.00' (e così per complessivi € 225,00 oltre IVA). Ora, come precisato dalla Suprema Corte, "il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. 11368/2010; Cass. 9244/2007). Nel caso di specie la prova non era difficoltosa in quanto c'era la prova documentale, e non contestata, degli esborsi sostenuti, ed il giudice dell'appello non ha specificato le motivazioni per cui aveva ritenuto non doversi liquidare le richieste voci di danno, si è limitato solo a riportarsi all'equità che nel caso non era giustificata importo da ritenersi congruo" (cfr. Cass. n. 21789/16). Dunque, non sussistevano i presupposti per la liquidazione equitativa del danno in questione, da riconoscersi invece nella misura di cui alla fattura in atti, determinata con riferimento ad un costo giornaliero (€ 45,00) da ritenersi congruo in quanto in linea con i prezzi di mercato.

L'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto il rimborso delle spese legali stragiudiziali, da intendersi compreso nella liquidazione delle spese di lite, tuttavia ne ha omesso la liquidazione "poiché in sentenza sono stati liquidati solo i valori relativi ai parametri medi di legge".

Non vi è dubbio sul fatto che la sentenza impugnata abbia riconosciuto il rimborso delle spese legali stragiudiziali, avendo così motivato: "La prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale, poi, è prodromica al processo, è riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente rientra nella previsione dell'art. 2231 c.c. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita con la liquidazione delle spese di giudizio della successiva fase contenziosa. Le spese stragiudiziali sono ricomprese quindi nella liquidazione delle spese della presente fase di giudizio". Nel procedere alla relativa liquidazione, il giudice di primo grado così si è espresso: "le spese di lite, così come determinate, limitatamente a quelle effettivamente necessarie, determinate in base all'effettivo valore della causa, vengono liquidate come da dispositivo, secondo il calore effettivo della controversia, sulla scorta del D.M. 55/2014". Ebbene, l'importo liquidato dal Giudice di pace a titolo di spese di lite - € 1.200,00 corrisponde alla somma dei valori medi previsti nello scaglione di riferimento (da € 1.100,01 a € 5.200,00); poiché l'attività stragiudiziale è consistita nell'invio della raccomandata ex art. 145 cod. ass., essa deve ritenersi ricompresa nella fase di studio della controversia, quale definita nell'art. 4, comma 5 lett. a) T.F., non condividendosi al riguardo quanto ritenuto da parte attrice in ordine alla natura autonoma di tale attività, distinta da quella afferente la fase di studio (così nelle note conclusive autorizzate nel giudizio di primo grado).

Del resto, la stessa attrice sin dal giudizio di primo grado ha chiesto il rimborso delle spese legali stragiudiziali "da liquidarsi in uno con le spese di lite atteso che è provata l'attività svolta ex art. 148 cod. ass...": come insegna la Suprema Corte, "l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità" (cfr. Cass. n. 16990/17 e Cass. n. 9548/17).

Infine, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite e di CTU, nonostante la totale soccombenza nell'an dei convenuti e la quantificazione dei danni materiali (richiesti nell'importo di € 4.274,50) in misura di poco inferiore (3.732,63) rispetto a quella richiesta. Ora, "La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o par-

ziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento" (cfr. Cass. n. 3438/16 e Cass. n. 10113/18). Nel caso di specie - salve le precisazioni, di cui più avanti, nei rapporti parte attrice/intervenuta - non pare configurarsi un'ipotesi di reciproca soccombenza nel senso sopra illustrato, giacché, pur svolgendo la CTU nell'interesse comune delle parti, la valutazione dei danni in misura inferiore a quanto richiesto non si è comunque risolta in un significativo o sensibile ridimensionamento dell'ammontare delle pretese attoree. Infine, deve comunque sottolinearsi la complessità della questione relativa all'ammissibilità dell'intervento della impresa gestoria e ciò avuto riguardo alla ritenuta "ostinata resistenza di parte attrice all'intervento volontario" (così nella sentenza impugnata, quale ulteriore motivo della disposta compensazione).

In definitiva, per le considerazioni tutte sopra esposte, in riforma della sentenza impugnata deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'intervento di G. Italia S.p.A., con condanna dei convenuti U. Ass.ni S.p.A., A.S.L. Italia S.p.A. e L.A., in solido tra loro, al pagamento in favore della Carrozzeria T. di M.A. dell'importo di € 3.907,13 (€ 3.632,63 + € 274,50).

A tale somma devono aggiungersi rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo: "La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (cfr. Cass. n. 8705/15). Sviluppando il relativo calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma dovuta è pertanto pari ad € 4.043,13 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo.

Venendo quindi alla regolamentazione delle spese di lite, "Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, dovendo il corrispondente onere essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione" (cfr. Cass. n. 30417/17). Ancora, "l'appello è un mezzo di impugnazione sostitutivo che determina l'integrale riforma della sentenza di prime cure (nel caso di accoglimento del gravame), con la conseguenza che non vi sono due distinti soccombenti per i due gradi di giudizio, bensì una sola soccombenza che

è quella ritenuta nella decisione d'appello" (cfr. Cass. n. 3655/04). Ne deriva pertanto che in applicazione del principio della soccombenza le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio sono poste a carico dei convenuti: nella misura già liquidata (per l'intero) in primo grado nella sentenza impugnata quanto ai compensi, oltre ad € 704,55 a titolo di spese di CTP come sopra indicato; con riferimento alla presente fase, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, alla luce della nota spese depositata, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'attività svolta (e così applicandosi i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, ridotti per la fase decisionale) oltre che delle spese documentate. Nei rapporti con l'impresa intervenuta, invece, la complessità della questione relativa all'ammissibilità dell'intervento di cui è causa, questione che vede la giurisprudenza di merito divisa sul punto, consente di ravvisare presupposti per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Le spese di CTU del giudizio di primo grado sono poste in via definitiva a carico dei convenuti e ciò in considerazione della necessità di tale accertamento tecnico ai fini della quantificazione del costo delle riparazioni, a fronte della documentazione offerta da parte attrice (ossia la fattura emessa dalla stessa Carrozzeria T.) e della contumacia dei convenuti (non potendosi pertanto applicare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.). (*Omissis*)

GIUDICE DI PACE CIVILE DI UGENTO 17 OTTOBRE 2018, N. 141

EST. COSÌ – RIC. A.D. C. A. S.P.A. ED ALTRI

**Assicurazione obbligatoria | Risarcimento danni
| Persone trasportate | Ciclomotore sprovvisto di
copertura assicurativa | Sinistro verificatosi in as-
senza di veicolo antagonista | Applicabilità dell'art.
141 cod. ass. | Esclusione.**

✍ In tema di risarcimento del danno patito da trasportato su ciclomotore sprovvisto di copertura assicurativa, è inapplicabile l'art. 141 cod. ass. qualora il sinistro sia verificato senza la presenza di un veicolo antagonista, ma per la sola colpa e partecipazione all'evento del conducente. (*d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 141*) (1)

(1) Sulla questione oggetto della sentenza in epigrafe si segnala la pronuncia del Trib. civ. Catania, sez. dist. Acireale, 8 agosto 2011, n. 574, in *questa Rivista* 2012, 266, secondo cui non è applicabile l'art. 141 cod. ass. qualora uno dei veicoli coinvolti sia privo di copertura assicurativa. In genere, nel senso che il terzo trasportato può avvalersi, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato, v. Cass. civ. 5 luglio 2017, n. 16477, in *questa Rivista* 2017, 793. In dottrina, per un'approfondita disamina dell'art. 141 cod. ass., si veda G. GALLONE, *Commentario al Codice delle assicurazioni RCA e tutela legale*, ed. La Tribuna, Piacenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 22 ottobre 2014 l'attore chiedeva il riconoscimento della somma di euro 5.184 che imputava a risarcimento delle lesioni che gli erano derivate in conseguenza dell'incidente stradale accaduto il 23 novembre 2013 sulla S.P. 91, in (*omissis*).

Sosteneva che al momento dell'incidente si trovava quale trasportato a bordo del ciclomotore targato (*omissis*) di proprietà e condotto da V.D. Sosteneva, ancora, che il ciclomotore scivolava sull'asfalto a causa della grande quantità di fango presente sulla strada, in alcun modo segnalata e sbatteva contro il muro di confine di attigua proprietà privata. Il ciclomotore era sprovvisto di copertura assicurativa.

L'attore, quindi, citava in giudizio solo A. in qualità di impresa designata per il F.G.V.S. ritenendo applicabile al caso l'art. 141 C.d.A. e sul presupposto che il passeggero ha sempre diritto al risarcimento.

si costituiva con comparsa del 12 gennaio 2015 ed eccepiva, preliminarmente, la sua carenza di legittimazione passiva ritenendo non applicabile al caso di specie l'art. 141 C.d.A. Sosteneva che, comunque, l'incidente si era verificato per colpa della Provincia di Lecce proprietaria della strada e, quindi, tenuta alla manutenzione e di V.D. che aveva trasportato l'attore nonostante il suo mezzo non fosse abilitato a tale tipo di trasporto. Concludeva per il rigetto della domanda.

Dopo svariati rinvii è stato disposto per la precisazione delle conclusioni in ordine alle eccezioni preliminari di A. che, poi, mutato istruttore non sono state decise.

È stato disposto, su decisione del G.d.P., per la chiamata in causa sia di V.D. (or. 4 maggio 2015) che della Provincia di Lecce (decreto del 4 aprile 2016) dopo che il V.D. autorizzato per due volte non vi aveva provveduto. È stato, quindi, autorizzato l'attore che vi ha poi provveduto. V.D. si costituiva con comparsa del 22 settembre 2015, contestava la domanda e concludeva per il rigetto ritenendo la esclusiva responsabilità della Provincia di Lecce che non aveva adeguatamente provveduto al suo dovere di custode ex art. 2051 c.c.

Chiedeva di essere manlevato dal predetto ente in caso di condanna.

La Provincia si costituiva con comparsa del 14 giugno 2016 contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto ritenendo che l'incidente si fosse verificato esclusivamente per colpa del proprietario-conduttore.

È stato espletato l'interrogatorio e la prova per testi. È stata disposta CTU medica sull'attore.

All'udienza del 24 settembre 2018 sono state precisate le conclusioni.

L'attore si è riportato ai propri scritti difensivi ed ha concluso chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità di V.D. e/o della Provincia di Lecce e che i predetti fossero condannati esclusivamente e/o in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 5.000.

A. ha concluso per l'accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate in citazione e per il rigetto della domanda.

La Provincia di Lecce ha concluso per il rigetto della domanda.

V.D. ha concluso riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di citazione e per l'affermazione della esclusiva responsabilità della Provincia di Lecce.

Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione preliminare sollevata da A. Spa, in qualità di impresa designata per il F.G.V.S. La Corte di cassazione ha stabilito che la normativa di cui all'art. 141 C.d.A. si applica anche nelle ipotesi in cui nel sinistro sia coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato perché tale azione non è vincolata all'accertamento della responsabilità e, pertanto, alla identificazione del veicolo antagonista e della sua eventuale copertura assicurativa (da ultimo ed ex multis ord. 5 luglio 2017, n. 16477). L'azione di cui all'art. 141 C.d.A., infatti, ha carattere di eccezionalità posto che in buona sostanza il risarcimento è vincolato dall'accertamento di responsabilità ed instaura un rapporto oggettivo tra trasportato e assicuratore del veicolo sul quale lo stesso viaggiava. Dal punto di vista della procedura tale azione prevede, poi, solo la partecipazione necessaria di trasportato ed assicuratore essendola partecipazione del responsabile civile solo mera facoltà. La procedura dell'art. 141 C.d.A. si differenzia, quindi, sostanzialmente e proceduralmente da quella prevista dall'art. 283 C.d.A.

Ciò posto è evidente che, nel caso di specie, l'attore ha proposto domanda esclusivamente ex art. 141 C.d.A. chiamando in giudizio solo A. nella indicata qualità. In conclusioni di citazione, ha chiesto che fosse accertata la responsabilità del V. ma che fosse condannato al pagamento solo la convenuta società. Ha ribadito tali conclusioni nell'atto di chiamata in causa del predetto V.

La integrazione del contraddittorio, a parere di questo GDP, irrituale ed intempestiva è avvenuta in una fase processuale ove non era più consentita essendo passata la prima udienza di comparizione ed essendo intervenuta decadenza del convenuto a tale chiamata.

L'attore, quindi, non poteva sanare l'azione proposta, mutandone completamente natura, sopperendo a tale decadenza, insanabile, e proponendosi alla chiamata in causa del responsabile civile.

L'azione, quindi, resta introdotta ex art. 141 C.d.A. (qualificazione della domanda Cass. 15802/2005). L'eccezione proposta da A. è fondata.

La suddetta giurisprudenza di legittimità e la natura di tale azione presuppongono, infatti, che il veicolo sul quale viaggiava il trasportato fosse assicurato il che è pacificamente accertato non si è verificato nel caso di specie. L'incidente, inoltre, non ha visto affatto la partecipazione di due veicoli ma solo ed esclusivamente quello non assicurato condotto dal chiamato in causa V.D. L'eccezione va, pertanto, accolta e deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di A. nella sua indicata qualità. Le spese per evidenti ragioni di equità sono compensate tra le parti.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta sebbene solo nei limiti delle conclusioni cui è pervenuto il CTU e previa individuazione della responsabilità dell'incidente.

Emerge con certezza dagli atti istruttori ed anzi, non è neanche contestato dallo stesso V., che il mezzo da lui condotto non era abilitato al trasporto del passeggero. Egli, quindi, in violazione dell'art. 170 C.d.S. ha accettato un trasportato su mezzo non abilitato e sprovvisto di assicurazione.

Si evidenzia, quindi, un certo disprezzo del V. al rispetto delle più elementari regole di prudenza imposte dal C.d.S.

Egli in ore serali, alla guida del suddetto mezzo, ha affrontato la S.P. 91, prima di pubblica illuminazione e mentre piovigginava (cfr. teste), e a suo dire è incappato in una situazione di pericolo rappresentata dalla presenza di grande quantità di fango sul manto stradale.

Lattore, in sede di interrogatorio, ha dichiarato che la fanghiglia occupava tutta la sede stradale e rendeva instabile il ciclomotore che è scivolato sull'asfalto. Dichiarazioni dello stesso tenore ha dato il teste G. che ha dichiarato di essersi trovato sulla stessa strada immediatamente dopo la caduta. Ha rammentato, infatti, come entrambi gli occupanti del ciclomotore, fossero completamente ricoperti del fango che occupava tutta la sede stradale. Ha dichiarato, inoltre, che anche l'autovettura aveva difficoltà e, quindi, a maggior ragione ne aveva il ciclomotore. Orbene, le fotografie allegate agli atti di parte e raffiguranti lo stato dei luoghi mostrano una sede stradale in buone condizioni di manutenzione (non sono evidenti sconnesioni o buche) con le banchine interessate dalla presenza di fango. La sede stradale in senso stretto è libera. Né può ritenersi rispondente al vero quanto affermato dall'attore in sede di interrogatorio circa il fatto che le fotografie ritraggono i luoghi nelle condizioni del giorno dopo. È evidente, infatti, che se il fango era tale da occupare tutta la sede stradale non poteva lo stesso disperdersi per incanto il mattino dopo. Le foto, poi, sono miste perché alcune sono con la luce solare mentre altre notturne ed evidenziano sempre lo stesso stato dei luoghi.

Le banchine, però, sono parte della strada così come stabilito dall'art. 3 C.d.S. e sulle stesse, al pari di tutta la sede stradale, deve essere esercitato attentamente il dovere di custodia e manutenzione.

Emerge dalle dichiarazioni rese in istruttoria e dal tenore dell'atto di citazione che il ciclomotore terminò la corsa contro il muro di una privata abitazione e che entrambi gli occupanti si riempirono di fango tanto da rendere necessario svestirli per l'intervento dei sanitari del 118.

Dalla ricostruzione degli elementi istruttori, dunque, emerge che V.D. si è trovato ad affrontare una strada dalle simili caratteristiche. Per quanto la stessa non fosse illuminata, egli avrebbe dovuto avvistare la situazione con l'uso dei fari e con guida prudente e con velocità moderata. L'esito dell'incidente con le lesioni accertate al passeggero oltre che le fotografie del mezzo stesso depongono, invece, per una velocità non moderata. La presenza del passeggero non previsto per tale tipo di ciclomotore, poi, ha certamente destabilizzato lo stesso favorendone la caduta. Inoltre la circostanza che il mezzo sia scivolato nel fango da ulteriore prova della velocità non consona posto

che certamente il mezzo è terminato nel fango presente in banchina e poi contro il muro privato.

Non di meno deve essere considerata la situazione di pericolo presente sulla strada. La presenza di fango, infatti, sebbene soprattutto in banchina, è da considerare come situazione insidiosa di pericolo cui addebitare, anche, la responsabilità dell'incidente. È noto che l'art. 2051 c.c. prevede la responsabilità del custode e nel caso di specie è indubbio che l'ente convenuto proprietario della strada, aveva l'obbligo di provvedere alla sua manutenzione o, quantomeno, ad una custodia attenta e diligente con conseguente segnalazione dei pericoli. L'Ente proprietario delle strade, cioè, deve tenere le stesse in condizioni tali che non derivi agli utenti, che fanno affidamento sulla apparente transitabilità di essa, una situazione diversa dall'apparenza. Ne deriva che l'ente resistente ha certamente violato il principio suddetto, poiché, avrebbe dovuto tempestivamente provvedere ad una manutenzione per sanare una situazione di pericolo e, in mancanza, adeguatamente e visibilmente segnalare la stessa. L'ente convenuto, infatti, proprietario della strada è tenuto alla sua custodia con dovere di vigilanza e manutenzione ed è, pertanto, responsabile dell'incidente sebbene in via concorsuale con la condotta imprudente di V.D.

Così ricostruita la dinamica dell'incidente questo G.d.P. ritiene che possa stabilirsi una percentuale maggioritaria pari al 70% in capo a V.D. (conducente del ciclomotore) poiché non solo conduceva un mezzo sprovvisto di assicurazione e non abilitato al trasporto di passeggero ma affrontava in ore notturne la strada a velocità non moderata. Alla Provincia di Lecce, invece, deve essere addebitato il restante 30% di responsabilità per aver violato il principio di cui all'art. 2051 c.c. In ordine alle lesioni riportate dall'attore in conseguenza dell'incidente, questo G.d.P. ritiene di condividere pienamente le conclusioni cui è pervenuto il CTU. Questi ha compiuto attenta anamnesi dell'infortunato e condivisibile valutazione della certificazione medica depositata in atti. Le conclusioni medico legali sono apprezzabili. Non risultano provate spese mediche. Ne deriva che, applicati i parametri di cui al D.M. 17 luglio 2017, con il parametro di euro 46,88 al dì si determina la complessiva somma di euro 2285,40 che va riconosciuta all'attore secondo il suddetto concorso di colpa e alla luce delle previsioni di cui all'art. 2055 c.c.

Non si riconosce danno morale attesa la lieve entità delle lesioni riportate che certamente non hanno alterato né stravolto la sfera intima dell'attore oltre a quanto già riconosciuto. A tal proposito, comunque, non vi è alcuna prova. Alla somma devono poi essere aggiunti i soli interessi legali avendo già applicato parametri attualizzati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. In questo caso l'obbligazione deve considerarsi pari atteso l'esito delle questioni trattate e la complessità del giudizio, certamente non favorita dall'avvicinarsi di numerosi istruttori.

Lattore è ammesso al G.P. a carico dello Stato e, pertanto, deve essere applicato l'art. 133 TUSG. (*Omissis*)

Massimario

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione

Assicurazione obbligatoria

Certificato di assicurazione e contrassegno – Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile – Sussistenza di un valido rapporto assicurativo – Necessità – Esclusione – Esistenza di un contrassegno autentico – Sufficienza – Contrassegno falsificato o contraffatto – Esonero di responsabilità dell'assicuratore – Configurabilità – Limiti – Assenza di un comportamento colposo dell'assicuratore ingenerante l'affidamento del danneggiato – Necessità.

In forza del combinato disposto dell'art. 7 della n. 990 del 1969 (attuale art. 127 del D.L.vo n. 209 del 2005) e dell'art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato - il quale, pertanto, non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciato solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione - per escludere la responsabilità dell'assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che questi provi l'insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l'affidamento erroneo del danneggiato stesso. ♦ Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2018, n. 18519, G. c. P. (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 127; c.c., art. 2697; c.p.c., art. 115; c.p.c., art. 116). [RV64972701]

Cassazione penale

Provvedimenti ricorribili – Applicazione della pena su richiesta delle parti – Fattispecie di ricorso del P.M. ex art. 606, comma 2 c.p.p. in caso di omissione della sospensione della patente di guida.

In tema di reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale, nel caso in cui il giudice, accogliendo la domanda di patteggiamento, abbia omesso di disporre la sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 cod. strada, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione secondo la disciplina generale dettata dall'art. 606, comma secondo, cod. proc. pen. e non ai sensi dell'art. 448, 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma. ♦ Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2018, n. 29179 (c.c. 23 maggio 2018), P.G. in proc. S. (c.p.p., art. 448; c.p.p., art. 606). [RV273091]

Circostanze del reato

Attenuanti – Riparazione del danno – Applicabilità in caso di lesioni conseguenti a guida in stato di ebbrezza – Esclusione – Ragioni.

La circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento delle lesioni che ne sono conseguite,

in quanto la causazione di lesioni a terzi, pur essendo una possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato secondo il criterio della c.d. regolarità causale. ♦ Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2018, n. 31634 (ud. 27 aprile 2018), G. (c.p., art. 62; nuovo c.s., art. 186). [RV273083]

Guida in stato di ebbrezza

Declaratoria di estinzione del reato – Sospensione o revoca della patente – Competenza del prefetto – Fattispecie relativa a revoca della patente di guida.

In tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia di estinzione del reato, per causa diversa dalla morte del reo, comporta, nei casi in cui alla violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida, la competenza del Prefetto a provvedere in merito, previa verifica delle condizioni di legge. (Nella fattispecie la Corte, con riferimento alla statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, di trasmissione, ex art. 218 cod. strada, di copia della sentenza al Prefetto per quanto di competenza con riguardo alla revoca della patente di guida, ha precisato che spetta al Prefetto la verifica dei presupposti di legge per l'applicazione di una sanzione amministrativa, senza vincoli, neppure in ordine all'individuazione della sanzione da applicare). ♦ Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2018, n. 27405 (ud. 10 maggio 2018), Q. (nuovo c.s., art. 218; nuovo c.s., art. 219; nuovo c.s., art. 221; nuovo c.s., art. 222; nuovo c.s., art. 224). [RV273088]

Patente

Guida senza patente – Reato depenalizzato che sia anche estinto per prescrizione – Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa – Esclusione.

In tema di depenalizzazione, il giudice non è tenuto a trasmettere gli atti all'autorità amministrativa qualora il reato depenalizzato sia anche estinto per intervenuta prescrizione. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 116 C.d.S., depenalizzato dall'art. 3, D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8). ♦ Cass. pen., sez. V, 16 maggio 2018, n. 21686 (ud. 28 febbraio 2018), I. (nuovo c.s., art. 116). [RV273038]

Rilasciata da stato estero – Validità nel territorio dello stato italiano – Falsificazione del documento – Sussistenza del reato previsto dagli artt. 477 e 482 c.p. – Condizioni.

La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada, ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese; il controllo giudiziale deve, tuttavia, limitarsi alla verifica della residenza dello straniero in Italia da non oltre un anno senza estendersi alle ulteriori condizioni richieste dal cod. strada - titolarità del permesso internazionale di guida o traduzione ufficiale in lingua italiana della patente - che non riguardano la validità ed efficacia del predetto documento. ♦ Cass. pen., sez. V, 17 maggio 2018, n. 21929 (ud. 17 aprile 2018), R. (c.p., art. 477; c.p., art. 482; nuovo c.s., art. 135; nuovo c.s., art. 136). [RV273022]

Prova penale

Valutazione – Indizi – Criterio di verosimiglianza e massime d'esperienza – Utilizzabilità – Condizioni – Fattispecie relativa a reato di fuga del conducente coinvolto in un sinistro stradale con feriti.

In tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. (Nella specie - relativa ad un'ipotesi di reato di fuga del conducente coinvolto in un sinistro stradale con feriti - la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto raggiunta la prova dell'identificazione dell'imputato quale conducente dell'auto che aveva cagionato l'incidente, in quanto egli, successivamente al sinistro, si era recato a ritirare la targa del veicolo, perduta nel corso dell'incidente, senza manifestare, né in quella sede né nel processo, circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo). ♦ Cass. pen., sez. IV, 22 maggio 2018, n. 22790 (ud. 13 aprile 2018), M. (c.p.p., art. 192; nuovo c.s., art. 189). [RV272995]

Reato

Elemento soggettivo – Dolo – Dolo eventuale.

Per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank). (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso il dolo eventuale dell'imputato che avendo imboccato con la propria auto una via contromano ad alta velocità, in una zona priva di illuminazione non avrebbe potuto ignorare e pertanto accettare il rischio di gravi conseguenze anche per la propria incolumità). ♦ Cass. pen., sez. IV, 30 marzo 2018, n. 14663 (ud. 8 marzo 2018), P.C. in proc. A. (c.p., art. 43). [RV273014]

Responsabilità da sinistri stradali

Destinatari delle norme del codice della strada – Utenti della strada – Indicazione – Fattispecie relativa a incidenti

provocato dall'invasione della carreggiata da parte di una puledra sfuggita alla custodia del proprietario.

Fra gli "utenti della strada", che costituiscono i destinatari delle norme del codice della strada, rientrano non soltanto i conducenti di autoveicoli, ma chiunque faccia della strada un uso conforme alla destinazione di essa, circolandovi personalmente, a piedi o a bordo di un mezzo, ovvero facendovi circolare persone, animali o cose delle quali debba rispondere. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dell'aggravante della violazione delle norme sulla circolazione stradale, di cui all'art. 590, terzo comma, cod. pen., in un caso di incidente provocato dall'invasione della carreggiata da parte di una puledra, in quanto l'animale non era stato destinato dall'imputato né alla sosta né alla circolazione, ma aveva invaso la sede stradale solo perché sfuggito alla sua custodia). ♦ Cass. pen., sez. IV, 13 luglio 2018, n. 32223 (ud. 20 giugno 2018), G. (c.p., art. 590; nuovo c.s., art. 140). [RV273092]

Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli – Mancanza di collisione diretta tra veicoli – Estensione – Condizioni.

La presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto applicazione del principio di diritto indicato, dopo aver accertato che un veicolo era andato a collidere con altro veicolo che sopraggiungeva in senso opposto, avendo sbandato a causa della turbativa costituita da una terza vettura che si stava immettendo sulla strada da un'area di sosta privata). ♦ Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2018, n. 19197, B. c. Allianz S.p.a (c.c., art. 2054; c.c., art. 2055). [RV64973401]

Veicoli

Targhe di riconoscimento – Circolazione con autoveicolo con targa originale parzialmente modificata – Integrazione del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. – Sussistenza – Ragioni – Fattispecie relativa all'apposizione sulla targa di nastro adesivo.

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.), la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autoveettura mediante applicazione di nastro adesivo, mentre non è configurabile l'illecito amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12, C.d.S., che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi non sia l'autore della contraffazione. ♦ Cass. pen., sez. V, 10 maggio 2018, n. 20799 (ud. 22 febbraio 2018), C. (c.p., art. 477; c.p., art. 482; nuovo c.s., art. 100). [RV273035]

Rassegna di giurisprudenza

Sospensione e revoca della patente di guida (artt. 129 e 130 c.s.)

SOMMARIO

a. Sospensione. b. Revoca.

a. Sospensione

■ L'art. 129, comma secondo, c.s. che prevede la sospensione della patente di guida per la temporanea perdita dei requisiti psichici o fisici prescritti dal precedente art. 119, non contempla anche l'ordine di consegna del documento, ma la comunicazione del provvedimento ai competenti uffici della direzione generale della motorizzazione civile. Ne consegue che non risponde del reato di cui all'art. 650 c.p. il titolare della patente sospesa per detta causa che non ottemperò all'ordine dell'autorità amministrativa di consegnare il documento, dal momento che il relativo potere non compete alla P.A., ove non espressamente contemplato. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto di poter trarre un *argumentum a contrario* dalla circostanza che, in relazione ad altre ipotesi – revoca della patente o suo ritiro in conseguenza della commissione di reati – è espressamente previsto che l'autorità ordina al titolare della patente la consegna del documento, chiarendo anche che è inapplicabile in *subiecta materia* l'art. 212, comma quarto, c.s., secondo cui è responsabile ex art. 650 c.p. il soggetto che trasgredisce l'obbligo di cessare da una determinata attività, sia per la non riferibilità alla fattispecie in questione della norma, sia per la sua inestensibilità oltre i casi espressamente previsti). * Cass. pen., sez. I, 13 agosto 1998, n. 3544 (c.c. 16 giugno 1998), P.G. in proc. P., in *questa Rivista* 1999, 26. [RV211269]

■ L'inottemperanza all'ordine della motorizzazione civile di consegnare la patente di guida a seguito della disposta sospensione del documento integra violazione dell'art. 650 c.p. * Cass. pen., sez. I, 7 aprile 1998, n. 4247 (ud. 23 marzo 1998), P.G. Pisa in proc. P., in *questa Rivista* 1998, 431 e in *Riv. pen.* 1998, 579

■ Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, emesso in conseguenza di reiterate violazioni, da parte del conducente di autoveicolo, di norme del codice della strada, non è suscettibile – non trattandosi di ordinanza ingiunzione di pagamento di pena pecuniaria – di opposizione davanti al giudice ordinario, a norma e per gli effetti di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, ma incidendo su situazioni soggettive aventi i caratteri propri dell'interesse legittimo può essere impugnato esclusivamente davanti al giudice amministrativo perché, sebbene attinente ad una abilitazione che rientra nella categoria delle autorizzazioni amministrative, trattasi dell'esercizio di poteri pubblicistici devoluti dall'art. 91, del T.U. 15 giugno 1959, n. 393 alla pubblica amministrazione. * Cass. civ., Sezioni Unite, 17 febbraio 1992, n. 1914, Prefetto Provincia di Bari e Ministero Interno c. M., in *questa Rivista* 1992, 921.

■ Presupposto essenziale per l'emissione del provvedimento di sospensione della patente di guida da parte dell'autorità giudi-

ziaria è il collegamento del fatto lesivo alla circolazione di un veicolo per la cui guida sia prescritta la patente. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza nella parte in cui aveva disposto la sospensione della patente nei confronti del ricorrente, il quale aveva coadiuvato soltanto da terra la manovra del conducente del veicolo). * Cass. pen., sez. IV, 22 aprile 1991, n. 4478 (ud. 22 novembre 1990), N., in *questa Rivista* 1992, 664.

■ In virtù del principio della sostanziale unità della patente, la sospensione e la revoca della medesima comportano l'inibizione, temporanea nel primo caso e definitiva nel secondo, alla guida di qualsivoglia veicolo per il quale la patente sia necessaria, con conseguente inefficacia di qualunque altra patente eventualmente in possesso della persona colpita dal provvedimento ed impossibilità per quest'ultima di richiederne ed ottenerne altre da qualunque prefettura della Repubblica durante il periodo di efficacia di detto provvedimento. * Cass. pen., sez. IV, 11 aprile 1990, n. 5359 (ud. 19 febbraio 1990), T.

■ La sindacabilità da parte del giudice ordinario di un atto amministrativo, ai fini della sua disapplicazione se illegittimo, è limitata alla ipotesi di un diritto soggettivo leso, autonomo e preesistente rispetto all'atto amministrativo, che, per effetto di tale atto, non possa essere esercitato e non può comprendere il caso in cui la situazione giuridica soggettiva, che si deduce lesa, trova la sua fonte in un atto della stessa pubblica amministrazione. Ne consegue che il giudice ordinario non può disapplicare il provvedimento di sospensione o di revoca della patente di guida, la cui validità ed efficacia può essere tutelata solo in sede amministrativa. * Cass. pen., sez. IV, 27 giugno 1986, n. 6355 (ud. 3 febbraio 1986), A.

■ Il giudice ordinario non può disapplicare un atto amministrativo a seguito del quale si sia modificata una determinata situazione giuridica soggettiva, se detta situazione sia derivata non già direttamente dall'ordinamento, bensì da atto della pubblica amministrazione, che può venir meno a seguito di altro atto della stessa pubblica amministrazione. Nella specie è stato ritenuto che il giudice ordinario non possa disapplicare il provvedimento di sospensione alla patente di guida, poiché l'abilitazione alla guida deriva per l'interessato non già direttamente, quale diritto soggettivo, dall'ordinamento ma da atto della pubblica amministrazione. * Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 1985, n. 3188 (ud. 25 settembre 1984), P.

■ La revoca e la sospensione della patente di guida possono essere applicate solo se la relativa abilitazione sia stata materialmente rilasciata, a nulla rilevando che il conducente abbia superato l'esame di guida. * Cass. pen., sez. V, 11 novembre 1982, n. 10603 (ud. 17 giugno 1982), B.

b. Revoca

■ È illegittimo costituzionalmente il combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285, nella versione anteriore al D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali. * Corte cost. 21 ottobre 1998, Corte cost. 21 ottobre 1998, n. 354 (ud. 14 ottobre 1998), D.R. c. Prefetto di Napoli.

■ In virtù del principio della sostanziale unità della patente, la sospensione e la revoca della medesima comportano l'inibizione, temporanea nel primo caso e definitiva nel secondo, alla guida di qualsivoglia veicolo per il quale la patente sia necessaria, con conseguente inefficacia di qualunque altra patente eventualmente in possesso della persona colpita dal provvedimento ed impossibilità per quest'ultima di richiederne ed ottenerne altre da qualunque prefettura della Repubblica durante il periodo di efficacia di detto provvedimento. * Cass. pen., sez. IV, 11 aprile 1990, n. 5359 (ud. 19 febbraio 1990), T.

■ La sindacabilità da parte del giudice ordinario di un atto amministrativo, ai fini della sua disapplicazione se illegittimo, è limitata alla ipotesi di un diritto soggettivo leso, autonomo e preesistente

rispetto all'atto amministrativo, che, per effetto di tale atto, non possa essere esercitato e non può comprendere il caso in cui la situazione giuridica soggettiva, che si deduce lesa, trova la sua fonte in un atto della stessa pubblica amministrazione. Ne consegue che il giudice ordinario non può disapplicare il provvedimento di sospensione o di revoca della patente di guida, la cui validità ed efficacia può essere tutelata solo in sede amministrativa. * Cass. pen., sez. IV, 27 giugno 1986, n. 6355 (ud. 3 febbraio 1986), A.

■ La revoca e la sospensione della patente di guida possono essere applicate solo se la relativa abilitazione sia stata materialmente rilasciata, a nulla rilevando che il conducente abbia superato l'esame di guida. * Cass. pen., sez. V, 11 novembre 1982, n. 10603 (ud. 17 giugno 1982), B.

Legislazione e documentazione

I

Prov. (Ivass) 14 novembre 2018, n. 79. **Criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27** (*Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 276 del 27 novembre 2018).

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. (Fonti normative). 1. Il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, e dell'art. 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. (Definizioni). 1. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni e le classificazioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione europea, dal regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e dal regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008.

2. Agli effetti del presente provvedimento si intendono per:

a) «AIA»: Archivio integrato antifrode di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2015, n. 108;

b) «autoveicoli»: autoveicoli, autobus, autocarri, motocarri e macchine operatrici;

c) «CARD»: la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

d) «CARD-CID»: la parte seconda della convenzione CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli e alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari dei veicoli;

e) «CARD-CTT»: la parte terza della convenzione CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati e alle cose di proprietà dei terzi trasportati;

f) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

g) Comitato tecnico: comitato previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 18 luglio 2006;

h) «forfait»: il costo medio del danno stabilito dal Comitato tecnico;

i) «impresa»: l'impresa di assicurazione autorizzata in Italia all'esercizio dell'attività nel ramo r.c. auto e le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo che operano nel territorio della Repubblica e che abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto;

j) «impresa gestionaria»: l'impresa di assicurazione del danneggiato che gestisce il sinistro e corrisponde il risarcimento nell'ambito del sistema di risarcimento diretto;

k) «incentivi»: incentivi o penalizzazioni;

l) «macroarea»: raggruppamento di province individuato dal Comitato tecnico all'interno della Relazione annuale ai fini del calcolo del forfait;

m) «macroclasse»: raggruppamento di tipologie di veicoli;

n) «partita di danno»: l'insieme dei danni afferenti il medesimo danneggiato o trattati nell'ambito della medesima tipologia di gestione;

o) «risarcimento diretto»: la procedura di risarcimento prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

p) «score medio-alto»: Indicatore sintetico, di cui all'art. 7 del provvedimento IVASS n. 47 del 1° giugno 2016, che compendia il relativo livello di anomalia del sinistro;

q) «sinistri CARD»: i sinistri gestiti mediante la procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa gestionaria;

r) «sinistri CARD-CID»: i sinistri e/o le partite di danno relative alla convenzione CARD-CID (danni alle cose e/o lesioni di lieve entità del conducente, ai sensi dell'art. 139 del Codice);

s) «sinistri CARD-CTT»: i sinistri e/o le partite di danno relative alla convenzione CARD-CTT (lesioni alle persone trasportate);

t) «stanza di compensazione»: il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra le imprese partecipanti alla convenzione CARD, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254.

3. (Oggetto del provvedimento). 1. Il presente provvedimento disciplina, nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, i criteri di calcolo dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie e definisce i parametri di calibrazione.

4. (Ambito di applicazione). 1. Il presente provvedimento si applica alle imprese di assicurazione aderenti al sistema di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, con i limiti di cui al successivo art. 5, comma 3.

Titolo II

CRITERI DI CALCOLO E PARAMETRI DI CALIBRAZIONE

5. (Criteri di calcolo delle compensazioni). 1. Con riferimento alla convenzione «CARD-CID», le compensazioni dei rapporti economici per i danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate di proprietà del conducente o del proprietario del veicolo, sono effettuate nel corso dell'esercizio sulla base di un costo medio unico determinato annualmente dal Comitato tecnico. Il costo medio unico è calcolato in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione per le macroclassi «autoveicoli» e «ciclomotori e motocicli». Limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate le compensazioni sono differenziate per «macroclasse» e «macroarea».

2. Con riferimento alla convenzione «CARD-CTT», le compensazioni dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprietà sono effettuate attraverso rimborsi basati sul valore dell'importo risarcito che può essere gravato da una franchigia, assoluta e/o percentuale. Le compensazioni sono determinate distintamente per le macroclassi «autoveicoli» e «ciclomotori e motocicli».

3. Le imprese che nell'esercizio hanno contabilizzato, distintamente per le due macroclassi «autoveicoli» e «ciclomotori e motocicli», premi lordi superiori alle soglie individuate con il provvedimento di cui all'art. 6 integrano le compensazioni di cui ai commi 1 e 2 con gli incentivi determinati secondo le modalità descritte nell'allegato 1 (nota metodologica).

4. Con riferimento a ciascuna generazione, i valori degli incentivi sono calcolati, secondo le rilevazioni contabili della Stanza di compensazione, per le seguenti componenti:

- a) antifrode liquidativa;
- b) costo;
- c) dinamica del costo;
- d) velocità di liquidazione.

5. La Stanza di compensazione, alla chiusura dell'esercizio, determina i valori degli incentivi tenuto conto della calibrazione stabilita dall'IVASS ai sensi dell'art. 6 del presente provvedimento.

6. Per la determinazione degli incentivi sono considerati i flussi informativi verso la stanza di compensazione riferiti all'esercizio di competenza trasmessi dalle imprese entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

6. (Parametri di calibrazione). 1. Ai fini del calcolo di cui all'art. 5, comma 3, l'IVASS fissa per la generazione di riferimento:

- a) le soglie minime dei premi raccolti;
- b) il percentile minimo e il percentile massimo che individuano gli importi da considerare per il calcolo del costo medio;
- c) i coefficienti angolari delle rette per le componenti di cui all'art. 5, comma 4.

2. L'IVASS, prima dell'inizio di ciascun esercizio, rende noti, con Provvedimento, i valori di cui al comma 1.

7. (Criteri per la determinazione dei sinistri CARD con score medio-alto). 1. Il conteggio dei sinistri CARD gestiti con score medio-alto è effettuato dall'IVASS sul database di AIA riferito alla chiusura dell'esercizio, considerando i sinistri relativi alle ultime tre generazioni - inclusa quella di riferimento.

2. Il conteggio di cui al comma 1 è effettuato con riferimento alle comunicazioni di sinistro censite in AIA che presentano almeno un veicolo danneggiato, relativo alla macroclasse autoveicoli, gestito nell'ambito del risarcimento diretto.

8. (Tenuta dei registri assicurativi e del modulo di sviluppo sinistri per le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo). 1. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto sono tenute alla compilazione per i sinistri CARD:

- a) dei registri dei sinistri, di cui agli articoli da 22 a 26 del regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso;
- b) del modulo 29A.2 - sinistri CARD e del relativo allegato 1, di cui al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso.

2. Le imprese assicurano il raccordo tra le totalizzazioni dei registri assicurativi di cui al comma 1, lettera a) e gli importi indicati nel modulo di cui al comma 1, lettera b), secondo le istruzioni dettate nell'allegato 1, lettera C, del regolamento ISVAP n.

27 del 14 ottobre 2008. Le imprese conservano evidenza degli elementi che determinano gli eventuali disallineamenti.

3. Le imprese operanti in regime di stabilimento conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la propria sede in Italia.

4. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'art. 25 del Codice.

9. (Informazioni sui sinistri CARD). 1. Le imprese trasmettono all'IVASS entro il 30 aprile di ogni anno le informazioni riferite al precedente esercizio, secondo lo schema e le istruzioni descritti nel «Manuale Rilevazione Card» disponibile nel sito web dell'Istituto (www.ivass.it).

2. Le imprese, ad eccezione di quelle poste in liquidazione coatta amministrativa, che hanno cessato di aderire alla procedura CARD, trasmettono per ulteriori due esercizi i dati di cui al comma 1.

3. Le imprese forniscono i dati di cui al comma 1 includendo i sinistri acquisiti a seguito di operazioni straordinarie di fusione o trasferimento totale o parziale di portafoglio, che abbiano effetto entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di competenza.

4. Nei medesimi termini e con le medesime finalità di cui al comma 1, le imprese redigono una relazione che descrive il processo di trasmissione alla stanza di compensazione e reca l'analisi di riconciliazione tra la modulistica di vigilanza e le trasmissioni alla stanza di compensazione. Nel documento sono, inoltre, fornite adeguate motivazioni in merito a ogni disallineamento rispetto alla modulistica di vigilanza o, per le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo, al modulo di cui all'art. 8, comma 1, lettera b).

5. Per le imprese di assicurazione autorizzate in Italia, la relazione di cui al comma 4 è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile della funzione attuariale ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Codice.

6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo, che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto, comunicano all'IVASS il nominativo del responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 4 mediante la rilevazione di cui al comma 1.

7. Le imprese conservano presso la propria sede in Italia la relazione di cui al comma 4, comprensiva degli elaborati tecnici utilizzati per la redazione della stessa. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano la relazione presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri.

10. (Trasmissione degli incentivi alle imprese). 1. La stanza di compensazione trasmette alle imprese, nel mese di ottobre, il prospetto riepilogativo del calcolo degli incentivi.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

11. (Abrogazioni e disposizioni transitorie). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, sono abrogati:

- a) il provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014;
- b) il provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016.

2. In sede di prima applicazione, con riferimento alla componente «costo» di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), il calcolo degli incentivi relativi ai danni alla persona prosegue fino alla generazione 2019 secondo le disposizioni di cui al provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016.

3. È confermata la modifica apportata dall'art. 8 del provvedimento IVASS n. 18/2014 alle istruzioni tecniche relative all'allegato 1 al Modulo 17 del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri (ramo 10), di cui all'allegato 4 al regolamento ISVAP n. 22/2008, articolata come di seguito:

a) con riferimento alla voce 87, di seguito alla frase «La voce accoglie altresì i rimborsi spese costituiti dalle penalità che all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD sono attribuite all'impresa» è aggiunto «e gli incentivi contabilizzati, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.»;

b) con riferimento alla voce 88, di seguito alla frase «le altre penalità previste dalla CARD» è aggiunto «e le penalizzazioni contabilizzate, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.».

12. (Pubblicazione). 1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

13. (Entrata in vigore). 1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

(Si omette l'allegato)

II

D.L. 4 ottobre 2018, n. 113. **Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (*Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 231 del 4 ottobre 2018), convertito, con modificazioni, nella L. 1° dicembre 2018, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 281 del 3 dicembre 2018), ed *errata corrige* in *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 292 del 17 dicembre 2018, ed *errata corrige* in *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 293 del 18 dicembre 2018.

(Estratto)

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO
AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
PUBBLICA E DI PREVENZIONE
DEL TERRORISMO

17. (Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo). 1. Per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, e in particolare il car sharing, al fine di non comprometterne la facilità di utilizzo.

2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o dell'Autorità di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di cui al comma 1, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma 1, nonché di conservazione dei dati. Il predetto decreto è adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

21 *sexies*. (*Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi*).

1. Il comma 15 *bis* dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"15 *bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II".

23. (Disposizioni in materia di blocco stradale). 1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1 *bis*.»;

b) l'articolo 1 *bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 1 *bis*. - 1. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori".

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

23 bis. (Modifiche al codice della strada). 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 213 è sostituito dal seguente:

"Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.

4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.

5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenni, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214 bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214 bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214 bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.»

b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:

"Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione

nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214 *bis*, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorene, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214 *bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario";

c) all'articolo 214 *bis*, commi 1 e 2, le parole: "comma 2 *quater*" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5";

d) dopo l'articolo 215 è inserito il seguente:

"Art. 215 *bis* (Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati). - 1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo".

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA

29 bis. (*Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero*). 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 *bis*. Salvo quanto previsto dal comma 1 *ter*, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

1 *ter*. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro

Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

1 quater. Nell'ipotesi di cui al comma *1 bis* e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma *7 bis*, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati";

2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

7 bis. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma *1 bis* si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

7 ter. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma *1 ter*, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma *1 ter* entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore,

ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma *1 ter* o, comunque, decorso sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti";

b) all'articolo 132:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fuori dei casi indicati all'articolo 93, comma *1 ter*, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213";

c) all'articolo 196, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo 94, comma 4 *bis*, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all'articolo 93, commi *1 bis* e *1 ter*, e all'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.".

Circolari

I

Circ. (Min. trasp.) 24 settembre 2018, Prot. n. **22720. Nuovo Processo omologativo WLTP ed immatricolazione dei veicoli delle classi M1, N1 ed N2. Periodo transitorio: modifiche della carta di circolazione.**

Com'è noto, il Regolamento Comunitario 2017/1151 ha determinato la data ultima di immatricolabilità dei veicoli di cui all'oggetto in conformità al ciclo di prova NEDC, come da seguente tabella:

M1+ N1 classe I	entro il 31/08/2018
N1 classe II, III + N2	entro il 31/08/2019

In considerazione della possibilità di immatricolare in deroga, oltre tali date, i veicoli completi fino ad un anno e quelli incompleti fino a 18 mesi, sarà possibile immatricolare i suddetti veicoli (ricorrendo alla procedura di fine serie) con le seguenti scadenze:

Veicoli completi/completati	
M1 + N1 classe I	entro il 31/08/2019
N1 classe II, III + N2	entro il 31/08/2020
Veicoli incompleti	
M1 + N1 classe I	entro il 28/02/2020
N1 classe II, III + N2	entro il 28/02/2021

Quindi fino al 28/02/2021 sarà ancora possibile immatricolare veicoli omologati con ciclo di prova NEDC.

In considerazione che fino a tale scadenza saranno immatricolati anche i veicoli omologati WLTP, si rende necessario regolamentare il periodo transitorio di coesistenza delle due diverse categorie di omologazione.

Si dispone pertanto che, fino al 28/02/2021 sulle carte di circolazione dei veicoli delle categorie di che trattasi, venga riportato nel secondo riquadro, al punto V.7 il valore, in ciclo combinato, della CO2 ciclo di prova NEDC -fase combinato (diretto o correlato a seconda del caso) per tutti i veicoli, mentre per quelli omologati WLTP verrà anche riportato, nelle righe descrittive, il corrispondente valore della CO2 -fase combinato WLTP.

In considerazione altresì dell'esiguo spazio disponibile, si dispone che a far data dal 01/01/2019 sulle carte di circolazione non vengano più annotati i valori dei consumi -. In merito, si valuterà l'opportunità, e le eventuali modalità operative, per rendere accessibili ai singoli utenti, i dati completi del proprio veicolo.

In definitiva, a far data dal 01/01/2019 sulle carte di circolazione non verranno più riportati i valori dei consumi, ed inoltre, da tale data e fino al 28/02/2021, il valore della CO2 riportata al secondo riquadro sarà quella del ciclo di prova NEDC per tutti i veicoli in oggetto specificati, mentre per quelli omologati WLTP il corrispondente valore della CO2, sarà riportato, in aggiunta, nelle righe descrittive.

II

Circ. (Min. trasp.) 8 novembre 2018, Prot. n. **27648/23.18.01. Israele. Scadenza Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida.**

Con riferimento all'Accordo in oggetto si ricorda che - secondo quanto già indicato nella Circolare prot. 27260/23.18.01 del 5.11.2013 - lo stesso è valido fino al 10 novembre 2018.

Considerato però che il citato 10 novembre è sabato e quindi gli Uffici della Motorizzazione non sono aperti al pubblico, appare opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che lunedì 12 novembre 2018 (e solo in tale ultima data) potranno essere ancora accettate domande di conversione di patenti di guida israeliane.

Per opportuna conoscenza, si comunica che sono già in corso, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le procedure necessarie a valutare la possibilità di predisporre un nuovo Accordo in materia, tra Italia e Israele.

Solo dopo la definizione di tali procedure, questa Direzione potrà - con specifica Circolare - fornire a codesti Uffici le comunicazioni riguardanti l'eventuale ripresa delle conversioni delle patenti di guida israeliane.

III

Circ. (Min. trasp.) 15 novembre 2018, Prot. n. **0018529. Quiz per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di viaggiatori.**

In relazione agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio delle funzioni di gestore dei trasporti e facendo seguito alla circolare prot. n. 5646 del 5 marzo 2014 di pari oggetto, nonché in adempimento di quanto previsto dalla circolare congiunta DG TSI - Comitato Centrale n. 9/2013 del 16 dicembre 2013, nella quale è previsto che - ai fini della corretta gestione delle procedure d'esame in argomento - la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità provveda in merito ai quesiti non conformi alla vigente disciplina nelle materie oggetto degli esami, sono sospesi i quesiti di seguito elencati:

CCN127, CCN188, CDN161, CEN069, CHN005, MFN002, MFN013, MFN018, MFN019, MGN111, MGN112, MHN039, VCN005, VCN057, VGI020.

Inoltre, per quanto riguarda i tipi di esercitazione, l'esercitazione n. 10 va classificata in ambito "internazionale".

Conseguentemente, fino alla loro riattivazione, della quale sarà data tempestiva comunicazione da parte della scrivente, gli enti in indirizzo non potranno somministrare ai candidati i suddetti quesiti.

IV

Circ. (Min. trasp.) 16 novembre 2018, Prot. n. **28543. Circolare prot. n. 26868 del 30 ottobre 2018 - chiarimenti e modello di autodichiarazione.**

Premesso che la Circolare prot. n. 26868 del 30 ottobre 2018 ha lo scopo di tutelare l'operato degli ispettori e di responsabiliz-

zare l'utenza sulle nuove disposizioni relative alla lettura del chilometraggio, si conferma che la responsabilità del proprietario può essere delegata con le usuali forme.

Al fine di semplificare e uniformare l'azione dei centri di controllo pubblici si specifica che gli ispettori abilitati potranno accettare anche la firma dei seguenti soggetti:

- quelli previsti dalla Circolare n. A15/2000/MOT prot. n. 261/MN del 21 aprile 2000;
- l'utilizzatore in caso di leasing o noleggio a lungo termine;
- un familiare che autodichiari tale rapporto;
- l'autista in caso di imprese di trasporto o flotte aziendali con autodichiarazione del rapporto di lavoro.

È stato predisposto un modello di autodichiarazione che si allega alla presente.

I centri di controllo privati, avendo un carattere d'impresa di natura privatistica come richiamato dalla succitata circolare del 21 aprile 2000, che non ritengano di uniformarsi alle indicazioni fornite, possono adottare i comportamenti previsti dalle loro procedure interne, ferma restando la gestione in autonomia di eventuali contestazioni.

V

Circ. (Min. trasp.) 27 novembre 2018, Prot. n. **29673. Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autoveicoli di provenienza intracomunitaria - Applicazione della circolare prot. n. 17984 del 24.07.2018.**

Con nota prot. n. 69638 del 16.11.2018, inviata per conoscenza a questa sede e alle DGT in indirizzo, la DGT del Sud ha evidenziato la sussistenza di casi in cui la documentazione rilasciata dalle Autorità dei Paesi UE di provenienza, riferita ai veicoli da nazionalizzare in Italia, non faccia specifico riferimento alla avvenuta radiazione, bensì contenga locuzioni generiche (es. "cancellazione") che richiamano, comunque, il concetto di cessazione dalla circolazione sul territorio dei Predetti Paesi.

Sulla base di tale presupposto, la DGT del SUD ha espresso il parere che, nei casi di specie, previa verifica che il veicolo non risulti segnalato quale oggetto di furto o di appropriazione indebita, si possa ritenere soddisfatto il requisito della avvenuta radiazione per esportazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c).

Al riguardo, si rappresenta che detto parere appare condivisibile e, pertanto, possa costituire un indirizzo operativo di carattere generale per tutti gli UMC.

VI

Circ. (Min. trasp.) 29 novembre 2018, Prot. n. **RU/30115. Articolo 120 C.d.S. - Ricorsi avverso il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida. Messa alla prova e riconseguimento della patente.**

Si fa seguito alle circolari del 03.02.2016 n. 2582 e del 06.11.2017 n. 23036 per trasmettere la decisione del Tribunale di Ancona n. RG 2018/3802 relativa ad un caso di diniego al rilascio del titolo abilitativo ex art. 120 C.d.S..

Detta decisione risulta interessante in quanto evidenzia l'estraneità del Ministero alla procedura di cui all'articolo 120 e soprattutto in quanto, ai fini dell'impugnativa del diniego al rilascio emesso dalla motorizzazione, ritiene necessaria la previa impugnativa dell'atto presupposto della Prefettura e cioè l'apposizione da parte della stessa dell'ostativo bloccante.

La decisione in parola precisa che nell'ambito della procedura telematica di cui all'art. 120 "... il Ministero delle Infrastrutture prende atto dell'ostativo bloccante del rilascio di qualsivoglia

patente di guida e ne fornisce gli estremi all'interessato. Costui, per porre in discussione la fondatezza dell'operato della Prefettura doveva effettuare l'accesso relativo alla documentazione in possesso della Prefettura per quindi impugnare il provvedimento con cui la Prefettura ha deciso di introdurre il nominativo di (*Omissis*) nella banca dati di coloro che non possono ottenere alcuna abilitazione alla guida dei veicoli". E dunque "... il ricorrente non può limitarsi ad impugnare l'atto finale, che ha motivazione adeguata e sufficiente nell'essere inserito il nominativo nella banca dati di coloro che sono privi dei requisiti morali, senza impugnare l'atto presupposto della Prefettura, che ha come diretta conseguenza il diniego della motorizzazione".

La decisione conclude nel senso che "... il provvedimento sarebbe illegittimo solo in assenza di un input a monte della prefettura, che se esistente... doveva essere l'oggetto di impugnazione da parte dell'interessato".

Si ritiene che nei contenziosi in materia i principi sopra detti, unitamente alle linee di difesa già esposte, possano essere validamente utilizzati ai fini della difesa in giudizio di questa Amministrazione.

Si coglie l'occasione per trasmettere altresì la autorevole sentenza del Consiglio di Stato, III sez., n. 5491/2018 del 21.09.2018 che si è pronunciato sul rapporto tra sentenza di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, per positivo esito della messa alla prova e il riconseguimento della patente.

Premesso che in tali casi la revoca della patente viene disposta dal Prefetto competente, il Consiglio di Stato precisa che non può conseguirsi un nuovo titolo di guida se non dopo che siano trascorsi tre anni dalla data in cui la sentenza di estinzione del reato sia divenuta irrevocabile.

In sostanza, anche nel meccanismo imperniato sulla messa alla prova, l'accertamento del reato previsto dall'art. 219, comma 3 ter, "... non è affatto eliminato, ma resta comunque condizionato alla sentenza che prende atto del buon esito del periodo di prova (che potrebbe essere anche non favorevole ad un imputato che non presta le attività di pubblico interesse ovvero ricade nell'uso di sostanze psicotrope)".

Nello stesso senso si è espresso anche il Tribunale di Venezia con sentenza n. 1834/2018 del 4/10/2018 nella quale, oltre a ribadire il concetto secondo cui per accertamento del reato di cui all'art. 219, comma 3 ter deve intendersi non l'accertamento amministrativo dell'infrazione bensì la pronuncia giurisdizionale sul reato e sul fatto, precisa che anche nel caso di sentenza declaratoria di estinzione del reato per superamento della messa alla prova è dal passaggio in giudicato di tale sentenza che comincia a decorrere il triennio di cui all'art. 219, comma 3 ter.

Ciò in considerazione del fatto che pur trattandosi di sentenza di estinzione del reato la stessa implica e presuppone un, seppur particolare, accertamento sul fatto nonché una considerazione in via incidentale della responsabilità dell'imputato posto che, in caso contrario, il giudice dovrebbe pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p. (v. in tal senso Corte cost. sent. n. 91/2018).

La questione coinvolge in primo luogo le Prefetture ma presenta dei profili che interessano Codesti Uffici.

Le decisioni citate costituiscono una prima indicazione in materia ferme restando eventuali ulteriori indicazioni che dovessero provenire dal Ministero dell'Interno.

Si pregano Codesti Uffici di far pervenire eventuali decisioni sull'argomento.

Ci si riserva di fare seguito non appena in possesso di ulteriori elementi.

AGGIORNATO CON I NUOVI IMPORTI DELLE MULTE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2019



POTITO L. IASCONI
IL NUOVO CODICE
DELLA STRADA
E IL REGOLAMENTO
ISBN 978-88-9317-944-7 / PAGG. 1024
euro 15,00

COLLANA
TRIBUNA
POCKET

UNO STRUMENTO INDISPENSABILE
PER I PROFESSIONISTI E GLI OPERATORI DEL SETTORE

Indice cronologico della giurisprudenza

AVVERTENZA: La segnalazione *m.* sta ad indicare una pronuncia che viene riportata, nella pagina indicata, solo in massima.

- Cass. pen., sez. IV, 30 marzo 2018, n. 14663 (ud. 8 marzo 2018), P.C. in proc. A., *m.*, pag. 78
- Cass. civ., sez. VI, ord. 8 maggio 2018, n. 10983, Prefettura U.T.G. di Arezzo c. S., pag. 67
- Cass. pen., sez. V, 10 maggio 2018, n. 20799 (ud. 22 febbraio 2018), C., *m.*, pag. 78
- Cass. pen., sez. IV, 11 maggio 2018, n. 21049 (ud. 6 aprile 2018), B., pag. 65
- Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2018, n. 11759, T. c. G. Italia S.p.a., pag. 64
- Cass. pen., sez. V, 16 maggio 2018, n. 21686 (ud. 28 febbraio 2018), I., *m.*, pag. 77
- Cass. pen., sez. V, 17 maggio 2018, n. 21929 (ud. 17 aprile 2018), R., *m.*, pag. 77
- Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2018, n. 12517, C. c. Comune di Catania, pag. 62
- Cass. pen., sez. IV, 22 maggio 2018, n. 22790 (ud. 13 aprile 2018), M., *m.*, pag. 78
- Cass. pen., sez. IV, 30 maggio 2018, n. 24386 (ud. 27 aprile 2018), V., pag. 59
- Cass. pen., sez. V, 11 giugno 2018, n. 26580 (ud. 21 febbraio 2018), L.P., pag. 55
- Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2018, n. 27404 (ud. 10 maggio 2018), R., pag. 53
- Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2018, n. 27405 (ud. 10 maggio 2018), Q., *m.*, pag. 77
- Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2018, n. 27425 (ud. 24 maggio 2018), P.G. in proc. B., pag. 51
- Cass. pen., sez. V, 20 giugno 2018, n. 28594 (c.c. 28 marzo 2018), B. ed altro, pag. 49
- Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2018, n. 29179 (c.c. 23 maggio 2018), P.G. in proc. S., *m.*, pag. 77
- Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2018, n. 31634 (ud. 27 aprile 2018), G., *m.*, pag. 77
- Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2018, n. 18519, G. c. P., *m.*, pag. 77
- Cass. pen., sez. IV, 13 luglio 2018, n. 32221 (ud. 20 giugno 2018), C., pag. 38
- Cass. pen., sez. IV, 13 luglio 2018, n. 32223 (ud. 20 giugno 2018), G., *m.*, pag. 78
- Cass. pen., sez. IV, 13 luglio 2018, n. 32239 (c.c. 20 giugno 2018), T., pag. 36
- Cass. pen., sez. VII, 18 luglio 2018, n. 33299 (c.c. 27 marzo 2018), C., pag. 35
- Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2018, n. 19197, B. c. Allianz S.p.a., *m.*, pag. 78
- Cass. pen., sez. VI, 23 luglio 2018, n. 34940 (ud. 17 maggio 2018), P.M. in proc. D.F., pag. 34
- Cass. pen., sez. IV, 6 agosto 2018, n. 37804 (c.c. 23 maggio 2018), C., pag. 32
- Cass. civ., sez. III, 23 agosto 2018, n. 20998, R. c. Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., pag. 30
- Cass. pen., sez. II, 4 settembre 2018, n. 39702 (ud. 17 maggio 2018), G., pag. 29
- Cass. pen., sez. II, 4 settembre 2018, n. 39711 (ud. 12 giugno 2018), C., pag. 27
- Giud. pace civ. Ugento, 17 ottobre 2018, n. 141, A.D. c. A. S.p.a. ed altri, pag. 74
- Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2018, n. 26990, G. c. Min. Interno ed altra, pag. 22
- Corte cost., 5 novembre 2018, n. 192 (c.c. 10 ottobre 2018), A.E. c. Regione Toscana, pag. 17
- Cass. civ., sez. VI, ord. 27 novembre 2018, n. 30664, F. c. Prefetto di Pordenone, pag. 21
- Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2018, n. 30939, Ministero dell'Interno c. Studio R. s.r.l., pag. 19
- Trib. civ. Torino, sez. IV, 30 novembre 2018, n. 5576, Carrozeria T. di A.M. c. L.A. ed altri, pag. 69

